SACRO
ARSENALE
Ouero
PRATTICA
DELL' OFFICIO
Della
SANTA INQVISITIONE.

Di nuouo corretto, & ampliato.

In GENOVA, & in PERVGIA,
Nella Stampa Camerale, Appresso Sebastiano Zecchini.
Con licenza de' Superiori. *MDCLIII.*

ALL' INVITTISSIMO CAMPIONE, E FERMISSIMA PIETRA DI SANTA FEDE,

PIETRO IL GRAN MARTIRE,

Honore, e Gloria della Domenicana Religione, e degl' Inquiſitori Apoſtolici Capitano egregio.

F. ELISEO MASINI DA BOLOGNA Inquiſitore, e dell' iſteſſa Religione indegno allieuo, humilmente s' inchina.

QVanto di buono, e di riguardeuole hò potuto con l'alta, e felice ſcorta del Voſtro diuin lume, ò glorioſo mio ſourano Duce, dall' incolto ſuolo del mio debole ſapere, e da i fecondi campi dell'altrui gran dottrine, entro queſte poche carte, in molto tempo, e con mezzana fatica

raccorre à prò di quell' vfficio, che Voi già col proprio sangue rendeste così illustre, e celebrato al mondo, ecco tutto à Voi dono, dedico, e consacro, desideroso anch' io tuttauia con la vita istessa palesare à tutti, che non d'altra marca porto fregiato il cuore, e l'anima, che di quella, onde Voi con tanto splendor del nome Vostro portate fregiato il capo, & il petto. In tanto, se il dono per la sua, e mia bassezza, nel vero è men degno di Voi, celeste Eroe, cui degna corona fanno in Paradiso gli Angeli stessi, non dourà però egli da Voi non essere in qualche pregio tenuto, posciache ornato del Vostro per tutto il mondo chiarissimo nome esce in luce à giouamento altrui. E quì tutto diuoto, e riuerente adoro quei gran meriti Vostri, che ad vn' immortale, e sempiterna gloria, e felicità vi furono e varco, e scala.

ALLI

ALLI MOLTO REVERENDI
PADRI MAESTRI, ET INQVISITORI APOSTOLICI,

F. ELISEO MASINI
prega salute, e felicità perpetua.

AMore, e riuerenza singolare verso di Voi, Sapientissimi Padri, non ambitione, ò pensiero alcuno, ch' io m' habbia, di poter punto giouarui (cessi Iddio nell' animo, e nel cuor mio cotanto ardire, & arroganza) à promulgare hora ad vso vostro, e de' vostri Vicarij, questa assai breue operetta mi sospingono. Voi riconosco, Voi liberamente confesso Maestri miei dottissimi, & eccellentissimi: e per tanto ciò, che di piaceuole, e di commendabile in essa io scriuo, non come cosa mia propria vi dono, ma come arnese vostro, e da voi prontamente prestatomi, opportunamente vi rendo. Haurei, nol niego, molto più ageuolmente, e perauentura anche molto più conueneuolmente, potuto con latine voci spiegare tutto ciò, che altroue in materia del Santo Officio latinamente hò ritrouato scritto: ma vn certo mio genio (dicasi il vero) à cui però stimai non ragioneuol cosa in tale occasione il contradire, e la

necessità

necessità di douer ispiegare le più delle sentenze criminali in lingua Italiana, & altre occulte cagioni, ch'io al presente non saprei di leggieri apportare, hannomi pure à così douer scriuere soauemente indotto. Cuopra, e nasconda, vi prego, ò valorosissimi Guerrieri di Christo, l'alto della benignità vostra, il basso dell' impertinenza mia, che à Voi, non come à Giudici seueri, ma come à Padri amorosi, volentieri e l'opra, e me medesimo sottometto.

AL

AL MOLT' ILLVSTRE,
& Eccellentissimo Signore

IL SIG. DOTTOR
ROSATO TORELLI
CONSVLTORE
DEL SANTO OFFICIO
DI PERVGIA.

NEl dedicare à V. S. Eccellentissima il presente libro io non presumo d'aggiunger pregi al suo merito, poiche ciò sarebbe non lontano da quei pensieri ambitiosi, co' quali altri si persuase riuscibile l'accrescere acque all'Oceano, il portar splendori alla luce. Solo bramo di palesarle con dimostratione diuota quella osseruanza, che, obligata infinitamente dalle sue gratie, sdegna di viuer totalmente infruttuosa nel corrisponderle. V. S. Eccellentissima, c' hà sempre hauuto tanto di benignità per fauorire vn suo seruitore, n' vsi hora non meno nel gradir quest' atto di ossequio, mentre io mi pregio d'essermi incontratô in vn' opera, la quale, trattando l'alte materie dell' Inquisitione, non è difforme dall' instituto di Lei, ch è Consultor di quel Tribunale. Nel resto, sì come il nome di V. S. Eccellentissima sarà viuo lungamente

mente

mente nell' eternità di quest' opera, così si manterrà sempre illesa verso di Lei quella diuotione, che, da me nodritale singolare, mi constituisce

D. V. S. Molt' Ill. & Eccell.ma

Di Perugia 4. Settembre 1653.

Diuotiss. & obligatiss. Seruitore
Sebastiano Zecchini.

PREFA-

PREFATIONE DELL' OPRA.

Anifesta cosa è, che la perfidia heretica, distruggitrice della casta, e spiritual vita dell' anima, dissipatrice della vera, e sourana luce della mente, nasconditrice del chiaro, e splendido raggio della verità, perturbatrice del puro, e sereno stato della coscienza, impeditrice del sano, e diritto giudicio dell' intelletto, offuscatrice de' candidi, e sinceri affetti della volontà, inuolatrice del bello, e formoso aspetto dello spirito, profanatrice de' sacri, e santi dogmi della Fede, diuoratrice de' cari, e soaui frutti della gratia, dispregiatrice delle diuine, & humane leggi, oltraggiatrice della diletta, e celestiale sposa del Rè del mondo, essecutrice dell' empio infernal nemico dell' humana natura, corrompitrice de' buoni, e giouceuoli costumi, & offenditrice atroce, e spetiale della smisurata grandezza, & infinita maestà del Creatore, se non si preuiene, e molto anticipatamente non si raffrena, con tanta facilità penetra, e serpe [illegible], come horribile incendio da picciola fauilla non estinta à tempo eccitato, cresce, moltiplica, e si sparge in tal maniera, che l'human rimedio non è poi basteuole ad estirparla. Per la qual cosa i Molto Reuerendi Padri Inquisitori armati di purissimo zelo della conseruatione, & accrescimento della Santa Fede Catolica, douranno ardentemente opporsi à questa perniciosissima peste, e con ogni opportuna diligenza, e studiosa sollecitudine procurare di tenerla (quanto più potranno) lontana da quelli, che alla lor cura sono stati commessi. La qual cosa molto

ageuolmente essi saranno, quando con sicura prontezza, pronta vigilanza, e vigilante inquisitione ricercheranno, se per opra del perfido, e spietato nemico di Dio, e degli huomini, gran seminatore di zizania, si ritroua infra di loro qualche pecorella infetta, ed errante, per risanarla, e ridurla al diritto sentiere, che conduce all' Ouile, & à i pascoli di vita eterna. E sicome l'Vfficio della Santa Inquisitione si chiama, e per se stesso è veramente Santo, così deue con grauità, e fedeltà esser trattato, non aggrauando gl' Inquisitori più del douere quelli, che non meritano d'esser aggrauati, nè permettendo à danno del publico in cosa tanto importante, quante è la Santa Fede, radice d'ogni nostro merito, e fondamento di tutto l'edificio Christiano, senza la quale l'altre virtù periscono, non hauendo doue s'appoggiare, che senza il debito castigo se ne passino coloro, i quali posponendo, e dimenticando il timor di Dio, e la propria salute, in pregiuditio eterno delle loro, e dell' altrui anime, spregiano anco sfacciatamente lo stesso Creatore, e la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, facendo orgogliosamente con l'vno, e con l'altra continua, e mortal guerra: & osando pur temerariamente, non che altro, gli stessi Santissimi Sacramenti della Chiesa con abomineuoli parole, e sacrileghi fatti schernire, come vil cosa fossero, e da niente, si sforzano di riuolger sottosopra il mondo. E perciò deuono gl' Inquisitori hauer continua cura, che la giustitia in ogni loro attione habbia suo luogo; e spesse volte recarsi à mente, che l'esser giusto, è sommo, e special tesoro di ciascun Giudice buono, e sauio. A far ciò conueneuolmente, potrà perauentura in qualche parte seruire questa breue raccolta delle regole, e forme, che habbiamo stimato opportune, non solamente al formare i processi nelle cause della Santa Inquisitione, ma anco al terminare le stesse cause ragioneuolmente. E tale raccolta habbiamo distinta in dieci parti principali.

Nella

NElla Prima Parte si tratta dell' autorità, dignità, & officio dell' Inquisitore Apostolico, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Nella Seconda Parte si dichiarano due modi di formare i processi, e stesamente si pongono le forme di cominciargli, e proseguirgli, così nel riceuer le denuntie, come nell'essaminare i Testimoni, & anco i Rei, con altri particolari spettanti al processo informatiuo.

Nella Terza Parte si scuopre, in che guisa debbono specialmente essaminarsi gli Heretici formali, così denuntiati, come sponte comparenti.

Nella Quarta Parte si dispiega il modo di ripetere i Testimoni già essaminati per lo Fisco, & d'essaminare anche i Testimoni à difesa de' proprij Rei.

Nella Quinta Parte sono posti vari essemplari di Citationi, Precetti, Decreti, e simili cose.

Nella Sesta Parte si dimostra la maniera d'interrogare i Rei nell' essame rigoroso.

Nella Settima Parte si accenna il modo speciale di procedere contro à i Poligami, e contro alle Streghe.

Nell' Ottaua Parte si veggono le forme delle sentenze, & abiurationi de' Rei processati, così viui, come morti, & anche sponte comparenti nel Santo Tribunale.

Nella Nona Parte si additano le forme di lettere patenti per gli Vfficiali, la minuta del giuramento, che deue loro darsi; il modo di propor le cause nella Congregatione, e la maniera d'assoluere i Rei dalla scommunica nel Santo Officio dell' Inquisitione.

Nella Decima, & vltima Parte si propongono alcuni auuertimenti, con i quali possono gl' Inquisitori con grand' ageuolezza, e non minore vtilitade caminare auanti per il gran campo de' negotij, e cause del Santo Officio.

Et in queste cose ordinatamente, e sufficientemente sarà dimostrato ciò che in pratica d'intorno alle cause di Santa Fede nel Sacro Tribunale far si conuiene. Che perciò, non hauendo noi largamente à trattare in quest' operetta delle cose, che al Santo Officio s'appartengono, ma tanto solamente, quanto apunto per formarne vna breue, e semplice prattica puot' esser basteuole, auuenga che da' più dotti, e riputati Autori habbiamo tolto ciò, che siamo per iscriuere; procederemo nondimeno in essa senza molte allegationi, rimettendone à gli stessi Autori, i quali non possono in verun modo esser occulti, chiunque haurà di leggerla, e d'adoprarla compiacimento.

PRIMA PARTE.

Dell'autorità, dignità, & officio dell' Inquisitore, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Officio.

Qual sia l'autorità, dignità, & officio dell' Inquisitore.

ESsendo l'Inquisitore immediatamente delegato dalla Santa Sede Apostolica à conoscere, e terminare le cause concernenti la Fede, e la Religione, e tenendo egli il luogo del Sommo Pontefice, e rappresentando la persona di Sua Beatitudine, grande è l'autorità di lui, sourana la dignità, eminente l'officio. Ilche si può anche conueneuolmente argomentare e dall' eccellenza, e dalla maestà, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal principio del mondo infino à i nostri tempi hanno vn tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore marauiglioso fù Iddio benedetto, che negli antichi tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d'Israelle tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni, & Finees, Salomone istesso, e tant' altri per la loro infedeltà, heresie, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che à i suoi famigliari comandò, che leuassero dalle loro case tutti gl' Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il quale distrusse la Città di Sichem, & abbruciouui Baal

con

con ben mille huomini. Inquisitore fù il Rè Saul, che tolse via dal paese gl'Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquisitore fù il Rè Dauid, che volle fossero arsi i falsi Iddij de' Filistei. Inquisitore fù Asa, che fracassò tutte le statue degl'Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che vccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliar à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giosafat, che disfece gl'Idoli, & ispiantò i boschi à i Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore fù Nabucodonosor Rè di Babilonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato à i perfidi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, e viuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Rè di Persia, che à i Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla lor patria, e Tempio. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dianzi da loro violata Legge. Inquisitore fù Mattatia, che co' suoi figli tante cose fece per la stessa Legge. Inquisitore fù Giuda Machabeo, che con tanto valore ammazzò gli empi, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dagone. Inquisitore fù Hircano, che atterrò similmente il sacrilego tempio del monte Garizin. Che vò io annouerando? Inquisitore primo, e supremo della Legge Euangelica fù CHRISTO Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese

attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna gloriosa morte. Inquisitore fù Giouanni Euangelista, che à difesa della Diuinità del suo amante, & amato Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, e con la forza de' miracoli combattè contra gli Albigesi, e con l'autorità concessali dalla Santa Sede procedè contra molti altri Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso martire, e degno figlio d'vn tanto Padre, che primieramente col fulmine della predicatione, e con la spada del giudicio, e poscia col sangue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli confuse, gli atterrò, gli spense affatto. Inquisitore fù Pio V. il sommo, e souraano Pastore, e Monarca della Chiesa, che frà le gran cure del suo Ponteficato, oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, ~~che la principale fosse l'estirpatione~~ de' scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant' altri, così Domenicani, come Francescani, che doppo mille heroiche imprese contra gli Heretici, già nel numero de' Martiri, e Confessori accolti godono là sù nel Cielo l'eterna Beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Fassi oltre à ciò l'autorità, e maestà dell' Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per l'imitatione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per

quello

quello, che all'ordine giudiciale s'aſpetta, à ſembianza di Dio caſtigante colà nel Paradiſo Terreſtre i primi noſtri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuilegi da i Sommi Pontefici in vari tempi à loro conceſſi, e per la poteſtà del tribunale, che maneggia nella Chieſa di Dio, la quale apunto è tanto grande, ch'egli con diſuſata foggia procede contra ogni ſorte di perſone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle ſiano. E non ſolo contra i Secolari, ma anche contra gli Eccleſiaſtici, e non pure contra i viui, ma etiamdio contra i morti vibra la ſpada del ſuo gran potere, non à fine alcun mondano, ma per conſeruatione della dottrina di Chriſto, per mantenimento della Fede Catolica, e per accreſcimento della gloria di Dio. E cotal poteſtà, come grandiſſimo terrore apporta à gli huomini cattiui per l'infamia, e vituperio, confiſcatione de' beni temporali, priuatione d'honori, e dignità, pene corporali anco della vita, e molti altri mali, che à i colpeuoli d'heretica prauità piombano ſul capo, così à i buoni rende conſolatione ineſtimabile per l'eſtirpatione di così abomineuole, e deteſtando vitio. I mezzi poi, de' quali ſi ſerue l'Inquiſitore à giungere à così degno, e ſacroſanto fine, ſono hormai troppo più noti, e manifeſti à tutti, di quello, che faccia hora meſtiero lo ſpiegarli. Chi non sà, officio dell' Inquiſitore eſſer di comandare, prohibire, citare, eſſaminare, carcerare, ſcommunicare, tormentare, decretare, ſententiare, aſſoluere, e condannare? E perche diuino, e celeſte è il carico, ch'egli tiene, deue conſeguentemente moſtrarſi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le cauſe ſecretiſſimo

tissimo, nel gouernare i carcerati caritatiuo, nel credere à i detti de' testimoni cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sententiare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci seuero, nell' esseguir le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue attioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn' Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che officio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, ma nel progresso ancora souente far leggere l'Editto generale del Santo Officio, senza mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, essortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn'vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare fin dalle radici, e gli Heretici, e l'heresie.

E sicome, se in qualche persona per disauentura si scoprisse la peste, ogn'vno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò così fatto male contagioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sà, ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, accioche questa maladetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna precedente correttione, sotto precetto obligante à peccato mortale, denontiar quanto prima all' Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo; ne può chiunque si sia tralasciare di ciò esseguire in frà lo spa-

tio di dodeci giorni termine perentoriamente assegnato à douer fare simil denontia, anco sotto pena di scommunica *latæ sententiæ* da incorrersi *ipso facto*, & altre pene: come chiaramente si vede nel precetto emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì viij. di Marzo MDCXXIII. Dalla quale scommunica non possono i trasgressori esser assoluti fuori che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; ne saranno assoluti, se prima giuridicamente riuelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Ne stimino già d'esser chiamati spie del Santo Officio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo per zelo di Dio giusto riguardatore degli altrui meriti n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deue parimente essortare i suoi Vicari, Consultori, Nòtari, & altri chiamati ad esser presenti à gli atti del Santo Officio, à voler esser secretissimi, perche non v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non osseruare la secretezza, e però sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia degli atti del Santo Officio per qualsiuoglia causa, fuor che al Reo; e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimoni, e senza quelle circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione della persona testificante, come à suo luogo dirassi opportunamente.

Indul-

Indulgenze, che acquistano gl' Inquisitori, i Vicari, e tutti gli altri Officiali della Santa Inquisitione, & anco altre persone per rispetto di esso Santo Tribunale.

ESsendo il Sommo Pontefice Romano vero, e legitimo dispensatore del gran tesoro de' meriti di Christo, e de' suoi Santi, di cui tiene egli solo quagiù in terra la chiaue, hà egli sempre con gratie speciali fauorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore hãno valorosamente faticato, ma ciò singolarmente si è visto per diuersi accidenti adoprare in vari tempi verso i Ministri della Santa Inquisitione, à quali, sicome à lauoratori nel vero vtilissimi, & oltre modo necessari al mantenimento, e propagatione della Santa Fede Catolica, liberalissimo di così fatte gratie si è dimostrato; percioche egli è cosa certa, che à gl'Inquisitori, mentre ne' sacri affari dell'Inquisitione coraggiosamẽte ogn'opra, & ogni forza loro impiegano, per ciascun atto perfetto da essi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliatione, abiuratione, & assolutione, ò d'altra qual si voglia essecutione, quell'ampia Indulgenza plenaria si communica, la quale già nel sacro, e general Concilio Lateranese sotto Innocentio III. a chiunque intrepidamente all' alta impresa di Terra Santa soccorso hauesse dato, fù con larga mano conceduta. Appresso vn tanto tesoro, se durante il loro vfficio auuiene, che dalla presente facciano all' altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria, & remissione di tutti

i lor peccati, de' quali però ſiano contriti, e confeſſati. E ſimile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caſo conferita à i Vicarij, Notari, Fiſcali, Conſultori, & altri Officiali della Santa Inquiſitione, oltre all' Indulgenza di tre anni, ch' eſſi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche attione ad eſſo Santo Officio pertinente; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denontiano alcuno heretico, ò diffamato, ò ſoſpetto d'hereſia, ò rendono in cauſa di Fede teſtimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, conſiglio, ò fauore à gl' Inquiſitori, per impugnare, & iſpugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difenſori di eſſi. E tutto ciò ſi vede chiaro, e manifeſto riſpettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Vrbano IV. Gregorio IV. Clemente IV. Aleſſandro IV. Clemente VII. e Pio V.

Molte, e molt' altre grandi, e notabili Indulgenze, anco plenarie, acquiſtano i ſopradetti Inquiſitori, Vicari, & altri Officiali della Santa Inquiſitione, come appariſce per Breue della Santità di N.S. Paolo Papa V. ſotto il dì 29. Luglio 1611. Ne tralaſciarò di dire, per maggiormente inanimare ciaſcuno al pronto ſeruigio di queſto Santo Tribunale, che à i ſudetti Padri Inquiſitori da i Santiſſimi Pontefici Caliſto III. Innocentio IV. e Gregorio IX. ſi dà facoltà di poter concedere à tutti quelli, che confeſſati prima ſacramentalmente i loro peccati, interuerranno alle prediche, ò ragionamenti di Fede, che da eſſi Inquiſitori, ò da altri di loro commiſſione ſogliono farſi, venti, e quaranta giorni d'Indulgenza.

Douranno

Douranno dunque gl' Inquisitori, & in luogo d'essi i Vicari, per l'obligo commune ad ogni buon Christiano, e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promuouer la Santa Fede, per lo merito, che in ciò s'acquista appresso à Dio, per lo tesoro dell' Indulgenze, che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico, esser diligenti, e solleciti in vn tanto Officio, e procedere in esso (come si è detto) con puro zelo della Santa Fede, e dell' honor di Dio, posponendo ogn' interesse, e rispetto, ouero timor mondano, e rimembrando, che nel procedere, e giudicare tengono anco vece, e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto, e che perciò mentre della Catolica Fede si chiamano, e per opra sono Custodi, e Difensori, l'honore, e la riputatione dell' istesso Dio hanno per iscopo di difendere, e conseruare; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fugano le tenebre degli errori, e pura si conserua, e senza alcuna macchia la luce della Fede: e finalmente le vere sentinelle della Chiesa, accioche nel fosco della notte di questo presente secolo non si turbi à chi che sia la quiete spirituale dell' anima, e giungano poi tutti al chiaro giorno dell' eterna felicità nel Cielo.

Contro à quai persone proceda il Santo Officio.

SIcome cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale, cioè. Primo, l'Heresia formale, e la sospitione d'essa. Secondo,

la

la Fautoria degli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromantia Maleficij, Stregarie, & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto, l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia.

Seconda, contro i Fautori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.

Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con essempi quali siano.

Degli Heretici.

HEretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura.

Contro gli articoli della Santa Fede.

Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vso d'essi.

Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinationi fatte da i Sommi Pontefici.

Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le Traditioni Apostoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, e lodano le loro osseruanze, e viuono conforme ad esse.

Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fede.

De'

De' sospetti d'heresia.

SOspetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe propositioni, le quali offendono l'orecchie degli vditori, e non le dichiarano.

Quelli, che sebene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi Sacramenti, & in particolare l'Hostia consacrata, & il santo Battesimo; battezando cose inanimate, come calamità, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre simili.

Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio santo, Cresima, parole della consacratione del corpo, e sangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre Imagini sacre.

Quelli, che tengono, scriuono, leggono, ò danno ad altri à leggere libri prohibiti nell' Indice, e negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Catolici, come in non confessarsi, e communicarsi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti senza necessità ne i giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andar mai alla Messa, e simili.

Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrar la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caso, venga loro per gratia, dopo d'essere stati processati, e legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata

donata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Officio, deuono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, ch'essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confermatione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli ordini sacri, ò congiunti con vna ne prendono vn'altra.

Quelli, ch'essendo constituiti in detti ordini sacri, ò con legame di religione astretti ad osseruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiamdio vna volta sola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati, e chiamati à risponder *de Fide*, non vogliono vbbidire, ò contumacemente si assentano, ne frà il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, ch'essendo in qualsiuoglia modo scommunicati per causa di Fede, non si curano di sodisfare al Santo Tribunale anche prima che passi l'anno.

Quelli, che per famigliarità, e conuersatione hauuta con Heretici notori, e manifesti, saranno stati diffamati per Heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, e con doni, e presenti honorano gli Heretici, & impediscono la lor punitione.

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, ò pur detto la bugia, & anco spergiurato.

De'

De' Fautori degli Heretici.

Fautori degli Heretici sono quelli, i quali difendono, fauoriscono, e danno aiuto à quelli; contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali sapendo, alcuno esser Heretico, ò fuggitiuo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò nascondono, lo consigliano, ò gli danno qual si voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo Officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qualsiuoglia strumento.

Quelli, che senza licenza parlano co' carcerati, ò li consigliano, od instruiscono à tacere la verità, ò gli scriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impediscono i Ministri del Santo Officio nell' essecutioni commesse, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, che scientemente porgono consiglio, aiuto, ò fauore a' sopradetti impeditori del Santo Officio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denari, lettere, e simili, ò riceuendone da essi.

Quelli, i quali subornano i Testimoni à tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio.

Quelli, i quali nascondono, rubano, abbruciano processi, ò altre scritture pertinenti al Santo Officio.

Quelli, i quali conoscendo Heretici, ò sospetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Officio.

De' Maghi, Streghe, Incantatori, e simili.

PErche simili sorti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conuiene esser diligente; e perciò s'hà da sapere, che à questo capo si riducono tutti quelli, ch' hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.

Quelli, che tengono costretti (com' essi pretendono) Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.

Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Catolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.

Quelli, che vanno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.

Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.

Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro, cinque Diauoli scongiuro, & altri simili.

Quelli, che gli domandano cose, ch' egli non può fare; come

come sforzare la volontà humana, ò ſapere coſe future dependenti dal noſtro libero arbitrio.

Quelli, che in queſti atti diabolici ſi ſeruono di coſe ſacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e coſe ſacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.

Quelli, che mettono ſopra Altari, doue s'hà da celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre coſe, accioche ſopra d'eſſe ſi celebri empiamente la ſanta Meſſa.

Quelli, che tengono, ſcriuono, ò dicono orationi non approuate, anzi riprouate dalla Santa Chieſa, le quali ſono delle maniere infraſcritte, cioè.

Quelle, che ſi recitano per farſi amare d'amore diſoneſto, come ſono l'orationi di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che ſi dicono per ſapere coſe future, ò occulte, come la già detta, Angelo ſanto, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e ſimili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, ne ſi sà il loro ſignificato, con caratteri, circoli, triangoli, &c. quali ſi portano adoſſo, ò per farſi voler bene, ò per eſſere ſicuri dall'armi de' nemici, ò per non confeſſare il vero ne' tormenti.

Sotto queſto capo ſi contengono ancora quelli, che tengono ſcritture di Negromantia, e fanno incanti, & eſſercitano Aſtrologia giudiciaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come ſi dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar paſſione, e per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gittano le faue, si misurano il braccio con spanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedica, guardano, ò si fanno guardare sù le mani per sapere cose future, ò passate; & altri simili sortilegi.

De' Bestemmiatori.

QVantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli articoli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deuono esser vigilanti i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali nò, deue auuertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'Onnipotenza sua, dicendo, al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustitia, dicendo, D. traditore, D. partiale, ò partegiano; la Prouidenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiualenti parole; la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio; come puttana N. D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa, e Santissimi

tissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la Fede &c. e contro la gloria de' Santi canonizati.

Di quelli, che s'oppongano al Santo Offitio, e l'offendono.

MOlti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori; e per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de' quali hassi à procedere; cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioè, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Essecutori mandati dal Superiore, siasi l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendonò, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni essaminati nel Santo Officio, ò con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubano scritture, ò libri, ò qualsiuoglia altra cosa del Santo Offitio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

Degli Hebrei, & altri Infedeli.

BEnche i Giudei, gl' Idolatri, i Maometani, e gl' Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio della Santa Inquisitione, in molti casi nondimeno

dimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Officio castigati.

Nella Bolla di Gregorio XIII. Antiquam Iudæo cũ improbitas.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani, & à loro sono communi, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili.

Se inuocassero, ò consultassero i Demoni, ò facessero loro sacrifici, suffumigi, orationi, & ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, ò inducessero altri à fare tali cose.

Se empiamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, ò peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qualsiuoglia modo alcun Christiano à rinegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun' Hebreo, ò altro Infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero à non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgessero alcun' aiuto, ò fauore.

Nella Bolla di Clemente VIII. Cũ Hebræorũ malitia.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, ò prohibiti; e similmente libri prohibiti à i Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espressamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, ò contumelie, impietà, e bestemmie contro Dio, la Santissima Trinità, il Sal-

uator

uator nostro, la Christiana Fede, la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio, contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuoua Legge, le sacre Imagini, la Santa Catolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescoui, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla Santa Fede, ò che contenessero narrationi impudiche, & oscene.

Se beffassero i Christiani, e per disprezzo della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì santo, ò in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, ò altra cosa.

Greg. XIII. nella Bolla sopra detta.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'Heretici, de' Maghi, & Incantatori, e degli Offensori del Santo Officio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Officio per li medesimi delitti rispettiuamente.

SECONDA

SECONDA PARTE.

Del modo di formare i processi, & essaminare Testimoni, & i Rei.

Due modi di formare i processi.

QVando l'Inquisitore hauràauuiso, essere ne' luoghi della sua giurisdittione alcuno, il quale sia incorso in qualcheduno de' sopranominati delitti, ò altri, che però appartengono al Santo Officio, subito sarà obligato, per l'officio, che tiene, à farne giuridico processo in scritto; e perche potrà sapere, & hauer cognitione del delitto, e delinquente, ò per mezo del deponente, & accusante, ò per fama publica; però nell'vno, e nell'altro modo gli sia lecito incominciare il processo: e per chiarezza quì si mostrerà di fare l'vno, e l'altro.

Primo modo di fare il processo per via di denuntia.

IL primo modo, nel quale si forma il processo nel Santo Officio, si chiama per via di denuntia (tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perche rare volte occorre, sì anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denuntia) & è quando viene alcuna persona à denun-

à denuntiarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de i sopranominati, ò altro, come d'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferito bestemmie hereticali, e dice, che ciò fà, cioè denuntia per isgrauio della propria conscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in scommunica, ò perche il suo Confessore gli l'hà imposto: non esponendosi à voler prouare il delitto, che depone, ne esser attore, ò parte contro del denuntiato. E questo è il più commune, e più vsitato modo, che si osserua nelle cause dell'Inquisitione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denuntia, s'ascolterà, e se il caso è pertinente al Santo Officio chiamato il Notaro specialmente instituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparente di dire il vero, facendolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dapoi se gli farà vn'ammonitione paterna, che sia auertito à dire solamente il vero, imperoche facendo altrimente offenderebbe Iddio, il prossimo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, ne potrebbe esser assoluto mai fin à tanto, che non tornasse à riuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molt'altre pene temporali grauissime.

Dipoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, essercitio, età, & habitatione del Comparente, alla presenza di chi comparisce, il luogo, anno, mese, e giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli compare spontaneamente, e si cominciarà

D il

il processo in questo modo, ò in simile.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte coram M.R.P.F. N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. in meique Notarij &c.

N. de N. filius N. nobilis, ouero, *exercens artem &c.* e si descriua l'arte, ch' essercita, *habitans in loco N. ætatis annorum &c. prout dixit, & ex aspectu apparebat, qui petijt audiri pro exoneratione propria conscientiæ, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis litteris sacris &c. deposuit, vt infra.*

E quì se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al Notaro.

Hauuta la depositione, principalmente si cercarà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se hà contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possano dare informatione di questo, specificandogli vno per vno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case, alloggiamenti, e conditioni de' testimoni, che nominarà.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo doue fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denuntiato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, essercitio, habitatione, & età del Reo denuntiato, e si farà descriuere la persona di lui, cioe, di che statura, effigie, barba &c. egli sia.

Auuertendo à far costare in processo le negatiue che dirà, come

come saria. Non mi ricordo, con che occasione dicesse le tali parole. Non sò, in che luogo fosse precisamente. Non mi ricordo il giorno; ma fù circa al tal tempo, sò, ch'era di Verno, e simil modo..

Di più farà sempre scriuere tutto quello, che domanda al testimonio, sì, che auanti alla risposta preceda in scritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello, che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemmiò, non farà. *Interrog. Respondit.* Il tale disse quelle bestemmie. Ma prima farà, *Interrog. Quo die precisè dictus denunciatus protulerit blasphemiam &c.* E ciò si dourà parimente osseruare negli essami de' Rei.

Quando poi sarà finito l'essame, e che non resterà altro da interrogare, se gli faranno gl'interrogatori generali, come appresso.

Interrog. *Super generalibus, An ea, quæ dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ob exonerandam conscientiam, & Dei honorem, & gloriam.* Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel antea habuerit cum dicto N. per eum denunciato.* Resp. &c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate.* Resp. &c.

Dipoi, se vorrà il denuntiante, gli si rileggerà l'essame anco alla presenza di due testimoni timorati, e secreti (se così sarà giudicato espediente) nella quale rilettione potrà il testimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e tutto ciò si dourà notare nel fine in questo modo.

Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Testis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite &c. E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per isminuire, ò per dichiaratione. Ma non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli comanderà sotto pena espressa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua depositione, ò essame. E poi il Notaro terminerà la depositione in questo modo, cioè.

Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus, &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super prædictis sub iuramento, & in fidem se subscripsit. E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.

Io N. di N. confermo quanto di sopra si contiene.

Ma se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà in questo modo *Et cum (prout dixit) nesciret scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis.* E gli farà fare effettiuamente vna Croce con la penna così ✠

Actum per me N. de N. Notarium Sancti Officij, anno, die, loco, & coram, vt supra. E se vi saranno stati presenti testimoni, aggiungerà, *præsentibus pro testibus vocatis, &c. N. de N. & N. de N.*

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà osseruare nelle denuntie, che saranno date da persone conosciute.

Ma se per sorte venisse qualche straniero, e persona incognita à deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.

Die *Mensis* *Anni*

Comparuit personaliter sponte coram M. R. P. F. N. Inquisitore &c. in meique &c. Homo quidam statura &c. habens barbam &c. indutus toga &c. aut vestimento coloris &c. e si descriua diligentemente l'effigie, habito, e forma del Comparente, *qui petijt audiri pro exoneratione propria conscientia, & data sibi facultate, & iuramento in forma consueta super veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris litteris &c. fuit per præfatum Adm. R. P. Inquisitorem.*

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius Comparentis, & ad quid venerit ad Sanctum Officium.* Resp. &c.

E scritta la risposta, si seguiteranno le interrogationi, come di sopra.

Si suole anche talvolta senza dare il giuramento nel principio far notare la spontanea comparitione di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denuntiante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus &c. datum fuit iuramentum dicto Comparenti de veritate dicenda tàm super præmissis, quàm super his, de quibus interrogabitur infrà, quod præstitit, tactis sacris litteris &c.

Interrog. *An ea, quæ dixit, & modo scripta fuerunt, vera sint, & illa pro veritate confirmet.* Resp. &c.

E poi si seguiteranno l'opportune, e necessarie interrogationi, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denuntia, parti del Giudice saranno, auanti che si prendano l'altre informationi, diligentemente

auertire

auuertire, e maturamente considerare la qualità, natura, costumi, e conditioni del denuntiatore, con le circostanze non pur della persona di lui, ma d'ogn'altro particolare ancora compreso nella denuntia, accioche senza causa non si generi ad alcuno odiosa molestia, e graue danno.

Secondo modo di formare il processo per via d'inquisitione.

IL secondo modo, nel quale si può formare il processo, è per via d'inquisitione; & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denuntiatore, che venga à far sapere nel Santo Officio il delitto, ma corre fama, e voce publica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hà fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denuntia, ne accusa alcuna, ma solo per publica fama venendo à notitia del Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, dourà esso Inquisitore per debito dell'vfficio suo formarne inquisitione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro simigliante modo, cioè.

Die *Mensis* *Anni*

Cum peruenisset ad aures M. R. P. Inquisitoris &c. publica quadam fama deferente, quòd N. de N. dixit, vel fecit talia contra Fidem Catholicam, e si scriua quello, che s'hà per fama contro di lui, come, *quòd dixerit, Non esse Purgato-*

rium

rium, vel tales, & tales blaſphemias, cum ſcandalo, & admiratione multorum protulerit. Attendens præfatus M. R. P. Inquiſitor, quòd iniurias Creatoris tolerare valde impium eſt, & illas maximè, quæ, vltra Dei offenſam, vergunt, vel vergere poſſunt in Sanctæ Fidei Catholicæ opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè ſuper his informari, & proceſſit ad examinandum teſtes, quos à fide dignis accepit, poſſe aliqualem Sancto Officio informationem dare, locis, & temporibus, vt infra.

E doppo queſto principio farà citare i teſtimoni, e ſi regiſtreranno i citati, la citatione, il giorno che ſarà data, e le relationi del Meſſo, in quella forma, che più à baſſo ſi dirà opportunamente.

Modo d'eſſaminare i Teſtimoni del Fiſco.

DOppo che il proceſſo ſarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali communemente s'vſano nel Santo Officio, dourà l'Inquiſitore ſenza alcun' indugio procedere più auanti, & eſſaminare quei teſtimoni, che ò ſono nominati dal denuntiatore, ò per relatione particolare ſaprà poter dare informatione al Santo Officio del delitto, e della perſona contro di cui è ſtato denuntiato, ò è peruenuto à ſua notitia per fama, come di ſopra. E però li farà citare, e regiſtrare in proceſſo dal Notaro il giorno della data citatione, & il tenore d'eſſa; accioche non comparendo nel termine ſtatuito, e prefiſſo nella citatione, ſi poſſa procedere più oltre contro quel tale,

che

che s'è citato. E si auuertirà d'assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo doue stà. Si possono anche far chiamare testimoni senza citatione in scritto, commettendo solo à qualche Essecutore, che vada à dir loro da parte dell' Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimoni sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'hà dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre consideratione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò notitià segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Essecutore, à chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad essaminare alle loro case: auertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona assente, ma operi, che i testimoni di presenza depongano veramente ciò che sanno, & hanno veduto.

Comparsi poi che saranno i testimoni, gli essaminerà nel modo infrascritto, ò simigliante, cioè.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij per M. R. P. Inquisitorem, qui supra, existentem &c. e si porrà il luogo, doue sarà ad essaramare, ò nel Santo Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. *in meique Notary &c.*

N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, *quondam N. de loco N. habitans ad presens in loco N. in domo*

propria

propria, ouero, *in domo N. de N. exercens artem &c.* ouero, *nobilis, ætatis annorum &c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis sacris litteris, & prævijs debitis admonitionibus. Interrog. Resp. vt infra.*

Et auanti che si cominci ad essaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auuertendolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Santo Officio, & acquisterà merito appresso à Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.* Resp. &c. E si scriua quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'imaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, e deue al presente esser essaminato, gli si faccia questa interrogatione.

Interrog. *Quomodo sciuerit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuisse vocatum, & ad præsens fore examinandum.* Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

Et sibi dicto, quòd seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi facto. Resp. &c.

E raccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogationi, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descriuer minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fù fatto, l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denuntiato, e simili circostanze.

Ma se il testimonio dirà di non sapere, e di non imaginarsi

la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba esser essaminato, gli si facciano queste interrogationi.

Interrog. *An cognouerit, vel cognoscat aliquem Hæreticum, seu aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæreticorum fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales, seu Maleficos, Sortilegos, vel non viuentes secundum ritum Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ.* Resp. &c.

E si dourà sempre in questa prima interrogatione generale descriuere, ò almeno accennare il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio dourà esser essaminato.

E se risponderà di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiungendo le interrogationi opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma se risponderà di nò, soggiungasi tal' interrogatione, cioè.

Interrog. *An cognoscat N. de N.* cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, *à quanto tempore citra, & quæ fuerit causa cognitionis.* Resp. &c.

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & hà sua pratica, si potrà interrogare più oltre così.

Interrog. *An audiuerit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quouis modo concernens Religionem.* Resp. &c.

Se dirà di sì, aggiungansi dal Notaro queste parole.

Et sibi dicto, quòd narret præcisè, & seriosè quidquid à prædicto N. dici audiuit spectans ad Religionem. Resp. &c.

E si scriua il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogationi, che saranno necessarie, & opportune.

Ma se risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce

quel

quel tale, e che non hà sua pratica, ò, se pur lo conosce, che non l'hà sentito trattare di cose spettanti alla Fede, e pur tuttauia sia dato per testimonio, ò conteste; si ammonisca à dir il vero in questa guisa, cioè.

Monitus per Dominum, quòd veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in testem in actis Sancti Officij, quòd audiuerit præfatum N. aliquando facientem, ouero, *proferentem aliqua contra Religionem Catholicam*. Resp. &c.

Se starà nella medesima negatiua, si discenda vn poco più al particolare con tale interrogatione.

Interrog. *An vnquam fuerit in tali loco*, e si descriua il luogo, oue si hà notitia, che sia stato commesso il delitto, *cum dicto N.* quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, *& an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra Fidem, ipso teste præsente, audiente, & vidente &c.* Resp. &c.

Se dirà di sì, gli si faccia descriuere il tutto.

Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonisca à dir il vero con simili parole.

Et sibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarium habeatur, videlicet, quòd in tali loco fuerit cum dicto N. & quòd in eius præsentia dictus N. fecerit, ouero, *dixerit talia*, e si descriua il delitto. Resp. &c.

Se anche starà nella medesima negatiua, si potrà mettere questa per vltima ammonitione.

Iterum monitus per D. quòd caueat à mendacio, & liberè veritatem dicat super præmissis; nam si tractu temporis apparebit, ipsum non dixisse veritatem, incidet in pœnam fautorum

Hæreticorum: immò, nisi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non potest ab aliquo Confessario absolui. Resp. &c.

Se non aggiungerà altro, ma resterà nella sua pertinace negatiua, e non s'haurà mezzo di poterlo conuincere, come falso, si lascierà, e rimetterassi il tutto à Dio, il quale è scrutatore de' cuori, & à cui niuna cosa è occulta, ò nascosta; e si porrà fine all' essame così.

Et cum nihil aliud ab eo haberi posset, dimissus fuit, iniuncto sibi silentio sub iuramento, & quòd se subscribat &c.

E si termini l'essame come di sopra, con la sottoscrittione, e rogito del Notaro.

Et auuerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa in tutti gli essami il fare interrogatori suggestiui, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò à negare; come sarebbe à dire. Interrog. Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete voi, che bestemmiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatori in simil modo. E ciò deè farsi anche coi Rei.

Quando per più testimoni degni di fede costa nel Santo Officio, che vn testimonio, il qual nega, sia consapeuole del fatto, e ne sia conuinto, ò grauemente inditiato; ouero si conosca dalle sue risposte, ò implicationi, ò titubationi, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caso si dourà procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Officio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potrà carcerare, ouero costringere à dar sicurtà idonea di presentarsi auanti all' Inquisitore. Et in questo caso si dourà farne decre-

to

to particolare, come si dirà più à basso.

E per dar essempio quando vn testimonio sia indiciato di falsità, ò di non voler manifestar il vero, di modo, che contro di lui si possa procedere, poniamo il caso in questo modo.

Se due, ò più testimoni confesseranno in giudicio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauere alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giudicio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all'hora Antonio si chiamerà indiciato, ò conuinto per confessione estragiudiciale; e si dourà procedere contro ad esso Antonio, perche all'hora sarà sospetto d'esser falso. Similmente se il denuntiante dica hauer vdito Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nomini per testimoni contesti Alessio, Giouanni, & Andrea, affermando, che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimoni nominati, come Alessio, conuenga col denuntiante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo, ò che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio, perche ragionauano insieme; se Giouanni, & Andrea essaminati negassero hauer vdito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauemente indiciati, ò conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si dourà fare quando il testimonio nel suo essame espressamente si contradicesse, ne sapesse

ſapeſſe riſpondere alle oppoſitioni, ò ricuſaſſe di voler teſtimoniare, & eſſer eſſaminato; ò in altri caſi, doue vi foſſe qualche manifeſto ſegno di falſità: ò pure citato due, ò tre volte, non voleſſe comparire.

Et auuertaſi, che all'hora ſaranno compite l'eſamine, e le depoſitioni, quando ſi ſapranno, e ſaranno regiſtrate in proceſſo l'infraſcritte coſe, cioè.

Il delitto, come hereſia, beſtemmia, incanto, ò altro tale.

Il delinquente, cioè quello, che hà detta l'hereſia, beſtemmiato, ò fatto l'incanto &c.

I complici, cioè le perſone, che tengono le medeſime hereſie, & hanno di compagnia commeſſo il delitto, ouero aiutato, conſigliato &c.

Il luogo, doue fù fatto il delitto.

Il tempo preciſo, quando fù fatto.

L'occaſione, con che fù fatto.

Il numero delle volte, che fù fatto.

Il modo preciſo, come fù fatto, e gl'inſtrumenti, che ſi ſono adoprati, come negl'incanti, e ſortilegi.

Et vltimamente i teſtimoni, alla preſenza de'quali fù fatto.

E perche i teſtimoni ſono di due ſorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, ò ſentitolo con le proprie orecchie, & altri, che l'hanno vdito narrare, i quali communemente ſi chiamano *Teſtes de viſu, & de auditu proprio, & Teſtes de auditu alieno*, quando nelle depoſitioni ſi hauranno queſti teſtimoni *de auditu alieno*, e maſſime nelle depoſitioni *ex fama*, quei ſoli ſi eſamineranno, i quali daranno informatione de' teſtimoni *de viſu, & de auditu proprio*, e poi ſi eſamineranno queſti: eccetto

ſe

ſe ciò non ſi faceſſe per prouare vn' infamia, ò voce.
Quando anche ſaranno più teſtimoni, ſi comincerà ſempre prima ad interrogare quelli, da' quali ſi ſpera hauer la verità più facilmente.

E douendoſi queſto negotio di eſſaminare i teſtimoni, come importantiſſimo, nettamente, e ſenz' alcuna ruggine d'animo eſſeguire, oprarà l'Inquiſitore, che ſi ſcriua tutto quello, che diranno i teſtimoni, ò ſia contra il Reo, ò riſulti in ſuo fauore, ne ſoffrirà giamai, che à partito alcuno ſi diuida il detto loro, che dee per ogni maniera eſſer ſempre indiuiſibile.

Modo di verificare nel Santo Officiò il corpo del delitto, di cui ſiano rimaſi veſtigi.

SE alcuno verrà denuntiato nel Santo Officio d'hauer (per eſſempio) ferita, ſpezzata, gittata à terra, imbrattata, ò percoſſa qualche ſacra Imagine, diciamo quella della Beatiſſima Vergine Madre di Dio, eſſendo il delitto, come dicono, *facti permanentis*, di cui rimangono ad ogni modo i ſegnali, dourà l'Inquiſitore ſubitamente viſitare il corpo del delitto, andandoui egli in perſona, ſe può, ò mandandoui il ſuo Vicario, ò il Fiſcale col Notaro, ò pure il Notaro ſolo, quando non vi ſia il commodo di mandar altri; & haurà cura eſſo Notaro di pigliar in ſcritto alla preſenza di due teſtimoni à ciò ſpecialmente chiamati alla detta viſita, nella quale con ſomma diligenza, & eſſattezza deſcriuerà, e noterà ciò che ſarà ſtato ritrouato. E tale ſarà la forma.

Die Mensis Anni

Adm R. P. Inquisitor præfatus, visa denunciatione &c. ac maturè consideratis omnibus, & singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox, & enorme facinus delitescat, vtque delinquens, quem dubio procul hæreticum, aut hæretico non dissimilem esse oportet, debitis pœnis afficiatur, & iuxta mensuram delicti sit plagarum modus, mandauit, ad effectum, vt de corpore delicti constet in actis, locum visitari; & exinde debitas sumi, omni mora postposita, informationes &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel processo, come segue.

Die dicta, hora &c.

Accessum fuit per eundem Adm. R. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Officij N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c. meque infrascriptum Notarium, cum N. & N. seruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, præsente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscali, visa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissimæ Deiparæ Virginis Dominæ Nostræ in via, vel in vico, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in facie, vel luto, ac cœno deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel pugione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effossis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotaui, vt supra, pro veritate, præsentibus Manlio Durante, & Afranio Prisco testibus &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Ciò

Ciò fatto, hauranno ad essaminarsi alquanti de' vicini sopra lo stato di detta Imagine, auanti il commesso delitto. E se ne formerà il Decreto in questa maniera.

Quibus visis, atque animaduersis, ne dubitari possit de statu dictæ sacræ Imaginis ante factum, seu delictum commissum, D. mandauit, examinari vicinos tamquam verisimiliter informatos de dicta sacra Imagine &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij, vbi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in meque &c.

N. de N. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.* Resp. &c.

Interrog. *An habeat notitiam cuiusdam sacræ Imaginis Beatissimæ Virginis sitæ in via &c.*

Resp. Signor sì, perche è vicina à casa mia.

Interrog. *An hesterna die viderit dictam sacram Imaginem.*

Resp. Signor sì: anzi la vedo ogni giorno, e bene spesso, anco per diuotione, io passo dauanti à lei.

Interrog. *In quo statu viderit hesterna die dictam sacram Imaginem.*

Resp. Io viddi hiersera la detta Imagine della Madonna Santissima, ch'era bella, monda, pura, e senz'alcuna macchia; ma non l'hò già vista tale questa mattina: perche &c.

Quibus habitis &c. Si sottoscriua il Notaro.

Et in questo medesimo modo esaminarassi qualche altro vicino &c.

Prouato à questa foggia il corpo del delitto, si procederà

ad esaminare gli altri testimoni nominati nella denuntia. Egli è però d'auuertire, che hauutasi la denuntia (come di sopra) contra alcun particolare, ch' habbia commesso il già detto, ò altro simigliante delitto, se vi sarà pericolo nel differir l'esame degli altri testimoni nominati sopra il fatto, ò qualche altra causa sorgerà, onde il Giudice possa temere, che il Reo, mentre s'attende à verificare il corpo del delitto, se ne fugga, dourà esso Reo in virtù del detto del denuntiatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denuntiatore non haurà eccettione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si haurà notitia alcuna del delinquente, & à gli orecchi dell'Inquisitore sarà solamente per relatione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, non per ciò mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris &c. peruenisset ex fide dignorum relatione, quemadmodum sacra imago Beatissima Virginis sita in loco, vico, via &c. qua hesterna die erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit atramento aspersa &c. non sine totius populi incomparabili scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, prafatus M. R. P. Inquisitor, his auditis, ne tantum, & tam graue scelus conniuentibus oculis prateriisse videatur, & vt delinquens omnino inueniatur &c. mandauit &c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta sacra Imagine, con

esaminare

esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esamine risultarà oltre à ciò qualche indicio, ò congiettura contro alcuno in particolare, come, per esempio, se Titio restasse indiciato d'essere stato visto più volte passar dauanti la detta sacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minaccieuole, e con atti sconci del corpo, e delle mani riguardarla &c. non tralasciarà l'Inquisitore di procedere contro di lui secondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione; attesa ancora la qualità, e conditione della persona del detto Titio, come s'egli fosse conosciuto per publico, e notorio giocatore, e per huomo fiero, bestiale, & iracondo &c.

Modo d'esaminare i Rei nel Santo Officio.

QVando l'Inquisitore haurà da esaminare vn Reo carcerato, potrà, facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo dell' esamine, principiar l'esame così.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in aula Sancti Officij N. coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c. in meique &c. N. de N. si ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la persona non è nota, si descriuerà la sua effigie, statura, & habito, dicendo, *quidam homo staturæ magnæ, vel paruæ, vel communis, habens barbam flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel cæsios &c.* e se hà alcun segno nel volto, ò nella testa, si descriua, come,

habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in fronte, vel in capite, indutus vestibus longis, vel breuibus, sericeis, vel laneis, coloris nigri, viridis, vel rubei &c. & in somma si descriua al meglio che si può; *& delato sibi iuramento veritatis dicendæ, & per eum suscepto, tactis sacris Euangelijs. Interrog. Respondit, vt infra.*

Doppo gli si facciano le seguenti interrogationi, cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius Constituti.* Resp. &c.

E si scriua tutto quello che dirà, facendo euacuare tutte le circostanze, che sono nell'interrogatione.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Se dice di saper la causa, ò almeno imaginarsela, s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet causam, propter quam imaginatur, se fuisse captum, & detentum in carceribus.* Resp. &c.

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante al Santo Officio, si faccia narrare il tutto, e si scriua minutamente quanto egli haurà deposto.

Ma se dice, che non sà la causa, ne manco se l'imagina, se gli potrà fare quest'interrogatione, cioè:

Interrog. *An cognoscat aliquos Hæreticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hæreticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de hæresi.* Resp. &c.

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscerne alcuno, si faccia contare il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de' testimoni si è notato.

Se

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si dourà interrogare circa alcune circostanze del delitto, di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose più lontane. Come se fusse imputato, che giocando alle carti, ò à dadi il Carneuale in casa di N. con Francesco, proferì più volte le sopradette bestemmie, Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co' seguenti interrogatori.

Interrog. *An unquam luserit aleis, vel taxillis*. Resp. &c.

Se dice di sì, s'interroghi intorno alle solite circostanze del luogo, del tempo &c.

Se dice di nò, s'interroghi così.

Interrog. *An unquam fuerit in domo N. quando, quoties, cum quibus, & qua occasione*. Resp. &c.

Se risponde affermatiuamente, e sodisfattoriamente, s'interroghi appresso.

Interrog. *An in dicta domo luserit cum Francisco &c.* Resp. &c.

Se dice di sì, se gli domandi più auanti come segue.

Interrog. *An audiuerit aliquem ex ludentibus in dicto loco proferre blasphemias*. Resp. &c.

S'egli risponde d'hauer quiui sentito alcun bestemmiare, si faccia dire, chi egli hà vdito, quai bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interroghi così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias*. Resp. &c.

Se dirà di sì, se gli farà narrare il tutto: ma se dice di nò, se gli facciano gl'interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò parte d'essi, secondo che sarà stato indiciato.

Interrog.

Interrog. *An protulerit aliquas blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, ac simplicitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An blasphemauerit aduersus Beatissimæ Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, & castitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An Deum benedictum, præfatam Virginem Sanctissimam, & Sanctos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, & Christianam, item blasphemando, abnegauerit.* Resp. &c.

E negando egli, s'interroghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo che segue.

Interrog. *An protulerit has blasphemias.* Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, benche Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più. Dio non mi puoi far peggio. Resp. &c.

Interrog. *An blasphemando dixerit.* Dio ingiusto. Dio partiale. Dio partigiano. Resp. &c.

Interrog. *An in blasphema hæc verba proruperit.* Madonna puttana. E si specifichino tutte le parole, ch'egli è indiciato d'hauer detto contro la pudicitia, e castità della Beatissima Vergine. Resp. &c.

Interrog. *An ore blasphemo dixerit.* Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre parole simili. Resp. &c.

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiettione à questo modo.

Et sibi dicto, quòd in processu habetur per testes iuratos, ipsum Constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, *quadam die protulisse dictas blasphemias,* Al dispetto di D. &c. *quare monetur ad di-*

cendam

cendam veritatem. Resp. &c.

Se ancora negherà, hauendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme à quanto si hà in processo, se gli farà l'istanza in questo modo.

Et sibi dicto, quòd cum ipse fateatur circumstantias loci, & temporis, videlicet, lusisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haurà confessato, *& testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse pluries*, Al dispetto di D. &c. *videtur non posse negare, quòd blasphemauerit, & si neget, apparet; quòd nolit veritatem fateri*. Resp. &c. Si ponga quello che dirà.

E se pure starà nella negatiua, si ammonirà in questo modo.

Et monitus ad veritatem clarè, & apertè fatendam, & exonerandam propriam conscientiam, quoniam non videtur verisimile, quòd testes cum iuramento affirmauerint, se audiuisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi verè audiuissent, alioquin diutiùs in carceribus detinebitur, & in longum protrahetur expeditio eius causæ, & acriùs punietur, si fuerit iudicatus conuictus per testes, quàm si ipsemet veritatem delicti pœnitens contra se ipsum fatebitur. Resp. &c.

Scriuasi tutto ciò che risponderà.

E douendosi esaminare in materia d'incanti, e sortilegi, oltre à i sudetti interrogatori generali si procederà così.

Interrog. *An ipse Constitutus dederit operam rebus magicis, vel negromanticis*. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit aliquod experimentum magicum ad amorem,*

vel

vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inueniendos thesauros. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnete, & aliquibus coniurationibus, alijsque rebus; & quatenus &c. dicat qualitatem magnetis, coniurationum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *An ad dictum effectum vsus fuerit magnete baptizato, & coniurationibus Dæmonum, eosque inuocauerit.* Resp. &c.

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze del luogo, del tempo, delle persone &c. douendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che hà da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiettioni, & ammonitioni, che gli saranno state fatte, come di sopra, persisterà nella negatiua, s'interrogarà, s'egli habbia nemici, e quali, e per qual causa, in questo modo.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos.* Resp. &c.

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminerà l'esame, come più à basso si porrà. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitiæ. Resp. &c.

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, e la cagione dell'inimicitia. E se nominarà alcuno de' testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicitia saranno graui; si dourà hauere in ciò consideratione, e prenderne secretamente informatione estragiudiciale. E ritrouandosi esser vera l'inimi-

l'inimicitia, bisognarà procedere cautamente per venire in cognitione, se per verità, ò fallsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposto al Santo Officio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni; ma non assegna causa graue d'inimicitia, ouero frà i nominati non v'è alcuno de' testimoni mentouati nel processo, ne anco loro intrinsechi parenti; ò dipendenti, si potrà di nuouo ammonire à dir la verità.

Et sibi dicto, ut bene cogitet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemias; ouero, *verba hereticalia protulisse*, ouero, *magicis experimentis operam dedisse, id pro exoneratione propriæ conscientiæ fecerunt, & ne in excommunicationem inciderent, quare certò creditur, eos veritatem fassos fuisse.* Resp. &c.

E stando nella negatiua, si potrà terminar l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè esse dispositum ad veritatem fatendam, terminum posuit examini, ouero, *dimisit examen, animo tamen continuandi examen,* ouero, *animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscripsisset,* e se non saprà scriuere, *cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere.*

E gli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. hò deposto come di sopra. Ouero gli si farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de' testimoni. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

Acta sunt hæc per me N. de N. Notarium Sancti Officij N. die,

 loco,

loco, & coram, vt supra. E sarà anco basteuole la semplice sottoscrittione di esso Notaro così.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Habbiasi consideratione di fare scriuere le risposte de' Rei, ò affermatiue, ò negatiue, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, e non in questo modo. Resp. *Affirmatiuè*. Resp. *Negatiuè*.

Auuertasi parimente, che dall'interrogationi, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denuntiatore, ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de' testimoni per suo nemico, auuertano l'Inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli hà nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognitione: e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, essercitio, & habitatione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna.

Auuertasi ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa, se rispondesse superbamente, e con arrogãza, e se anco s'inginoc-

chiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

Et dum interrogaretur, ouero, *admoneretur*, ouero, *respenderet, videbatur timere, factus est pallidus in facie, tremebat, videbatur ignorare quid diceret, inculcabat, & inuoluebat verba, nesciebat explicare proprium sermonem; superbè, & arroganter, iracundè, subridens, respondit dicens &c.* ouero, *procidens genuflexus petijt veniam humiliter dicens &c.* E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.

Se il Reo non sarà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma sarà stato solamente chiamato, ò citato, si principierà il suo esame in questo modo.

Die Mensis Anni

Constitutus personaliter in aula Sancti Officij N. coram præfato M. R. P. Inquisitore &c. come di sopra.

N. de N. e si ponga il rimanente, pur come di sopra, e gli si faccia poi l'interrogatione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghi così.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Si ponga quello che risponderà, e si proseguiscano le interrogationi, come di sopra, mutando le parole, che si deuono mutare &c.

E nel fine dell'esame, se il Reo non dirà la verità, si minaccerà di metterlo prigione, in questa guisa.

Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Resp. &c.

E persistēdo nella negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamen &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, *Satellitibus, vt ducerent eum ad carceres; iniuncto ipsi Constituto, vt prius se subscribat, prout se subscripsit, vt infra, videlicet &c.* ouero, *facto prius per ipsum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.*

Se il Reo confesserà interamente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haurà da esaminare altre volte doppo la prima, si comincerà l'esame, come quì sotto.

Die - Mensis - Anni

Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus coràm supradicto M. R. P. Inquisitore &c.

N. de N. de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque praestito, tactis sacris litteris, Interrog. Resp. vt infra.

Interrog. *An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposuerit ad veritatem fatendam melius, quàm fecerit adhuc vsque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit.*

Resp. &c.

Si scriua ciò che dirà. E se dice d'hauer detto la verità nell' altra esamina, e che non hà commesso il delitto &c. se gli faccia l'obiettione in tal modo.

Et sibi dicto, quòd ex his, quae habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic: e si replichi quello, che si hà in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s'ammonisca

à dir

à dir la verità, & à guardarsi dello spergiuro, e non voler aggrauare la propria coscienza, così:

Et monitus ad dicendam veritatem, & vt caueat à periurio, & nolit aggrauare propriam conscientiam: Resp. &c.

E si potrà di nuouo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmiato, ò dette le tali parole hereticali, ò fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemmie, ò parole hereticali, ò esperimenti magici, che s'hanno in processo. E negando egli, si potrà ammonire più, e più volte, come di sopra, minacciandogli, che la sua espeditione anderà in lungo, se non dirà la verità, e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini di giustitia: & il tutto si farà scriuere in processo.

E se contra il Reo saranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbiano eccettione alcuna, ò d'età, ò di costumi, ò di sesso, ò di conditione, ò d'inimicitia, ò di fautoria, e conseguentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, e così ben qualificati, che lo grauino assai; potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo à dir la verità, fargli leggere dal Notaro le depositioni de' sudetti testimoni, tacendosi però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venire in cognitione d'alcuno di essi.

E ciò si noterà apunto in questa maniera.

Tunc ad ipsum Constitutum conuincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato prædicti Adm.

Adm. R. P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lecta depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus eorumdem &c.

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se hà ben' udito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, haurassi da interrogare come quì sotto; e l'atto si noterà in questa guisa.

Quibus depositionibus sic, ut supra, per me lectis, & per ipsum Constitutum bene auditis, & (ut asseruit) intellectis, fuit per D.

Interrog. *Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquum esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur.* Resp. &c.

E si porrà la sua risposta, quale se in effetto sarà pur anco negatiua, se gli farà la seguente obiettione.

Et sibi dicto, quòd testes contra eum examinati in Sancto Officio non sunt illi infensi, & medio eorum iuramento deponunt, & propterea non est verisimile, illos velle in rebus tanti momenti, in Tribunali tam tremendo, & cum tanto propriæ illorum salutis detrimento mendacium dicere; idcircò tandem se resoluat veritatem fateri, cum videat, se iam per testes conuictum esse, ouero, *indicijs maximè grauatum.* Resp. &c.

E si porrà similmente la sua risposta; la quale essendo negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, dimissum fuit examen, animo &c. & ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.

E si farà, come di sopra, sottoscriuere l'esame.

E quì pure fà di mestiero particolarmente auuertire, che quantunque la mala credenza contra la Fede risieda

nell'

nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne possa perciò dall' huomo vedersi,ò penetrarsi, non potendo l'acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare in alcun modo: tuttauia dalle parole, e fatti hereticali si presume pur anco nella mente errore, e mala fede. Laonde, se il Reo haurà giuridicamente confessato,ò pur sarà doppo la negatiua rimaso legitimamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie hereticali, ò commesso fatti parimente hereticali, dourà immediatamente esaminarsi sopra l'intentione, ò credenza sua, cioè, se hà col cuor tenuto, e creduto ciò che con la bocca sacrilegamente hà proferito, ò con l'opere istesse empiamente protestato, interrogandolo distintamente sopra ciascuno di quegli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, se haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, ò percosso le imagini di Christo, e de' Santi, ò fatto cose di Magia, e Negromantia, s'interrogarà nella seguente forma.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Deum benedictum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, sanctissimum, ac potentissimum.* Resp. &c.

Interrog. *An corde Deum benedictum, Sanctissimam Virginem, & Sanctos, ipsamque adeò Fidem Catholicam abnegauerit.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissimam, atque castissimam.* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, sacras Christi Domini, Gloriosissimæ Virginis, ac Sanctorum imagines non esse habendas, nec venerandas.* Resp. &c.
Interrog. *An tenuerit, & crediderit, licere vti magicis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis abuti verbis Sacræ Scripturæ, rebus benedictis, ac Sacramentalibus, & Sacramentis ipsis*, e si farà mentione in specie di quelle cose, ch' egli haurà abusato, *inuocare, & coniurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacrificia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habere, eorumque opera vti ad quemuis effectum.* Resp. &c.
E confessando, d'hauer creduto tutte le cose, delle quali sarà stato interrogato, ò parte di esse, gli si domanderà, quale al presente sia la credenza di lui circa li sudetti articoli, così.
Interrog. *Quid modo credat, vel teneat ipse Constitutus circa præmissa.* Resp. &c.
E se dirà, che da tanto tempo in quà, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo *in genere*, se hà creduto altre heresie, e così anco intorno à i complici, ò maestri, ò discepoli in dette heresie, così.
Interrog. *An præter iam dictas hæreses alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.
Interrog. *An in præmissis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nominet illos.* Resp. &c.
Ma negando d'hauer malamente creduto, gli si farà quest' istanza.
Et

Et sibi dicto, quòd cum ipsemet Constitutus fassus sit, ouero, *cum in processu legitimè per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse*, e si riferiranno le bestemmie, e fatti hereticali da lui confessati, ò de' quali resta conuinto, *ex quibus inducitur hæresis suspicio, valde quoque præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideo conscientiam suam benè excutiat, & veritatem liberè fateatur.* Resp. &c.

E non potendosi hauer altro, si chiuderà l'esame, ò constituto di lui, come si è detto di sopra, cioè.

Et cum nihil aliud &c.

Modo di confrontar due Rei Complici.

PErche al processo informatiuo si appartiene anco il confronto di due Rei Complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'vno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, dourà l'Inquisitore (hauendo pure à far simil confronto) farsi venir dauanti nel luogo dell'esamine il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, quam hactenus negauit.* Resp. &c. E se la risposta, quale dourà notarsi, sarà, ch' egli hà detta la verità, e ch'è innocente &c. si proseguirà così.

Et sibi dicto, quòd hæc sunt subterfugia, & friuolæ excusationes,

quibus se tegere inaniter conatur. Et quid dicet, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco, dixerit, ac fecerit respectiuè?
E si pongano in sostanza le cose contro di lui deposte, e delle quali l'altra volta è stato interrogato. Resp. &c.
Scriuasi quello che dirà.
E se pure starà saldo nella sua ostinatione, gli si farà nuoua istanza in questa foggia.
Et denuò sibi dicto, quòd omissis huiusmodi ambagibus, & subterfugijs, velit se resoluere veritatem dicere, si præmissa omnia, & singula (vt supra) dixerit, & fecerit. Resp. &c.
E se ad ogni modo perseuerarà nella negatiua, s'interroghi come segue.
Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B.* cioè, colui, che dee confrontarsi, *& cum eo conuersatus fuerit.* Resp. &c.
Se risponderà di sì, gli si faccia quest'altra interrogatione.
Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus.* Resp. &c.
Se dirà, ch'hanno ragionato insieme domesticamente di diuerse cose, come si suol fare, s'interroghi più oltre.
Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem.* Resp. &c.
Se risponderà negatiuamente; si seguiti ad interrogarlo in questo modo.
Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hæreticalia contra Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit.* Resp. &c.
Se darà la medesima risposta negatiua, aggiungasi quest' altra interrogatione.

Interrog.

Interrog. *An unquam sciuerit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse haeresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum.* Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si esorti à dir la verità così.

Et sibi dicto, quòd bene aduertat dicere veritatem, & caueat à mendaciis, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.

E se pure vorrà mostrarsi pertinace nel negare, all'hora l'Inquisitore comanderà, che in faccia di lui venga quell'altro, che si hà à confrontare, & il Notaro scriuerà così.

Et tunc D. pro veritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adduci B.

E venuto ch'egli sarà, diasi il giuramento all'vno, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconoscere, s'interroghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento de veritate dicenda, prout, tactis sacris litteris, iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit prius per D. idem B. vltimò adductus.

Interrog. *An ea, quae dixit in eius constituto facto sub die &c.* ouero, *constitutis factis sub diebus &c. contra praesentem Constitutum Reum negatiuum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem praesentis Constituti.* Resp. &c.

E si stenda la sua risposta, quale se sarà affermatiua, scriuerà il Notaro in questo modo.

Præsente N. & dicente &c. E si porrà quel che dirà N. Dapoi s'interrogarà B. così.

Interrog. *Dictus B. ibi præsens, ut modo in substantia, summatim, & succintè referat hic in faciem dicti N. quæ asserit, aliàs dixisse pro veritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto,* ouero, *in alijs suis constitutis.* Resp. &c.

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero, l'altre volte depose, ò pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depose, faccia, ò non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima depositione, ò gli si leggano l'altre sue depositioni, quando saranno più, gli si douranno ad ogni modo leggere, & hauralli à notare così.

Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & petenti (se pur ciò haurà richiesto) *per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c.* ouero, se saranno più constituti, *lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, præsente etiam ipso N. audiente, & intelligente.*

E successiuamente richiesto dall' Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben' vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto di sì, dourassi interrogare B. come quì sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, *Quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

Interrog. *An ea, quæ aliàs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto*, ouero, *in constitutis sibi nunc lectis,*

lectis & per eum auditis, & intellectis (prout asseruerit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tamquam vera modo illa approbet, & ratificet in faciem Constituti prædicti. Resp. &c.

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti, deposta la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

Interrog. *Quid modo dictus N. respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit in eius faciem B. hic præsens.*

Scriuasi la risposta di N. sotto questa forma.

Replicante dicto N. &c. con ispiegare interamente la sua replica.

Subiungente dicto B. &c.

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perseuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà il confronto in questo modo.

Et cum vnusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo &c. & ambo se subscripserunt, ouero, se non sapranno scriuere, *& cum nescirent scribere, fecerunt ambo signum Crucis,* ò pure, se vno di essi solamente saprà scriuere, *& N. se subscripsit, B. verò, cum nesciret scribere, fecit signum Crucis loco subscriptionis, deinde vterque remissus fuit ad locum suum.*

E se vi saranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'vno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo

contro

contro di lui. Ilche come debba farsi mostrerassi àppieno nella Sesta Parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

Modo di confrontare i testimoni non complici col Reo, che nega il delitto &c.

QValunque volta sarà giudicato espediente il confrontar col Reo negatiuo i testimoni, ch'hauranno contro di lui deposto nel Santo Officio, tal confronto haurà da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimoni non fussero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giudicialmente al Reo negatiuo le depositioni de' testimoni nel modo, che già s'è detto, si faranno venire in faccia di lui ad vno ad vno separatamente; e dato à ciascuno d'essi il giuramento alla presenza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciutisi il Reo, & i testimoni vicendeuolmente, douranno i testimoni in faccia del detto Reo ratificare, e confermare le cose, che l'altra volta contro di lui deposero, nella forma, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus &c.

N. de N. de quo supra, & sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *Et monitus ad dicendam veritatem &c.*

Resp. Hò detta la verità.

Interrog. *Quid dicet, si testes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quòd prædicta, de quibus iam examinatus fuit, dixerit, ac fecerit respectiuè?*

Resp.

Resp. Potranno dire i testimoni quel che vorranno; ma diranno sempre la bugia: perche io non hò mai detto, ne fatto simili cose.

Tunc D. ad multò magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & magis disponendum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit ad faciem ipsius Constituti adduci Titium, de quo supra.

Quo adducto, & delato tam sibi, quàm ipsi Constituto iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurarunt, fuit idem Titius adductus per D.

Interrog. *An cognoscat præsentem Constitutum, & dicat, quomodo nominetur, & cognominetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo quì presente, che si chiama Sempronio &c.

Interrog. *Vice versa prædictus Constitutus, an cognoscat præsentem adductum, & quomodo vocetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo, che m'hauete fatto adesso venir in faccia, che si chiama Titio &c.

Et facta sic per præfatos adductum, & Constitutum mutua nominum, & personarum recognitione, fuit denuò idem adductus.

Interrog. *An ea, quæ deposuit in suo examine facto in hoc Sancto Officio sub die Mensis Anni contra præsentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa ratificare, & comprobare in faciem præsentis Constituti.*

Resp. Signor sì, che tutto quello, ch'io dissi nell'altre mie esamine contro Sempronio quì presente, è la verità, e per la verità l'hò detto, e deposto; e son quì

per

per mantenerlo anco in faccia dell'istesso Sempronio quì presente.

Ouero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ deposuit &c.* E si segua, come di sopra.

Dipoi si scriua così.

Interrog. *Idem adductus, vt modo in substantia, summatim, & succinte referat ea, quæ asserit aliàs dixisse pro veritate in eius depositione.*

Resp. Io hò detto per verità in sostanza, che &c.

E se dirà, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, che gli si legga la sua depositione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere; e farà anche l'istesso, tutto che il testimonio non glie la chiedesse. E si noterà così.

Tunc D. mandauit per me Notarium ad claram amborum intelligentiam legi depositionem ipsius adducti, de qua supra, factam sub die &c. vel in ea parte, quæ incipit &c. vsque ibi &c.

Quæ lecta, & per ambos bene audita, & intellecta, vt interrogati asseruerunt, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ modo legi audiuit, sint illa eadem, quæ ipse aliàs dixit, & deposuit contra, vel circa personam præsentis Constituti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in faciem eiusdem Constituti.*

Resp. Signor sì, che quanto m'hauete letto adesso, è stato detto, e deposto da me; e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo adesso, e ratifico alla presenza

presenza, & in faccia di Sempronio.

Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum interrogauit ipsum, quid modo respondeat ad prædicta.

Resp. Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

Replicante ipso adducto, & dicente. Io dico, che è vero quello, che dico io.

Subiungente ipso Constituto. Può dir costui quello, che vuole; ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto, ò fatto simili cose.

Tunc D. cum vnusquisque persisteret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amoueri, vel recedere à loco examinis, vel licentiauit ipsum adductum, iniuncto sibi silentio cum iuramento.

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrogherà, & ammonirà il Reo à dir la verità così.

Interrog. *Et monitus ipse Constitutus, vt tandem velit se resoluere veritatem liberè fateri.* Resp. &c.

Et pluries monitus ad veritatem sincerè fatendam, cum iam videat, testes adesse, qui eorum medio iuramento deponunt in eius faciem, ipsumque conuincunt, quos verisimile non est falsum deponere, ex quo non habent causam, quare id faciant, aut facere debeant; Resp. &c.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, D. dimisit examen, animo &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Modo di fare giudicialmente da i testimoni riconoscere vn Reo, che nega d'esser desso &c.

OCcorre alle volte, che il Reo nega non solamente il fatto, del quale è indiciato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che da i testimoni vien nominato nel processo. Laonde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimoni riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell'istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa ricognitione deue farsi, non già con essibire à i testimoni il Reo (come si dice) *ad oculum*, ma con metterlo frà due, ò tre altri; d'età, habito, statura, & effigie à lui più che sia possibile simiglianti: mà in niun modo conosciuti da i testimoni. E tale sarà la forma.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

Annius, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

Resp. Non mi occorre dire altro; non essendo io quell' Annio, del quale voi cercate: ne essendo tampoco stato mai nella Città di N.

Interrog. *Et monitus, vt bene aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eundem, de quo agitur,*

ac

ac omnino extitisse in Ciuitate N.

Resp. Io vi dico, che non sono altrimenti quell' Annio, del quale si fà mentione; e non si trouarà mai, ch' io sia altro, che Butio, e ch' io sia stato nella Città di N.

Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locum examinis adduci tres alios, qui magis similes ætate, habitu, statura, & effigie ipsi Constituto reperiri potuerunt.

Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum; & ad illorum faciem successiuè mandauit vocari Caium testem iam examinatum.

Qui ad faciem prædictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat Annium; quomodo, & à quanto tempore citra illum cognoscat.* Resp. &c.

Et il Notaro scriuerà la risposta interamente.

Interrog. *Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

Resp. Io non hò veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo insieme; possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.

Interrog. *An si dictum Annium modo videret, illum recognosceret.*

Resp. Senza dubbio riconoscerei detto Annio, se lo vedessi adesso.

Et D. dicente, vt modo inspiciat istos quatuor, qui sibi exhibentur, sic in ordine, ouero, *in circulo,* ò pure, *in corona constitutos, & dicat pro veritate, an inter præfatos adsit, & reperiatur*

ille Annius, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit se vidisse in dicta Ciuitate N.

Resp. Signore, io hò veduto benissimo questi quattro huomini, che stanno quì per fila, e vi dico, che frà di loro ci è quell'Annio, del quale hora m'hauete dimandato, e che io hò detto d'hauer vltimamente visto nella Città di N.

Et D. subiungente, vt dicat, & designet, quinam ex dictis quatuor hominibus sit ille Annius, & manu illum tangat.

Resp. *Mouens se de loco ad locum, & manu tangens dictum Constitutum, tertium in ordine positum.* Signore, questo quì, ch'è terzo nella fila, è quell'Annio, del quale mi hauete dimandato, & io vi hò risposto di sopra.

Præsente dicto Annio, & dicente. Signore, costui non sò chi si sia, non lo conosco, & egli non può conoscer me, & io non sò quello che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Annio, ma sì bene sono, e mi chiamo Butio, come vi hò detto di sopra; e non sono mai stato nella Città di N.

Replicante dicto adducto, & dicente. Io dico, che lui si chiama Annio, e così si faceua chiamare, & era chiamato da tutti; e lo riconosco benissimo per quell' Annio, che vi hò detto poco fà.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Non è vero niente di quello, che dice costui &c.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictum adductum, imposito sibi silentio cum iuramento.

Et successiuè D. ad magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad

omnem

omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, adduci Titium alium testem iam examinatum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognoscat &c.*

Resp. Signor sì, ch' io conosco Annio, e lo cominciai à conoscere nella Città di N. &c.

Interrog. *Quamdiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. *An si modo videret dictum Anntum &c.* Resp. &c.

E si farà, e terminerà la ricognitione, come di sopra.

Doppo, senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la ricognitione, quale dourà terminarsi così.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines. & Seium vltimo loco adductum, imposito eisdem silentio cum iuramento &c.

Et successiuè prosequendo examen contra ipsum Constitutum.

Interrogauit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse conuictum.

Resp. Dicano i testimoni quel che gli pare. Io mi chiamo Butio, e non Annio, ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quòd prædicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium, & fuisse in Ciuitate N. vt supra, si verè ita non esset?

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog.

Interrog. *Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacijs, cum videat, se esse testibus superatum; & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Ciuitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro conuicto.*

Resp. Se V. S. mi hà per conuinto, non sò, che mi dire: Io non posso esser conuinto di quello che non è.

Quì è d'auuertire, che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello, contro à cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio, perche non vi siano testimoni in numero sufficienti, mà ve ne sia vn solo, e nel processo risultino pur indicij, & amminicoli, ò da i medesimi detti del Reo, ò d'altra parte, per li quali si debba, col consiglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere à rigorosa esamina, per hauer l'identità, e ricognitione della persona: haurassi ciò ad osseruare nella forma, che altroue si dirà. Et intanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra.

E se in cotal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona, potrà vn'altra volta pianamente esaminarsi nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

Annius, de quo supra, & delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam?*

Resp. &c.

Interrog. *An aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reperiri*

vere,

verè, realiter, ac substantialiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.

Se negherà, si ammonisca à dir la verità così.

Monitus per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri. Resp. &c.

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le circostanze, che si hanno nel processo, s'interroghi come segue.

Interrog. *An credat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, ac realiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi*. Resp. &c.

E negando, gli si faccia questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum ita seriosè &c. ponganſi l'altre circostanze, *præfatam impiam propositionem asseruerit, valde præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem*. Resp. &c.

E persistendo nella negatiua, s'ammonisca di nuouo così.

Iterum monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & animæ suæ salute. Resp. &c.

E non potendosi hauer altro, si chiuda l'esamina, come di sopra. Ma confessando ancora la mala credulità, si proseguisca d'interrogarlo sopra i complici &c. come per auanti si è detto.

E perche auuiene pur anche tal volta, che i testimoni depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il delitto oppostoli, e d'essere stato nel luogo &c. è necessario

similmente

ſimilmēte, per non pregiudicare alle ragioni del Fiſco, farlo in ogni modo con aperto confronto da eſſi teſtimoni riconoſcere. Ilche ſi eſeguirà in queſta maniera.

Interrog. *Quid dicet, ſi teſtes fide digni, ipſum Conſtitutum recognoſcent, eſſe omnino illum, qui in Ciuitate N. die &c. hora &c.* ſi ponga il luogo, il giorno, e l'hora, *protulit præfata verba hæreticalia aduerſus Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum &c. idque etiam in eius faciem teſtificabuntur.* Reſp. &c.

Tunc D. ad conuincendum ipſum Conſtitutum de mendacio, & ad diſponendum ipſum ad veritatem fatendam ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, accerſiri tres alios facie, habitu, ſtatura, & ætate ipſi Conſtituto, quoad fieri potuit, magis ſimiles, & cum eodem Conſtituto in ordine collocari.

Quibus ſic vocatis, videlicet, A. B. C. & in ordine cum ipſo Conſtituto diſpoſitis, ita vt ipſe Conſtitutus primum, vel ſecundum, vel tertium locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo aliàs.

Qui adductus, delato ſibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An ſi videret hominem, aduerſus quem in ſuo examine teſtificatus eſt, illum recognoſceret.*

Reſp. Credo certo, ſe vedrò il detto huomo, di douerlo riconoſcere.

Interrog. *Vt modo bene inſpiciat iſtos quatuor homines, qui ſibi exhibentur in corona diſpoſiti, & dicat, an inter illos adſit ille, de quo mentionem fecit in dicto ſuo examine, & dixit, ſe eum cognoſcere de viſu tantùm, & non de nomine.*

Reſp. *Cum dictos quatuor homines attentè inſpexiſſet.* Signor sì, che frà queſti quattro &c.

Et sibi dicto, vt indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.

Resp. *Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprijs tangendo dictum Annium, de quo aliàs, primum, vel secundum, vel tertium in ordine positum.* Signore, questo è quell'huomo, il quale io hò deposto nella mia esamina, che io alla presenza di Titio, e di Seio, nella Città di N. in piazza, il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

Præsente dicto Annio, & respondente. Costui dice vna gran bugia &c.

Replicante dicto Caio adducto, & dicente. Io dico, ch'egli è quell'huomo &c.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Et io dico, che non sono &c.

E potrà anco l'Inquisitore far in presenza del Reo leggere la depositione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successiuamente date nel modo già accennato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo à suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che à supplire il difetto della citatione, e douranno così le interrogationi del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarsi nel processo; che perciò non vi haurà luogo ad altra repetitione, supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo basteuolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si proseguirà d'esaminare

il Reo, come di sopra, adattando, e cangiando rispettiuamente &c.

Auuertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la ricognitione &c. deuesi adoprare solamente in caso, che il Reo, vsate le debite diligenze, non resti per altre proue conuinto, e d'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba perciò dal Reo venire in qualsiuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, hassi detta ricognitione, e confronto à fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma ben sì dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio mascherare, e da capo à piedi coprire, ouero oprandosi, ch'egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre trà due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà à farsi la ricognitione, procederà l'Inquisitore in questa forma.

Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto ætate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Titium testem examinatum, & personatum.

Qui sic personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stantes stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos stat, quòd ipsum manu tangat.

Qui

Qui testis ita monitus statim manu dextra tetigit Annium.

Qua recognitione ita manus tactu facta, M. R. P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosque cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuo interrogauit, an bene illum cognouerit.

Resp. Signor sì, è quello istesso, ch' io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'hò riconosciuto chiaramente.

Tunc M. R. P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, iniuncto sibi silentio &c. & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuit per D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Se nel secondo modo, si caminerà con la forma, che segue.

Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni &c. & deinde ad talem cameram adduci N. testem examinatum, quo Constituto (vt supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia Satellitum, & teste sic adducto, eique iuramento delato de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit predictus testis positus ad rimulas, vel ad foramen ostij; indeque sibi dicto Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit à præfato M. R. P. Inquisitore.

Interrog. *An inter illos, quos per rimulas, vel foramen ostij stantes vidit, adsit ille, de quo ipse in suo examine deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp. Signor sì, che frà quelli, che hò visti, e veggo per queste fessure, ouero, per questo busetto di questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del quale io hò deposto nel mio esame, e dico, ch'è quello, che tiene la berretta di velluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone di raso cremesino,

con li calzoni di velluto nero, e calzette di ſeta cremeſina, & hà la barba caſtagnaccia, & è vn poco più baſſotto di quei due altri, & adeſſo tiene la mano dritta meſſa nella ſaccoccia de i calzoni, e ſtà col piede manco innanzi, e come ſi muoue vn poco ve lo dirò &c.

Dicens. E quello, che adeſſo hà ſputato, e ſi è voltato in quà, *oſtendens, & deſcribens prædictis ſignis Annium.*

Qua recognitione facta, M. R. P. Inquiſitor eum licentiauit, iniuncto eidem ſilentio &c. reuerſuſque ad ipſum Conſtitutum, licentiatiſque ijs, inter quos fuerat poſitus, iniuncto vnicuique eorum ſilentio &c. & continuando cum eo examen, interrogauit &c.

E poiche tant'oltre ſiamo in queſta materia proceduti, egli conuien ſapere, che il confronto aperto de' teſtimoni col Reo, ſuppoſta la lontananza d'ogni pericolo, ſi rende anco per altra cagione lecito, e neceſſario nel delitto d'hereſia, cioè qualunque volta ſi dubita, che i teſtimoni habbiano depoſto il falſo, e ſi teme, che per le loro falſe depoſitioni l'innocente reſti à gran torto condannato: ò pur vi è qualch'altra gran cauſa di far detto confronto. Il quale particolarmente ſuol farſi, quando i teſtimoni, & i Rei ſono viliſſime perſone, ne per qualſiuoglia benche ſconcio accidente punto ſi curano, ſe buona, ò rea fama loro ne ſegua; auuenga che, potendo pur anche trà ſimili perſone eſſerui pericolo, l'vſare in ciò cautela, non debba diſdiceuole ſtimarſi giamai.

TERZA

TERZA PARTE.

Come habbiano ad esaminarsi gli Heretici formali.

Modo di esaminare vn Reo denuntiato d'heresie formali , & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d'Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali , anco del medesimo Reo .

PErche sommamente importa al negotio della Santa Fede , che si vsi ogni diligenza per scoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la più segreta parte del cuore d'vn Reo indiciato di così fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato douer non poco piacere, e contentamento à i Giudici di violata Religione recare il porre quì appresso vna forma d'esaminare così fatto Reo ; con accennare i principali motiui di quegl'interrogatori , che douranno perciò farglisi, lasciando il rimanente alla molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici : e la forma è questa .

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus , & personaliter constitutus &c.

N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat , vel saltem præsumat causam suæ carcerationis , & præsentis examinis .* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *Vt reddat rationem vitæ suæ, & quid à pueritia fecerit quibus in locis steterit, quos præceptores, quæ rudimenta, & quorum amicitiam, & conuersationem habuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An habuerit penes se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos.* Resp. &c.

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendogliene stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti libri, ò parte di essi, s'interrogarà così.

Interrog. *An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impressos, quàm manu scriptos repertos in perquisitione domus propriæ habitationis ipsius Constituti, ipsomet præsente, facta, si sibi ostendantur.* Resp. &c.

E dicendo d'esser pronto à riconoscerli, douranno essibirglisi ordinatamente i libri, e scritti hereticali, in questa forma.

Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, folijs, & paginis superius descriptis, ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim bene visis, ac præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp. &c.

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricognitione di tutti i sudetti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi saranno ancora altre scritture, quantunque non hereticali, ne sospette, quali si pretendano essere di sua mano, gli si faranno parimente riconoscere ad effetto di conuincerlo, oue bisogni, nel modo, che si dirà più à basso.

Interrog. *Cuius litteraturæ existat liber manu scriptus, ouero, existant libri manu scripti, ac etiam folia, & paginæ item manu scriptæ penes ipsum repertæ, & modo à se recognitæ.* Resp. &c.

Se

Se dirà, non sapere di mano di cui siano detti scritti hereticali, e soggiungerà, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però, l'altre scritture non cattiue essere di sua mano, onde per la simiglianza de' caratteri resti tuttauia molto più indiciato, d'essere stato egli medesimo anco dell' altre lo scrittore, s'interrogarà come appresso.

Interrog. *An alia quoque scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sincerè procedat in Sancto Officio.* Resp. &c.

Se negarà, cotali scritture heretícali esser di sua mano, e trà esse, e l'altre appaia esserui gran simiglianza, gli si farà questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum vtrarumque scripturarum modo à se recognitarum caracteres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit. Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si darà fine all' esamina nel modo più volte accennato.

E successiuamente d'ordine dell'Inquisitore si chiameranno nel Santo Officio alcuni periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le scritture heretícali con l'altre non heretícali del Reo; e poi col proprio giuramento rechino il lor giudicio, se la letteratura, ò carattere dell' vne, e dell' altre sia (com' egli si pare) simile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo: e tutto dourà ritrarsi in scritto giuridicamente col decreto dell' Inquisitore nella forma che segue.

Die Mensis Anni

Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N.

quòd

quòd præfata hæreticalia scripta manu propria confecerit, mandauit, accersiri in Sancto Officio peritos in arte scribendi ad effectum comparendi præfata hæreticalia scripta cum alijs scripturis prædicti N. ab ipso iudicialiter recognitis &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Vocatus fuit de mandato præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem suprascripti Decreti &c.

N. de N. peritus in arte scribendi, eique delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c. iurauit, fuit illi iniunctum, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accurateque consideret litteraturam scripturarum &c. si descriuano le scritture non hereticali, *necnon litteraturam aliarum scripturarum hæreticalium, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singulæ fuerunt sibi exhibitæ ad effectum videndi, an sit eadem litteratura, necne.*

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, vt infra.

Io hò visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi interamente la relatione di esso N. e dal Notaro chiudasi l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata &c. fuit licentiatus, imposito sibi silentio sub iuramento, & se subscripsit.

E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma se per auentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse à fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo dell'esamine, e giuridicamente s'interrogarà s'egli sappia scriuere;

e se

e ſe dirà di sì, conuerrà, che di preſente gli ſi facciano ſcriuere queſte parole, che à lui ſaranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le più delle parole da dettarſegli ſiano contenute nella ſcrittura ch'egli hà da riconoſcere, e ſe gli dettino ſotto diuerſo tenore, che così dalla ſimiglianza dell'iſteſſe intere dittioni tanto più ageuolmente ſi potrà poi da i periti fare il paragone della mano per la ricognitione di eſſa. E tale ſarà la forma.

Die *Menſis* *Anni*

Eductus de carceribus, & perſonalitèr conſtitutus &c.

N. de N. & ei delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An propria manu confecerit præfatas ſcripturas ſibi iam exhibitas, & à ſe recognitas; & liberè veritatem fateatur.* Reſp. &c.

Se egli negarà, s'interroghi in queſta guiſa.

Interrog. *An ipſe Conſtitutus ſciat ſcribere.* Reſp. &c.

Se confeſſarà di ſapere ſcriuere, ſi proſeguiſca così.

Tunc D. mandauit eidem Conſtituto, vt accepto calamo ſcribat verba per ipſum D. dictanda, prout idem Conſtitutus accepto calamo ſibi per me Notarium tradito ad ipſius D. dictamen infraſcripta verba ſcripſit, videlicet &c.

E ſe gli faranno ſcriuere quelle parole, che dal Giudice gli ſaranno dettate, come ſi è detto di ſopra.

Ma ſe negarà di ſapere ſcriuere, in tal caſo procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con eſaminare teſtimoni, che altre volte l'hanno viſto ſcriuere, ò in altro modo, come giudicarà il meglio per conuincerlo. Il che ſe gli verrà fatto, ſenza dubbio il Reo reſterà

molto maggiormente grauato. E così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi; e particolarmente se al Reo fossero state ritrouate lettere da lui medesimo scritte à chi che sia, toccanti in qualsiuoglia modo il delitto d'heresia, del quale viene indiciato: percioche in tal maniera molto più ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter procedere contro i complici nella causa. E noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conueneuolmente fare, il quale è questo, che segue.

Interrog. *An si videret aliquam scripturam sua manu confectam, illam recognosceret.*

Resp. Mi si mostri la scrittura, che, se sarà di mia mano, io la riconoscerò.

Tunc D. mandauit, per me Notarium exhiberi ipsi Constituto litteras, de quibus supra in processu fol. &c. registratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò complicatas, ita vt inscriptio tantùm, & sigillum videretur.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum bene visis, & inspectis tam à latere sigilli, quàm à latere inscriptionis, ac etiam pre manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io hò visto questo soprascritto di questa lettera, che dice &c. e questo sigillo, che ci stà impresso, doue ci è &c. e dico, che il soprascritto non è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l'impronto dell'arme mia, non sò però chi ve l'habbia posto; e questa senz'altro sarà vna malignità ordita contra di me.

Deinde D. mandauit, parum explicari litteras prædictas, ita vt sola subscriptio videri posset, & eidem Constituto exhiberi.

Quibus

Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis, & per ipsum Constitutum in ea parte, in qua extat subscriptio, bene visis, & inspectis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io hò visto questa sottoscrittione di questa lettera, che dice &c. e dico, ch'è sottoscrittione falsa, & io non ne sò niente.

Successiuè idem D. mandauit, eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum bene visis, inspectis, prę manibus habitis, & lectis, opportunè per D. interrog.

Resp. Io hò visto questa lettera, che comincia &c. e finisce &c. e vi dico, ch'è lettera falsa, gittata da i maligni frà le mie scritture per rouinarmi, perche io non l'hò mai scritta, ne meno mi sono imaginato di scriuerla, e non ne sò niente.

E se alle obiettioni da farglisi, come di sopra, perseuerarà tuttauia nella negatiua, si procederà più auanti nel modo già spiegato.

Ma confessando il Reo, le già dette scritture, e lettere rispettiuamente esser di sua mano, si seguiterà in questa forma.

Interrog. *A quo, vel à quibus habuerit dictos libros hæreticales impressos.* Resp. &c.

Interrog. *Per quantum temporis spatium dictos libros penes se detinuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An alijs communicauerit dictos libros, vel aliquem eorum, & quibus.* Resp. &c.

Interrog. *An cum illis, vel aliquo eorum, cum quibus dixit se conuersatum fuisse, habuerit vnquam sermonem de rebus Fidei,*

vel illos, seu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit, & quid dictum fuerit. Resp. &c.

Se negarà, s'interroghi nel modo che segue.

Interrog. *A quot annis solitus sit confiteri peccata sua Sacerdoti, & sacram Eucharistiam sumere.* Resp. &c.

Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum, quibus sacramentaliter peccata sua confessus est, & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit, vbi, & quibus præsentibus.* Resp. &c.

Interrog. *Cui Sacerdoti, in qua Ecclesia, & de quo tempore vltima vice confessus fuit peccata sua sacramentaliter.* Resp. &c.

Et monitus ad dicendam veritatem, an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo, seu aliquibus sermonem habuerit, quia in Sancto Officio deponitur, quòd malè locutus fuerit de dogmatibus Catholicæ Religionis. Resp. &c.

E s'egli perseuerarà nel negare, e sarà indiciato d'hauer, per esempio, parlato del Digiuno, s'interroghi così.

Interrog. *An de Ieiunio Ecclesiæ locutus fuerit, & quid dixerit.* Resp. &c.

Interrog. *An hæreticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An dixerit, Ieiunium de præcepto Ecclesiæ non esse obseruandum.* Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd in Sancto Officio deponitur, ipsum Constitutum non modo sermonem habuisse de Ieiunio, ita vt malè de ipso sentire videretur, sed etiam clarissimis verbis asseruisse, Ieiunium ex vi præcepti Ecclesiastici non esse obseruandum; & ob id personam quandam, cum qua loquebatur, impulisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei

Catholica. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E si proseguisca d'interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer da lui l'intera verità di tutti i particolari, de' quali è stato denuntiato. E confessando al fine in conformità degl' indicij, che contra di lui si hanno, s'interroghi distintamente, se hà tenuto, e creduto ciascuno degli articoli da lui asserti, e difesi, e così anco, se bene non confessasse d'hauer parlato contro à i dogmi della Santa Fede Catolica, si haurà da interrogare, se hà creduto l'heresie contenute ne i libri, e scritti appresso di lui ritrouati, massimamente essendo li scritti di sua propria mano, & auuertirà l'Inquisitore di fargli quelle obiettioni, & argomenti, che dalle risposte di lui, e dalla causa istessa potranno ageuolmente cauarsi, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne i libri, e scritti à lui ritrouati. E tale sarà la forma.

Interrog. *Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei instituto, & hactenus à Christi fidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ex Apostolica traditione ordinatis.* Resp. &c.

E perche à simili interrogatori generali per auentura il Reo risponderà negatiuamente, si verrà più al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così.

Interrog. *An crediderit, in Ecclesia Dei ieiunandum liberè, non ex imperio, & lege Ecclesiastici praecepti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse inuisibilem, & electorum tantùm, ac prædestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Romana Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, idest, vniuersalem, sed esse Ecclesiam Satanæ, meretricem Babylonicam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tùm moribus, tùm doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, veram Ecclesiam esse Sectam Caluinisticam, vel Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, blasphemiam esse, dicere, diuinam scripturam à Romana Ecclesia approbari debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de Romani Pontificis auctoritate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Romanum Pontificem non esse verum Christi Domini Vicarium, immò esse Antichristum, & solum Christum esse caput Ecclesiæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Romana Ecclesia non esse claues, at omnibus credentibus illas datas fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum nouæ Legis natura, & efficacia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ non continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam non conferre ex opere operato, sed esse tantùm signa externa acceptæ gratiæ, vel iustitiæ,* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiæ Sacramenta esse pauciora, quàm*

quàm septem. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ esse duo tantum, vel tria, & quæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantùm esse Sacramentum*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An hæreticaliter senserit de diuinissimo Eucharistiæ Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in augustissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vnà cum anima, & diuinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Christum*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Idolatriam esse, adorare Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque processionaliter deferre*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento post consecrationem remanere substantiam panis, & vini, vnà cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de continentia singularum specierum Sacramenti Eucharistiæ*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiæ sub specie panis corpus tantùm sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore, non verò sub vnaquaque specie, & sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistiæ Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini*

Nostri

Nostri Iesu Christi, sed tantùm in vsu dum sumitur, non autem ante, vel post, & in Hostijs, seu particulis consecratis, quæ post communionem reseruántur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de communione sub vna tantùm, vel sub vtraque specie.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, ex necessitate salutis, & vi præcepti diuini debere omnes communicare sub vtraque specie.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de sacra Missa.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Missa non offerri verum, proprium, ac propitiatorium sacrificium pro viuis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs necessitatibus.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, blasphemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in cruce peracto per Missæ sacrificium, aut illi per hoc derogari.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de celebratione Missarum priuatarum, in quibus audientes nòn communicant.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Canone sacræ Mißæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Canonem sacræ Missæ abrogandum, eo quòd aliquos errores contineat, & dicat, quos errores crediderit in eo contineri.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Missis, quæ in honorem Sanctorum celebrantur.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de ritu, quo vtitur Ecclesia Romana*

in

in administrando Sacramento Baptismi. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, huiusmodi ritum esse malum, ac reijciendum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Ministro sacramenti Baptismi Infantibus conferendi.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Infantes à quolibet citra delectum nulla necessitate flagitante tingi debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de inuocatione Sanctorum cum Christo in Cælo regnantium.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sanctos æterna felicitate in Cælo fruentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis esse inuocandos; & eorum, vt pro nobis etiam singulis orent, inuocationem esse idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduersarique honori vnius mediatoris Dei, & hominum Iesu Christi, ac summopere Deo displicere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de cultu sacrarum Imaginum, & de Purgatorio post hanc vitam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacras Imagines nullibi omnino habendas, nec vllo modo esse colendas, immò earum cultum esse hæresim, & idolatriam, & Purgatorium post præsentem vitam non extare.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacramentalem Confessionem peccatorum non esse necessariam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Confessionem sacramentalem omnium, & singulorum peccatorum mortalium secretò apud Sacerdotem factam esse impossibilem, & carnificinam conscientiæ, Tyrannicam, & Deo iniuriosam.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de satisfactione pro peccatis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritis non requiri pœnæ satisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Christi merita satisfieri pœnis ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, vt ieiunijs, orationibus, eleemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, ex huiusmodi nostris satisfactionibus vim meriti, & satisfactionis Domini Nostri Iesu Christi vel obscurari, vel imminui.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, satisfactionem pœnitentium non esse aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de solemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi solitis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, solemnitatem, quia sponsus cum sponsa in Ecclesijs combinantur, otiosè adhiberi.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit in vniuersum de cæremonijs, ritibus, ac signis externis, quibus Sancta Mater Ecclesia vtitur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quàm in alijs occurrentijs.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo, quòd sint contra Christi Domini institutum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanæ Ecclesiæ præscriptum celebrari solitos non esse colendos, aut obseruandos.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè,*

& rectè

& rectè nuncupata non esse obseruanda. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut deuotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à fidelibus assumptis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas:* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi; vel eas, aliaque sacra monumenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrandæ causa Sanctorum memorias frustra frequentari.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas; statum Monachorum esse malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, immò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proinde opera, quæ fiunt salutis æternæ consequendæ gratia, esse mala.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem, postquam ad gradum perfectionis peruenerit, ad nullum opus bonum teneri.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam æternam consequendam necessarium esse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de lectura sacrosanctæ, ac diuinæ Scripturæ, de cęlesti sacrarum Indulgentiarum thesauro in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrorum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, ſacram Scripturam ab omnibus paſſim lingua vernacula legendam eſſe, Indulgentias nullius eſſe valoris, ac prorſus inutiles, vel eas concedendi in Eccleſia poteſtatem non eſſe, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum eſſe.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de conſilijs Euangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Eccleſiæ, & de ſimplicibus Sacerdotibus in comparatione Epiſcoporum.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, in conſilijs Euangelicis nullam eſſe Chriſtianam perfectionem, Eccleſiæ præcepta eſſe inutilia, immò nociua, & damnoſa, & ſimplices Sacerdotes æquales eſſe Epiſcopis dignitate, & auctoritate.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de ſacrorum Conciliorum auctoritate.* Reſp. &c.

Interrog. *An tenuerit, ſacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta poſſe errare, & Papam cum Epiſcopis in Concilijs non repræſentare Eccleſiam.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo cœlibatu Sacerdotum.* Reſp. &c.

Interrog. *An perperam ſenſerit de Cardinalitia dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Eccleſiæ Vxores ducere.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipſamet abſolutione peccatorum.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, penes Sacerdotes non eſſe poteſtatem abſoluendi à peccatis in Confeſſione ſacramentali, & abſolutionem peccatorum eſſe teſtimonium veniæ, ex gratuita Euangelij promiſſione deſumptum.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Eccleſiaſticis cenſuris.* Reſp. &c.

Interrog.

Interrog. *An crediderit, excommunicationes D. Papæ, & Prælatorum Ecclesiæ non esse timendas.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de libris Canonicis sacræ, ac diuinæ Scripturæ.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, sed apocryphos.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, librum Iudith, Thobiæ, Hesdræ posteriores duos, Sapientiam Iesu filij Sirach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Hieremiæ, Danielis cap. 13. & 14. Canticum item trium Puerorum, quod est capiti tertio affixum, reliquum Hester à versu 3. cap. 10. ac Machabæorum ambos esse apocryphos.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de peccato originali.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiam non amisisse, & Dei iram, & indignationem, atque adeo mortem, & cum morte captiuitatem sub Dæmonis potestate haud incurrisse, & totum ipsum Adam secundum corpus, & animam in deterius commutatum non fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Adæ præuaricationem sibi soli, & non eius propagini nocuisse, & iustitiam quam perdidit, sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut mortem, & pœnas corporis tantùm in omne genus humanum transfudisse, non autem & peccatum.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum per humanæ naturæ vires, vel per aliud remedium tolli, quàm per meritum Christi mediatoris nostri, aut ipsum Christi Iesu meritum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesiæ ritè collatum tam adultis, quàm paruulis*

non

non applicari. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, paruulos recentes ab vteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam æternam consequendam*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatum originalis peccati non remitti, aut non tolli totum id; quod veram, & propriam peccati rationem habet, sed illud tantum radi, aut non imputari*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de concupiscentia, vel fomite in nobis manente post Baptismum*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè renatis esse peccatum, ac Deum verè, & propriè esse auctorem mali culpæ*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate Ecclesiastica*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullam omnino esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de electis, & prædestinatis, quoad eorum fidei durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse vnquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideo ijs neque nocere mala, neque prodesse bona*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electis tantummodo fidem dari, non*

reprobis

reprobis. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de perpetua Virginum Deo dicatarum pudicitia, & castitate*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Virginibus, quæ se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de hominis arbitrio*. Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de hominis arbitrio*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inuentum in Ecclesiam*. Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, peccato semel impuratis nullum restare deinceps liberum voluntatis arbitrium*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominis arbitrium minimè concurrere, aut cooperari ad gratiam recipiendam*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem necessario peccare*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de iustificatione impij*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem iustificari fide tantùm, idest, remissione peccatorum, iustitiaque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm fiduciam diuinæ misericordiæ peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de Regum, aliorumque Principum auctoritate circa spiritualia*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Reges, aliosque Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis*. Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *Quid crediderit, de notitia possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem, quamdiu in hac mortalitate viuitur, posse certò statuere, se omnino esse in numero prædestinatorum, & gratiam Dei consecutum fuisse, ita vt amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de matrimonijs clandestinis à Sacro Concilio Tridentino damnatis, de delectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco, aut sepulturæ post mortem esse credenda.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate conscientiæ in materia Religionis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, cuique liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout vult.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, vt credat certò, & absque vlla hæsitatione propria infirmitatis, & indispositionis, peccata sibi esse remissa.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, peccata omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi dimitti, & ipsum Baptismum Pœnitentiæ sacramentum esse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu coniugali respectu aliorum statuum, nempe virginitatis, & cælibatus.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis*

tificis

tificis assumuntur, non esse veros, ac legitimos Episcopos, sed figmentum humanum, & meliorem esse statum coniugalem virginitate, & cœlibatu. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de munere, ac dono perseuerantiæ vsque in finem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem posse certò scire, se habiturum perseuerantiæ donum vsque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione didicerit.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de præceptis Euangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patratis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nihil præceptum esse in Euangelio, præter fidem; cætera esse indifferentia, neque præcepta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & præstigia Catholicorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de sacra Theologia scholastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de Cantu sacro, Campanarum vsu, Officio paruo Beatissimæ Virginis, alijsque Orationibus, quæ latino idiomate passim à fidelibus recitantur.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacram Theologiam scholasticam esse reijciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, Cantum sacrum, & Campanarum vsum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula.* Resp. &c.

Se il Reo haurà confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, ò le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

Interrog. *An in prædictis erroribus, & hæresibus habuerit aliquos complices, magistros, vel discipulos.* Resp. &c.

Interrog. *Quid modo credat de prænarratis articulis.* Resp. &c.

Più cose assai dourebbono di vero sopra tal materia addursi, ma da questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, ò formarsene altri simiglianti secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che insino à quì è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e molto più per la loro gran prudenza, potranno similmente gl' Inquisitori con ogni picciola loro fatica suilupparsi, e quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

Modo di riceuere la depositione d'vn' Heretico spontaneo comparente.

Essendo la salute dell'Anime, oltre alla conseruatione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell' Inquisitione, per certo chiunque, spontaneamente comparendo dauanti all' Inquisitore, confesserà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali specialmente da i propri parenti sarà stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorche benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, ò pene di qualsiuoglia sorte. E spontaneo comparente s' intende essere

solamente

ſolamente quello, che non preuenuto d'indicij, ne citato, ò ammonito in particolare, viene ad accuſare ſe ſteſſo. E primieramente à queſto tale ſi darà il giuramento di dire la verità, preſente il Notaro, à cui ſi aſpettarà il ridurre in ſcritto la di lui ſpontanea comparitione; e poi eſſo Comparente dirà il ſuo nome, e cognome, e così anco il nome del padre, e della patria, la ſetta, ò Religione de' parenti, cioè, ſe ſiano ſtati, ò al preſente ſiano Heretici, ò Catolici, la ſua educatione, & inſtruttione nell'hereſie, quali dourà in ſpecie diſpiegare, almeno le più principali, di cui ſi ricorda, e la cauſa, ouero occaſione della ſua conuerſione alla ſanta Fede Catolica, nel modo, che ſegue, cangiandoſi però quelle coſe; che douranno cangiarſi ſecondo la varietà de i caſi, e la qualità delle perſone.

Die Menſis Anni

Comparuit perſonaliter ſponte in Aula Sancti Officij N. coram &c. in meique &c.

A. filius B. de Ciuitate C. ouero, *de loco D. Diæceſis E. ætatis ſuæ annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c.* e ſe vi ſarà biſogno d'Interprete, *mediante R. P. N. pro Interprete ad hunc actum aſſumpto, qui ſimiliter iurauit, tactis &c. de fideliter interpretando, expoſuit, vt infra, videlicet.*

Io ſon nato di Padre, e Madre heretici Luterani, ouero Caluiniſti, e da eſſi alleuato, & inſtrutto negli errori, & hereſie della ſetta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute tutte inſino all'anno proſſimo paſſato,

che essendo nella Città di N. e vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Catolici intorno al culto della Religione, ascoltando le loro prediche, e considerando l'vnione, e concordia di essi circa i dogmi della sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla santa Fede Catolica, e paruemi d'esser in cattiuo stato, doue io pur fossi per durare nella già detta setta di Lutero, ò di Caluino; e venuto vltimamente in questa Città di N. hò risoluto per l'esortationi, e buoni documenti de' Padri N. & N. di lasciare affatto la detta empia, e sacrilega setta, e di cuore abbracciare la detta santa Fede Catolica: e perciò mi sono presentato dauanti à V. P. M. R. e chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & crediderit in secta Lutheri, vel Caluini.*

Resp. Io hò tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, l'Eucaristia, & il Matrimonio.

E se sarà stato Caluinista.

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, e la Cena.

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell' Eucaristia, se Luterano, doppò le parole della consecratione vi sia solamente in vso il corpo, & il sangue di Nostro Signore Giesù Christo, e col corpo resti il pane, e col sangue il vino, & inoltre

col pane vi ſia ſolamente il corpo, e col vino ſolamente il ſangue; e perciò ſia neceſſario di precetto Diuino, che i laici ſi communichino ſotto l'vna, e l'altra ſpecie.

E ſe Caluiniſta.

Che nel Sacramento della Cena non vi ſia realmente il vero corpo, & il vero ſangue del Signore, ma ſolamente come in ſegno, & in figura.

Che il Papa non ſia vero Vicario di Chriſto, ne Capo di tutta la Chieſa di Dio, anzi più toſto Antichriſto.

Che doppo la preſente vita non vi ſia Purgatorio.

Et in queſta forma gli ſi faranno ſpiegare tutte l'altre hereſie da lui tenute.

E ſe per auentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non ſaprà eſprimere gli errori ſuoi, ſi potrà interrogare come ſegue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum*. Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confeſſione ſacramentali*. Reſp. &c.

Interrog. *Quid ſenſerit de ſacra Miſſa*. Reſp. &c.

E così dell'altre hereſie, quali parerà all'Inquiſitore, che eſſo Comparente, ſecondo la qualità della perſona, poſſa hauer tenuto; & appreſſo dourà diſtintamente interrogarſi, che coſa al preſente ei creda ſopra ciaſcuno de' già narrati articoli, così.

Interrog. *Quid modo credat de ſupra narratis articulis; & fidem ſuam explicet circa vnumquemque illorum*.

Reſp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa Madre Chieſa Catolica, & Apoſtolica Romana; e particolarmente tengo, e credo,

Che ſette ſiano, e non più, ne meno i Sacramenti della Chieſa,

Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermatione &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, e riuerire.

Che nel Santissimo Sacramento dell' Altare vi sia realmẽte il corpo, & il sangue di N. S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli, & il Notaro scriuerà il tutto diligentissimamente.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamente crede i detti articoli esser falsi, e che desidera esser instrutto, procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima che lo riconcili &c.

S'haurà poscia ad interrogare dell' infrascritte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sit, omnes hæreses, & errores prædictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius Caput ad præsens est Sanctiss. D. N. Papa N. & in ea viuere, & mori.*

Resp. Io son pronto à fare quanto da V. P. M. R. mi sarà imposto.

Interrog. *An de prædictis hæresibus, & erroribus fuerit vnquam in iudicio præuentus indicijs, vel denunciatus, aut aliàs fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus.* Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi à cui sarà stato indiciato, ò riconciliato, non dourà l'Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là attender l'ordine di quello hauerà à fare.

Se

Se risponderà di nò, s' interroghi appresso.

Interrog. *An in rebus Fidei Catholicæ sit sufficienter instructus.*

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di nò, si faccia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperiri aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices; & quatenus &c. nominet illos:* Resp. &c.

Et hauutasi la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi sarà l'Interprete, si finirà l'esamina così.

Quibus habitis, fuit dimißus, iniuncto eidem, & D. Interpreti, vt ambo se subscribant.

Io A. hò deposto come di sopra.

Io N. hò interpretato fedelmente.

E se non saprà scriuere, e similmente vi sarà l'Interprete, si dirà così.

Quibus habitis, fuit dimissus, & cum nesciret scribere, iussus fecit signum Crucis, D. verò Interpres se subscripsit.

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito.

E perche non hanno alle volte nè il Reo, nè l'Interprete cognitione alcuna della lingua Italiana, e conuien perciò in simil caso riceuere la spontanea comparitione del Reo in lingua latina, si è giudicato bene il porne quì la forma, ch' è la seguente.

Die *Mensis* *Anni*

Comparuit personaliter spontè &c. coram &c.

N. de N. &c. qui delato sibi iuramento &c. mediante R. D. N. pro Interprete &c. exposuit, vt infra, videlicet.

Ego

Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Prædicantibus instructus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ tenui, & credidi quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Caluinistæ in patria mea ferè vsque ad præsentem diem. Sed modo ad Fidem Catholicam tùm piorum hominum admonitionibus, tùm Catholicorum librorum lectura conuersus, cupio in Catholicorum numerum adscribi, & huius rei causa à R. D. N. hic præsente directus sum ad hoc Sanctum Officium.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutherana, vel Caluinistica.*

Resp. *Ego tenui, & credidi.*

Duo tantùm esse Sacramenta Ecclesiæ, scilicet, Baptismum, & Eucharistiam, vel sanctam Cœnam.

Non esse peccatum vesci carnibus diebus ab Ecclesia Romana prohibitis.

In Sacramento Eucharistiæ, s'egli sarà stato Luterano, *sub specie panis contineri corpus tantùm sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore Christi, & idcirco necessarium esse ex præcepto diuino, & ad salutem æternam consequendam, omnes communicare sub vtraque specie: & in eodem Sacramento non contineri corpus, & sanguinem Christi nisi dum actu percipitur, & similiter post consecrationem cum substantia corporis remanere substantiam panis, & cum substantia sanguinis substantiam vini.*

E se Caluinista.

In Sacramento Cœnæ non contineri verè, & realiter corpus, & sanguinem Christi, sed tamquam in signo.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium in terris, neque Caput Vniuersalis Ecclesiæ, immò Antichristum.

Post

Post hanc vitam non esse Purgatorium.

Sanctos in Cælo non intercedere pro nobis, & ideo non esse à nobis inuocandos.

Præter diem Dominicum, ac festa Natiuitatis, & Ascensionis Christi, & Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras Imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortalium in specie coram Sacerdote non esse necessariam.

Non esse opus, vt Sacerdotes, ac Religiosi cælibem vitam ducant &c.

Interrog. *Quid modo credat de prænarratis articulis.*

Resp. *Modo ego teneo, & credo quidquid tenet, & credit Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, & in particulari.*

Septem esse Sacramenta Ecclesiæ, quæ iussus benè recitauit, vel nesciuit recitare.

Licitum non esse comedere carnes diebus à Sancta Romana Ecclesia prohibitis.

In Sacramento Eucharistiæ post consecrationem sub vna æquè, ac sub alia specie contineri verè, realiter, ac substantialiter totum, & integrum Christum, etiam extra vsum, & sufficere ad salutem communicare sub altera tantùm specie, neque ibi amplius reperiri substantiam panis, & vini.

Romanum Pontificem esse Caput Ecclesiæ, & Christi Domini Vicarium in terris.

Purgatorium existere post hanc vitam.

Sanctos in Cælo intercedere pro nobis, & idcirco à nobis esse inuocandos.

Dies festos omnes ab Ecclesia Romana ordinatos esse celebrandos.
Ieiunia item à præfata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.
Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.
Non posse licitè Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.

Interrog. *An sit paratus abiurare &c.* Resp. &c.

E si segua à farle gli altri interrogatori, come di sopra.

Quello si è detto d'vn' Heretico sponte comparente, douerassi osseruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, ò per soggestione del Demonio, ò per altrui maligne persuasioni, ò pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisitione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, ò suoi Vicari, e senza aspettare d'esser nel Santo Officio denunciati, ò in qualsiuoglia altro modo indiciati, sodisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nell' Ottaua Parte.

QVARTA

QVARTA PARTE.

Del modo di formare il processo ripetitiuo, e difensiuo.

Modo di ripetere i testimoni del Fisco.

POi che il Reo sarà stato più volte, secondo la qualità della causa, esaminato, deue auuertirsi, che finito il processo informatiuo, cioè riceuuti gli esami di tutti i testimoni nominati nel processo, se il Reo si mostrerà pertinace nel negare, ancorche vi siano contro di lui più testimoni, etiamdio contesti, essi testimoni, come esaminati in secreto, solamente per informatione del Santo Officio, non già solennemente, che è à dire, non citato il Reo à vederli giurare (che far ciò non si conuiene à così santo Tribunale) hanno ben fatto sufficiente indicio al poter citare esso Reo à comparire, ouero al catturarlo, e costituirlo, ma al procedere più auanti contro di lui ancor non prouano, ne hanno efficacia alcuna, e però gli si deue in ogni modo offerire la repetitione di essi testimoni da farsi con gl' interrogatori del medesimo Reo: tanto più, che rare volte, e (sicome già detto habbiamo) solamente per cause molto graui, e mentre non vi è pericolo, è vsato il Santo Officio di far il confronto

de'testimoni col Reo. E perche tal repetitione è molto difficile, deue con somma esquisitezza, e diligenza maneggiarsi; percioche da essa pende l'honore, la vita, & i beni de'Rei. Laonde conuien si faccia dall' Inquisitore istesso, e con gran cautela, e sollecitudine, per impedire ogni frode, e schifare ogni cauillatione, & accioche essi testimoni, ò corrotti per danari, ò vinti dagli altrui preghi, e minacce, ò mossi da sdegno, & odio, ò da qualsiuoglia altra illecita, & ingiusta cagione sospinti, non depongano il falso: onde poscia contro il tenore della giustitia l'innocente venga punito, & il colpeuole assoluto. E dourà farsi nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, vbi supra, & coram &c.

N. de N. de quo supra; & fuit ei dictum per prafatum M. R. P. Inquisitorem, an velit, repeti testes aduersus ipsum in prasenti causa examinatos; quia dabuntur sibi articuli pro formandis interrogatorijs, ac etiam facultas alloquendi D. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum Sancti Officij: an verò illos velit habere pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis.

Quibus auditis, dixit &c.

E dicendo il Reo, di non intendersi di tal cosa, e non sapere quello, che si habbia à fare, e che volentieri parlerà col Sig. Procuratore, ò Auuocato, e poi si risoluerà intorno alla detta repetitione, dourà cotal sua risposta registrarsi, & il Notaro col far sottoscriuere il Reo terminerà l'atto così. *Et ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

Et

Et hauendo poscia l'Inquisitore mandato à chiamare il Procuratore, ò l'Auuocato ordinario de' Rei del Santo Officio, ò altro, à cui tal carico sia commesso, gli darà il giuramento, e farà ciò apparire negli atti in questa guisa.

Die Mensis Anni

M. R. P. Inquisitor accersiri fecit in Sancto Officio D. N. de N. Procuratorem, seu Aduocatum Reorum dicti Sancti Officij, quem hortatus est, vt pro charitate velit bonum, & vtile consilium prabere N. Reo, & carcerato in Sancto Officio, seu pro causa Sanctæ Inquisitionis. Et sibi delatum fuit iuramentum de secreto seruando, quod præstitit, tactis sacris Euangelijs: & tunc admissus fuit ad colloquendum cum prædicto N. carcerato &c.

E si lascierà trattare il Reo col detto Procuratore, ò Auuocato, fuori della prigione nel luogo dell' esamina, & il Notaro parimente riporrà ciò negli atti, in questo modo.

Successiuè prædictus N. eductus de carceribus, locutus est cum dicto D. Procuratore, vel Aduocato, in loco examinum, circa repetitionem testium &c.

E volendo il Reo la repetitione de' testimoni, si farà scriuere il tutto in processo così.

Et subinde constitutus vbi supra, & coram prædicto M. R. P. Inquisitore, in meique &c. præfatus N. dixit, & exposuit, se velle omnino, testes repeti super interrogatorijs à dicto D. Procuratore, seu Aduocato, formandis, & parte ipsius Constituti exhibendis, ac deponendis, & deinde remissus fuit ad locum suum.

E doppo il Notaro si sottoscriuerà.

Douendosi

Douendosi perciò proseguire la repetitione, si faranno cauare dal Sig. Fiscale del Santo Officio le positioni, ouero articoli contra il Reo, quali douranno contenere i capi di tutte le cose principali, che al detto Reo vengono opposte, sotto questa forma.

Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet, atque producit D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dictæ Sanctæ Inquisitionis exaduerso principalem, quos ad probandum recipi, & admitti iuxta stilum Sancti Officij, & super illis infrascriptos testes diligenter examinari petit, & instat; ad superfluam tamen probationem nullatenus se astringens, de quo solemniter, & expressè protestatur omni meliori modo &c.

In primis D. Procurator Fiscalis prædictus, quo supra, nomine, hic loco articulorum repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ hactenus deducta, præsertim confessiones dicti Inquisiti, in parte tamen, & partibus in fauorem Fisci, & contra dictum N. facientibus, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatur omni meliori modo.

Ex quibus sic repetitis clarissimè constare dicit de bono iure Fisci, & malo iure dicti N. & quatenus non plenè constaret, D. Fiscalis præfatus ponit, & probare vult, & intendit.

I. *Qualiter prædictus N.* (e ciò si pone per esempio, come negli altri seguenti articoli) *malè sentiens de ineffabili, ac præstantissimo Eucharistiæ Sacramento pluribus vicibus, & diuersis locis, ac temporibus, impiè asseruit, in almo hoc Sacramento non existere realiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Et aliàs, prout testes desuper informati specificabunt. Quod fuit, & est verum, manifestum, publicum, & notorium.*

Item

Item qualiter prædictus N. animo prorſus hæreticali dixit, & affirmauit pluries: Confeſſionem ſacramentalem non eſſe neceſſariam, & ſufficere ſoli Deo peccata confiteri. Et aliàs, prout teſtes &c. Quod fuit &c. II.

Item qualiter dictus N. ſæpiſſimè, & coram varijs perſonis auſus fuit enunciare, ac pertinaci animo defendere, non dari Purgatorium poſt hanc vitam, nec Sanctos pro nobis orare, & idcirco non eſſe à nobis inuocandos. Et aliàs, prout teſtes &c. Quod fuit &c. III.

Item qualiter dictus N. infraſcriptas in Deum benedictum, Sanctiſſimam Virginem Mariam, & Sanctos cum Chriſto regnantes, hæreticales blaſphemias, ore ſacrilego, frequenter, immò ex conſuetudine, & maximo cum ſcandalo euomuit, videlicet &c. E quì potranno ſpiegarſi le beſtemmie hereticali, che al Reo vengono oppoſte. *Et aliàs, prout teſtes &c. Quod fuit &c.* IV.

Item qualiter dictus N. diabolico actus ſpiritu, ſacroſanctas Chriſti Domini Noſtri, Beatiſſimæ Virginis Matris eius, & Sanctorum Cælicolarum imagines auſus eſt gladio percutere, cœno conſpurcare, & ſaxis impetere. Et aliàs, prout teſtes &c. Quod fuit &c. V.

Item qualiter dictus N. ſolitus fuit vacare ſortilegijs, & rebus ſuperſtitioſis, & inter alia docuit quoddam experimentum ad morbos depellendos cum nominibus incognitis ſculpendis in annulo, prout ſculpta fuerunt, & ipſe N. habuit vnum annulum taliter inſculptum. Et aliàs, prout teſtes &c. Quod fuit &c. VI.

Item qualiter dictus N. ſolitus fuit vti quodam experimento inſpiciendi in ſpeculo mediante puero, vel puella virgine, adhibendo candelam benedictam, & nominando Dæmones, illiſque hono- VII.

rem

rem, ac reuerentiam exhibendo, necnon ſuffumigia offerendo, tituliſque. & Regis, & Domini eos condecorando, pro habendo reſponſo à Dæmone ad effectum conſtringendi ſpiritus. **Et aliàs,** *prout teſtes &c. Quod fuit &c.*

E così di mano in mano in diuerſi articoli ſi andaranno diſtintamente ponendo diuerſi capi d'hereſie, ò di beſtemmie, ò di fatti hereticali, & apoſtatici, ò d'altre materie ſpettanti al Santo Officio, conforme al tenore delle cauſe, ch'hauranno à trattarſi; ò pur anco ſi ſtringeranno in vn ſolo articolo più capi, ſecondo che ſia giudicato eſpediente; e nel fine ſi aggiungerà l'articolo principale, cioè.

VIII. *Item qualiter prædicta omnia, & ſingula, fuerunt, & ſunt vera, publica, notoria, & manifeſta &c.*

Hos autem &c.

Saluo iure &c.

Non ſe aſtringens &c.

Proteſtatur &c.

Omni meliori modo &c.

Formati nel modo ſodetto gli articoli, il Sig. Fiſcale gli eſibirà nel Santo Officio, e cotal'eſibitione ſi noterà così.

Die Menſis Anni

Exhibita fuit in Sancto Officio N. per D. N. Procuratorem Fiſcalem dicti Sancti Officij ſchedula articulorum aduerſus dictum N. carceratum, & per me Notarium de mandato &c. recepta, & in actis repoſita &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Succeſſiuamente ſi darà copia d'eſſi articoli all'Auuocato, ò Procu-

ò Procuratore del Reo, presente l'istesso Reo, e dal Notaro si registrerà l'atto in questa guisa.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum Fisci tradita fuit prædicto D. N. Aduocato, seu Procuratori præfati N. carcerati &c. ipso Reo præsente, vbi supra, ad effectum formandi interrogatoria &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E sopra il tutto auuertirà l'Inquisitore di non permettere giamai, che al Reo, ouero al suo Procuratore, ò Auuocato si dia nota de' nomi de' testimoni del Fisco, che si hauranno à repetere; ma sotto gli articoli in vece de' nomi de' testimoni si facciano solamente alcune lettere, che dinotino anco il numero d'essi testimoni così.

Nomina testium.

N. N.
N. N.
N. N.

Gl'interrogatori poi da farsi per parte del Reo à i testimoni del Fisco nella repetitione, si formeranno agiustatamente secondo il tenore degli articoli, in modo, che vengano à ferire i detti articoli, e tocchino le cause, e circostanze delle cose deposte da i sudetti testimoni, nella forma, che segue.

Interrogatoria infrascripta dat, facit, & exhibet Sanctæ Inquisitionis N. Carceratorum Procurator, seu Aduocatus, & eo nomine N. carcerati, super quibus, & eorum singulis præsentes testes in primis, & ante omnia, idest, antequam super articulis pro parte D. Procuratoris Fiscalis Sancti Officij examinentur, seu repetantur, diligenter interrogari, & exami-

nari petit, aliàs protestatur expressè de nullitate depositionis eorumdem, omni meliori modo.

I. *Moneatur in primis quilibet testis de veritate fideliter dicenda, nihilo addito, vel diminuto, & nihilo asserto pro certo, quod penes se sit dubium, vel è contra, cum maximè agatur de salute animæ, & præiudicio tertij, vltra pœnas falsarijs, & periuris impositas.*

II. *Interrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & exercitio, & quando vltima vice confessus fuerit sacramentaliter, & Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, vbi, à quo, seu quibus, & quibus præsentibus.*

III. *Interrogetur. An vnquam fuerit carceratus, inquisitus, vel processatus de aliquo delicto, & an condemnationem, vel absolutionem reportauerit.*

IV. *Interrogetur. A quanto tempore citra, vbi, & qua occasione cognoscat, vel cognouerit N. & an diu cum ipso familiariter tractauerit.*

V. *Interrogetur. An ab ipso N. vel eius culpa, & occasione habuerit vnquam aliquam causam odij, vel maleuolentiæ in illum, vel inuicem contentionem, seu verba iniuriosa.*

VI. *Interrogetur. An vnquam audiuerit dictum N. loqui de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Si negatiuè dixerit, non interrogetur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicat, quando, coram quibus, quo in loco, quoties, & qua occasione, quibus verbis, an assertiuè, & absolutè dictus N. tunc enunciauerit, in sacratissima Hostia non adesse realiter corpus, & sanguinem Christi, vel potius impugnatiuè, aut referendo ea, quæ ab Hæreticis, sed falsò, dicuntur, & si dixerit, prout in articulo, interrogetur, an tunc ipse testis, vel alij contrarium ad ipsum corrigendum asseruerint, &*

quare statim illum non denunciauerint.

Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. sermonem habere VII.
de sacramentali peccatorum confessione. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, interrogetur de loco, tempore, occasione, & contestibus, quinam prior de tali materia locutus fuerit, quomodo dictus N. de tali re loqui cœperit, & cum quo, vel quibus, quæ verba formalia protulerit, an omnes æquè per necesse, aut per possibile dictum N. audiuerint, an tacentes approbauerint, vel renuentes dissenserint, quibus verbis fuerit eidem obiectum, & an ipse pertinax fuerit, vel statim correctioni se submiserit.

Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. tractare de Pur- VIII.
gatorio, & Sanctorum intercessione, ac inuocatione. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat formalia verba à dicto N. prolata, & explicet locum in genere, locum loci in specie, occasionem, contestes, cum expressione nominum, cognominum, & exercitij, principium sermonis dictarum materierum, de quibus rebus tractatum fuerit antequam ad dictas materias deueniretur, & à quo, versus quem dictus N. direxerit verba discursus, & an æquè omnes audiuerint, vel ipse testis solus, quantùm dictus N. tunc distaret ab alijs, & an alta, & clara voce pronunciauerit, an aliqui contradixerint, & cur non statim denunciauerint.

Interrogetur. An sciat, quæ blasphemiæ verè sint hæreticales, & IX.
quæ minimè, & illas pronunciet, ad effectum cognoscendi, an illas percipiat: & quatenus &c. dicat, an vnquam audiuerit, dictum N. tales hæreticales blasphemias proferre. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, recenseat adamussim omnes, & quascumque blasphemias à dicto N. prolatas, & dicat, quoties, qua occasione, quando, & quibus præsentibus, talia audiuerit, & an lacessitus, vel iracundiæ calore percitus, vel nulla data occasione

dictus N. taliter in Deum, & Diuos oblatrauerit.

X. *Interrogetur. An sciat, vel dici audiuerit, dictum N. aliquam iniuriam, seu aliquas iniurias sacris Imaginibus irrogasse. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam iniuriam, vel quas iniurias, & recenseat loca, tempora, contestes, atque Imagines singillatim, & an esset nocturnum tempus, vel diurnum, qua de causa talibus eas iniurijs affecerit, & quoties: an dictæ Imagines essent in loco infimo, aut sublimi, vel eminenti, sculptæ, vel depictæ, in parietibus, aut iconis, seu tabulis, vel lapidibus, in Templis, aut domibus, vel vijs publicis, quorum essent Sanctorum respectiuè, quo furore ad similia adactus fuerit, an à circumstantibus fuerit monitus, vel reprehensus, & quid dixerit, aut fecerit postquam similia commisit.*

XI. *Interrogetur. An vnquam viderit, experimentum, seu experimenta aliqua fieri à dicto N. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, exprimat, qualia experimenta, necnon locum, tempus, contestes, & alias circumstantias opportunas.*

XII. *Interrogetur. An vnquam viderit, seu audiuerit, dictum N. aliquam personam docere modum sanandi morbum, seu corporis infirmitates aliquas. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam speciem morbi, seu infirmitatis, quam personam docuerit, quibus die, mense, anno, loco, verbis, modo, & contestibus, an medicina aliqua mediante, vel alia re adhibita, qua parte corporis, & quoties.*

XIII. *Interrogetur. An vnquam viderit, dictum N. anulum aliquem gestare, vel apud se habere. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, explicet, an esset aureus, vel alterius metalli, an purus, & simplex, vel cum gemma, seu lapillo pretioso, vel aliqua imagine, vel litteris, & quibus, an intus, vel foris sculptis, qua*

manu

manu, & digito eum ferret, vnde illum habuerit; an virtute aliqua præditus eßet, & qua, & an experimentum de ea factum fuerit, quale, vbi, quando, quoties, & quibus præsentibus.

Interrogetur. An vnquam viderit, seu audiuerit, dictum N. loqui cum aliquo paruo puero, vel puella; ipsum, vel ipsam instruendo, quid agere deberet. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat verba, & gestus dicti N. & pueri, vel puellæ, vbi, quando, quoties, & quibus præsentibus talia dicta, seu facta fuerint, & ad quem finem, & effectum. XIV.

E nel fine de' sudetti interrogatori si porranno queste parole.

In reliquis suppleat Dominus, tàm addendo, quàm minuendo, prout discretio, & prudentia magis suadebit.

Detti interrogatori, poiche saranno stati visti dall' Inquisitore, e giudicati pertinenti, e confaceuoli alla causa, si esibiranno, ò deporranno dal Procuratore, ò Auuocato nel Santo Officio, e dal Notaro s'inseriranno negli atti, e questa esibitione, ò presentatione si noterà così.

Die ——— Mensis ——— Anni

Deposita fuit schedula interrogatoriorum pro repetitione &c. nomine N. carcerati &c. per D. N. eius Procuratorem, seu Aduocatum, dicentem, ac instanter testes interrogari requirentem in omnibus respectiuè, prout in eis.

Qui præfatus Adm. R. P. Inquisitor prædicta admisit, si & in quantum &c. paratum se offerens ad ea, quæ iuris sunt.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E questo fatto, douranno di nuouo con ogni secretezza possibile citarsi i testimoni già esaminati per repeterli,

e si hauranno ad interrogare prima sopra gl' interrogatori della parte, con astringerli à douer dirittamente rispondere à gl' interrogatori, senza rapportarsi à i loro primi detti, poi sopra gli articoli del Fisco, con far loro nell' vltimo luogo leggere dal Notaro la depositione di ciascuno d'essi, nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro repetitione in loco &c. per præfatum M. R. P. Inquisitorem, in meique &c.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit prius iuxta interrogatoria data pro parte dicti N. interrogatus. Et primò.

Iuxta primum fuit monitus, prout in eo. E rispondendo, che dirà la verità, e che sà ottimamente ciò che importi così fatto negotio, ò cosa simile, il Notaro scriuerà in questo modo. *Et rectè respondit.*

Iuxta secundum interrogatus. Resp. &c. E così degli altri interrogatori. Et il Notaro distenderà tutte le risposte, che daranno i testimoni à ciascuno de i sodetti interrogatori.

Compiti che saranno gl' interrogatori, si continuarà l'essamina in questo modo.

Deinde examinatus fuit super articulis Fisci, & primò.

Super primo examinatus dixit &c. Et il Notaro parimente stenderà le loro risposte, ouero, affermando essi interamente quanto si contiene negli articoli, porrà queste parole, *dixit articulum verum*; e dicendo, di non saperne nulla, scriuerà, *dixit nescire*: ò pure dicendo, di non saper altro, che quello hanno già deposto, noterà, *dixit*

dixit tantum ſcire, quantum ſupra depoſuit:

Finiti gli articoli, proſeguirà il Notaro in queſto modo.

Tunc de mandato præfati M. R. P. Inquiſitoris lecta fuit ipſi teſti ad claram eius intelligentiam eius depoſitio facta in Sancto Officio N. die &c.

Qua per ipſum teſtem bene audita, & intellecta (vt aſſeruit) fuit per Dominum.

Interrog. *An iſta ſit eius depoſitio, de qua ſupra mentio facta fuit, & an ea, quæ in præſenti legi audiuit, fuerint ab ipſo dicta, & depoſita eo, quo iacent, modo.* Reſp. &c.

E regiſtrata la ſua riſpoſta, s'interrogarà così.

Interrog. *An prædictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumque examen in toto, vel in parte reuocare, an verò potius illud confirmare, & ratificare pro veritate in omnibus, & per omnia.* Reſp. &c. E ſi porrà interamente quanto haurà riſpoſto.

E ſe i teſtimoni haueranno per auentura variato nella ſoſtanza delle coſe da eſſi già depoſte, vſerà particolar diligenza l'Inquiſitore nell' interrogarli opportunamente, e far loro quelle obiettioni, che giudicherà conuenienti, e neceſſarie. E poſcia chiuderà il Notaro l'eſamina in queſta maniera.

Tunc Dominus, acceptatis &c. examen dimiſit, & ipſum teſtem licentiauit, iniuncto prius illi ſilentio ſub iuramento, & vt ſe propria manu ſubſcribat; ouero, ſe non ſaprà ſcriuere, *vt neſciens ſcribere, faciat ſignum Crucis loco ſubſcriptionis*: e ſi ſottoſcriuerà anco il Notaro ſecondo il ſolito.

E perche può ſimilmente auuenire, che nell'atto della recognitione del Reo, di cui già dicemmo nella Seconda

Parte

Parte, conuenga insieme per qualche degno rispetto alla presenza di lui repetere gl' istessi testimoni, che hauranno à riconoscerlo, è d'auuertire, che auanti la sudetta ricognitione deue offerirsi al Reo la repetitione, come di sopra; e formati dall'Auuocato, ò Procuratore suo quegl' interrogatori, che gli pareranno opportuni, e collocato già (come si è detto) il Reo in compagnia di due, ò tre altri simili à lui, e poi introdotto il testimonio, e datoglisi il giuramento alla presenza d'esso Reo così posto in compagnia delli sudetti, s'interrogarà esso testimonio sopra gl' interrogatori, che saranno stati presentati per parte del detto Reo, nel modo, che già si è detto. E finiti gl' interrogatori si verrà legitimamente all' atto della ricognitione, in questa maniera.

Deinde per antedictum M. R. P. Inquisitorem fuit.

Interrog. *An sit paratus dictum N. recognoscere, si illum viderit.* Resp. &c. E si proseguirà il sudetto atto della ricognitione secondo la forma detta di sopra.

Ma se il Reo, doppo d'hauer parlato con l'Auuocato, ò Procuratore, come di sopra, rifiuterà la ripetitione de' testimoni, si stenderà ciò nel processo così.

Prædictus N. constitutus coram M. R. P. Inquisitore supradicto, in meique &c. dixit, se nolle, repeti testes contra se examinatos, ac protestatus est, se habere eos pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis, saluis sibi exceptionibus contra personas, & dicta testium, & repetitione, quatenus illos repetere voluerit. Postea remissus fuit ad locum suum.

Et il Notaro similmente si sottoscriuerà;

E se

E se all'offerirsele di detta repetitione, da se medesimo, senza voler parlare all'Auuocato, liberamente dirà, di non volere altrimenti, che si ripetano i testimoni, e di hauerli per repetiti &c. si noterà la sua risposta in questo modo.

Quibus auditis dixit. Io non voglio altrimenti &c. Con distender tutte le parole di detta sua risposta. Et il Notaro aggiungerà queste parole. *Et se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum*. Con farlo attualmente sottoscriuere, e si sottoscriuerà anco il Notaro.

Modo di esaminare i testimoni à difesa de' Rei.

TAnta, e così segnalata è la pietà, & integrità del Santo Tribunale dell' Inquisitione, che al Reo non pienamente conuinto, ne confesso, non solamente non si negano auanti la tortura giamai le difese, oue egli le domandi, ma spontaneamente anche gli si offeriscono, con assegnare ad esso Costituto vn termine conueniente di cinque, ò sei, ò più, ò meno giorni, secondo la qualità della causa, accioche habbia spatio di poter difendersi, e con decretargli la copia del processo, e deputargli anco l'Auuocato, ò Procuratore; ancorche il Reo non dichiari, quali difese in specie ei voglia fare, e dica solamente, di voler prouare la falsità degl'indicij, la qual cosa dall' Inquisitore si farà nel modo, che segue.

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram prefato M. R. P. Inquisitore, in meique &c.

N. de quo suprà, & fuit ei per antedictum M. R. P. Inquisitorem assignatus terminus quinque, vel sex, vel octo dierum ad faciendas suas defensiones, si quas facere intendit; & ad allegandum, & probandum quidquid pro sua defensione voluerit, sibique expedire videbitur; decreta copia processus, suppressis supprimendis: ac deputatus in Aduocatum, vel Procuratorem D. N. ordinarius Aduocatus, vel Procurator Reorum Sancti Officij.

E se il Reo dirà, che non vuol fare altre difese, ma rinunciando al termine per ciò assegnatoli, si rimetterà à quanto parerà giusto al Santo Officio, raccomandandosi alla misericordia di lui, e domandando, che quanto prima si venga all'espeditione della sua causa, si farà registrare in processo questa sua rinuntia così.

Qua audiens prædictus N. dixit, se nolle aliquas defensiones facere, & renunciauit termino sibi assignato ad eas faciendas, dicens, se remittere in omnibus, & per omnia pietati, & benignitati M. R. P. Inquisitoris, & Sancti Officij, petensque, & rogans, vt dignetur quamcitiùs ad expeditionem suæ causæ deuenire.

E doppo il Notaro si sottoscriuerà come di sopra.

Ma se dirà, che vuol fare le difese, e che accetta il termine per ciò assegnatoli, commetterà l'Inquisitore al Notaro, che faccia quanto prima la copia del processo, auuertendo, che in detta copia non siano ne i nomi, ne i cognomi del denuntiatore, ò de i testimonij, ma in luogo loro si pongano nomi finti, ò lettere dell'alfabeto, e si leuino ancora tutte quelle conditioni, e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione de i testimoni, ò del denuntiatore; & in questo douranno l'Inquisitore, & il Notaro esser molto bene oculati.

E fatta

E fatta dal Nodaro la copia del processo, e deputato già dal Giudice l'Auuocato, ò Procuratore al Reo, gli si consegnerà in presenza di esso Reo la detta copia del processo, con conditione, e commissione espressa di non mostrarla ad alcun'altra persona; e di restituirla al Santo Officio, finito ch'haurà di far le difese; e di non trattare de i meriti di tal causa con altra persona, che col Reo, e di procurare, ò auuocare per lui fedelmente, e con i debiti termini di giustitia; e sforzarsi d'indurre il Reo (quando pure sia colpeuole) à confessar il vero, e chiederne la penitenza, per ageuolar maggiormente l'espeditione della sua causa: sopra le quali cose tutte gli si darà il giuramento, e si registrerà in processo, come di sopra.

Et auuenga, che secondo la varietà delle cause, e de i delitti, varij ancora siano i modi del difendersi, ne si possa così ageuolmente dare certa regola de i punti, ò capi delle difese del Reo: è nondimeno da notare, che se egli per auentura sarà innocente (come pure alle volte suol'accadere) dourà in tal caso costantissimamente negare, acciò col dire la bugia non infamisse stesso ingiustamente, e questo è vn capo assai principale di difesa. Ma perche con la sola negatione non può tal'hora l'innocente dalle calunnie de' falsi testimoni assicurarsi, procurerà l'Auuocato, ò Procuratore, con più testimoni in numero, & anco di meglior conditione di quelli del Fisco, di far prouare, che il Reo non hà detto, ò fatto quello, che gli viene opposto, nel luogo, e tempo, che asseriscono i testimoni, ouero non

in quel modo, ne con quelle parole, che dicono essi testimoni, ma con altre, & in altra guisa; il perche ò si libera affatto dalla calunnia, ò pure in gran parte debilita il delitto oppostoli.

Sogliono anche prodursi testimoni, che lodino, ouero approuino il Reo, e perciò si chiamano approuatorij: e questi giouano taluolta assai; massimamente quando rendono testimonianza d'atti contrari à i delitti opposti, e fanno apunto in contrario riuolgere ciò che contro di essi Rei è stato detto nel processo. *Verbigratia*. Se prouano, che il Reo deposto d'hauer parlato hereticalmente della sacratissima Eucharistia, della Confessione sacramentale, e del Purgatorio, ascolta ogni giorno, ò almeno assai souente, anco ne i giorni del lauorare, la santa Messa, si confessa, e communica spesse volte, fà elemosine, & orationi per l'anime de' morti, e simili altre cose. Oltre à ciò si rifiutano bene spesso i testimoni col prouare, che sono inimici capitali del Reo, ouero hanno congiurato, e subornato altri à deporre il falso contro di lui; e questi testimoni si chiamano reprouatorij; alle quali proue però non deuono i parenti, ne i domestici del Reo esser ammessi in modo alcuno. Tralascio molti altri capi di difesa, cioè, quando i Rei sono pazzi, ò scemi di ceruello, agitati dagl'immondi spiriti, fanciulli non ancor capaci di ragione, vecchi decrepiti, & insensati, vbriachi, lubrici di lingua, traboccheuoli nell'ira, rozzi, e villani, e simili, onde vengono ò del tutto difesi, ò in gran parte scusati rispettiuamente i Rei; che perciò dourà l'Inquisitore, non

come Giudice, ma come Padre, tenerne grandissimo conto, e l'Auuocato secondo l'esigenza della causa valersene à fauore, e giusta difesa del Reo.

E douendosi sopra alcuno de' sudetti capi esaminare testimoni, formerà l'Auuocato per il Reo gli articoli contenenti li sudetti, & altri capi rispettiuamente, nella forma, che segue.

Articulos infrascriptos dat, facit, & exhibet D. N. Aduocatus, seu Procurator, & eo nomine N. de N. carcerati in Sancto Officio, quos ad probandum recipi, & admitti, & super illis testes infrascriptos examinari petit; non tamen se astringens &c. de quo expressè protestatur omni meliori modo.

Et in primis D. Aduocatus, vel Procurator prædictus, dicto nomine, hic repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ quomodolibet deducta, si & in quantum, pro dicto N. &c. Ex quibus &c. & quatenus &c. ponit &c.

I. *Qualiter dictus N. ab ineunte ætate catholicè semper, ac religiosè vixit, nec malum vnquam alicui verbis, aut factis exemplum præbuit; quinimmò tàm in Ecclesijs, quàm extra, verum se catholicum in cunctis operationibus suis ostendit. Et sic fuit, & est verum &c. Et aliàs, prout testes &c.*

II. *Item qualiter dictus N. sacrosanctæ Missæ, Diuinorumque Officiorum deuotus semper extitit, illisque interfuit non solùm diebus festis de præcepto, verùmetiam frequenter diebus ferialibus. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

III. *Item qualiter dictus N. semper tenuit, & asseruit, in sacratissima Hostia, & Calice consecrato contineri realiter verum corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sacramentalem peccatorum Confessionem esse necessariam, Purgatorium omnino dari post*

hanc vitam, & sacras Imagines esse venerandas, nec vnquam alicubi verbum aliquod infallibilibus hisce veritatibus contrarium protulit, praesertim in locis N. & N. & de mense N. sicuti testes exaduerso examinati falsò deponunt. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.

IV. *Item qualiter dictus N. tamquam bonus Christianus, & Catholicus, sanctissimis Poenitentiae, & Eucharistiae sacramentis sępissimè vsus fuit; adeò vt alijs etiam hac in re bono extiterit exemplo. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

V. *Item qualiter dictus N. singulis annis plures Missas celebrari fecit, multasque eleemosinas erogauit in pauperes, ac ipsemet Deum, ac Sanctos precatus est assiduè pro animabus defunctorum. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

VI. *Item qualiter dictus N. non solùm priuatim, sed publicè, & palàm, in vijs, & Ecclesijs, imagines Christi, Deiparae Virginis, ac Sanctorum est veneratus, eisque luminaria instituit, & aptauit proprijs expensis. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

VII. *Item qualiter descripti in calce articulorum sunt infensissimi inimici, & capitalissimi hostes dicti N. eo, quòd pluries voluerunt illum occidere, nec vnquam destiterunt, insidias illi tendere. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes &c.*

E così potrà l'Auuocato sopra altri capi di difesa andar formando altri articoli secondo gli verrà somministrato dal Reo, e dalla causa istessa, chiudendoli così.

Vltimò quòd de praedictis &c.

Non se astringens &c.

Saluo iure latiùs &c.

E nel fine degli articoli porrà espressamente i nomi di quelli, che si pretendono nemici del Reo, & anco i nomi

nomi de' testimoni da esaminarsi à difesa di lui, in questo modo.

Nomina inimicorum capitalium dicti N. testibus legenda &c.

Caius.

Meuius.

Titius.

Nomina testium examinandorum ad defensam dicti N.

Gellius.

Nicomachus.

Sempronius.

E detti articoli visti prima, e giudicati dall' Inquisitore pertinenti, e conformi alla causa, si esibiranno in atti dal Procuratore, ò Auuocato, & il Notaro scriuerà l'atto nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Deposita fuit schedula articulorum ad defensam N. carcerati, nomine eiusdem, per D. N. eius Procuratorem, vel Aduocatum, dicentem, articulantem, & requirentem in omnibus, prout in eis.

Qui præfatus Adm. R. P. Inquisitor prædicta admisit si & in quantum &c. & mandauit, copiam tradi D. Procuratori Fiscali Sancti Officij, eumque admoneri, & excitari ad facienda pro Fisco sua interrogatoria in forma.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum tradita fuit per me &c. D. N. Procuratori Fiscali Sancti Officij N. ad effectum, vt supra.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Il Fiscale poi formerà i suoi interrogatori, quali diritta-

mente

mente hauranno à ferire ciascuno de i sudetti articoli nella seguente forma.

Infrascripta interrogatoria dat, facit, & exhibet D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet in hoc Sancto Officio contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dicti Sancti Officij, iuxta quæ prætensos testes exaduerso ad defensam (vt dicitur) inductos, & inducendos, antequam ad examen super articulis partis aduersæ deueniatur, diligenter, medio iuramento, interrogari, & per eos sufficienter responderi petit, & instat, aliàs de nullitate examinis protestatur expressè omni meliori modo &c.

I. *In primis moneantur testes de importantia iuramenti, & periurij, præsertim in Sancto Officio; & aduertant, quòd deponunt in causa fidei; & quòd, si falsum, aut mendacium deponent, vltra quòd venient puniendi, non poterunt ab aliquo absolui, nisi à Sanctissimo Domino Nostro, & à Sancto Officio.*

II. *Item moneantur, quòd falsum committitur, non solùm quod non est verum dicendo, sed etiam tacendo, & sub silentio prætermittendo veritatem, præsertim de ijs, de quibus fuerint interrogati.*

III. *Item moneantur, quòd etiam quòd aliquid sit verum in se, & testes nesciant de propria scientia, tunc non est licitum dicere, se scire de propria scientia id, quod audiuerunt tantum; sed id, quod sciunt de auditu, debent dicere de auditu, quæ verò sciunt de propria scientia, debent deponere de propria scientia.*

IV. *Interrogentur de nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & professione, & à quanto tempore citra non fuerint confessi, & communicati, & an vnquam fuerint carcerati, inquisiti, seu processati, ex qua causa, & an fuerint aliqua pœna condemnati, & qua, siue etiam excommunicati.*

Item

Item interrogentur. Quomodo accesserint ad subijciendum se examini, & an ab aliquo fuerint requisiti, seu aliquo modo fuerit secum ab aliquo tractatum de præsenti examine faciendo, vbi, quando, qua occasione, quoties, à quo, & quibus præsentibus, & an fuerint aliquo modo instructi de his, quæ essent deponenda in præsenti examine, & an fuerint sibi ostensi articuli, & an aliquod commodum sperent ex præsenti examine. V.

Item interrogentur. A quanto tempore citra cognouerint, aut cognoscant N. qua occasione, & an fuerint soliti cum eo conuersari intrinsecè, & sint eius amici, seu aliqua affinitate illi coniuncti, & qua. VI.

Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, propter quam causam dictus N. fuerit carceratus, & inquisitus in Sancto Officio. VII.

Item interrogentur. An audiuerint, dictum N. loqui de contentis in tertio articulo. Si negatiuè dixerint, non interrogentur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicant, quando, vbi, qua occasione, quoties, & quibus præsentibus. VIII.

Item interrogentur. An possit esse, quòd dictus N. alijs in locis perperam, & minus catholicè, immò hæreticaliter, de prædictis locutus fuerit, & ipsi testes nesciant. Si negatiuè dixerint, interrogentur, quare id esse non possit, & an ipsi testes adeò permanenter steterint in locis, in quibus dictus N. commoratus est, illique tam firmiter adhæserint, vt omnes illius actiones, & verba viderint, & audiuerint; nec potuerit dictus N. inscijs ipsis testibus, de præfatis materijs longè aliter loqui, & tractare, quàm Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia profiteatur, & doceat. IX.

Item interrogentur. An qui de articulis sanctæ Fidei Catholicæ ita loquitur, vt de eis malè sentire videatur, is possit dici catholicè, X.

ac religiosè, & sine vllo scandalo viuere.

XI. *Item interrogentur. An vnquam viderint, dictum N. eleemosynas erogare, preces ad Deum fundere, ac Missas pro defunctis celebrari facere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, qua occasione, quibus in locis, & temporibus, & pro quarum personarum animabus talia ab eo fieri viderint.*

XII. *Item interrogentur. An viderint, dictum N. sacris Imaginibus obsequium præstare, easque venerari. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, vbi, quando, quoties, qua occasione, quibus sacris Imaginibus, & quale obsequium, ac venerationem illis à dicto N. viderint exhiberi.*

XIII. *Item interrogentur. An vnquam aduerterint, dictum N. sacrosanctæ Missæ, & Diuinis Officijs interesse, confiteri sacramentaliter, & Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, quibus in Ecclesijs, & quibus diebus talia Christianæ pietatis opera ab eo fieri viderint.*

XIV. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, dictum N. habere aliquos inimicos. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, nominent illos; & quatenus aliquem ex descriptis in calce articulorum, vel etiam omnes expresserint, dicant singillatim causas inimicitiæ, de quo tempore exorta fuerit talis inimicitia, & quamdiu durauerit: & an quando dictus N. carceratus fuit, pax inter illum, & prænominatos intercederet, ac reddant causam propriæ scientiæ.*

XV. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, prænominatos voluisse dictum N. interficere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, interrogentur de tempore, loco, modis, vijs, & complicibus, & quibus armis vsi fuerint.*

Item

Item interrogentur. An ob eam causam pranominati inimici dicti XVI. *N. fuerint processati. Si affirmatiuè, dicant, an propterea pœnam aliquam reportauerint, aut impunes euaserint, ac explicent causam dictæ eorum impunitatis.*

Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, aliquas dicto N. XVII. *paratas fuiße insidias à prætensis eius inimicis. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicant, quas insidias, & referant omnia per extensum, cum causa scientiæ.*

Item interrogentur. An possit esse, quòd inter pranominatos ex vna, XIIX. *& dictum N. partibus ex altera, nulla intercesserit, aut intercedat inimicitia capitalis.*

Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint pranominatos esse viros probos, Deum timentes, bonæ vitæ, conditionis, & famæ, non solitos mentiri, præsertim cum iuramento, immò veridicos, & fide dignos, præcipuè in iudicio, & cum iuramento. Si affirmatiuè, dicant, an existiment, huiusmodi homines falsum dicturos in iudicio, præsertim in hoc Sancto Tribunali, aduersus quempiam, licet eorum inimicum. Si negatiuè, dicant, quænam de illis sciant, vel dici audiuerint, propter quæ existiment, illos esse minus probos, & parum Deum timentes; recensendo per extensum quæcumque sciunt, vel audiuerunt, cum causa scientiæ. XIX.

E doppo ch' haurà il Fiscale distesi tutti gl' interrogatori, che gli saranno parsi necessari, & opportuni, potrà aggiungere queste parole.

Et similiter circa omnes articulos partis aduersæ interrogentur de causa scientiæ, & circumstantijs loci, temporis, & contestium: & fiant alia interrogatoria opportuna arbitrio D. Examinantis.

Fatti gli articoli della parte, e formati gl' interrogatori del Fisco, e riposti negli atti della causa quelli, e questi,

R 2. come

come di già si è detto, procederà l'Inquisitore all'esamina de' testimoni per difesa del Reo, interrogandoli prima sopra gl'interrogatori del Fisco, e poi sopra gli articoli d'esso Reo, nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit vbi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in meique &c.

N. de N. testis inductus ad defensam dicti N. qui delato sibi iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit primò interrogatus iuxta interrogatoria Fisci, &

Iuxta primum, secundum, & tertium fuit monitus, prout in eis, & rectè respondit.

Iuxta quartum interrogatus. Respondit &c.

Iuxta quintum interrogatus. Respondit &c.

E così ordinatamente si anderà interrogando sopra ciascuno degli altri interrogatori, e si registreranno le sue risposte.

Deinde examinatus fuit super articulis partis producentis.

Super primo examinatus, dixit, articulum verum.

Super secundo examinatus, dixit, nescire.

Super tertio examinatus, dixit, tantum scire, quantum supra deposuit.

E finito d'esaminarlo sopra gli articoli, si terminerà l'esamina, come è detto di sopra, de i testimoni esaminati per il Fisco.

Se il Reo oltre alle predette esamine vorrà, che anche l'Auuocato faccia à maggior sua difesa qualche informatione, ò *in iure*, ò *in facto*, non gli si dourà in modo alcuno negare. Et in questo modo sarà finito il processo difensiuo

fensiuo. E finiremo ancor noi questa Quarta Parte, col dire, che, essendo le difese di ragione naturale, deuono non pure al Reo non conuinto, ne confesso, auanti la tortura, e sentenza; ma anco al Reo conuinto, e confesso darsi le difese, & à fauor di lui ascoltarsi per ogni modo l'Auuocato; percioche possono sempre & alla confessione, & à i testimoni, & à i loro detti opporsi di cose assai. E ciò maggiormente hà da farsi quando il Reo non è confesso, ma solamente conuinto. Anzi (& è cosa molto più rara, e singolare) anco i Rilassi, quando negano esser tali, e vogliono prouare la loro pretesa innocenza, si vogliono ascoltare; e conuiene ad essi parimente dare le sue difese: come anco à i Rei di mala vita, e fama, e per tali tenuti, e riputati.

QVINTA

QVINTA PARTE.

Modo di formare le Citationi, Precetti, Decreti, Sicurtà, & altre cose simili.

PErche (sicome è detto) bene spesso, anzi per l'ordinario, volendosi prendere le necessarie informationi nelle cause occorrenti per la Santa Inquisitione, fà di mestiero citare testimoni, e Rei, dar sicurtà, formar precetti, decreti, & altre attioni somiglianti; perciò si sono ridotte insieme queste poche forme, delle quali potranno gl'Inquisitori seruirsi alla giornata.

Le citationi de' testimoni *pro informatione Curiæ* si potranno fare in questa, ò simile maniera.

Mandato Adm. R. P. Inquisitoris N. Præcipitur tibi N. de N. quatenus spatio &c. ab harum tibi facta præsentatione, personaliter comparere debeas coram præfato Adm. R. P. Inquisitore ad informandum Sanctum Officium, ouero, *pro interesse Sancti Officij &c. Et hoc in, & sub pœna aureorum &c. locis pijs in casu contrauentionis applicandorum ad arbitrium præfati M. R. P. Inquisitoris, necnon insuper (& hoc & in subsidium) sub pœna excommunicationis &c.*

Et in euentum non comparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne condemneris in pœnam spreti præcepti &c. Datum in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni

Doppo

Doppo la quale il Notaro metterà il ſuo nome, e rogito conſueto.

E ſi dourà auuertire di mettere nelle citationi ſudette vn termine competente al teſtimonio per poter comparire, conſiderata la qualità della perſona, la diſtanza del luogo, e l'occaſione del negotio.

Formata che ſarà la citatione in queſta, ò ſimil guiſa, ſi ordinerà al Meſſo, che la preſenti, e ſi farà apparire nel proceſſo queſt' ordine, e commiſſione con ſimili parole.

Præfatus M. R. P. Inquiſitor commiſit, & impoſuit, ac in mandatis dedit, & dat N. Nuncio &c. præſenti, quatenus ex ſui parte, & mandato vadat, portet, & in ſcriptis det N. de N. copiam citationis præfatæ, & eo perſonaliter non reperto, dimittat ad domum ſuæ habitationis &c.

E doppo che ſarà ſtata preſentata la citatione, ſi regiſtri nel proceſſo ancora la relatione del Meſſo così.

Die *Menſis* *Anni*

Prædictus N. Nuncius, ſeu Curſor publicus, iens, & rediens, retulit prædicto M. R. P. Inquiſitori, & mihi Notario infraſcripto, ſe præſentaſſe perſonaliter, ouero, *ad domum habitationis &c. N. de N. ſupradicto ſchedulam ſibi traditam &c.* ouero, *eam affixiſſe, reliquiſſe, & publicaſſe &c.*

Et ſi ſottoſcriua il Notaro, come ſempre dourà fare in tutte queſte, & altre ſimili attioni, in queſta maniera.

Ita eſt ego N. de N. Sancti Officij Notarius.

Si ſuole anche vſare la medeſima forma di citatione, ponendoui nel principio il nome del Giudice così.

Nos N. de N. Inquiſitor N. &c. præcipimus tibi N. de N. quatenus

tenus spatio &c. ab harum quomodolibet tibi facta præsentatione, coram nobis comparere debeas ad informandum Sanctum Officium, ouero, *pro interesse Sancti Officij, & hoc in, & sub pœna &c.* E si seguiti, e termini, come di sopra.

E quando si formerà nella predetta guisa; dourà esser sottoscritta dall' Inquisitore così.

Ita est ego N. de N. Inquisitor N.

Et aggiungasi più à basso ancora la sottoscrittione del Notaro così.

N. de N. Notarius de mandato &c.

La citatione de' Rei si potrà fare nella medesima forma, mutando quelle parole, che dicono, *ad informandum &c.* in luogo delle quali si dirà, *ex causa fidei*, ouero, *ad respondendum de fide &c.* ouero, *pro interesse Sancti Officij*.

Et hassi à notare, che trattandosi nel Santo Officio di delitti, che si puniscono anche di pena corporale, e vi si richiede per lo più la tortura, deue il Reo citato comparire egli stesso di persona, non per Procuratore, perche non può contro al Procuratore decretarsi ne il carcere, ne la tortura, non essendo egli indiciato, ne ancora proferirsi la sentenza condannatoria, non hauendo errato, onde il delitto resterebbe impunito; & oltre à ciò il Reo meglio potrà per se stesso difendere la sua propria causa, che per mezzo del Procuratore: ed vltimamente, perche dal volto, dall' aspetto, dalla qualità della persona, dalla costanza, dal timore, dal moto degli occhi, e dal parlare del Reo può il Giudice formare più certo indicio nella causa, che si agita contro di lui, che dalla comparitione del Procuratore.

E quando si dourà procedere alla carceratione de' Rei, conuerrà nel processo formare il decreto così.

Adm. R. P. F. N. de N. Inquisitor N. Attentis indicijs militantibus contra N. de N. denunciatum in Sancto Officio, necnon attenta qualitate personæ, cum timeretur de fuga eiusdem, relaxauit mandatum de capiendo ipsum, sub hac forma &c.

Die Mensis Anni

De mandato Adm. R. P. Inquisitoris &c. capiatur N. de N. pro interesse Sancti Officij, & captus ad secretos carceres ducatur, nec relaxetur, donec &c. Datum &c. In quorum fidem &c.

E si sottoscriuerà il Notaro &c.

E quando non si sapesse il nome del Reo, si porranno i contrasegni &c.

E la copia di questo mandato si darà à gli Sbirri, & Essecutori, sottoscritta dal Notaro del Santo Officio.

Condotto che sarà il Reo, si consegnerà al Custode, e noterassi nel processo il giorno, e consegna così.

Die Mensis Anni

Ductus fuit ad carceres nomine Sancti Officij præfatus N. de N. & consignatus N. de N. carcerum Custodi.

Ita est N. de N. Notarius Sancti Officij.

E prima che si metta in prigione dourà farsi la visita della persona, massimamente in caso, che fosse indiciato di hauer calamita battezzata, ò altre simili cose, ò pur anco scritture hereticali, magiche, negromantiche, e superstitiose &c. E si registrerà nel processo quello, che gli si trouerà adosso, in questa maniera.

Et antequam dictus N. consignaretur in carceribus, de mandato Adm. R. P. Inquisitoris præfati facta fuit per dictos Executores

ad præsentiam mei Notarij infrascripti visitatio personæ ipsius in vestimentis, ac alijs locis suspectis, & inuenta fuit in eius crumena, seu scarsella, seu &c. quadam cartula manuscripta, cuius initium erat &c. E si registri il principio, & il fine della scrittura, quando sia cosa superstitiosa, ò magica, od hereticale, soggiungendosi, *finis verò &c.* ouero, *inuentum fuit fragmentum cuiusdam lapidis, albi, seu nigri coloris &c.* e si descriua il tutto minutamente, ouero, *libellus inscriptus, Psalterium Martini Lutheri, aut quid simile &c.*

Auuertendo il Notaro di porre nel processo tutto quello, che si trouerà, e registrarlo con qualche segno particolare, ò di lettera d'alfabeto, ò d'altro, e nel fine si rogarà come è detto &c.

E perche molte volte ancora è necessario subito doppo la carceratione del delinquente far la visita della casa; se porterà il pregio, che l'Inquisitore stesso personalmente vi si trasferisca, si potrà ancor essa registrare nel processo in questa, ò simil guisa.

Die Mensis Anni

Cum Adm. R. P. Inquisitor præfatus &c. vellet de delicto perpetrato omnem possibilem habere cognitionem, & ad effectum, vt magis corpus delicti appareret, necnon ad omnem alium bonum finem &c. accessit personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad locum habitationis præfati N. postquam ipse ductus fuit ad carceres, & eandem habitationem visitauit, præsentibus infrascriptis testibus, inuenitque in camera, seu capsa tali, e si noti il sito preciso, *talia, & talia*. E si descriua tutto quello, che si trouerà, purche sia materia spettante al Santo Officio; come libri prohibiti, scritture superstitiose,

magiche

magiche &c. imagini lasciue, calamita, carta vergine, ò altre cose simili; e soggiungasi. *Quæ omnia de mandato prædicti Adm. R.P. Inquisitoris per me Notarium infrascriptum registrata fuerunt in actis &c.*

E poi si facciano sottoscriuere i testimoni.

Io N. fui presente, e vidi quanto di sopra.

Io N. &c.

E nel fine metta il suo rogito consueto il Notaro.

Può similmente occorrere, che l'Inquisitore per degni, e ragioneuoli rispetti stimi necessario, & opportuno far la visita de' libri, e scritture del Reo prima, ch'ei sia condotto alle prigioni del Santo Officio, & in presenza dell'istesso Reo. E ciò seguendo, si registrerà così negli atti del processo.

Præfatus M.R.P. Inquisitor, attenta grauitate delicti, & indiciorum militantium aduersus dictum N. necnon qualitate personæ, alijsque dignis, ac rationabilibus de causis animum suum mouentibus, contulit se personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad domum habitationis propriæ dicti N. sitam in via &c. & facta ibidem coram præfato M.R.P. Inquisitore, & ad ipsiusmet N. præsentiam, per me &c. diligenti, & accurata perquisitione omnium librorum, & scripturarum &c. in tali, vel tali camera, e si descriua il luogo particolare, *existentium, tàm in studio, quàm in capsis &c. eiusdem N. reperta sunt infrascripta ad Sanctum Officium Inquisitionis spectantia, literis maiusculis à me signata, & notata. Videlicet.*

Liber in octauo impressus, Italico idiomate, inscriptus. Del fuggir le superstitioni, che ripugnano alla vera, e sincera confessione della Fede, composto già da M. Giouanni

Caluino in lingua latina &c. 1553. *coopertus carta pergamena alba, signatus littera A.*

Item libellus in sextodecimo, carta pergamena alba coopertus, ac vulgari Italico sermone impressus, cui titulus. La Dottrina nuoua, e vecchia. Per Gio: Battista Pinarolio, 1556. *signatus littera B.*

Item liber in octauo impressus, vulgari idiomate Italico, carta pergamena coopertus, qui inscribitur. De' fatti de' veri Successori di Giesù Christo, e de' suoi Apostoli, e degli Apostati della Chiesa Papale, da M. Pietro Vireto in Francese scritti. Per Gio: Luigi Pascale. 1556. *signatus littera C.*

E con tal' ordine si noteranno tutti i libri, e scritture, & altre cose concernenti il Santo Officio, come di sopra; con aggiungerui il Notaro la sua sottoscrittione.

E perche ancora è necessario taluolta ò per infermità, ò per altra occasione legitima rilassare il Carcerato dalla prigione formale con sicurtà; in tal caso l'Inquisitore farà registrare nel processo l'instrumento d'essa, in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum præfatus N. de N. carceratus, instanter petijsset, relaxari à carceribus, in quibus detinebatur, eò quòd esset malè affectus, & febri laboraret, vel tali, ac tali dolore, & infirmitate, paratus dare cautionem idoneam de se præsentando vbique locorum, prout placuerit prædicto M. R. P. Inquisitori, ac de stando mandatis, & parendo omnibus, & singulis, quæ sibi imponentur. Præfatus Adm. R. P. Inquisitor, attenta infirmitate prædicta, ac alijs de causis animum suum mouentibus, vt saluti eius consulere posset, decreuit

decreuit, præfatum N. eſſe relaxandum à carceribus, habita tamen prius fideiuſſione, ſeu cautione idonea ſcutorum &c. necnon obligatione, promiſſione, & iuramento dicti N. quòd ſe præſentabit coram præfato Adm. R. P. Inquiſitore perſonaliter, & in fortijs Sancti Officij conſignabit infra ſpatium &c. Quæ præfatus N. ita promiſit, & iurauit. Et ad eius inſtantiam, ac preces, coram, vt ſupra, comparuit D. N. filius N. de N. loci, ſeu caſtri, aut ciuitatis N. qui ſciens, ſe non teneri, volens tamen teneri, obligando ſe, & omnia ſua bona, renunciando cuilibet iuri, & priuilegio, ſponte, & non coactus fideiuſſit, & fideiubet, promittendo mihi Notario infraſcripto nomine Sancti Officij ſtipulanti, quòd dictus N. ſe præſentabit coram præfato Adm. R. P. Inquiſitore N. & in fortijs Sancti Officij, vt ſupra, & quòd præſentabitur à dicto N. fideiuſsore, & hoc in, & ſub pœna aureorum &c. applicandorum Fiſco Sancti Officij, ſoluendorum per dictum N. fideiuſsorem in caſu contrauentionis, & ita ambo ſe obligauerunt in forma Cameræ Apoſtolicæ, cum clauſulis &c. Quem fideiuſſorem dictus N. promiſit, ac promittit conſeruare indemnem in caſu contrauentionis &c. Præſentibus ad hæc A. de A. & B. de B. teſtibus vocatis &c.

Ita eſt ego N. Notarius &c.

Accaderà forſe alcuna volta, che mentre ſi prenderanno le informationi neceſſarie contro à qualche denuntiato, il delinquēte medeſimo ò per ſoſpitione, ò perche habbia hauuta qualche notitia, che ſi faccia inquiſitione contro di lui, temendo d'eſſer carcerato, ſi metterà in fuga: ilche quando ſucceda, dourà citarſi à comparire, come ſi coſtuma, cō le tre ſolite citationi, che ſi potranno formare in queſta, ò ſimile maniera. La prima così.

Nos

Nos N. de N. Inquisitor N. &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. quatenus sub pœna scutorum &c. Sancto Officio N. applicandorum, & excommunicationis, debeas infra spatium &c. post præsentium intimationem tibi quomodolibet factam, personaliter, & non per interpositam personam, coram nobis comparere ad parendum mandatis nostris, & ad respondendum ijs, super quibus fueris interrogatus pro interesse Sancti Officij. Et vbi horum mandatorum nostrorum contemptor, & inobediens fueris (quod tamen non speramus) scias, quòd posthac citaberis ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti ad valuas Ecclesiæ S. N. de N. vsque ad totalem mulctam, & condemnationem &c. Datum in loco N. Die Mensis Anni

N. de N. Inquisitor &c.

N. Notarius Sancti Officij.

Doppo la quale si registrerà la relatione del Messo, come è detto di sopra.

E quando non comparisca nel termine assegnatoli nel primo precetto, si aggiunga il secondo in questa forma.

Nos N. de N. Inquisitor &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & Ecclesiæ S. N. de N. ex abundanti, quatenus infra spatium &c. ab intimatione, & affixione, vt supra, personaliter, & non per interpositam personam, coram nobis comparere debeas, ad respondendum, allegandum, & deducendum totum quidquid vis, potes, & intendis, quare condemnari non debeas in pœnam excommunicationis, & scutorum &c. contentam in primo præcepto nomine Sancti Officij tibi intimato, vel relicto ad valuas tuæ habitationis, die &c.

Eo

Eo quia preceptum illud in contemptum deduxisti, in non comparendo, & mandatis Sancti Officij obtemperando, prout fueras iussus, immò contumax fuisti, vt ex actis apparet &c. Datum &c. Die Mensis Anni

Ita est N. de N. Inquisitor &c.

N. Sancti Officij Notarius.

E si stenda conforme all'ordinario la relatione del Messo.

E quando pure starà ostinato, e ribelle, nè sarà comparso nel termine assegnatogli, si aggiunga il terzo precetto in questa forma.

Nos N. de N. Inquisitor N. Tenore præsentium, sic instante Fiscali Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti Ecclesiæ S. N. de N. per affixionem præsentium, quatenus die &c. comparere debeas coram nobis ad videndum, & audiendum, te declarari excommunicatum, & incidisse in pœnam scutorum &c. contentam in primo precepto, & in omnes alias pœnas iuxta dispositionem sacrorum Canonum, quam condemnationem contra te inobedientem, & contemptorem mandatorum nostrorum facturi sumus in causa preceptorum tibi superioribus diebus intimatorum, vt in actis, & hoc peremptoriè &c. ac reliqua necessaria, & opportuna fieri, & expediri &c. Quòd si supradicta omnia fieri non poterunt in termino tibi assignato, obligamus te peremptoriè, & in finem, vt supra, omnibus diebus, & horis, donec deueniatur ad declarationem supradictam &c. Datum &c. Die Mensis Anni

N. de N. Inquisitor qui supra.

N. Sancti Officij Notarius.

E quando

E quando pure, deposto il timor di Dio, e della Santa Chiesa Catolica, il citato ricusasse di comparire, e rendere vbbidienza al Santo Officio, essendo debito dell' Inquisitore di richiamare le pecorelle erranti al proprio ouile di Santa Chiesà, acciò non siano diuorate dalle robbiose fauci del Demonio infernale; inuitandole prima con benigne, e pietose voci, e poi, quando quelle non vogliono ascoltare, conforme al precetto Euangelico, vibrando l'armi della medesima Santa Chiesa, sforzarle ad entrare nel conuito di Christo; farà mestiero, accusata prima la sua contumacia, e disubbidienza, dichiararlo per sentenza scommunicato: e la forma di tale accusa, e dichiaratione si porrà nell' Ottaua Parte. E poi che tal dichiaratione sarà fatta, si formeranno i cedoloni d'affiggersi alle porte di ciascuna Chiesa, in questa, ò simil forma.

In his scriptis auctoritate Apostolica publicatur, & denunciatur excommunicatus N. de N. habitans in loco N. fugitiuus, contumax, & rebellis Sancto Officio Inquisitionis, eo quòd citatus per trinam citationem ad comparendum in Sancto Officio prædicto responsurus de his, de quibus in actis contra ipsum, comparere renuit. Et declaratur, eum incidisse in omnes, & singulas censuras, & pœnas tàm in litteris monitorijs contra eum decretis, & executis, contentas, quàm à Iure, & à sacris Constitutionibus contra taliter delinquentes, & fugitiuos inflictas: & tamquam excommunicatum ab omnibus Christifidelibus euitari debere. Denunciatur insuper, mandatum executiuum de capiendo ipsum à quocumque Magistratu, & ab alijs personis tàm publicis, quàm priuatis id pro fide Catholica exequi volentibus, decretum, &

relaxatum

relaxatum fuisse. Instante Fisco Sancti Officij nostri &c. In quorum fidem &c. Datum &c. Die Mensis Anni

E si sottoscriuerà l'Inquisitore, & il Notaro.

E se non vorrà citare con queste tre citationi distinte, lo potrà fare con vna sola, ch' habbia virtù di tre, in questa guisa.

Nos N. de N. Inquisitor N. Attendentes, quòd fuga delatorum de hæretica prauitate, suspicionem de labe præfata adijcit ampliorem, vt tales fugitiui suspecti de fide habeantur, & meritò, fortius, quàm ante. Et cum tu N. de N. habitans in loco N. fueris nobis delatus de hæretica prauitate, ac dum procederemus ad testes examinandos, & ad nos super delatis contra te informandum, maligno spiritu damnabiliter agitatus, & insano consilio acquiescens fugam arripueris; Quia propter fugam prædictam te magis de fide suspectum nunc, quàm prius meritò habemus; Ea propter auctoritate Apostolica, qua fungimur in hac parte, Tibi supradicto N. de N. absenti, vt præsenti, in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & mandamus, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, quatenus infra tres dies (pongasi il termine competente) *proximè sequentes, quorum primum pro primo, secundum pro secundo, & tertium pro tertio, vltimo, & peremptorio termino, & trina canonica monitione assign mus, coram nobis compareas in Sancto Officio N. personaliter de fide Catholica responsurus, & aliàs facturus, vt fuerit rationis. Declarantes, quòd, si mandatis nostris non parueris cum effectu intra præfatum terminum tibi assignatum, eris maioris excommunicationis vinculo innodatus. Quam excommunicationis sententiam nos N. Inquisitor præfatus auctoritate, qua supra, in te, vt in contumacem, & inobedientem Sancto Officio, nunc, vt ex tunc, & tunc,*

T *vt*

ut ex nunc, præfata trina canonica monitione præeunte, iustitia suadente, & tua contumacia, & inobedientia exigente, ferimus in his scriptis. Datum &c. Die Mensis Anni

Ita est F. N. de N. Inquisitor N.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et auuertirà anco il Notaro di registrare oltre à questo la relatione del mese, giorno, hora, e luogo dell' affissione delle copie della sudetta citatione, & il nome di quelli, ch'erano presenti à tal' affissione. E tanto basti hauer in breue ragionato intorno à somiglianti forme &c.

SESTA PARTE.

Del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

HAuendo il Reo negato i delitti oppostigli, e non essendosi essi pienamente prouati, s'egli nel termine assegnatogli à far le sue difese, non haurà dedotto à sua discolpa cosa alcuna, ouero, fatte le difese, ad ogni modo non haurà purgato gl'indicij, che contro à lui risultano dal processo, è necessario per hauerne la verità venir contro di lui alla rigorosa esamina; essendo stata apunto ritrouata la tortura per supplire al difetto de' testimoni, quando non possono intera proua apportare contro del Reo. Ne ciò punto sconuiene all'Ecclesiastica mansuetudine, e benignità, anzi quando gl'indicij sono legitimi, basteuoli, chiari, e (come dicono) concludenti *in suo genere*, può, e dee l'Inquisitore in ogni modo senz'alcun biasimo farlo, acciochè i Rei, confessando i lor delitti, si conuertano à Dio, e per mezo del castigo saluino l'anime loro. Bene sconuerrebbe da douero, anzi sarebbe cosa iniquissima, e contro alle leggi humane, e diuine, l'esporre à i tormenti chi che sia, non precedendo alcun legitimo, e prouato indicio; & oltre à ciò la confessione, ch'indi seguisse, sarebbe inualida, e di niun momento, ancorche il Reo persistesse costantissima-

mente in essa: non douendosi mai cominciare dalla tortura, ma dagl' indicij. E se ben poi soprauenissero gl' indicij, non per ciò verrebbe tal confessione à conualidarsi. Ma perche in negotio di tanta importanza si può facilmente commetter errore, ò in pregiuditio notabile della giustitia, sì che i delitti restino impuniti, ò in danno grauissimo, & irreparabile de' Rei, fà di bisogno, per caminare sicuramente, che l'Inquisitore proponga prima nella Congregatione de' Consultori del Santo Officio il processo offensiuo, e difensiuo, e col dotto, e maturo consiglio d'essi (ancorche il loro voto non sia decisiuo, ma solamente consultiuo) si gouerni, & adopri sempre. O pure, essendo la causa graue, e difficultosa, ne dia parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là n' attenda la risolutione. E noi, supposto, che già con l'assistenza dell' Ordinario, ò di chi verrà da lui deputato, sia preceduta la consulta nella causa di cui si tratta, e che secondo le leggi debba il Reo à rigorosa esamina sottoporsi, ouero dalla Sagra Congregatione si sia riceuuto l'oracolo di ciò ch' habbia à farsi, andaremo spiegando varie forme di detta esamina, secondo la varietà de' casi, che possono occorrere nel Santo Tribunale.

Modo di esaminare in tortura sopra il fatto.

SE dunque il Reo negherà d'hauer (per esempio) bestemmiato hereticalmente, ò percosso le sacre Imagini,

gini, e dourà per ciò esser torturato, si farà venire al luogo dell' esamina, e datoglisi il solito giuramento di dir la verità, si esaminerà con modo, e forma diuersa da quella, con la quale altre volte auanti la tortura è stato esaminato: attesoche non douranno i Giudici con lunghe circuitioni di parole, & interrogationi pigliate di lontano con esso lui procedere, ma discender subitamente al negotio del quale si tratta, nella forma apunto che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco &c. coram Perillustri, ac Reuerendissimo D. Episcopo N. (se vi sarà il Vescouo) *ac præfato M. R. P. Inquisitore*, ouero (interuenendoui il Vicario Episcopale) *coram præfato M.R.P. Inquisitore, & M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali N. in meique &c.*

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c. E si scriueranno tutte le sue risposte.

Interrog. *An blasphemauerit.* Al dispetto di D. Puttana di D. &c. Resp. &c.

Interrog. *An percusserit sacras Imagines Christi, & Sanctorum.* Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, & vt velit tandem recedere à tot mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, cum ex iam deductis possit ipse Constitutus clarè animaduertere, nullum sibi negandi locum esse relictum. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat dicere veritatem, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et

Et DD. clarè dicentibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. ſedentes &c. viſa pertinacia, & obſtinatione ipſius Conſtituti, viſoque, & maturè conſiderato toto tenore proceſſus, & omnibus, ac ſingulis in eo contentis, animaduertentes, in eo adeſſe indicia ſufficientia, quibus ipſe Conſtitutus poſſit, ac debeat quaſtionibus exponi, decreuerunt, ipſum Conſtitutum eſſe torquendum tormento funis pro veritate habenda ſuper prolatione blaſphemiarum prædictarum, & percuſſione ſacrarum Imaginum &c. Sic inſtante, & petente D. Promotore Fiſcali Sancti Officij.

Et ideo mandauerunt, ipſum Conſtitutum duci ad locum tormentorum, ibique ſpoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui ſic ductus, dum ſpoliaretur, ligaretur, ac funi applicaretur, benignè per DD. monitus, & paternè adhortatus, vt tandem liberè veritatem dicat, & recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quòd in funem eleuetur, prout eleuabitur, quatenus adhuc in eius obſtinatione perſiſtat. Reſp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipſum Conſtitutum omnino recuſare veritatem fateri, eundem iam ſpoliatum, ligatum, & funi applicatum, mandauerunt in altum eleuari.

Qui ſic eleuatus cœpit clamando dicere &c. ouero, *tacuit.*

Interrog. *An dictas hæreticales blaſphemias protulerit, ſacraſque Imagines percuſſerit.* Reſp. &c.

E procureranno i Giudici, che il Notaro ſcriua non ſolamente tutte le riſpoſte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, e moti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne' tormenti, anzi tutti i ſoſpiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

Monitus per DD. vt non patiatur, ſe vlterius in tormento detineri, ſed

sed veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E se il Reo, auuenga che con animo di non dir la verità, rispondesse, mettetemi giù, che voglio dir ogni cosa, ilche si haurà da notare nel processo, douranno i Giudici istare, che cominci à dir la verità ne'tormenti, così.

Et sibi dicto, vt incipiat dicere veritatem, & postea deponetur. Resp. &c.

E se pure anderà replicando, che lo depongano, che la dirà, ancorche similmente non hauesse animo di dirla, si potrà far deporre, e proseguire in questo modo.

Tunc DD. stante promissione prædicta, & ad effectum prædictum tantùm &c. animo tamen &c. mandauerunt, ipsum Constitutum leuiter de tortura deponi, & super scamno ligneo accommodari.

Qui sic depositus, & super scamno ligneo accommodatus, fuit per DD.

Interrog. *Vt modo pollicitam veritatem fateatur.* Resp. &c.

E se non vorrà confessare, si minaccerà di continuargli la tortura così.

Et monitus, vt recedat ab huiusmodi subterfugijs, & pollicitam veritatem fateatur, quia aliàs continuabuntur tormenta, & ipse in altum eleuabitur. Resp. &c.

E s'egli starà duro nel negare, si faccia di nuouo alzare, e soggiunga il Notaro.

Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit clamare &c. ouero, *tacuit.*

Iterum monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.

E persistendo egli ad ogni modo nella negatiua, si terminerà l'esamina così.

Et

Et cum nihil aliud ab eo poßet haberi, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune leuiter deponi, dissigari, brachia reaptari, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetißet in tortura eleuatus per dimidium vnius horæ ad horologium pulueris. Et il Notaro si sottoscriuerà.

Ma se il Reo perauentura confesserà ne i tormenti il delitto, che gli s' oppone, dourà immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l'intentione, e credulità sua intorno à gli articoli, à i quali contradicono le bestemmie sudette &c. come si è detto nella Seconda Parte, e poi si chiuderà l'esamina, come di sopra, similmente con la sottoscrittione del Notaro.

Deuesi oltre à ciò notare, che se il Reo à sua istanza deposto dalla tortura confesserà il fatto, dourà anco successiuamente interrogarsi sopra l'intentione, come di sopra, e negando esso la mala credulità, si esorti nel modo, che si è detto, à confessar la verità; e persistendo, si minacci, che s' egli non dirà la verità, di nuouo sarà alzato in tortura; e perseuerando pure nella negatiua, in ogni modo si faccia di nuouo alzare, e nella tortura s' interroghi sopra l'intentione; & il tutto si eseguirà, come quì sotto.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.

Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex ijs, quæ modo fassus est, valde præsumitur, ipsum Constitutum circa præmißa malam credulitatem habuisse. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursum eleuabitur in funem. Resp. &c.

Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti circa præfatos articulos

articulos, mandauerunt, ipsum denuo in funem eleuari, præmissa protestatione, quòd non intendunt, ipsum torquere nisi super intentione, & credulitate, & non aliàs, aliter, nec alio modo, sic instante &c.

Qui sic eleuatus tacuit, ouero, *&c.*

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.

Monitus ad dicendam veritatem &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud &c. E si roghi il Notaro.

Modo di esaminare il Reo ne' tormenti pro vlteriori veritate, & super intentione.

SE il Reo auanti la tortura haurà confessato parte de i delitti oppostigli, e d'altri resterà conuinto, & indiciato rispettiuamente, hauendo già, quanto alle cose confessate, e prouate, negata la mala credenza, douranno darglisi i tormenti sopra le cose, delle quali resta indiciato, & anco sopra l'intentione, ò credenza intorno all'altre già prouate, e confessate; & in simil caso conuerrà, che i Giudici facciano la protesta, che non gli si dà la tortura, se non *pro vlteriori veritate, & super intentione*, senza alcun pregiuditio delle cose da lui già confessate, e delle quali è conuinto, e tal protesta è non solamente vtile, ma anco necessaria; perche, se il Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, senza detta protesta negasse in tortura il fatto, come pur taluolta occorre, & in detta sua negatiua persistesse, dourebbe andarsene assoluto. Et in questo si procederà così.

Tunc DD. visa &c. decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum

dum tormento &c. pro vlteriori veritate habenda, & super intentione, seu credulitate ipsius, sic instante &c.

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique spoliari, ligari, & funi applicari; & hoc sine præiudicio quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque competentium, & acquisitorum, & eorum omnium, de quibus idem Constitutus quomodocumque est conuictus, & confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere; quinimmò explicitè protestantur, ipsum super illis se non torquere, & huiusmodi protestationem in quolibet actu repeti tam fore, & esse dixerunt, & intendunt; & quòd pro repetita semper habeatur; sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt pro vlteriori veritate habenda super ijs, de quibus indiciatur, necnon super intentione, & credulitate &c. & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo solemniter, & expressè, ac omni meliori modo protestati fuerunt, & protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam in altum eleuaretur, benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nec expectet, quòd contra ipsum ad tormenta deueniatur. Resp. &c.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illique firmiter inhærendo, mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè. Ohimè. O Santa Maria. *Deinde tacuit.*

Doppo s'interrogarà delle cose delle quali viene indiciato, e sopra la sua credulità. Per esempio, se resterà indiciato, d'hauer negata l'intercessione de' Santi, & il valore dell' Indulgenze; e dall' altro canto haurà confessato, d'hauer detto, che la Confessione sacramentale

non

non è necessaria, e che doppo questa vita non v'è Purgatorio, e resterà conuinto, d'hauer più volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, e Rinego Dio, ma con protestare in giudicio, d'essere stato sempre buon Catolico, e Christiano, s'interrogarà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in Cœlo non intercedere pro nobis, & idcirco non esse à nobis inuocandos.* Resp. &c.

Interrog. *An dixerit, sacras Indulgentias nullius esse valoris.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Confessionem sacramentalem non esse necessariam.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem.* Resp. &c.

Interrog. *An corde abnegauerit Deum benedictum.* Resp. &c.

E si noteranno compitamente le sue risposte; & in caso, che confessi d'hauer proferito l'heresie, delle quali era indiciato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: e confessando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di esse, si proseguirà di domandarlo de' complici, e se n'hà creduto d'altra sorte, com'è detto di sopra, e più distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pur alle volte suol'accadere) non solamente ciò di che vien domandato in tortura, ma anco le cose da lui già confessate, ò delle quali è conuinto, non deue la sua risposta scriuersi come data ad interrogatorio alcuno fattogli da i Giudici, ma come

dal Reo ſemplicemente proferita da ſe ſteſſo, e ſi ſcriuerà così.

Deinde dixit ex ſe ipſo. ouero *Subdens ex ſe ipſo.* ò pure *Dicens ex ſe ipſo.* Io non hò detto, ne fatto coſa alcuna contra la ſanta Fede, & in quello, che hò confeſſato, hò detto la bugia, e la dicono anche i teſtimoni.

Et i Giudici proſeguiranno in queſto modo.

Et DD. dicentibus, quòd non interrogatur amplius ſuper &c. quia iam de illis conuictus, & confeſſus eſt, & confeſſionem ſuam non poteſt amplius in dubium reuocare, ſed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minimè valere, & Purgatorium non extare, & an crediderit, ſeu etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, & propterea non eſſe à nobis inuocandos, & ſacramentalem Confeſſionem non eſſe neceſſariam, & an corde Deum benedictum abnegauerit, ac tenuerit, ipſum non eſſe omnipotentem. Ideò ad hæc reſpondeat. Reſp. &c.

Egli è anco da ſapere, che fatta da i Giudici la detta proteſta, non debbono eſſi dettare al Notaro gl'interrogatori da farſi al Reo in tortura con queſte parole, cioè. *Et ad opportunam DD. interrogationem.* Reſp. &c. ouero *Opportunè interrog.* Reſp. &c. ouero *Subdens interrog.* ouero *Subdens ad opportunam interrogationem.* Perche tal modo di dettare, quando il Reo è conuinto, e confeſſo, come di ſopra, è molto pericoloſo. Conciofia che, ſe il Reo all'hora riſpondeſſe ſopra il delitto da lui confeſſato, ò contro di lui pienamente prouato, e la riſpoſta ſi ſcriueſſe (come pur dourebbe ſcriuerſi) Verbigratia,

Et ad opportunam DD. interrogationem.

Reſp. Io non hò detto coſa alcuna contra la Fede &c.

come

comè di sopra, & il Reo persistesse in cotal negatione, s' intenderebbe, che i Giudici hauessero rinuntiato alla detta protesta, e da essa si fossero dipartiti. Oltra che per altre cause ancora deue schifarsi vn tal modo di dettare.

Modo di esaminare in tortura sopra l'intentione solamente.

SE il Reo haurà confessato interamente tutte le bestemmie, propositioni, parole, e fatti hereticali, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però d'hauer mai (come di sopra) creduto malamente &c. non deue darglisi la tortura, se non sopra tal' empia credulità, & intentione; e perciò s' interrogarà di questa foggia.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Di già n'habbiamo recato l'esempio in più d'vn luogo. Resp. &c.

E stando nella negatiua, gli si farà quest' ammonitione.

Et sibi dicto, quòd, cum (sicut ipsemet Constitutus fassus est) supradictas hæreticales blasphemias, & propositiones, necnon facta ipsa hæreticalia, magica, & apostatica toties dixerit, egeritque respectiuè, & à pluribus monitus desistere noluerit, valde præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Et

Et DD. dicentibus &c. Resp. &c.

Tunc DD. visa &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. super intentione, & credulitate circa præmissa, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci &c. Et hoc sine vllo praiudicto eorum, quæ fassus est, super quibus &c. sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt super intentione, & credulitate ipsius Constituti &c.

E così ne i tormenti s'interrogarà della credulità sua intorno alle cose da lui confessate, come di sopra.

Modo di dare i tormenti al Reo sopra i complici, & altre heresie da lui tenute.

HAuendo il Reo confessato d'essere stato heretico, e d'hauer creduto le tali, e tali heresie, con negare però d'hauer hauuto complici, ò credutone altre, fà di mestiero esaminarlo in tortura sopra questi due punti così *in genere* nel modo, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *An vltra hæreses, quas fassus est tenuisse, & credidisse, alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp &c.

Interrog. *A quo, vel à quibus præfatas hæreses didicerit.* Resp. &c.

Interrog. *An hæreses à se creditas, & assertas, alijs verbo, vel scriptis communicauerit, & quibus.* Resp. &c.

Interrog.

Interrog. *An sciat, aliquos alios eiusmodi hæreses, vel alias tenere, & credere, & nominet illos.* Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nam si in eius obstinatione, ac pertinacia perstiterit, non solùm animæ, sed etiam corporis periculum incurret. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat de præmissis veritatem dicere, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp. &c.

Et DD. replicantibus, quòd contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. cum aliud ab eo haberi non posset, viso &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique &c. præmissa expressa protestatione de ipsum quæstionibus subijci non faciendo super ijs, de quibus est confessus, super quibus nullo modo intendunt eum interrogare, nec tormentis supponere, iuxta Decretum Sacræ Congregationis Sanctæ, & Vniuersalis Inquisitionis Romanæ, vt patet per litteras Illustrissimi, ac Reuerendissimi D. Cardinalis N. &c. ouero, iuxta vnanime votum DD. Consultorum Sancti Officij, sic instante &c.

Qui sic ductus &c. E si procederà alla tortura, come di sopra, auuertendo i Giudici di non interrogarlo, se non se hà creduto altre heresie, e sopra i complici, e (come già si è detto) *in genere*; qualunque volta però non vi siano indicij, ch'egli habbia hauuto qualche complice *in specie:* percioche all'hora dourà anche *in specie* interrogarsi.

E perche il Reo alle volte, ò per notorij difetti del corpo, o per

ò per euidente minorità degli anni, si rende incapace del tormento della corda, e conuiene perciò dargli altro tormento, ò di fuoco (se ben questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si vsa) ò di stanghetta, ò di cannette, che altri chiamano suffoli, ò di bacchetta, quì sotto si pongono le formule di ciascuno d'essi, cominciando solamente dal decreto, per non replicare in vano le stesse cose.

Modo di dare il tormento del Fuoco.

TVnc DD. visa &c. cum ipse Constitutus tormento funis torqueri non posset, eo quia manifestè esset brachio mancus, vel ruptus &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis pro habenda veritate &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique dicto ignis tormento supponi, illoque tormentari.

Qui sic ductus ad præfatum tormentum ignis, pluries per DD. benignè monitus, vt liberè veritatem fateatur, nec expectet, dicto tormento se cruciari. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandauerunt, eundem dicto tormento ignis supponi.

Qui sic suppositus, nudatis pedibus, illisque lardo porcino inunctis, & in cippis iuxta ignem validum retentis, cum stetisset per spatium &c. in dicto tormento tacitus, cœpit postea alta voce vociferando dicere. Ohimè &c.

Et cum videretur magnum dolorem sentire, DD. mandauerunt, apponi tabulam ante pedes ipsius Constituti, animo &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus per DD.

Interrog.

Interrog. *Vt veritatem dicat circa &c.* Resp. &c.

Et tunc DD. mandauerunt, tabulam ante pedes dicti Constituti positam amoueri.

Qua sic amota, idem Constitutus clamando alta voce dicere cœpit &c.

Tunc DD. mandauerunt, iterum tabulam apponi ante pedes ipsius Constituti, animo tamen &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus iterum per DD.

Interrog. *& monitus, vt recedat à sua obstinatione, & veritatem fateatur.* Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum in negatiua persistere, & nolle aliud dicere, mandauerunt, eundem à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam appositionibus tabulæ, per spatium &c.

Modo di dare il tormento della Stanghetta.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter haberi non posset, & ipse Constitutus tormento funis, eo quia &c. e si porrà l'impedimento, ch'egli hà, di riceuer la corda, *torqueri non posset, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento taxillorum, quod Stanghetta nuncupatur, sic instante &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ibique præfato taxillorum tormento supponi, & tormentari.

Qui sic ductus, antequam dicto tormento supponeretur, pluries per DD. fuit benignè monitus ad veritatem dicendam, aliàs dicto tormento supponetur. Resp. &c.

Et cum veritatem fateri nollet, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum

tutum dicto tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis dextri denudato inter duos ferreos taxillos concauos posito, & Ministro eos stanghetta comprimente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. *An blasphemauerit &c.* E si proseguirà, come di sopra. E poi, non confessando il Reo, si terminerà l'essamina in questo modo.

Et cum in dicto tormento supposito stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Modo di dare il tormento delle Cannette.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob nimiam corporis debilitatem, vel ob minorem ætatem, tormento funis torqueri non valeret, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento sibilorum, sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ac præfato sibilorum tormento supponi, & cruciari.

Qui sic ductus, antequam sibila ad eius manus accommodarentur, pluries per DD. benignè monitus ad dicendam veritatem, quia aliàs dicto tormento cruciabitur. Resp. &c.

Et cum veritatem constanter nollet fateri, DD. mandauerunt, dictum Constitutum eidem tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic ducto tormento suppositus, manibus ante iunctis, & inter binos earum singulos digitos sibilis accommodatis, & Ministro fortiter præmente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Cumque

Cumque in dicto tormento sic suppositus stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Modo di battere con la bacchetta i fanciulli, che però trapassino il nono anno della loro età.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda ab ipso Constituto, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob eius minorem ætatem torqueri minimè valeret, decreuerunt, ipsum Constitutum ferula cædendum esse, sic instante &c. Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, & ad funem manibus ante faciem alligari, ad effectum, vt ferula cædatur.

Qui sic ductus, spoliatus, & manibus ad funem ante faciem alligatis, pluries per DD. benignè monitus ad veritatem fatendam, & quòd non patiatur ferula cædi, prout cædetur, si in eius obstinatione perseuerabit: Resp. &c.

Tunc DD. cum præfatus Constitutus in eius obstinatione persisteret, mandauerunt, ipsum per Ministrum ferula cædi.

Qui cum sic cæderetur, clamare cœpit. Ohimè &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et pluries monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum pluribus, & pluribus verberibus cæsus ipse Constitutus nihil fateri vellet, & aliud ab eo haberi non posset, mandauerunt, ipsum dissolui, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium &c.

Forme da osseruarsi in certi accidenti, che sogliono auuenire nel negotio della tortura.

SE il Reo nel minacciargli si la tortura, auanti il decreto allegherà qualche difetto suo corporale da i Giudici non conosciuto, per lo quale pretenda di non poter esser tormentato di corda, daranno essi Giudici ordine, che sia chiamato vn Medico, ouero vn Chirurgo, ad effetto di farlo visitare; e se il Medico, ò Chirurgo visitatolo riferirà, non esserui impedimento alcuno, potranno senza ansietà procedere alla tortura d'esso Reo, e si noterà il tutto nel processo così.

Tunc DD. mandauerunt, vocari in Sancto Officio N. Physicum, ouero, *Chirurgum Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus torqueri valeat.*

Qui N. vocatus delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, ac sibi per DD. iniuncto, vt præsentem Constitutum bene inspiciat, & an possit sine periculo torqueri, referat; dictoque Constituto per ipsum N. bene viso, & inspecto, ad opportunas DD. interrogationes. Resp. &c.

Si scriuerà interamente la sua relatione; & i Giudici, licentiatolo col giuramento di douer tacere, procederanno alla tortura: formando il decreto assolutamente, come di sopra.

E se la protesti del Reo fosse fatta doppo la formatione del decreto, cioè, mentre esso Reo si lega, ò si vuole alzare, si vserà la detta diligenza; & hauutasi, & anco notatasi,

notatasi, come di sopra, la relatione del Medico, ò del Chirurgo, che non vi sia impedimento, s'incamineranno i Giudici all'essecutione del già formato decreto: ripigliando oue haueuano lasciato, e l'ordine incominciato seguitando.

Ma riferendo il Medico, ouero il Chirurgo, esserui il tale, & il tale impedimento, ilche dourà minutamente registrarsi nel processo, sarà di mestiero venire ad altro tormento, ò di stanghetta, ò di sussoli; e ne formeranno i Giudici decreto, nel primo caso, cioe, quando il Reo protesta d'esser inhabile alla tortura auanti il decreto, in questo modo.

Tunc DD. sedentes &c. visa &c. attenta etiam relatione dicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum*, ouero, *sibilorum &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum duci &c.

E nel secondo caso, cioè, quando il Reo fà la detta protesta doppo la formatione del decreto, faranno scriuere così.

Tunc DD. attenta relatione predicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum*, ouero, *sibilorum &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum in loco tormentorum existentem disligari, & reuestiri, ac dicto taxillorum, ouero, *sibilorum tormento supponi &c.*

Se anco nell'atto istesso della tortura il Reo allegherà impedimenti simili, ancorche si possa pensare; che vi sia qualche fittione; tuttauia per caminare più sicuramente, douranno i Giudici ordinare, che si deponga, e chiamato

mato similmente il Medico, ò Chirurgo, si regoleranno, come già è stato detto di sopra, e faranno notare l'atto in questa maniera.

Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune deponi, & in scamno ligneo accommodari.

Quo sic de fune deposito, & in scamno ligneo accommodato, DD. pariter mandauerunt, accersiri in Sancto Officio N. Physicum, vel Chirurgum præsentis Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus vlterius torqueri possit, & valeat.

Qui N. Physicus, vel Chirurgus sic accersitus &c.

Si prosequisca come di sopra.

Hauuta poi la relatione del medesimo Fisico, ò Chirurgo, se troueranno esser menzogna ciò ch'egli pretende, lo faranno di nuouo alzare, e l'atto si noterà in questa guisa.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.

Qui sic denuo eleuatus tacuit, ouero, *clamando dixit &c.*

Se finalmente il Reo ne i tormenti venisse meno, di che dourà farsi espressa mentione dal Notaro, ponendo ogni atto, & ogni moto d'esso Reo, per cui si mostri d'essere stato da cotale accidente soprapreso, si farà deporre, e con diligenza visitare nel modo, che segue.

Et cum dictus Constitutus videretur in tormentis deficere &c. DD. mandauerunt, ipsum leuiter de tortura deponi, & super sede lignea accommodari.

Qui sic depositus, & super dicta sede lignea accommodatus, cum, licet pluries interrogatus, commotus, & quassatus responsum non

daret

daret, nec ad animum rediret, immò semimortui imaginem præseferret, DD. mandauerunt, in eius faciem aquam frigidam guttatim inspergi, vel eius frontem, & tempora, & nares, & guttur aceto rosaceo madefieri, vel nares ipsius sulphure, aut petijs lineis accensis suffumigari &c.

Quibus peractis, præfatus Constitutus in se rediens, fuit per DD.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et ad effetto di sapere, se il Reo veramente sia stato da così fatto accidente occupato, ò pur habbia finto, e se vi sia alcun pericolo nel farlo di nuouo alzare, non si dourà tralasciare la sudetta diligenza della visita dèl Medico, e secondo la relatione di lui gouernarsi; con far notare l'atto in questa forma.

Tunc DD. mandauerunt, accersiri N. Physicum Sancti Officij, ad effectum visitandi dictum Constitutum, & videndi, nunquid verè aliquo accidente laboret, quominus vlterius torqueri valeat.

Qui N. accersitus, & delato &c. ac sibi per DD. mandato, vt præsentem Constitutum diligenter visitet, & non vlterius in tortura contra ipsum sine periculo procedi possit, referat, dictoque Constituto per ipsum N. accuratè visitato, eiusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis, opportunè per DD.

Interrog. &c. Resp. &c.

E se riferirà, non esserui pericolo alcuno, si farà di nuouo alzare, & il Notaro registrerà l'atto così.

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt, ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.

Qui sic denuo eleuatus &c.

Ma se il Medico riferirà in contrario, si dourà fare sciogliere, e riporre in carcere, e si scriuerà così.

Tunc

Tunc DD. attenta relatione præfati N. Medici, eique inhærendo, mandauerunt, ipsum Constitutum dislígari &c. & ad locum suum reponi &c. cum stetisset &c.

Modo d'interrogare ne i tormenti il Reo, ch' è stato riconosciuto in giudicio da vn solo, e pur nega d'esser desso.

Die Mensis Anni

E*Ductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram &c.*

N. de quo supra, cui delato iuramento &c.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *Et monitus per D. vt caueat à mendacijs, & veritatem dicat, an sit ille N. de quo agitur in processu &c. cum iam videat, se non posse hoc negare aliquo modo, aliàs deuenietur contra ipsum ad opportuna iuris, & facti remedia.* Resp. &c.

Tunc D. visa obstinatione ipsius Constituti, stante depositione B. & eius confrontatione facta cum ipso Constituto, qui in eius faciem asseruit, ipsum Constitutum vocari N. non autem C. ipsumque omnino in Ciuitate N. extitisse, attentis etiam eiusdem Constituti variationibus, mendacijs, & inuerisimilibus responsionibus, de quibus supra, ad habendum confessionem super identitate personæ ipsius Constituti, & an ipse sit ille N. nominatus in processu, & qui deponitur fuisse in Ciuitate N. cum aliter ab ipso haberi non posset, decreuit, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c. sine præiudicio iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qua-

& qualitercumque acquisitorum, & non aliàs, aliter, nec alio modo &c.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam eleuaretur, benignè per D. monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.

Tunc D. mandauit, ipsum in funem eleuari.

Qui sic eleuatus tacuit. Deinde dixit. Ohimè, Ohimè.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, fratribus, consanguineis, affinibus, bonis, domo, vicinis, & exercitio ipsius Constituti.* Resp. &c.

Interrog. *De tempore discessus à patria, vbi fuerit postea, & qua de causa discesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An solus, vel associatus itinera confecerit; & si associatus, dicat, cum quo, vel quibus socijs incesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An in specie fuerit in Ciuitate N. & sit ille, de quo in processu.* Resp. &c.

Monitus per D. ad dicendam veritatem. Resp. &c.

E confessando egli, ò nò, d'esser N. di N. nominato nel processo, e d'essere stato nella Città di N. dourà l'esamina chiudersi come di sopra. E quest' esamina perche al processo informatiuo appartiene, può farsi dall' Inquisitore solo.

Modo di confrontare vn Complice con l'altro Complice Reo in tortura, quando il Reo nominante per altro deue esporsi alla tortura.

Conciosiacosa, che il Reo complice auuenga che habbia di già confessato il delitto del quale era in-

 diciato,

diciato, tanto contro à se stesso, quanto contro ad altri, possa nondimeno hauer negata la mala intentione, e debba perciò esporsi alla tortura sopra l'intentione sudetta, ouero, in caso, ch'habbia oltre à ciò confessata la mala credenza sopra altri complici &c. se à i Giudici parerà, che bene stia, il confrontarlo anche nella tortura col Reo complice già nominato, è necessario, che, dateglisi, per quello, che à lui si aspetta, le sue difese, venga prima esaminato contro à se stesso; e formato già il decreto di tortura *in caput proprium*; si potrà discendere al confronto nella tortura in questa guisa.

Et antequam à loco examinis amoueretur dictus B. DD. mandauerunt, è carceribus educi dictum N. & ad præsentiam ipsius B. adduci.

Quo adducto, & delato eidem iuramento de veritate dicenda, fuit idem B. per DD.

Interrog. *An sit paratus ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura, si opus fuerit, in faciem N. hic præsentis, quæ aduersus ipsum, vt supra, deposuit, & similiter in eius faciem aliàs confirmauit.* Resp. &c.

E dicendo di sì, procederanno i Giudici alla tortura nel seguente modo.

Tunc DD. ad tollendam omnem dubietatem, quæ circa personam, & dicta ipsius B. considerari posset, ex quo facit se socium criminis, & ad tollendam omnem maculam, si qua ex dicta causa in eius persona exorta fuisset, & ad tantò magis afficiendum ipsum N. Constitutum, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, ac etiam ad effectum habendi veritatem à dicto B. super

super eius intentione, & credulitate, ouero, *super complicibus, & alijs hæresibus à se creditis, prout in decreto superius formato, mandauerunt, dictum B. tàm in caput ipsius N. quàm in caput proprium, duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ductus &c. antequam in altum eleuaretur, benignis verbis per DD. hortatus, & monitus, vt Deum Optimum Maximum timeat, & veritatem puram, & simplicem fateatur, quæ sola ab ipso requiritur, caueatque omnino, ne quam personam indebitè inculpet, quia in hoc sæculo, & in alio de hoc teneretur reddere rationem; & quatenus etiam veritatem dixerit, non dubitet modo illam confirmare: aduertens, non minus delinquere eos, qui aliquem indebitè grauant, quàm qui veritatem in iudicio studiosè occultare procurant. Resp. &c.

E dicendo, che hà detta, & e per dir sempre la verità, e registratasi la sua risposta, proseguiranno i Giudici così.

Tunc DD. ad effectum &c. mandauerunt, ipsum B in altum eleuari, præsente dicto N. vidente, & omnia (prout asseruit) intelligente.

Qui sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè &c. Io hò detta la verità.

Interrog. *dictus B. vt dicat, An ea, quæ aliàs deposuit contra dictum N. hic præsentem, vera sint, & pro veritate dixerit, modoque illa eadem in tormentis approbet, ac ratificet in faciem dicti N.* Resp. &c.

E ratificando assolutamente quanto già haueua deposto, si proseguirà come quì sotto.

Et DD dicentibus, vt iterum referat in substantia, quæ prius deposuit in suis constitutis.

Resp. Io hò detto in sostanza &c.

E se rispondesse, Non mi ricordo bene di quello, che hò

 deposto

deposto, leggetemi la mia esamina, si proseguirà così.

Tunc DD. mandauerunt per me ad claram amborum intelligentiam legi &c.

Qua lecta &c. opportunè idem B. per DD. interrogatus &c.

Resp. Io hò inteso quanto mi hauete letto, e dico &c.

E si dourà il tutto scriuere dal Notaro, e poi s'interrogherà N. così.

Interrog. *dictus N. quid modo respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit dictus B. in eius faciem in tormentis existens.*

Resp. Dico, che non è vero niente &c.

Replicante dicto B. &c.

Subiungente dicto N. &c.

Tunc DD. cum vterque in suo dicto persisteret, mandauerunt, ipsum N. amoueri à loco torturæ, & ad locum suum reponi.

E se altri vi saranno da confrontarsi, dourà con esso loro seruarsi la medesima forma; e finiti i confronti, si seguitarà così.

Et successiuè incontinenti fuit per DD. dictus B. in tormentis existens.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* come di sopra. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum nihil aliud ab eo posset haberi, mandauerunt, ipsum B. de fune leuiter deponi &c. cum stetisset in tormentis per spatium &c. quantum hæc omnia scribi potuerunt; & successiuè dictum Constitutum ad locum suum reponi.

E quando anco piacesse à i Giudici di eseguire in vn solo atto continuatamente il confronto de' sudetti Rei così *de plano*, come *in tortura*, potranno, doppo la formatione

tione del decreto contro al Reo nominante, far ritirare esso Reo dal luogo dell' esamina; scriuendo così il Notaro.

Tunc DD. mandauerunt, dictum B. amoueri à loco examinum, & seorsum consistere, donec &c.

E fatto immediatamente alla loro presenza venire il Reo nominato, l'interrogheranno partitamente, come si è detto nella Seconda Parte, cominciando così:

Successiuè incontinenti.

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per DD.

E gli si faranno ordinatamente tutti gl' interrogatori posti nella detta Seconda Parte. E negando egli, si farà venir di nuouo al luogo dell' esamina B. e si procederà in tutto, come iui si legge. E registrate le risposte dell' vno, e dell' altro nella forma sudetta, persistendo ambidue nel detto loro, si connetterà immediatamente l'interrogatorio, *An sit paratus ipse B. ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura &c.*

E si procederà al confronto ne i tormenti, come di sopra.

Modo di confrontare nella tortura il Reo complice nominante col Reo complice nominato, quando per altro al Reo nominante non si debba dar la corda.

PErche in effetto può essere, che il Reo complice nominante habbia pienamente confessato il fatto, l'intentione, ò credulità, tutte l'heresie tenute, & i com-

pli ci

plici, ch'egli hà hauuto, onde non vi sia per auentura luogo à i tormenti contro di lui, e conuenga perciò esporlo alla tortura solamente *in caput aliorum*, cioè de i complici negatiui, si farà l'atto nel seguente modo.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus &c.

Sempronius, cioè il Reo complice negatiuo, *qui delato sibi &c. fuit per D.*

Interrog. *An se resoluerit liberè fateri veritatem, quam hactenus proteruè negauit.*

Resp. Io hò detta la verità.

Interrog. *Quidnam ipse Constitutus dicet, si aderunt testes, qui in eius faciem affirmabunt &c.*

Resp. Non potrà alcun dire con verità, ch'io habbia fatto quello, che non hò fatto.

Tunc D. mandauit, adduci Titium in faciem ipsius Constituti nominati.

Quo adducto, & delato ei iuramento veritatis dicendæ, ac facta nominum, ac personarum recognitione, fuit idem adductus interrogatus, an vera dixerit, & paratus sit ad præsens eadem ratificare etiam in tormentis, si opus fuerit, in faciem eiusdem Constituti. Resp. &c.

Dunc D. ad tollendam omnem dubietatem &c. mandauit, dictum Titium adductum in præsentia, & conspectu ipsius Constituti, in caput ipsius Sempronij, duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic ductus &c.

E si proseguirà l'atto, come di sopra.

Modo

Modo di ripetere, ò continuare i tormenti.

CОnuiene anche taluolta e per l'atrocità del delitto, e per la grauità degl'indicij, e per altri importanti rispetti ripetere, ò continuare la tortura; e perciò douranno in tal caso i Giudici nel fine della prima esamina rigorosa far aggiungere dal Notaro quella clausula, *animo tamen &c.* che apunto significa in essi Giudici animo di continuare detta tortura. Et oltre à ciò auuertiranno, che lo stile del Santo Officio è di ripeterla il giorno, che immediatamente segue appresso la prima tortura, e di non passare ordinariamente la metà dell'hora, così nell'vna, come nell'altra: e la forma della seconda tortura è questa.

Die Mensis Anni.

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco tormentorum, coram &c.

N. de quo supra, & sibi delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An adhuc se resoluerit dicere veritatem, & recedere ab obstinatione, & pertinacia sua.* Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex ijs, quæ contra ipsum Constitutum vrgent in processu, apparet, ipsum erràsse in ijs, quæ sunt Fidei, vt supra, & propterea se resoluere velit ad veritatem dicendam, aliàs contra ipsum continuabuntur tormenta. Resp. &c.

Et cum aliud ab eo haberi non posset, DD. continuando tormenta incepta, & insistendo decreto in præcedenti Constituto facto, mandauerunt, eundem Constitutum spoliari, ligari, & funi applicari, &, quatenus opus sit, eleuari; sic instante &c.

E si procederà contro del Reo, come nella prima tortura.

Modo

Modo di riceuere dal Reo la ratificatione delle cose da lui confessate ne i tormenti.

SE il Reo haurà confessato ne i tormenti, dourà appresso ratificare fuori di essi, e sciolto d'ogni legame, la sua confessione; che altrimenti ella non saria d'alcun valore; & iniquamente operarebbono i Giudici, se volessero senza essa ratificatione venire all' atto di condannare il Reo. Ciò deue farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, sì che via scorso lo spatio di 24. hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere, almeno in sostanza, le cose da lui confessate; e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo suprà, qui delato sibi iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quæ hesterna die, & in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid aliud dicere, & quid.* Resp. &c.

Interrog. *An ea omnia, quæ hesterna die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, & sint, eaque pro veritate dixerit, & fassus fuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An sit paratus, & velit modo extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare.* Resp. &c.

Interrog. *Vt modo summatim, & in substantia recenseat ea omnia, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesterna die facto in tormentis.* Resp. &c.

Tunc

Tunc DD. mandauerunt mihi Notario, vt ad claram ipsius Constituti intelligentiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum, prout iacet; ouero, *in ea parte incipiendo ibi &c. vsque ibi &c.*

Quo lecto, & per ipsum Constitutum bene audito, & intellecto (vt asseruit) fuit per DD.

Interrog. *An prædicta, quæ sibi modo legi audiuit, fuerint à se dicta, & deposita modo, & forma, prout iacent in dicto examine.* Resp. &c.

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, & sint vera, ipseque Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaque velit modo approbare, confirmare, & ratificare; & an prædictis velit aliquid addere, vel demere; an potius intendat, ea omnia ratificare, & approbare; & an cum effectu prædicta omnia, tamquam vera, & à se pro veritate dicta, approbet, ac ratificet.* Resp. &c.

E se il Reo ripeterà l'istesse cose, con tutte le circostanze della sodetta sua confessione, e dirà, che le conferma, e che non vuol' aggiungere, ne diminuire cosa alcuna, sarà perfetta la ratificatione di essa.

Ma se egli ricuserà di ratificarla, anzi si sforzerà di riuocarla, dourà di nuouo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorche altri indicij non soprauenissero, essendo basteuole il nuouo indicio creato dall' antecedente confessione in tortura. E ciò si farà nel seguente modo.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

N. de N. & sibi delato &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quæ hesterna die &c.*

Resp. Se ben' hieri ne i tormenti confessai, non hò però fatto, ne detto, ne creduto cosa alcuna di quello, ch'io dissi; ma lo confessai per forza di tormenti, non potendo sopportargli: e dico, che non è vero niente di quello, ch'io hò confessato.

Et sibi per DD. dicto, quòd cum ipse Constitutus, legitimis præcedentibus indicijs fassus fuerit in dicto suo examine rigoroso, dixisse, ac fecisse ea omnia, de quibus iuridicè Sancto Officio delatus fuerat, omnino præsumitur, ipsum veritatem dixisse: & propterea debet modo confessionem suam in iudicio ratificare, & approbare.

Resp. Io non voglio ratificare, ne approuare per vero quello, che falsamente hò confessato d'hauer cōmesso.

Et instantibus DD. quòd, cum ex sua propria confessione in tormentis facta oriatur nouum indicium, quòd omnino dixerit, ac fecerit respectiuè ea omnia, de quibus indiciatus erat, & quæ in tormentis fassus est, bene aduertat, & sibi consulat, ac pro veritate Sancto Officio satisfaciat, ad confessionem iam factam reuertendo, illamque ratificando, & approbando. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat pro veritate huic Sancto Officio satisfacere, & ad confessionem iam factam reuerti, illamque ratificare, & approbare, denuò contra ipsum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. visa ipsius Constituti pertinacia, & stante indiciorum contra ipsum militantium grauitate, decreuerunt, repetendam esse torturam ad effectum, vt ipse Constitutus ad confessionem iam factam reuertatur, illamque approbet, ac ratificet.

Et ideò mandauerunt ipsum duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic ductus &c. antequam eleuaretur benignè monitus &c. Resp. &c.

Tunc

Tunc DD. mandauerunt, ipsum in funem eleuari.
Qui sic eleuatus tacuit, ouero, *clamans, dixit &c.*
Interrog. *An ea omnia, & singula, de quibus remanet indiciatus, quæque ipsemet fassus est in alio suo rigoroso examine, verè ab ipso Constituto dicta, & facta fuerint respectiuè, prout iam fassus est.* Resp. &c.
Et monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.
S'egli confesserà il fatto, e negherà l'intentione, ò credulità, s'interroghi sopra di essa così.
Interrog. *Quid tenuerit, & crediderit circa præmissa ab ipso Constituto iam confessa.* Resp. &c.
Se dirà d'hauer malamente, cioè, hereticalmente creduto, non specificando però cosa particolare, s'interroghi così.
Interrog. *Vt explicet distinctè, circa quos articulos malam credulitatem habuerit.* Resp. &c.
E rispondendo sodisfattoriamente intorno ad alcuni articoli, gli si domandi appresso come segue.
Interrog. *An etiam de alijs articulis malè senserit.* Resp. &c.
Confessata la mala credenza, s'interroghi sopra i complici, come di sopra.
E nella stessa guisa diciamo douersi procedere col Reo in caso, che, confessando egli nella seconda tortura, e poi ricusando di ratificare, conuenga, secondo la qualità degl'indicij, venire alla terza tortura; nel che si deue caminare secondo il buon consiglio, e parere de' Periti.
Ma se il Reo durerà negando nella seconda tortura, egli purga la prima confessione, e deue lasciarsi andare,
 quando

quando però sia stato basteuolmente tormentato, e gl' indicij non siano molto vrgenti: che altrimenti si potria venire alla terza tortura.

Modo di dar la corda al Reo, che ricusa di rispondere, ò non vuol precisamente rispondere in giudicio.

SVole anche taluolta interuenire, che il Reo contumacemente ricusi di rispondere à gl' interrogatori fattigli dal Giudice, o non voglia rispondere precisamente, ma con parole dubbiose, dicendo, non sò, non mi ricordo, può essere, non credo, non tengo d'esser colpeuole di questo delitto &c. douendo rispondere con parole chiare, e precise, cioè, hò detto, non hò detto, hò fatto, non hò fatto &c. Il perche fà di bisogno venir contro di lui à rigorosa esamina per hauerne risposta assolutamente, ò risposta precisa, sodisfattoria, e sufficiente; ma conuien prima fargli le debite ammonitioni, & appresso minacciargli la corda: registrando il Notaro cotal sua contumacia con le dette ammonitioni, e minaccie. E tale sarà la forma.

Benignè monitus, vt recedat ab huiusmodi obstinatione, & respondeat interrogatorijs sibi factis, ouero, *respondeat euacuando interrogatoria sibi facta, non se referendo ad iam dicta*, ouero, *omittendo dicta verba, non recordor, non credo, posset esse, & similia, quia aliàs contra ipsum necesse fuerit pro dicta responsione*, ouero, *pro responsione congrua, satisfactoria, sufficienti, & precisa habenda, ad opportuna iuris, & facti remedia deuenire.* Resp. &c.

E se

E se, oltre al persistere nel non voler rispondere, ò nel rispondere non precisamente, ne sodisfattoriamente, dicesse à i Giudici. Se voi mi volete dar la corda, datemi prima le mie difese, e poi fate quel chè vi pare; si proseguirà così.

Et D. dicente, quòd in huiusmodi casibus copiæ non dantur, nec defensiones, ideò respondeat ad prædicta absque alijs subterfugijs, & cauillationibus. Resp. &c.

Si noterà la risposta, la quale essendo conforme all' altre, soggiungerà il Notaro così.

Quæ ego Notarius &c. E doppo altre ammonitioni, così.

Et licet fuisset pluries, & pluries per D. instatum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit.

Quæ ego pariter &c. E si formerà il decreto di tortura nel modo, che segue.

Tunc D. sedens &c. visa pertinacia ipsius Constituti nolentis respondere, ouero, *nolentis præcisè, & iuxta interrogata respondere; pro dicta responsione,* ouero, *pro præcisa, & congrua responsione habenda super prædictis, cum aliter ab eo haberi non posset, non ad eruendam veritatem, sed responsionem,* ouero, *præcisam responsionem, citra præiudicium eorum, de quibus est confessus, aut conuictus, mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ad locum torturæ ductus, dum spoliaretur, & ligaretur, fuit per D. benignis verbis adhortatus, & monitus, vt se disponat ad responsionem dandam interrogationibus sibi factis, ouero, *ad præcisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, aliàs in altum eleuabitur.* Resp. &c.

Tunc D. cum videret, ipsum Constitutum adhuc in sua contumacia, & obsti-

& obstinatione persistere, mandauit, ipsum in altum eleuari ad effectum prædictum.

Qui sic eleuatus &c.

E s'interrogherà in tortura al detto effetto solamente; facendolo stare alzato per il tempo ad arbitrio, secondo la qualità della causa, la grauità degl' indicij, la conditione della persona torturata, e simili altre cose, che dourà il Giudice considerare, accioche la giustitia habbia il suo effetto senza che niuno venga indebitamente grauato.

E quì pur anco hassi à notare, che non deue mai nel Santo Officio darsi ad alcuno la corda con isquassi, ò con qual si voglia peso, ò bastone à i piedi, ma farsi alzar semplicemente nella corda: & in simigliante maniera darsi anco gli altri tormenti, cioè pura, e semplicemente, conforme al tenore de' sourapposti decreti. Ne deuono etiamdio i Giudici con l'inedia, fame, ò sete tormentare i Rei, che non vogliono confessar la verità; perche ciò vien prohibito dalle leggi espressamente.

Modo di dar la tortura à i Testimoni vari, contrari, vacillanti, subornati, e simili.

NIuna cosa per certo parrebbe, restasse più auanti ad ispiegarsi in questa materia, se à quel che insino à quì se n'è recato, si hauesse à riguardare; ma pur si vuole, oltre alle già dette cose, auuertire, che non solamente al testimonio complice si dà alle volte per la ragione sudetta la tortura, ma anco à quei testimoni, che ò negano

gano assolutamente qualche fatto, il quale haueuano prima confessato, ò in alcuna parte principale del lor testificato si veggono variare, ò scuopronsi nella loro esamina vacillanti, ò in giudicio depongono diuersamente da quello, che son conuinti d'hauer estragiudicialmente confessato, ò si presumono verisimilmente informati, e negano, ò si pretendono essere stati subornati à douer riuocare, ò sono conuinti, d'essersi trouati presenti al delitto, e pur anco lo negano. E quì appresso andranno per noi descriuendosi i decreti da farsi opportunamente in simili occorrenze.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario, ò contrario affatto ne' suoi detti.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Testis, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, & modo negat pertinaciter, vidisse, & audiuisse, talia ab eo fieri, ac dici. Ad tollendam omnem maculam periurij (si qua inest) ab eius persona, & ad purgandum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum, in quo dicto ipse Examinatus persistat, ac ad omnem aliorum finem, & effectum, mandauit, eundem Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto

Decreto di tortura contra il Testimonio vario in gran parte nelle sue depositioni.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui in præcedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere die Veneris in cubiculo domus suæ carnes vitulinas, & proferre verba hæreticalia in Platea aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, modo, à priori suo dicto notabiliter discedendo, ait, vidisse comedere, non in cubiculo, sed in Cella vinaria pullos gallinarum, & audiuisse, non in Platea, sed extra Ciuitatem in Villa N. proferre verba hæreticalia contra venerationem sacrarum Imaginum. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c. E si procederà come di sopra.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario, e vacillante.

TVnc D. visis &c. visa variatione, ac titubatione ipsius Examinati, qui primò affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. deinde negauit, vidisse, & audiuisse &c. & rursum, quæ prius negauerat, affirmauit. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che prima hà confessato estragiudicialmente, d'hauer visto, e sentito &c. e poi in giudicio nega.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui extraiudicialiter, præsentibus pluribus testibus (prout constat

in

in processu) affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. modo vero Examinatus negatiuè deponere non dubitauit. Ad tollendum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si presume verisimilmente informato, e nega.

TVnc D. visis, & auditis prædictis, & pluribus monitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur, considerateque, quòd tum ex publica voce, & fama, tum ex testium depositionibus, tum denique ex ipsiusmet Examinati confessionibus constat, ipsum fuisse velut perpetuum comitem, ac socium dicti N. consideratis etiam alijs ex processu resultantibus, & præsertim, quòd ex depositione vnius testis dignioris se grauiter indiciatur, fuisse præsentem, quando dictus N. sacras Imagines percussit, vnde colligitur, ipsum de præmissis omnibus, & singulis esse verisimiliter informatum. Ad effectum habendi ab ipso Examinato plenam, & integram veritatem super præmissis personam dicti N. dumtaxat tangentibus, de quibus (vt dictum est) verisimiliter apparet informatus, atque ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si pretende essere stato subornato.

TVnc D. visa depositione facta per ipsum Examinatum in Sancto Officio, sub die Mensis Anni

in qua asseruit, vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia &c. consideratisque pluribus circumstantijs dictam depositionem concomitantibus, quæ verificatæ fuerunt, & quæ sunt adeò verisimiles, vt omnino credendum sit, ipsum Examinatum in dicta testificatione verum dixisse, modo autem mentiri, præsertim cum ea, quæ in priori depositione testificatus est, liberè, & de plano deposuerit, nec modo sufficientem, aut verisimilem causam alleget huiusce suæ variationis, proptereaque valde credibile, & verisimile sit, ipsum Examinatum ad dictam priorem depositionem reuocandam ab aliquo subornatum fuisse. Ad effectum sciendi ab ipso Examinato, an ab aliquo, siue aliquibus, & à quo, seu quibus subornatus fuerit ad dictam priorem depositionem reuocandam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, citra tamen præiudicium quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij ex dicta priore depositione competentium, & acquisitorum, quibus per præsentem torturam nullo modo præiudicare intendit, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expresè protestatus fuit, & protestatur; mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio conuinto d'essere stato presente al delitto, e pur lo nega.

TVnc D. visa pertinacia ipsius Examinati, qui conuincitur ex plurium testium contestium depositione, affuisse quando N. comedit carnes &c. & protulit verba hæreticalia &c. & pluribus admonitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur aduersus dictum N. cum à sua obstinatione recedere nequaquam vellet. Ad effectum habendi ab eo veritatem super tangentibus

gentibus personam dicti N. dumtaxat, sine praiudicio &c. mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Nel che pure si hà da notare, che dandosi à questi tali la tortura (ilche può dall' Inquisitor solo senza l'Ordinario eseguirsi) non contra se stessi, ma contra il Reo solamente, ella di vero hà ad esser assai leggiera, e moderata; ma nel rimanente essi testimoni, come spergiuri, e legitimamente conuinti di bugia rispettiuamente, deuono esser puniti &c.

Per vltimo documento deue sapersi, che qualunque, ò Reo, ò testimonio che sia, haurà confessata ne i tormenti la verità di ciò che sarà stato domandato, dourà subito rimouersi dal tormento, ne più oltre esser trauagliato.

SETTIMA PARTE.

Del modo di procedere contro à i Poligami, & alle Streghe nel Santo Tribunale.

Modo speciale di procedere nelle cause di Poligamia.

PErcioche graue, scandaloso, e pur troppo à questi nostri tempi frequente nel Christianesimo è il delitto di Poligamia, il qual si commette quando l'huomo Christiano, viuente ancora la sua prima moglie, ne prende temerariamente vn' altra, e la donna, viuente tuttauia il suo primo marito, ad altr' huomo si congiunge matrimonialmente (conciosia che il modo di procedere in così fatte cause alquanto diuerso sia da quello, che s'vsa communemente nell' altre) habbiamo stimato, che sia non solamente vtile, e conueneuole, ma necessario, & opportuno porre in questo luogo la forma di prendere in tali cause le debite, e giuridiche informationi per fabricarne ragioneuolmente il processo. Douendosi adunque in virtù della già riceuuta denuntia tirare auanti la causa di Poligamia, conuiene prima verificare apieno l'vno, e l'altro matrimonio con farne cauare dal Notario fede autentica da i libri de' matrimoni d'ambe le Parocchie, & in difetto de' predetti libri, esaminare i testimoni, che furono presenti ad ambedue li matrimoni, e poscia

far

far costare in atti la soprauiuenza della prima moglie, con esaminar similmente lei,& appresso alquanti testimoni, che di fresco l'habbiano veduta viuere. Riceuta per tanto, com'è detto, la denuntia contro al Poligamo, comanderà l'Inquisitore, che dal Rettore della Chiesa Parocchiale gli si presenti il libro de' matrimoni, & il Notaro ne cauerà la detta fede in questa, ò in altra simigliante guisa.

Die Mensis Anni

Fidem facio ego Notarius infrascriptus, qualiter in libro vbi describuntur omnia matrimonia, quæ in dies contrahi contingit in Parochia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. qui liber remanet, ac retinetur fideliter penes R. D. N. Rectorem dictæ Ecclesiæ, & per eundem fuit præsentatus M. R. P. Inquisitori, & per me bene visus, & lectus, reperitur inter cætera notula matrimonij contracti inter Cleliam N. & Polycratem N. quam etiam de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris de verbo ad verbum è dicto libro fideliter extraxi, & in actis descripsi, prout sequitur. Videlicet.

Die Mensis Anni

Factis tribus solitis denunciationibus &c. pro matrimonio contrahendo inter Polycratem N. & Cleliam N. & nullo detecto impedimento &c. Pongasi tutta la detta nota.

E così anco registrerà il Notaro nel processo la nota del secondo matrimonio come stà *ad litteram* nel libro,con sottoscriuersi al modo vsato.

E se per caso, com'è stato accennato, non si trouassero i detti libri, ò pur il Curato per dimenticanza, ò per qual si voglia altro accidente non vi hauesse registrato li

detti

detti matrimoni, e per conseguente facesse mestiero d'esaminare alquanti di quelli, che furono presenti, ciò potrà farsi nella maniera che segue.

Die Mensis Anni

Cum liber matrimoniorum Parochiæ Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. licet de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris diligentissimè conquisitus, reperiri haudquaquam potuerit, ouero, *cum in libro matrimoniorum Parochiæ &c. per me de mandato &c. diligenter viso, accurateque lecto reperta non fuerit notula matrimonij contracti inter præfatos Cleliam, & Polycratem &c. ne Fisci intentio ob defectum probationum destruatur, prædictus M. R. P. Inquisitor decreuit examinare testes, qui fuerunt præsentes quando præfatum matrimonium inter dictos Celiam, & Polycratem contractum fuit &c. Et ita &c.*

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione &c.

N. de N. &c. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat Polycratem N. & Cleliam N. à quanto tempore citra &c.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat, inter dictos Polycratem, & Cleliam matrimonium contractum fuisse per verba de præsenti, & quatenus &c. dicat, vbi, quando, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus.*

Resp. Signor sì, che i sudetti Policrate, e Clelia &c.

Interrog. *De causa scientiæ præmissorum.*

Resp. Io lo sò, perche fui presente, e vidi, e sentij &c.

Quibus habitis &c.

E nella stessa maniera si esamineranno gli altri testimoni informati

informati del fatto. Ilche dourà medesimamente farsi intorno al secondo matrimonio. Dipoi verificatosi ò nell'vna guisa, ò nell'altra il delitto, cioè il primo, & il secondo matrimonio con le già dette circostanze, si passerà auanti nella causa, con esaminare la prima moglie non solamente à maggior chiarezza del fatto, ma, com'e detto, in proua della soprauiuenza di lei, à questa foggia.

Die *Mensis* *Anni*

Examinata fuit pro informatione Sancti Officij &c.

Clelia de N. quæ sibi delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, ætate, exercitio, vel professione ipsius Examinatæ.* Resp. &c.

Interrog. *An sit soluta, vel viro iuncta, & quatenus &c. dicat nomen, cognomen, parentes, patriam, ætatem, ac exercitium mariti ipsius Examinatæ.* Resp. &c.

Interrog. *De quo tempore, qua in Ecclesia, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus matrimonium contraxerit cum dicto Polycrate.* Resp. &c.

Interrog. *Per quantum temporis spatium ipsa Examinata, & dictus Polycrates simul cohabitauerint in figura matrimonij.* Resp. &c.

Interrog. *An vno, & eodem semper in loco, an verò pluribus in locis simul cohabitauerint, & dicat loca &c.* Resp. &c.

Interrog. *An dicto Polycrati filios genuerit, & quatenus &c. dicat eorum numerum, & nomina.* Resp. &c.

Interrog. *Vbi ad præsens reperiatur dictus Polycrates eius maritus.* Resp. &c.

Egli si faranno altri interrogatori secondo le varie circo-

stanze

ſtanze del fatto : e ſi finirà l'eſamina nel modo conſueto. La qual coſa fatta, ſi eſamineranno i teſtimoni ſopra la già detta ſopravuienza della donna, nel modo, che ſegue.

Die *Menſis* *Anni*

Examinatus fuit pro informatione &c.

N. de N. qui ſibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *An cognouerit, & cognoſcat Cleliam filiam Honuphrij N. & Caſſandræ N. & vxorem Polycratis N. à quanto tempore citra, & quæ fuerit cauſa cognitionis.*

Reſp. Signor sì, che conoſco Clelia &c. perche è mia cognata &c. ouero, perche ſin da fanciulli habbiamo conuerſato inſieme per eſſere ſtati ſempre viciniſſimi d'habitatione.

Interrog. *An modo præfata Clelia viuat, & in humanis vitam ducat.*

Reſp. Signor sì, che detta Clelia di preſente viue al mondo.

Interrog. *De cauſa ſcientiæ.*

Reſp. Io lo sò, perche queſta mane l'hò viſta, e parlatogli in caſa ſua propria, oue ſon' andato, come parente, ouero conoſcente di lei.

Interrog. *An hiſce in partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, & cognomine vocata, atque his parentibus nata.*

Reſp. Signor nò; e queſto lo sò beniſſimo, per hauer io intera notitia della perſona, e parentado d'eſſa Clelia.

Quibus habitis &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Et in queſto modo eſamineranſi anco gli altri.

Et

Et in caſo, che la ſudetta prima moglie foſſe aſſente, ſi darà ordine, che *in partibus* venga eſaminata, e ſiano anco eſaminati i teſtimoni, come ſopra; con commiſſione, che ſi mandi copia dell' eſamina, ouero, per maggior breuità, fede autentica del Notaro, ſecondo la minuta, che ſegue.

In nomine Domini Amen. Omnibus, & quibuſcumque præſens documentum viſuris, & lecturis fidem facio, & atteſtor ego Notarius infraſcriptus, quemadmodum Clelia filia Honuphrij N. & Caſſandræ N. coniugum, & vxor Polycratis N. ætatis ſuæ annorum ex aſpectu &c. mihi Notario bene nota, viuit, & in humanis vitam ducit, eamque hodie vidi, & allocutus ſum; quodque in præſenti Ciuitate, vel loco N. nulla alia ad præſens reperitur hoc nomine, & cognomine vocata, hiſque parentibus nata, prout ſic cum iuramento verum eſſe atteſtati ſunt in Sancto Officio N. de N. & N. de N. teſtes noti, & idonei, & omni exceptione maiores, cum optima redditione cauſæ ſcientiæ, quia ſcilicet dictam Cleliam cognoſcunt, eamque hodie vnà mecum viderunt, & allocuti ſunt, eorum dicti concludentem rationem reddentes. In quorum omnium fidem, & teſtimonium ego Notarius infraſcriptus hic me ſubſcripſi, & mei Tabellionatus ſignum appoſui conſuetum. Dat. in ædibus Sanctæ Inquiſitionis N. Die Menſis Anni

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Dopo queſte coſe dourà in ogni modo preſtamente carcerarſi il Reo Poligamo, e ſucceſſiuamente eſaminarſi, come ſegue.

Die Menſis Anni

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus &c.

Polycrates &c. qui sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsum ut causam &c.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat aliquam personam dicentem, aut facientem aliquid, quod sit contra sanctam fidem Catholicam, & præsertim plures simul vxores habentem.* Resp. &c.

Interrog. *An ipse Constitutus sit solutus, vel vxoratus.* Resp. &c.

E se risponderà (come sono vsati simiglianti huomini di fare) che hà moglie, nominando però la seconda, non la prima &c. s'interrogherà così.

Interrog. *An cum alia muliere matrimonium contraxerit, & cum qua.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat Cleliam &c. à quanto tempore &c.* Resp &c.

Interrog. *An præfatam Cleliam duxerit in vxorem, vbi, quando, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus.* Resp. &c.

Interrog. *An in Parochia Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. matrimonium contraxerit cum dicta Clelia.* Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd omnino per claras probationes, & legitima, atque autentica documenta, concludenter, ac euidentissimè constat in Sancto Officio, ipsum Constitutum cum præfata Clelia matrimonium contraxisse per verba de præsenti in dicta Parochia anno &c. coram R. D. N. Rectore dictæ Parochialis Ecclesiæ, præsentibus pro testibus N. & N. quocirca, cum nullo modo possit inficiari, se huiusmodi matrimonium cum dicta Clelia contraxisse, liberè veritatem fateatur. Resp. &c.

Iterum benignè monitus ad dicendam veritatem, quam nullò modo potest negare, cum sit conuictus, alioquin tamquam conuictus acrius, & seuerius punietur. Resp. &c.

Denuò paternè monitus ad fatendam veritatem pro Dei gloria, &

sua

sua conscientiæ exoneratione. Resp. &c.

E s'egli ad ogni modo persisterà ancora nella negatiua, non dourà però tralasciarsi d'interrogarlo sopra l'intentione, e credulità sua così.

Interrog. *Cum iam, vt prefertur, in Sancto Officio plenè sit probatum, ipsum Constitutum cum dicta Clelia præfatis tempore, & loco, & coram &c. matrimonium per verba de presenti contraxisse, & deinde anno &c. viuente adhuc præfata Clelia, duxisse dictam N. in vxorem in loco &c. dicat modo, an credat, vel crediderit, licere viro Christiano plures simul vxores habere*. Resp. &c.

Et sibi dicto, quòd ex facto ipso plenè probato valde presumitur, ipsum Constitutum circa predictum articulum malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Se negherà la mala credenza, dourà doppo le difese torturarsi sopra di essa, come anco dourà farsi quando hauesse *de plano* confessato il fatto, e negata l'intentione. E già nella Sesta Parte si è vista la forma di simili esamine rigorose.

Modo di procedere contro alle Streghe nel Santo Officio.

Difficile per certo, ed intrigata molto è la materia delle Streghe; e perche assai souente s'hà per le mani, & ageuolmente ancora vi si può in ogni modo errare, habbiamo voluto hauerne quì special trattato. Diciamo adunque breuemente, che in procedendosi contro alle Streghe non deue l'Inquisitore venire ne à carceratione, ne ad inquisitione, ne à tortura, se prima

non è manifesto, e prouato giudicialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio. Et à verificare negli atti il corpo di cotal delitto, che pur anch' esso è delitto *facti permanentis*, non basta prouare, che il preteso maleficiato sia stato, ò sia di presente infermo, ò pur anco sia morto; atteso che l'infermità, e morte regolarmente non prouengono dal solo maleficio, mà possono da molt' altre cagioni naturali originarsi, e perciò bisogna esaminare i Medici, ch' hanno curato l'infermo, e diligentemente interrogarli in giudicio della qualità del male, e di tutti gli accidenti, e circostanze d'esso, e domandarli, se per arte della medicina possano conoscere, che l'infermità sia, ò possa essere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel processo: e fà mestiere anco esaminare i domestici, e criati di casa intorno al principio, e progresso della detta infermità. E se i Medici sudetti, & altri Medici ancora informati di tutti gli accidenti dell' infermità del preteso maleficiato, tutto che non habbiano visto l'infermo, chiaramente giudicheranno, che vi sia, ò possa probabilmente esserui maleficio, all' hora potrà il Giudice più sicuramente procedere contro alla persona accusata, ò indiciata di tal maleficio. Oltre à ciò deue il Giudice auanti che venga alla carceratione della pretesa Strega diligentemente considerare tutti gl' indici, che si hanno contro di lei, e non muouersi al carcerarla per la sola denuntia del preteso maleficiato, e degli attinenti d'esso, se non vi è qualche probabil causa sufficientemente prouata nel processo, onde ragioneuolmente

possa

possa l'animo di lui piegarsi à credere, che la donna accusata habbia voluto commettere così fatto delitto; ò almeno non vi e contro di lei qualche indicio graue similmente prouato nel processo.

Auuerta il Giudice di fare ò per se stesso, ò per mezo del suo Vicario, nell'atto della carceratione, accurata, e diligente perquisitione della casa, e stanze della donna inquisita, con l'assistenza del Notaro, ma però senza l'interuento di persone attinenti, ò famigliari del preteso maleficiato, accioche frodolentemente non si supponga qualche cosa dinotante maleficio, in graue danno della pretesa Rea. Et in detta perquisitione si notino puntualmente dal Notaro tutte le cose ritrouate ne i luoghi dell'habitatione, e nelle casse di essa, tanto à fauore del Fisco, quanto à giouamento della Rea, come imagini di Santi, corone della Beatissima Vergine, Officij Diuini, libri di diuotione, cedole della sacra communione, acqua santa, palme benedette, & altre cose simili. E se gli si troueranno olij, poluere, grasso, e simili, si facciano considerare da i periti, ad effetto di conoscere, se possano seruire ad altro fine, che di maleficio.

Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trouate da i famigliari del maleficiato ne i materassi, capezzali, & origlieri, come sono certi inuogli ò di lana, ò di penna, che dal continuo riuolgersi di detti mobili possono anche formarsi, ouero per inconsideratione de' maestri esserui stati sin da principio mescolati. Ne meno si lasci muouere dal ritrouarsi alle volte in detti mobili

qualche ago, perche doue son donne, non è marauiglia, che si possano in ispatio di tempo molti aghi racchiudere in simili masseritie. Oltra che per opra del Demonio vi possono essere stati posti, accioche si creda esserui maleficio, come pur auuiene nell'esorcizare, che gli spiritati sembrano alcuna volta di vomitare simili inuogli, chiodi, aghi, vetri, & altre cose, le quali è impossibile, che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca degli ossessi per far credere, che siano maleficiati, & indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.

Quindi si vede quanto restino ingannati quegli Esorcisti, che richiedono al Demonio, esorcizando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell' ossesso, e rispondendo egli, che vi è entrato per maleficio, successiuamente li domandano chi sia l'autore d'esso maleficio, laonde il Demonio bugiardo, e nemico della quiete humana spesse volte risponde d'esserui entrato per maleficio fatto dalla tale, e tal persona, nel tale, e tal cibo, e beuanda; e per accertare di ciò maggiormente l'Esorcista, e gli altri, suppone alla bocca dell' ossesso alcune cose simili à quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molt' altre cose, come di sopra è stato detto: e perciò sopra le parole del Demonio non deue farsi alcun fondamento.

Oltre à ciò dall' essere vna persona spiritata non deue il Giudice immantinente far giudicio, che ciò da maleficio prouenga, e da questo solo recarsi à douer formare

processo

processo contro alle persone nemiche degli offessi, ò altronde indiciate: perche senza maleficio ancora può il Demonio per diuina permissione affliggere, e trauagliare il corpo altrui. Oltra che molti per vari interessi fingonsi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano d'ingannare i Giudici, & altri.

Non siano facili i Giudici à procedere contro ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di maleficio; perche, se bene l'indicio della mala fama per altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per l'odio, che si hà communemente contro alle Streghe, facilmente si leua cotal fama contro à qualche donna, massimamente quando è vecchia, e brutta. Laonde poco fondamento deue farsi sopra tal fama; ò se pure alcuna consideratione se n'hà ad hauere, deue il Giudice con diligenza interrogare i testimoni, da quanto tempo in quà sia nata simil fama, da chi, e con che occasione: perche indi per auentura si raccoglierà, che debole indicio è quello di cotal fama.

Di più auuertano i Giudici, che quantunque alcuna donna resti conuinta, ò confessi d'hauer fatti incanti, e sortilegi *ad amorem*, ouero, *ad sananda maleficia*, od à qual si voglia altro effetto, non segue però necessariamente, ch'ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, ò leggiermente, ò vehementemente. E strega formale deue riputarsi, ed è colei, ch'haurà fatto patto col Demonio, & apostatando dalla Fede, con i suoi malefici, ò sortilegi danneggiato vna, ò più

persone

persone, in guisa, che ne sia loro seguita per cotali malefici, ò sortilegi la morte; e se non la morte, almeno infermità, diuortij, impotenza al generare, ò detrimento notabile à gli animali, biade, ò altri frutti della terra: che perciò, se costarà in giudicio, che alcuna donna sia di tanto, e sì graue delitto rea, dourà per vigore della nuoua Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte secolare, e nel secondo perpetuamente esser' immurata. Hora torniamo al nostro proposito.

Greg. XV. nella Bolla Omnipotentis Dei.

Non permettano i Giudici, per quanto è loro possibile, che le donne carcerate per malefici, e sortilegi parlino con chi che sia, ne meno l'vna con l'altra, perche alle volte hanno simili donne concertato insieme di confessare il falso contro à se stesse in materia d'apostasia, stimando di douere in questa maniera più presto esser liberate. Ne meno procurino essi Giudici, ò consentano, che il Custode delle carceri, ò qualsiuoglia altro persuada à dette donne carcerate quello, ch' hauranno à confessare quando saranno esaminate, ò promettano loro impunità del delitto; conciosia che per tali strade habbiano molte fiate simili donne confessato ciò che mai si sognarono di douer fare.

Non parlino mai li Giudici con dette donne de i meriti della causa, se non quando hauranno giuridicamente ad esaminarle. E douendosi vna Strega esaminare, potrà nell' infrascritta forma interrogarsi.

Die *Mensis* *Anni*

Educta de carceribus &c.

Alcina

Alcina filia &c. & delato sibi &c.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos, & nominet eos cum causis inimicitiarum.* Resp. &c.

Interrog. *Vt explicet cursum vitæ suæ vsque ad eam diem, qua fuit carcerata in Sancto Officio.* Resp. &c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet, quoties in anno, & vbi, & quinam sit eius Confessarius.* Resp. &c.

Interrog. *An sit de aliqua Societate spirituali, & de qua.* Resp. &c.

Interrog. *Cum quibus personis solita sit conuersari familiariter.* Resp. &c.

Interrog. *An consueuerit recitare aliquas peculiares orationes, & potissimùm Coronam precariam, vel Rosarium Sanctissimæ Virginis Dominæ nostræ.* Resp. &c.

Interrog. *An audiat sacram Missam diebus festis de præcepto, & aliquibus alijs diebus ferialibus.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat aliquod sortilegium, vel incantationem, & ad quem finem, seu etiam maleficium.* Resp. &c.

Se confessarà, gli si faccia spiegare la qualità del sortilegio, ò maleficio, di cui dice hauer notitia, da cui l'hà imparato, e se l'hà esercitato &c. e s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet qualitatem sortilegij, vel maleficij, cuius notitiam asserit se habere.* Resp. &c.

Interrog. *A quo, vel à quibus edocta fuerit dictum sortilegium, vel maleficium.* Resp. &c.

Interrog. *An vnquam huiusmodi, aut aliud sortilegium, vel maleficium exercuerit, seu executioni mandauerit.* Resp. &c.

Se confessarà, gli si faccia medesimamente isporre ciò ch' ella haurà fatto, con narrare la sostanza del delitto, il luogo, il tempo, e l'altre circostanze di esso, e con palesar anche i complici, e tutti quelli, che in ciò gli hauranno dato aiuto, conseglio, e fauore, interrogandosi come segue.

Interrog. *Vt narret seriatim, & per extensum quidquid ipsa Constituta fatetur se commisisse in materia sortilegiorum, seu maleficiorum, cum circumstantijs locorum, & temporum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *Quoties, quomodo, & cum quibus dictum sortilegium, vel maleficium,* ouero, *dicta sortilegia, vel maleficia perpetrauerit.* Resp. &c.

Interrog. *Quinam in perpetrandis dictis sortilegijs, aut maleficijs auxilium, consilium, vel fauorem ipsi Constitutæ præbuerint.* Resp. &c.

Interrog. *Quosnam effectus pepererint dicta sortilegia, vel maleficia.* Resp. &c. E gli si facciano euacuare tutti gl' indici, che vi saranno contro di lei.

Ma se negarà d'hauer cognitione d'alcun delitto tale, vadasi interrogando come segue.

Interrog. *An fuerit in loco N. cum quibus, quoties, de quo tempore, & qua occasione.* Resp. &c.

Se dirà di sì, e risponderà sodisfattoriamente all' interrogatorio, susseguentemente s' interroghi così.

Interrog. *An ibidem dixerit se scire,* ouero, *de facto commiserit aliquod sortilegium, vel maleficium, & quod.* Resp. &c.

E negando, s' interroghi appresso.

Interrog. *An dixerit, se scire,* ouero, *an actu perpetrauerit*

tale,

tale, vel tale ſortilegium, aut maleficium. Reſp. &c.

E così potrà à poco à poco interrogarſi in iſpetie di tutto quello, che nel proceſſo vien contra eſſa depoſto, con l'opportune obiettioni, come altroue ſi è detto.

E ſe negherà ogni coſa, douranno (anco *ex officio*, quando ella foſſe pouera) ripeterſi i teſtimoni del proceſſo offenſiuo, e farſi le difeſe della Rea nella forma già detta: e propoſta la cauſa nella Congregatione, s'ella haurà à tormentarſi, ſe gli oppongano di nuouo, auanti ſi venga al decreto di tortura, gl'indicij, che ſi hanno nel proceſſo; e poſcia nell'atto della tortura s'interroghi non del delitto *in ſpecie*, ma ſolamente, che dica la verità di quelle coſe ſopra le quali già è ſtata interrogata: e ſe cominciarà à confeſſare, non ſe gli ſuggeriſca coſa alcuna, ma riceuute, e ſcritte le parole preciſe della ſua confeſſione, s'interroghi ſolamente *in genere*, che dica la verità dell'altre coſe delle quali è indiciata. Ne ſiano facili i Giudici à ripetere la tortura, ſe la cauſa non ſarà grauiſſima: nel qual caſo douranno darne auuiſo alla Sacra Congregatione.

Non ſi radano i peli, ouero capelli di tali donne, ne habbiano i Giudici conſideratione, s'elleno ſiano dure al gittar lagrime, maſſime ne' tormenti, perche tal' indicio è leggieriſſimo, anzi di niun momento.

Non paſſi mai la tortura vn'hora, auzi non vi giunga, ſe la cauſa non è grauiſſima, e gl'indicij vrgentiſſimi.

Sopra il tutto hanno ad auuertire i Giudici, che quando ſimili donne cominciaranno à confeſſare l'apoſtaſia al Demonio, e l'eſſer andate à i giuochi del Diauolo, non

potendosi per altra via prouare il corpo del delitto, che per la loro propria confessione non si faccia loro alcuna suggestione, ma si procuri, che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto, & in che modo da prima vi furono indotte, del tempo, & altre circostanze: perche in questo modo si potrà vedere se la lor confessione sia verisimile, ò nò. E confessando esse qualche circostanza, ò particolarità, che possa verificarsi, non tralascino i Giudici di far diligenza per hauerne altronde la verità, accioche più verisimile si renda la loro confessione circa l'apostasia, e giuochi diabolici; perche se tali circostanze non si verificassero, anzi si scoprissero false, potrebbe dubitarsi della verità di cotal confessione seguita forse ò per forza della tortura, che pur è rimedio fallace, ò per suggestione d'alcuno, ò per tedio della carcere, ò per credenza, che si debba loro più facilmente perdonare il delitto, ilche pur taluolta è auuenuto. Et in caso, che confessando l'apostasia, come sopra, nominassero alcuni complici in detta apostasia, e giuochi diabolici, non si tenga conto del lor detto, per le ragioni, che altroue si diranno.

E perche taluolta ancora accade, che le madri, ò nodrici pouere, tenendo nel proprio letto i lor piccioli bambini, miseramente gli soffoghino, e poscia, temendo di male, dicano, essere stati guasti dalle Streghe, habbiano in ciò grand' auuertenza i Giudici, ne si lascino indurre à credere ciò che da esse vien loro mentitamente rappresentato.

OTTAVA

OTTAVA PARTE.

Del modo di terminare i processi nel Santo Offitio.

Essendo già stato e del cominciare, e del proseguire i processi della Santa Inquisitione, e del modo d'interrogare i Rei nella tortura assai copiosamente (per quello, che à così fatte materie in pratica si richiede) da noi trattato, il discender hormai all'ordine, e modo di terminare detti processi, & alle diuerse forme di sententiare, & ispedire i Rei, n'on si dourà per niuna maniera disdire. Primieramente adunque si compie il processo con l'assolutione del Reo. Secondo con la purgatione canonica. Terzo con la ritrattatione, ò riuocatione in giudicio. Quarto con l'abiuratione *de leui*. Quinto con l'abiuratione *de vehementi*. Sesto con l'abiuratione *de violenta*. Settimo con l'abiuratione *de formali*. Ottauo quando il Reo vien giudicato, & è rilasso, ma penitente. Nono quando non e rilasso, ma impenitente. Decimo quando è rilasso, & impenitente. Vndecimo quando è negatiuo impenitente. Duodecimo quando è fuggitiuo, e contumace. E noi col medesimo ordine camineremo nel porre le forme di dette sentenze, & ispeditioni.

Forma

Forma della sentenza assolutoria diffinitiuamente.

QValunque volta il Reo non è per propria confessione, ne per euidenza del fatto, ne per legitima produttione de' testimoni conuinto, ne in altra maniera si rende sospetto, ò si ritroua diffamato d'heresia, ò d'altro delitto al Santo Officio appartenente, anzi per legitime, e concludenti proue in contrario, e specialmente, se i testimoni hauranno riuocato il lor detto, rimane scolpato affatto, deue spedirsi con final sentenza fauoreuole del tenore che segue, ò simile.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. del luogo &c. dell'età tua d'anni &c. fosti indiciato in questo Santo Officio dell' Inquisitione di N. d'hauer detto, e fatto rispettiuamente molte cose contrarie alla Santa Fede Catolica, quali non si doueuano, ne si poteuano in modo alcuno da noi trascurare.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramento esaminato, non solo costantissimamente negasti tutte le cose oppostети, ma con grandissima perseueranza dicesti, & affermasti, d'essere stato sempre buon Catolico, e Christiano.

Per la qual cosa, volendo noi procedere in questa causa conforme al giusto, e diritto tenore delle leggi, ti assegnassimo il termine à far le tue difese, nel quale furono

à tua

à tua istanza esaminati molti testimoni degni di fede, e senza alcuna eccettione, i quali co' loro detti ottimamente prouarono, che i testimoni contro di te esaminati erano tuoi capitalissimi nemici, e che non per zelo della Fede Catolica, ma per loro mera maluagità, come cospiratori, haueuano contro di te denuntiato, e testificato rispettiuamente le sudette cose, quali poscia eglino stessi ancora riuocarono in giudicio, come false, e malignamente da essi inuentate per rouinarti. E perche d'altra parte ancora similmente per legitime proue à noi costa, che tu hai sempre parlato bene, e catolicamente delle cose della Religione, e co' sani ragionamenti accompagnato le buone opere, e che sei sempre stato buon Catolico, fedele, di buona fama, e lontano da ogni sospitione d'heresia; per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue negationi, giustificationi, e proue à tuo fauore, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di Noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, inquisito, e processato, come sopra, dall'altra.

Per

Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale, sedendo pro Tribunali, proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora da Noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo te N sudetto, come iunocente, douer esser assoluto, e liberato dalla detta inquisitione, e processo, e da tutte le cose in esso contro di te contenute, come in effetto ti assoluiamo, e liberiamo; imponendo sopra ciò perpetuo silentio al detto Procuratore Fiscale del Santo Officio. Et oltre à ciò ordiniamo, che siano casse tutte le sicurtà, & obligationi da te in qualsiuoglia modo date, e fatte rispettiuamente per la sudetta causa.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, assoluiamo, liberiamo, & ordiniamo, in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore di N. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà in questa, ò in altra simil guisa.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Adm. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Aula Sancti Officij N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, praesentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma

Forma della Purgatione Canonica.

HAnno le leggi Pontificie saggiamente ritrouata, e gioueuolmente ordinata vna forma di purgare le sospitioni, e presuntioni, la quale chiamano Purgatione Canonica. Questa nel Santo Officio si fà quando il Giudice astringe il Reo diffamato, e sospetto d'heresia à giurare alla presenza di certo numero di testimoni degni di fede, ch'egli è innocente. Et i sudetti testimoni, che per ciò si dicono compurgatori, similmente giurano, che credono, e stimano il detto Reo sospetto, e diffamato hauer giurato il vero. Ne già possono i detti testimoni à più gagliardo giuramento esser indotti; perche altrimenti si renderebbono molto facili, e vicini allo spergiuro. Il numero poi de' testimoni compurgatori consiste affatto nell'arbitrio del Giudice, che può ò molti, ò pochi, ò Ecclesiastici, ò secolari prefiggere al Reo secondo la qualità delle persone, la quantità dell'infamia, e la grauità del delitto, e nel tempo, e luogo, che à lui più piace. Fabricato adunque il processo informatiuo, & esaminato giuridicamente il Reo, e fatte le sue difese, si proporrà la causa nella Congregatione de' Consultori, e se in essa sia deliberato, che il Reo secondo il tenor delle leggi si purghi canonicamente dalla sospitione d'heresia ò leggiera, ò vehemente, ch'ella sia, ne dourà l'Inquisitore con l'Ordinario formar sentenza del tenore, che segue.

Forma della sentenza di purgatione canonica de leui.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, ac DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, & causis, quæ coram nobis inter D. N. huius Sancti Officij Procuratorem Fiscalem agentem ex vna, & te N. reum inquisitum, & processatum de; & super eo, quòd in publica concione dixeris &c. & quòd aliàs visus fueris malè sentire de libero arbitrio, quodque cum Hæreticis familiariter conuersatus fueris, rebusque alijs in actis causæ, & causarum huiusmodi latius deductis, & illorum occasione vertuntur, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus tibi N. supradicto, tamquam de hæresi suspecto reperto, indicendam fore, & esse, prout indicimus, purgationem canonicam quarta manu tui ordinis, vel maioris, seu cum quatuor Canonicis, ouero, *Monachis,* ò pure, *Fratribus eiusdem Congregationis,* ouero, *Ordinis, qui sint fide Catholici, & vita probati, quique conuersationem, & vitam tuam non tàm moderno tempore nouerint, quàm præterito. Monentes te, quòd si in huiusmodi purgatione defeceris, habebimus te pro conuicto, prout mandant sacræ Constitutiones.*

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, indicimus, & monemus isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus.

Fr.

Fr. N. Inquisitor &c.
N. Vicarius &c.

Et il Notaro l'autenticherà come di sopra.

Forma della sentenza di purgatione canonica de vehementi.

Nos &c. Considerantes, quòd tu Magister Fr. N. Ordinis N. de anno &c. in hoc Sancto Officio delatus fuisti, quòd dixeris, tenueris, & credideris infrascriptos errores, & hæreses. Videlicet. E quì si porranno gli errori, & heresie, de' quali sarà stato indiciato.

Quæ cum talia sint, vt oculis clausis à nobis præteriri non possent, nec deberent, te N. supradictum in carcere includi curauimus, & sæpius super præfatis iuridicè interrogauimus, vt in processu super his confecto, & formato latius patet.

Visis igitur, & accuratè perspectis delationibus prædictis, seu testium dictis, eorumque repetitionibus, ac tuis ad interrogata responsionibus, excusationibus, negationibus, & alijs ad tui defensam deductis, processuque in nostra Congregatione maturè discusso, consideratisque considerandis, ad infrascriptam sententiam deuenimus.

Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Diui Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum, ac iustitiam præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. prædictum, reum, inquisitum,

inquisitum, & processatum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, tibi Magistro N. supradicto, tamquam de haeresi vehementer suscepto reperto, indicendam fore, & esse canonicam purgationem cum septima manu, seu septem viris eiusdem ordinis &c.

E si autenticherà similmente come di sopra.

Data la sopradetta sentenza per la sospitione de leui, ò de vehementi, si dirà successiuamente al Reo, ch'egli haurà à giurare d'esser innocente, e che i testimoni similmente col loro proprio giuramento douranno affermare di credere, esser vero ciò ch'egli haurà giurato. E perciò costituito esso Reo dauanti all' Inquisitore nominerà tanti huomini da bene per suoi testimoni ispurgatori, quanti nella sentenza si contengono. Et appresso l'Inquisitore farà richiedere ad vno ad vno in disparte dal Reo auanti di se nel luogo dell' esamine i detti testimoni, per pigliar della lor qualità, e conditione quella notitia, che il fatto richiede; e potrà in ciò che si è detto tener questo modo.

Die Mensis Anni

Coram praefato Adm. R. P. Inquisitore existente in aula &c. ibique sedente, comparuit personaliter N. & in suos compurgatores induxit A. B. C. D. E. F. G. paratos ad iurandum, & iuxta Sacrorum Canonum dispositionem ad iuramentum praestandum, super veritate iuramenti memorati N. volentis à se omnem haeresis infamiam, & suspicionem reijcere.

Qui praefatus M. R. P. Inquisitor volens de dictorum compurgatorum conditionibus melius informari, delato singulis ipsorum

iuramento in forma de veritate dicenda, vnumquemque eorum seorsum, ac separatim ab alijs compurgatoribus, & ab ipso purgando, qui extra dictam aulam interim exiere, super interrogatorijs infrascriptis interrogauit.

De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, ac professione ipsius Testis, & an cognoscat N. & à quo tempore. I.

An habuerit conuersationem cum dicto N. & per quantum temporis, nouerítque vitam ipsius, non solùm moderno, sed etiam transacto tempore. II.

An ipse Testis teneat, & sequatur eam fidem, quam Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia tenet, credit, profitetur, ac docet. III.

An in aliquo Tribunali fuerit vnquam pro aliquo crimine damnatus, vel à testificando repulsus. IV.

An dictus N. vel eius consanguinei, vel affines dederint, aut promiserint aliquid ipsi Testi, vt antedicto N. faueat, vel ipsemet Testis aliquo indebito affectu permotus accesserit compurgaturus. V.

An ipse Testis se obtulerit ad dictum N. purgandum. VI.

An paratus sit iurare super veritate iuramenti à dicto N. præstandi, & an sciat quid huiusmodi iuramentum importet. VII.

Itaque primùm A. super dictis interrogatorijs interrogatus, medio suo iuramento, quod præstitit, tactis &c. ad singula respondit, vt infra.

Ad primum interrog. resp. Io mi chiamo &c. e sono dieci anni, ch'io conosco N.

Ad secundum interrog. resp. Per tutto il detto tempo hò hauuto pratica, e conuersatione del detto N. essendo sempre stati insieme nel luogo di N.

Ad

Ad tertium interrog. resp. Io credo fermamente ciò che tiene, crede, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et in questa fede son vissuto, & intendo di morire ancora.

Ad quartum interrog. resp. Per gratia di Dio non son mai stato condannato in alcun Tribunale &c.

Ad quintum interrog. resp. Signor nò. Dio me ne guardi.

Ad sextum interrog. resp. negatiuè.

Ad septimum, postquam edoctus fuit à præfato M. R. P. Inquisitore qualitatem iuramenti præstandi à dicto N. interrog. resp. Io sò di quanta importanza sia il giuramento, e sono apparecchiato à giurare.

Secundò B. super dictis interrogatorijs &c.

E si osseruarà con ciascuno di essi il modo già notato, & il Notaro registrarà partitamente tutte le loro risposte.

Appresso questo farà l'Inquisitore dauanti à se venire tutti i detti testimoni insieme, & anco il Reo, al qual dimanderà, se conosce quegli huomini, e s'eglino siano quelli, ch'esso hà nominati per testimoni purgatori &c. E l'atto tanto di questo, quanto d'altri particolari sussequenti si noterà così.

Successiuè incontinenti.

Præfatus M. R. P. Inquisitor mandauit, introduci simul prænominatos testes purgatores omnes, ac etiam dictum N.

Quibus introductis, fuit dictus N. per D.

Interrog. *An homines illos cognoscat, & an illi sint, quos ipse in testes purgatores nominauit.*

Resp. Signor sì, ch'io gli conosco, e sono quei medesimi, ch'io hò nominati.

Deinde

Deinde præfatus M. R. P. Inquisitor ad expurgatores conuersus dixit vulgari idiomate, vt infra.

Sappiate, fratelli, che N. Reo vien' accusato del tale, e tal delitto, e si rende per ciò sospetto d'heresia. Per lo che è obligato à purgarsi della detta sospitione, e voi siete nominati in testimoni dell' innocenza di lui.

Postea conuersus ad N. Reum dixit, vt infra.

Tu N. rispondi per Dio, e per li sacrosanti Euangeli, se tu hai commesso simili eccessi.

E subito deue il Reo giurare alla presenza del Giudice, e de' suoi testimoni nel modo, che si porrà quì sotto: & il Notaro scriuerà così.

Qui Magister N. ibidem præsens, & personaliter existens, dixit, se promptum, ac paratum (vt præfatus M. R. P. Inquisitor mandauit) satisfacere; & genuflexus coram ipso, sacrosancta Dei Euangelia manibus corporaliter tangens, vulgari idiomate, ore proprio dixit, & professus est, vt infra.

Io N. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi &c. per scacciare dalla mente vostra, e di qualunque altra persona ogni sospitione d'heresia hauuta di me per le cose sopradette, & altre dedotte nel processo, dico con la bocca, e con il cuore, e così giuro, che non ostante tutte le sopradette cose oppostemi, e dedotte nella sentenza, e processo, io fui, e sono innocente d'ogni errore, & heresia, che contradica alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Così Iddio m' aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Riceuuto dall' Inquisitore il sudetto giuramento, commanderà,

derà, che il Reo d'indi si parta, e domanderà i testimoni se hanno ben'inteso ciò che da esso P. Inquisitore, & N. è stato detto, & hauendo essi risposto di sì, tutti si trarranno da parte; e poscia l'Inquisitore, fattigli chiamare ciascun per se, gl'interrogherà, se credono, che N. habbia giurato il vero, ò il falso; e ciò che risponderanno essi, con tutto quello, che precede, dourà porsi negli atti dal Notaro in questa guisa.

Quo iuramento per dictum N. præstito, D. mandauit, ipsum N. abire, & illico testes per antedictum D. fuerunt

Interrog. *An ea omnia, quæ dicta fuerunt tàm per D. Inquisitorem, quàm per præfatum N. probè intellexerint.*

Resp. Signor sì, ch'habbiamo inteso &c.

Mox præfatus Adm. R. P. Inquisitor iussit, testes omnes secedere, & successiuè mandauit, vocari A. primum compurgatorem.

Qui præfatus A. primus compurgator coram præfato M. R. P. Inquisitore existens, & de prædictis omnibus certioratus, vt supra, fuit per D.

Interrog. *An credat, N. iurasse verum, vel falsum.*

Resp. Credo, che N. habbia giurato il vero.

Interrog. *An sit paratus ipse Testis solemni iuramento affirmare id, quod modo dixit.*

Resp. Signor sì, che son pronto à stabilir col giuramento quello, ch'io hò detto.

Et statim de mandato &c. dictus A. iurauit, tactis sacris scripturis ad sacra Dei Euangelia, quòd ipse Testis credit, prædictum N. verum iuraße.

Deinde B. alius compurgator vocatus &c. existens &c. certioratus &c. interrog. &c. iurauit, tactis &c. ad sancta Dei Euangelia, quòd

quòd credit, prædictum N. verum iuraſſe.

Poſtea C. alius compurgator vocatus &c. iurauit, tactis &c. quod credit, prædictum N. verum iuraſſe.

Succeſſiuè D. alius compurgator &c. iurauit &c.

Subſequenter E. alius compurgator &c. iurauit &c.

Subinde F. alius compurgator &c. iurauit &c.

Poſtremo G. vltimus compurgator &c. iurauit &c.

Et auuerta il Notaro di ſtender l'atto interamente ſecondo che ciaſcuno de' teſtimoni haurà eſſeguito, come ſi è detto di A. primo teſtimonio, acciò non reſti luogo alcuno di dubitare: & poi ſi ſottoſcriuerà conforme all'vſato, ſoggiungendo.

Quibus adimpletis, & eiſdem die, loco, & teſtibus, quibus ſupra, præſentibus, idem N. rurſum introductus, & certioratus de iuramento à præfatis teſtibus compurgatoribus præſtito &c. petijt ab eodem M. R. P. Inquiſitore abſolui, & mandari, amplius moleſtari non debere, obligationeſque, & fideiuſſiones omnino caſſari.

Qui D. Inquiſitor viſis, & auditis &c. pronunciauit, vt infra.

Nos Fr. N. Inquiſitor &c. de conſenſu &c.

CHriſti nomine repetito. Pro Tribunali ſedentes in hoc loco à nobis pro iudicio electo, & ſolum Deum præ oculis habentes, in caſua, & cauſis prædictis inter D. N. Procuratorem Fiſcalem &c. vertentibus. Viſa purgatione canonica per te prædictum N. coram nobis legitimè facta, viſiſque, & conſideratis compurgatorum tuorum teſtimonijs in præſenti cauſa tua in hoc S. Officio agitata, pronuntiamus in his ſcriptis, ſententiamus, & declaramus, te N. prædictum eſſe boni teſtimonij virum, & ex deductis amplius non eſſe moleſtandum, fideiuſſioneſque, & obligationes quaſcumque apud Officium Sanctæ Inquiſitionis tui gratia factas, &

respectiuè praestitas, cassandas fore, & esse, prout cassari, & non molestari mãdamus; atque ab haeresis infamia, & suspicione iuxta sacrorum Canonum dispositionem te absoluimus, & liberamus.
Quo tamen sis cautior in futurum, & ab ijs omnibus maximè abstineas, unde haeresis suspicio possit oriri, tibi iniungimus.
Vt magis frequentes Ecclesiam, crebrius confitearis sacramentaliter peccata tua, & sacram Missam celebres, vel Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumas, orationi assiduè pro viribus incumbas, ac ieiunes, &c.

Et auuertasi d'imporgli cose contrarie a quelle, per le quali era diffamato, o sospetto d'heresia, & alla presenza di quelle persone, & in quei luoghi, appo le quali, e dou'era sospetto. E si finisca la sentenza così.

Et ita dicimus, sententiamus, & pronuntiamus omni meliori modo, &c.

Fr. N. Inquisitor &c.

Il Notaro poscia autenticarà la sentenza come di sopra.

Forma della riuocatione, o ritrattione.

COstuma pur anco tal'hora il S. Officio, hauendo alla qualità della persona colpeuole riguardo, & per altre ragioneuoli cause, d'imporre al Reo, che, hauendo proferito alcune propositioni heretiche, o erronee, ò temerarie, d'altra simile qualità, debba (fattosene però in prima giuridico processo) giudicialmente ritrattarle, e riuocarle. Il che quando col conseglio, & parere de' Consultori haurà a farsi, potranno i Giudici seruirsi della seguente, o d'altra simigliante forma.

Die

Die Mensis Anni

M. R. P. Sacræ Theologiæ Magister F. N. Inquisitor &c. & M. R. D. N. Iuris vtriusque Doctor Vicarius &c.

Viso processu formato in hoc S. Officio contra N. de N. &c. de, & super eo, quòd delatus fuerat, temere infrascriptas propositiones enuntiasse, asseruisse, ac defendisse. Videlicet.

Christum Dominum in vltima cœna sacrum corpus suum Iudæ proditori, sicut cæteris Apostolis, minimè tradidisse, sed tantùm bucellam panis intinctam.

Lutheranum esse, qui negat, Imperatorem esse totius Mundi dominum.

Christum, vt hominem, ad legum Imperialium obseruationem teneri.

Leges Imperiales à Moyse nobis in monte Sinai allatas esse.

Res humanas diuinis esse contrarias.

E s'altre tali ve ne saranno, tutte douranno nella sudetta forma spiegarsi: e poi conuerrà seguitar così.

Visis testium dictis, ac ipsius N. constitutis, & responsis iuridicè per ipsum datis.

Visis testium ad ipsius instantiam examinatorum depositionibus.

Visa RR. PP. Theologorum censura super dictis propositionibus facta, & ab ipso N. acceptata.

Visis denique, & diligenter examinatis omnibus actis, & actitatis & quæ in hac causa & causis considerãda erant. Inhærentes vnanimi voto DD. S. Officij Consultorum, &c.

Christi nomine inuocato. Pro tribunali sedentes, &c. & solum Deum præ oculis habentes, &c.

Decreuerunt, & decernunt, prædictum N. cogendum esse ad reuocandum, & retractandum dictas propositiones in S. Officio N.

 modo.

modo, & forma sibi in scriptis tradenda, prout hoc præsenti decreto illi iniungunt, & mandant omni meliori modo, & forma &c.

Deinde acriter illum obiurgarunt, ne tantum sibi in posterum, ac proprio ingenio fidat, ut de his temere tractare audeat, alioquin grauissimis pœnis punietur, prout qualitas delicti postulauerit.

Vltimò pro pœnitentijs salutaribus illi iniunxerunt.

Vt per annum proximè venturum ieiunet &c. con altre penitenze simili, che si distenderanno nel decreto.

Et prædicta omnia decreuerunt, & decernunt, declararunt, & declarant, mandauerunt, & mandant omni meliori modo &c.

Et il Notaro autenticherà l'atto in questa guisa.

Suprascriptum decretum promulgatum fuit per antedictos A. RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in aula S. Officij N. lectum vero, & intimatum per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce eidem N. præsenti, audienti, intelligenti, & acceptanti, &c. die, mense, & anno, quibus supra, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis, &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Appresso la promulgatione del sopradetto decreto si farà ritrattare il Reo nel modo, che segue.

Ego N. de N. filius &c. ætatis meæ annorum &c. in iudicio personaliter constitutus, & genuflexus coram vobis Adm. RR. DD. P. F. N. Inquisitore N. &c. & D. N. Vicario &c. Cognoscens, ac confitens, me grauiter errasse, nam propositiones quasdam respectiuè falsas, temerarias, & hæreticas ex nimia ignorantia temere enuntiaui, asserui, & defendi. Videlicet.

Christum Dominum &c. & si riferiranno le medesime propositioni contenute nel decreto.

Quas propositiones sicut verè me pœnitet temere, ex mea nimia ignorantia

rantia

rantia (vt dixi) protulisse, asseruisse, ac defendisse, non tamen contra sanctam Matrem Ecclesiam aliquid vnquam affirmare intendens, ita illas, & earum singulas, tamquam respectiuè (vt præfertur, & vt verè sunt) falsas, temerarias, & hæreticas, humili, ac sincero corde, non per vim, & metum, sed sponte meum cognoscens errorem, reuoco, & retracto, & vt reuocatas, & retractatas pro non dictis, & assertis haberi volo. Iuroque, ac polliceor, me nunquam in posterum aliquid tale dicturum, vel asserturum, neque de prædictis vnquam directè, vel indirectè locuturum, aut quomodocumque tractaturum. Iuro etiam, ac promitto, me pœnas, ac pœnitentias omnes mihi impositas, & imponendas inuiolabiliter obseruaturum, & impleturum. Si autem alicui vnquam ex dictis meis iuramentis, ac promissionibus (quod misericors Deus auertat) contrauenero, ex nunc me obligo, & subijcio omnibus, & singulis pœnis, & pœnitentijs mihi ad arbitrium &c. infligendis, & imponendis.

Et ita reuoco, retracto, spondeo, iuro, meque obligo, & submitto, præmisso, & omni alio meliori modo, &c.

Et in fidem omnium, & singulorum præmissorum, præsentem schedulam meæ reuocationis, retractationis, promissionis, & iuramenti, mea propria manu scripsi, & subscripsi, eamque de verbo ad verbum recitaui in aula Sancti Officij N. hac die &c.

Ego N. de N. manu propria.

Modo di spedire i processi con l'abiuratione.

SOno le parole, & le attioni hereticali, & apostatiche di tal natura, e conditione, ch' elleno da chi che sia proferite, e fatte rispettiuamente inducono nel delinquente

quente ſoſpitione apunto d'hereſia, & d'apoſtaſia. Et ancorche il Reo, confeſſato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, o mala credenza, che dir vogliamo, cotal ſua negatiua altro effetto non opera giamai, ſe non ch'egli non ſi ha per heretico, ne per apoſtata formale, ma non le toglie già la ſoſpitione, la qual ſempre ſeco tiene la natura del fatto iſteſſo congiunta. Laonde è neceſſario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette hereſia, & apoſtaſia, come ſoſpetto di eſſe, o leggiermente, o vehementemente, o violentemente, conforme alla qualità, o grauità maggiore, o minore delle coſe da lui confeſſate, o delle quali reſta conuinto. Formeranſi perciò le ſentenze, come appreſſo ſegue; & dourà chi legge iſcuſarci, ſe più volte vedrà entro le forme delle ſentenze replicarſi gli ſteſſi articoli, & le medeſime clauſole: perche ciò ſi è giudicato neceſſario per caminar con chiarezza, & diſtintione, che altrimenti ſaria il tutto pieno di confuſione, & di poca gratia.

Forma della ſentenza, & abiuratione contra il Reo ſoſpetto leggiermente d'hereſia.

Noi F. N. Inquiſitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESſendo che tu N. figlio di N. del luogo di N. &c. dell' età tua d'anni &c. foſti grauemente per detto di più teſtimoni indiciato in queſto Santo Officio, che con occaſione della predica, nella quale il Padre Predica-

tore

tore di detto luogo haueua trattato dell'Inferno, & de' Demonij, hauessi negato l'essistenza dell' vno, e degli altri, & soggiunto, che il detto Padre Predicatore haueua predicato di simili materie per ispauentar i fanciulli, & che di ciò ripreso te ne fossi riso.

E s'altre cose vi saranno contro di lui, douranno ordinatamente spiegarsi nella forma predetta, e poi continuarsi così.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato, confessasti esser vero, che con la sudetta occasione haueui inconsideratamente, & così per burla proferito le sopradette parole hereticali, negando d'hauerle mai col cuore credute in modo alcuno.

E parendo a noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori, Teologi, & Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito, niente di nuouo aggiungesti à i tuoi primi detti.

Per tanto hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, & negationi respettiuamente, & quanto di ragione si douea vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signor

Giesù

Giesù Christo, della Gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, & di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità.

Nella causa, & cause vertenti trà il Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, & confesso, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, come sopra, ti sei reso a questo Santo Officio leggiermente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demonij, & che però sei obligato ad abiurare le sudette heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questo tuo errore non resti del tutto impunito, & sij più cauto nell'auuenire, & essempio a gli altri, che s'astengono da simili delitti.

Ti condanniamo a douer stare vna volta in giorno di festa inginocchiato, a testa scoperta, auanti la porta principale della Chiesa di S. N. con vna candela accesa in mano, & con l'inscrittione della causa, mentre si celebrarà la Messa maggiore, & vi sarà anco maggior

concorso

concorso di popolo.

E per penitenze salutari t'imponiamo,

Che visiti quãto prima vna volta à piedi la Chiesa di S. N. & in detto sacro luogo, confessati prima sacramentalmente i tuoi peccati, riceui il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, riportandone à questo Santo Officio autentica testimonianza.

Che per tre anni prossimi a venire reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente,

Che durante il detto tempo di tre anni cõfessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signore Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità di accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette pena, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiaramo ordiniamo, condanniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui &c.

E dourà dal Notaro autenticarsi come di sopra.

Abiuratione de leui da recitarsi dal Reo.

IO N. figliuolo di N. del luogo di N. &c. dell'età mia d'anni &c. costituito personalmente in giuditio,& inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore di N. &c. e voi M. R. Sig. N. Vicario &c.

Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede,predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato leggiermente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demoni &c.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di Christo questa leggiera sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie, e generalmenre ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auuenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ouero all' Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco,e prometto d'adempire

pire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, e castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio mi aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarsi, come degli altri atti, facendo mentione de' testimoni, che saranno stati presenti, e sottoscriuendosi esso Notaro.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma della sentenza, & abiuratione contro vn Reo sospetto vehementemente d'heresia per bestemmie, atti, e parole hereticali.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauemente indiciato, & anco per il detto di più testimoni contesti rispettiuamente conuinto in questo Santo Officio.

Che haueßi nel giuoco più, e più volte con bocca empia, e sacrilega proferito bestemmie atrocissime, & horrendissime contra l'onnipotenza, santità, giustitia, purità, e semplicità di Dio benedetto, e contra l'integerrima pudicitia, & honestà dell'immacolatissima sempre Vergine Maria Signora nostra.

Che haueßi similmente in giuoco spesse volte, bestemmiando, rinegato Dio, la Santissima sua Madre, & i Santi del Paradiso.

Che haueßi parimente, giocando, più volte detto di non credere, ne voler mai credere in Dio, ma nel Diauolo; & altra volta, di non creder in altro, che ne' danari: aggiungendo molt' empie, & esecrande imprecationi, e maldicenze contro Dio, contro Christo, e contro i Santi, & altre parole ignominiose, diaboliche, e nefande, in grandissimo disprezzo del sommo Creatore, e di tutta la Corte celestiale, e particolarmente della possanza, e dignità di essa gloriosissima Vergine Regina nostra, e de' Santi del Paradiso.

Che non solamente non fossi andato ad ascoltare la santa Messa le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa, ne pure l'istesso sacro giorno della Pasqua di Resurrettione; ma inuitato ad andarui, haueßi negato espressamente di voler farlo, e detto, che ne anco voleui entrare in Chiesa; e che quando pur ti ritrouaui in Chiesa, e gli altri pensauano, che tu diceßi del bene, bestemmiaui quanti Santi sono in Paradiso.

Che altra volta inuitato similmente ad ascoltare la santa Messa, haueßi detto, che non importaua vna Messa

più, ò manco; e che oltre à ciò, in vece d'andarui, hauessi detto, che, se l'inuitante voleua andare alla tauerna, tu hauressi pagata la collatione, e che non voleui andare à schiapparti la testa in Chiesa, con altre parole, ed atti, per li quali dimostraui di sentir poco catolicamente della Messa.

Che hauessi sprezzato l'vso di confessarti sacramentalmente ne' tempi ordinati dalla Santa Madre Chiesa, e detto, che, se pur alcuna volta ti confessaui, ciò faceui per sodisfare à tuo padre, che altrimenti non ti saresti confessato.

Che hauessi detto, che in vn tal tempo, e luogo mentouati nel processo, haueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sabbato, e ripreso di ciò, hauessi risposto, che non sapeui quando fosse il Venerdì, & il Sabbato; & altra volta hauessi hereticalmente risposto, Che differenza fate voi da giorno à giorno? Tutti i giorni sono ad vn modo.

Che parimente in giorno di Vigilia, ò di Venerdì, ò di Sabbato hauessi detto à i tuoi compagni, possa esser ammazzato quello, che non mangiarà hoggi carne; e vedendo in essi vna catolica ripugnanza à simil' empietà, hauessi con parole sporche soggiunto, che basta à mangiarne, che niuno lo sappia; & oltre à ciò ti fossi anco vantato, d'hauer mangiato cibi prohibiti la sera dell' istesso Sabbato santo.

Che non ti fossi punto curato di fare trà via alle sacre Imagini quella riuerenza, che conuiene, ancorche vedessi gli altri tuoi compagni ciò prontameute fare.

Che

Che non solo non hauessi detta l'Aue Maria la sera, quando gli altri al suono consueto la recitauano, ma ne anco trattoti il cappello; & esortato à douer pur dirla, hauessi loro voltato le spalle, e recitato qualche profana canzone, e proferito parole indegne contro vn sì pio, e catolico rito: e ripreso, hauessi beffeggiato, e riso, con dire, suonaranno dell'altre Aue Marie.
Che hauessi empiamente parlato dell'altra vita, beffandoti del Paradiso, e dell'Inferno, e proferendo parole di molto sprezzo, per le quali troppo efficacemente daui ad intendere di non credere, che vi fosse ne anima, ne Paradiso, ne Inferno: e che hauessi anco manifestamente detto, che doppo questa vita non vi è assolutamente ne Paradiso, ne Inferno, ne altro.
Che essendo ripreso delle bestemmie da te proferite, hauessi detto, che in ogni modo voleui bestemmiare, e che, quando non hauessi potuto bestemmiare con la bocca, hauressi bestemmiato col cuore; e minacciato, che saresti stato querelato al Santo Officio, hauessi risposto, che se mai fossi stato astretto à disdirti, hauressi nondimeno detto di lungo col cuore, che possa abissar la Chiesa, Domenedio, & i Santi. E finalmente,
Che hauessi per habito, ò consuetudine il bestemmiare anco per cause molto leggieri.
Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti,
Che haueui bestemmiato assai, e molto più di quello, che poteui dire, e particolarmente contra l'onnipo-
tenza

tenza di Dio benedetto.

Che haueui rinegato S. Pietro, e S. Petronio, & altri Santi, de' quali dicesti non ricordarti.

Che le tue bestemmie dipendeuano dal giuoco; e perche di lungo perdeui, andaui anco di lungo per colera bestemmiando, & in vna tirata di giuoco, perdendo, haueui bestemmiato ben dieci volte, e che poteui hauer proferito alcun' altre bestemmie, delle quali in indiuiduo interrogato dicesti non ricordarti.

Che haueui detto di voler sempre mai bestemmiare, e che, quando non hauessi ciò potuto far con la bocca, l'hauresti fatto col cuore, e che, guadagnando vna volta nel giuoco, haueui ciò attribuito all' antecedenti tue bestemmie.

Che haueui detto di volere, che doppo la tua morte ti fosse posto vn mazzo di carte sotto la testa, per poter giocare doue fossi andato.

Che haueui più volte chiamato il Diauolo, che ti portasse via; negando il rimanente delle cose oppsteti, e dicendo, d'essere sempre stato col cuore buon Christiano.

Et essendoti da noi stato assegnato il termine à far le tue difese, furono à tua instanza esaminati alcuni testimoni, da i detti de' quali non solo niuna cosa rileuante risultò à tua discolpa, ma rimanesti anco maggiormente grauato.

E parendo à noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, giudicasimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori, Theologi, e Canonisti,

esser

esser necessario venir contro di te al rigoroso esamine, nel quale costituito (senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e delle quali anco rimanesti conuinto rispettiuamente) confessasti, d'hauer più volte bestemmiato, come di sopra, contro la purità, giustitia, santità, rettitudine, e semplicità di Dio benedetto, e contro la dignità, e possanza di essa gloriosissima Vergine Maria Auuocata, e Regina nostra, rinegato Sua Diuina Maestà, maledetto i Santi del Paradiso, detto di voler bestemmiare fin che viueui, e vomitato contro Dio, e contro tutta la Corte celestiale horrende, e detestande imprecationi: e che oltre à ciò haueui bestemmiato anche contro l'honestà, e pudicitia di essa immacolatissima Vergine, e proferito, e fatto tutte l'altre bestemmie, & attioni hereticali, delle quali eri indiciato: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Quali cose da te, come di sopra, confessate, ratificasti, e confermasti opportunamente in giudicio, dimandando misericordia, e perdono del tuo errore.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sodette tue confessioni, e ratificatione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine

Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo indiciato, inquisito, processato, confesso, e conuinto rispettiuamente, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale, sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. sudetto per le cose contro di te dedotte, e da te confessate, e delle quali anco sei rimaso conuinto nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo Santo Officio vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare,

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia ne Inferno, ne Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutar la serà in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo, e perciò non debba osseruarsi.
Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, castissima &c. e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate; e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi li sopradetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, & heresia, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.
Doppo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti à cautela della scommunica, nella quale per le sudette cose potessi esser incorso.
Et accioche queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate bestemmie, e scandalose, hereticali parole, & attioni non restino del tutto impunite, e sij più cauto per l'auenire, & esempio à gli altri, che si astengano da così graui eccessi.
Ti condanniamo à seruire per remigante alla galera per sett'anni, e da hora contro di te rilasciamo al detto effetto il mandato essecutiuo necessario, & opportuno.
E per penitenze salutari t'imponiamo,
Che per il detto tempo di sett'anni reciti vna volta la settimana la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster,
l'Aue

l'Aue Maria, & il Credo.
Che durante il detto tempo di sett'anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signore Giesù Christo, della sacra Pentecoste; e di tutti li Santi.
Riseruando à noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pena, e penitenze.
E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die *Mensis* *Anni*

Lata, data, & in his scriptus &c. Si autenticherà nel modo detto di sopra.

Abiuratione de vehementi.

IO N. figliuolo di N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. M. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, &

Apostolica Romana Chiesa; ma perche da questo Santo Officio per le atroci, & horrende bestemmie, parole, & attioni hereticali da me proferite, e fatte rispettiuamente, come costa nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare,

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia ne Inferno, ne Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e catolico rito di salutare, la sera in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo; e perciò non debba osseruarsi....

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine, purissima, e castissima.

Per tanto volendo io leuar dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le dette heresie, & errori, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta

Santa

Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ò all' Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangeli, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi son' obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. di mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus vbi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit à P. S. A. R. absolutus ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa, et occasione quomodolibet forsan incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, præsentibus pro testibus, qui in sententia. N. de N. Sancti Officij Not.

Forma

Forma d'altra simile sentenza, & abiuratione de vehementi, in materia di cose magiche, e negromantiche.

Noi F. N. Inquisitore &c. e
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauemente indiciato in questo Santo Officio.

Che hauessi fatto alcuni esperimenti magici, e negromantici ad effetto di ottenere risposta dalli spiriti aerei, con far circoli, recitar scongiuri, & inuocar Demoni, e con molte superstitioni, e nomi incogniti, credendo, che i detti spiriti douessero comparire in forma humana, e ragionar teco.

Che hauessi detto d'hauer vn magico scongiuro, tolto da vn tal libro d'autore dannato, ad effetto d'acquistar l'amor delle donne, e l'hauessi anco insegnato ad vna persona, dicendogli, che bisognaua in nome di tanti spiriti diabolici nominati nel processo, pigliar da vna Chiesa vn voto di cera in figura di donna, e metterlo al fuoco, infilzato in vn ferro, con iscongiurar molti Demoni, de' quali pur si fà mentione espressa nel processo, replicando più volte il detto scongiuro con molte malefiche, & incognite parole, e con varie superstitioni, inuocando anco Angeli, e Santi del Paradiso, con dar copia del detto scongiuro di tua propria mano alla detta persona.

Che hauessi esercitato vn secreto magico per cagionar la morte ad vna persona con vna candela funerale, e con abuso

abuſo delle parole della ſacra Scrittura, e molte ſuperſtitioni.
Che haueſſi fatto vn'eſperimento ſortilego *ad amorem* con la calamita da te medeſimo battezzata, e con abuſo della ſacra Meſſa, e molte ſuperſtitioſe oſſeruationi.
Che haueſſi preſſo di te l'empio, e pernicioſo libro chiamato falſamente la Clauicola di Salomone, & attendeſſi à far ſigilli magici à diuerſi effetti.
Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, e fattati la perquiſitione della cauſa, e della perſona, ti furono ritrouati molti libri, e ſcritti prohibiti di Magia, e Negromantia, regiſtrati nominatamente nel proceſſo, e frà eſſi la detta Clauicola di Salomone.
E ſucceſſiuamente ſi hebbero contro di te nuoui inditij.
Che haueſſi in compagnia d'alcuni altri tuoi complici fatto vn'eſperimento magico ad effetto d'acquiſtare l'amore delle perſone, con formare vn'imagine, ò ſtatua di donna d'argento con vn puttino in braccio, ambidue nudi, con circoli, e caratteri incogniti, e con digiuni, & altri atti di diuotione, & anco di confeſſione ſacramentale, con veſti particolari, & oſſeruationi di luogo, e di tempo, & altre empie, e diaboliche ſuperſtitioni; e ripreſo, haueſſi detto, ch'erano coſe naturali, e che ſi poteuano fare, e che dette figure doueuano finalmente parlare.
Che ad effetto di concludere vn matrimonio haueſſi più volte à certe, e determinate hore empiamente battezzata con acqua batteſimale vn'imagine di cera in
nome

nome de' Diauoli descritti nel capo, e nel petto di essa, trafiggendola in più parti, & vsando molt' empie, nefande, e diaboliche superstitioni, e particolarmente genuflessioni.

Che ad effetto di far comparire il Demonio, e saper da lui cose occulte, hauessi fatto in compagnia d'vn'altro tuo complice vn' esperimento magico, con far guardare entro vn' ampolla di vetro vn figlio vergine, e recitare tu stesso vn certo scongiuro, con particolar culto, e veneratione del Demonio, e varie superstitioni; e che tu hauessi mostrata detta ampolla ad vna persona, con dire, che vi era costretto dentro vno spirito.

Che fossi entrato, & hauessi fatto entrare più volte in vn circolo magicamente fatto, vna donna spiritata, ponendo la sudetta ampolla nel mezo del detto circolo con vn' anello, e scongiurando con suffumigi, e pentacoli, & abuso di sacre vesti, e d'ossa de' morti, li spiriti di detta donna spiritata, acciò facessero comparire nella detta ampolla lo spirito costretto in essa, ouero vno di essi entrasse nel detto anello, & anco nell'ampolla, in caso, che non vi fosse quello, che si pretendea esserui costretto; & inoltre hauessi di più cose richiesti i detti spiriti, & hauutane risposta.

Che ad effetto d'andare inuisibile, hauessi fatto vn' esperimento magico, con piantare certo superstitioso numero di faue negli occhi, nella bocca, & in altre parti del corpo d'vn'animale mentouato nel processo, e poi l'hauessi sepellito in terra, per seruirti à suo tempo delle faue, che doueano nascere della testa di detto animale,

con

con molte altre superſtitioni.

Che haueſſi di tua propria mano compilato vn libro di eſperimenti magici, e diabolici, ad effetto d'acquiſtar l'amore delle perſone, guadagnar nel giuoco, & ad altri effetti, con nomi, e caratteri incogniti, numeri, croci, e circoli, e con parole dinotanti patti, e conuentioni diaboliche, e con empio, e ſacrilego abuſo del Santiſſimo, e diuiniſſimo Sacramento dell' Altare, e datane ancora copia ad altre perſone.

Sopra quali indicij più volte auanti di noi col tuo giuramento eſaminato, riconoſceſti in giudicio tutti i libri, e ſcritti magici, e negromantici ritrouati appreſſo di te, e confeſſaſti, d'hauerli per lungo tempo ritenuti, letti, e ſtudiati, e formatone ancora diuerſi ſcritti, quali poi haueui communicati à diuerſe perſone; e ſucceſſiuamente confeſſaſti, d'hauer fatto tutte le ſudette coſe oppoſteti, con le già narrate, e molte altre empietà, abuſi, e ſuperſtitioni, & inſegnatele ad altri: negando, d'hauer mai creduto coſa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, e ſcuſandoti con dire, che hai fatto le ſudette coſe per curioſità, e con poca conſideratione.

E parendo à noi, che tu non haueſſi detta intieramente la verità, aſſegnatoti il termine à far le tue difeſe, nel quale niuna coſa adduceſti à tua diſcolpa, giudicaſſimo col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te alla rigoroſa eſamina, nella quale, ſenza alcun pregiudicio delle coſe da te confeſſate, e contro

di te dedotte, e prouate (come di sopra) costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, negationi, e scuse, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, & di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso, come di sopra, dall' altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te dedotte nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo Santo Officio vehementemente sospetto d'apostasia dalla Santa Fede di Christo, & vero culto di Dio all' empio, e falso culto del Demonio, e d'heresia, cioè, d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa all' insensate creature conferirsi anco in nome d'immondi spi-

riti

riti, e che sia lecito abusare il santissimo, & augustissimo sacrificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della sacra, e diuina Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani, inuocare i Demoni, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, ò patto alcuno tacito, ò espresso, e seruirsi dell'opra loro à qualsiuoglia effetto: e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari, contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Doppo laquale abiuratione saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale euidentemente per la ritentione, lettura, essemplatione, communicatione, & vso di detti prohibiti, e perniciosi libri, e scritti magici, & negromantici respettiuamente sei incorso, & a cautela dalla scommunica, nella quale per le sudette apostasia, & heresie, delle quali sei vehementemente sospetto, potessi esser caduto.

Et accioche questi tuoi si graui, & enormi eccessi non

restino del tutto impuniti, e sij più cauto nell' auenire, & esempio a gli altri, che si astengano da simili delitti.

Ti condanniamo &c. e si andranno ordinatamente spiegando tutte le pene, e penitenze salutari, che gli s'imporranno, con aggiungersi l'altre clausole necessarie, come di sopra.

F. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

E si autenticherà dal Notaro come di sopra.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'apostasia dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa conferirsi in nome d'immondi spiriti, e che sia lecito abusare

il

il santissimo, & augustissimo sacrificio, e Sacramento del pretioso corpo, e sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della sacra Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani, inuocare i Demoni, aspettare, e riceuere da essi risposte, darloro culto, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, ò patto tacito, ò espresso, e seruirsi dell' opera loro à qualsiuoglia effetto.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me, con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detestò le sudette apostasia, & heresia, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ò all' Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto &c. come di sopra.

Io N. di N. di mano propria.

Successiuè præfatus N. genuflexus vbi supra, coram eodem M. R. P. Inquisitore, fuit à P. S. M. R. absolutus ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat &c.

N. Sancti Officij Notarius.

Forma

Forma della ſentenza, & abiuratione contro il Reo violentemente ſoſpetto d'hereſia.

E La violenta ſoſpitione d'hereſia vna gagliardiſſima preſuntione chiamata da i Dottori, *iuris*, *& de iure*, che da violenti, e fortiſſimi indicij di ſegni eſterni d'opre, e di parole hereticali naſcendo, sforza, e coſtringe il Giudice à credere, che il Reo ſia heretico. Come ſe alcuno adoraſſe gli heretici, ſe communicaſſe con eſso loro, ſe da eſſi nel tempo della morte chiedeſſe d'eſſer conſolato, ſe per vn'anno intiero toleraſſe la ſcommunica incorſa per cauſa di Fede, ſe frequentemente diceſſe, e faceſſe parole, e coſe hereticali, e molti altri ſimili caſi, che da i megliori, e più celebrati Autori potranno ageuolmente raccorſi. Et ancorche hoggidì la ſentenza di condánatione per la violenta ſoſpitione d'hereſia non venga vſata nel ſacro, e ſupremo Tribunale della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana, ma in eſſo abiurino tutti, ò come formali heretici, ò come ſoſpetti vehementemente, ò leggiermente d'hereſia, & eſſa violenta ſoſpitione, quanto al modo di procedere, e ſecondo l'hodierna vſanza, non ſia differente dalla vehemente, con tutto ciò non mancheremo noi di porre anco la forma di tal ſentenza, & abiuratione. Et è la ſeguente.

Noi

Noi F. N. Inquisitore &c. e
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figlinolo di N. &c. fosti indiciato, e per detto di più testimoni contesti pienamente conuinto in questo Santo Officio.

Che hauessi non pur conuersato più volte con gli Heretici, ma hauutili in veneratione, accompagnatili, communicato con esso loro, e chiesta da essi la consolatione &c.

E vi si potranno anco aggiungere altri indicij, e per essempio seruiranno li seguenti.

Che hauessi empiamente derogato all' onnipotenza di Christo Signor nostro, dicendo spessissime volte con bocca non men temeraria, che sacrilega, che Christo non può niente, che se hauesse potuto, haurebbe aiutato se stesso in Croce.

Che essortato più volte da persone pie à voler, come gli altri Catolici, communicarti, hauessi con somma empietà biasimata sempre cotal santissima attione, mostrando con hereticali parole di non credere la reale essistenza del corpo, e del sangue di Christo Signor nostro nel santissimo, e diuinissimo Sacramento dell' altare, e con scelerate labra aggiungendo, che quando pur ti fossi andato a communicare, voleui cauarti di bocca il communichino, portarlo alla galera, & attaccatolo ad vn remo farlo vogare.

Che hauessi con diaboliche maniere, e con parole di grandissimo disprezzo, in publico, e molto frequentemente,

temente, mal trattato le ſacre imagini di Chriſto, della Madonna, e de' Santi, con abbruciarle, calpeſtarle, ſputar loro in faccia, batterle co' pugni, lacerarle, ſeruirtene ad vſi profani, e nefandi, & appenderle à guiſa d'huomini giuſtitiati.

Che haueſſi più volte con animo ripoſato detto, che volentieri ſareſti andato in Turchia, ſe non foſſe ſtata tanto lontana, & iui haureſſi rinegata la ſanta Fede Chriſtiana, e fattoti Turco, per danneggiare aſpramente li Chriſtiani, vantandoti, che non haureſſi voluto mangiar altro, che le loro interiora: e che tali parole foſſero à te molto famigliari.

Che haueſſi con diſprezzo detto molto ſpeſſo, che Chriſto non patiua volentieri in Croce.

Che haueſſi diſſuaſo molte perſone dal fare certe opere buone, e ſante, con dir loro, che, ſe erano deſtinate in buon luogo, non occorreua farle; e ſe in mal luogo, ad ogni modo erano ſuperflue.

Che haueſſi innumerabili volte, beſtemmiando, enormemente ingiuriata la perſona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria, toccando con empie, & hereticali parole l'honore, e la pudicitia di eſſa.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale auanti di noi più volte col tuo giuramento eſaminato, doppo molte negationi, e fughe, confeſſaſti d'hauer dette, e fatte riſpettiuamente tutte le coſe oppoſteti, ne' tempi, luoghi, & occaſioni eſpreſſe nel proceſſo; negando però oſtinatamente d'hauer mai perciò tenuto, ne creduto coſa alcuna cõtraria

alla

ſcuſandoti con dire, che il tutto haueui detto, & operato per tua mera beſtialità, e ſenza intentione di partirti dalla ſanta Fede noſtra Catolica, e Chriſtiana.

E parendo à noi, che tù non haueſſi intieramente detta la verità quanto all'intentione, e credulità tua, aſſegnatoti il termine à far le tue difeſe, nel quale niuna coſa adduceſti à tua diſcolpa; giudicaſſimo col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te alla rigoroſa eſamina, nella quale (ſenza però alcun pregiudicio delle coſe da te confeſſate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel proceſſo) coſtituito, niente di nuouo aggiungeſti a' tuoi primi detti.

Per tanto, hauendo noi viſti, e maturamente conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con le ſudette tue confeſſioni, e negationi, e quanto di ragione ſi douea vedere, e conſiderare, ſimilmente col conſeglio, e parere de' ſudetti noſtri Signori Conſultori ſiamo venuti contro di te all' infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato dunque il ſantiſſimo nome &c. Nella cauſa, e cauſe vertenti trà il Sig. N. Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e te N. ſudetto, reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, confeſſo, e conuinto, come di ſopra, dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, e dechiariamo, che tu N. ſudetto per le coſe da te confeſſate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel proceſſo, come di ſopra, ti ſei reſo à queſto Santo Officio violentemente ſoſpetto d'hauer col cuore rinegata la ſanta

Fede Christiana, e Catolica, & aderito all' empia setta di Luthero, ò di Caluino, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente.

Che nel Santissimo Sacramento dell'altare non vi sia realmente il corpo, & il sangue del Signore.

Che le sacre Imagini non debbano honorarsi, anzi con varie ingiurie, e contumelie mal trattarsi.

Che Christo Nostro Signore inuolontariamente habbia per noi patito in Croce.

Che l'opre buone siano affatto inutili, e souerchie.

Che la santissima, e castissima Madre di Dio non sia stata sempre Vergine purissima, & immacolatissima; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Dopo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti dalla scommunica, nella quale per le sudette cose sei incorso.

Et accioche queste tue sì enormi, empie, frequentate, e scandalose, herticali, & apostatiche parole, & operationi, onde ti sei reso violentemente sospetto d'apo-

stasia

ſtaſia, e d'hereſia, non reſtino impunite, e ſij più cauto nell'auuenire, & eſempio à gli altri, che ſi aſtengano da così graui eccessi.

Ti condanniamo &c. (e ſi porranno le pene al Reo douute, di carcere, ò perpetuo, ò temporale, di priuatione &c. conforme alla conditione, e qualità della perſona; con altre penitenze ſalutari ad arbitrio de' Giudici) e poi ſi proſeguirà così.

Riſeruando à noi l'autorità di mitigare, aggrauare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, priuiamo, penitentiamo, e riſeruiamo in queſto, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquiſitor &c. ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

E ſi autenticherà conforme al conſueto.

E perche ſi è fatta mentione di colui, che per vn'anno intiero haurà tolerata la ſcommunica, in cui per cauſa di Fede ſarà caduto; egli è da notare, che ſe il Reo, ancorche indiciato ſolamente in guiſa, ch'ei non ſi renda più che leggiermente ſoſpetto d'hereſia, di già carcerato nel Santo Officio ſe ne fuggirà, ò chiamato à riſponder *de Fide* ſi aſſenterà, e poſcia legitimamente citato non vorrà comparire, ò ritornare, e perciò ſententialmente dechiarato dall' Inquiſitore incorſo nella ſcommunica, perſiſterà in eſſa per vn' anno intiero, rendeſi per tal'atto violentemente ſoſpetto d'hereſia;

e comparendo egli finalmente nel Santo Officio, ò in qualſiuoglia modo nelle forze di eſſo peruenendo, e le coſe oppoſteli confeſſando, con negare però la mala credulità, deue, quanto alle pene, ſpedirſi come heretico; ma perche egli in realtà non è perauentura tale, hà ſolamente ad abiurare, come violentemente ſoſpetto d'hereſia: e la ſentenza ſi formerà così.

Noi &c.

Eſſendo che tu N. &c. foſti indiciato in queſto Santo Officio.

Che ad effetto d'indurre à diſoneſtamente compiacerti vna donna, che in ciò ſi moſtraua alle tue voglie renitente, haueſſi detto, e più volte replicato, che la ſemplice fornicatione non era peccato; e che in ſimil forma haueſſi anco riſpoſto ad alcune perſone, che ti riprendeuano della tua laſciua, & inhoneſta vita &c.

Foſti perciò da noi chiamato à riſponder nel Santo Officio, & iſpurgarti delle coſe oppoſteti; ma tu, aſſentandoti, e naſcondendoti, non ti curaſti punto d'vbidire. Ouero. Foſti d'ordine noſtro carcerato nel Santo Officio, d'onde anco, da maligno ſpirito perſuaſo, ben toſto te ne fuggiſti; e citato da noi legitimamente non voleſti mai comparire, ò ritornare.

Perilche fummo sforzati, così ricercando la giuſtitia, à dechiararti per ſentenza incorſo nella ſcommunica maggiore, & appreſſo denuntiarti publicamente ſcommunicato. E tu nondimeno, poſpoſto il timor di Dio, e la tua propria ſalute, per vn'anno intiero hai voluto perſiſtere in detta ſcommunica. Ma finalmente da più

ſano

ſano conſeglio moſſo compariſti, ouero ritornaſti, ouero da' publici Miniſtri preſo, foſti ricondotto alle carceri del detto Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento eſaminato confeſſaſti, d'hauer per tua mera laſciuia detto, & affermato quanto ti veniua oppoſto; negando però, d'hauer mai creduto coſa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa: ſe ben' anco per tanto tempo eri ſtato contumace, e ſcommunicato.

E parendo à noi, che tu non haueſſi intieramente detta la verità &c.

Per tanto hauendo noi viſti &c.

Inuocato il ſantiſſimo nome di Noſtro Signore Gieſù Chriſto &c.

Diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, e dechiariamo, che tu N. ſudetto per le coſe da te confeſſate, e contro di te dedotte nel proceſſo, e maſſimamente per hauer tu contumacemente ſopportato per vn'anno intiero la grauiſſima cenſura della ſcommunica, ti ſei reſo à queſto Santo Officio violentemente ſoſpetto d'heresia, cioè, d'hauer malamente ſentito de' ſanti Sacramenti della Chieſa, e della poteſtà di eſſa: & oltre à ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non ſia peccato mortale &c. Si eſpongano l'altre hereſie, delle quali ſarà ſtato giudicato violentemente ſoſpetto. E nel rimanente formiſi la ſenteuza, come di ſopra.

Abiuratione

Abiuratione de violenta.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio &c. Ma perche da questo Santo Officio per le cause contenute nel processo contro di me formato sono stato giudicato violentemente sospetto, d'hauer col cuore abbandonata la santa Fede Catolica, e Christiana, & aderito all' empia setta di Lutero, ò di Caluino &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente. &c. come in ambedue le sopradette sentenze rispettiuamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de' fedeli di Christo questa violenta sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, heresie, errori, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione, ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'apostati, ò d'heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia &c.

E si assoluerà il Reo dalla scommunica, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contra vn' heretico formale non relasso, e penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti denuntiato in questo Santo Officio di N.

Che ti fossi dato à comporre alcuni libri sopra la sacra Scrittura, e specialmente sopra la diuina Apocalissi, quali si pretendeua fossero molto empij, e cattiui; e ripreso, non hauessi voluto desistere da così diabolica operatione.

Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico; &, essendoti per difesa della santa Fede Catolica argomentato contrà, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto sinistramente, e per ischerno.

Che hauessi detto, la Chiesa da cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando di non credere l'autorità del Sommo Pontefice, e della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, con dire, che credeui in Christo, e nelle Scritture, e che niuno poteua astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.

Chè essendoti da persona pia, e zelante, con viui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Catolica Romana è la vera Chiesa, hauessi parlato in contrario, approuando l'empie, e sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, e di Caluino.

Che

Che haueſſi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil ſomma di danari, dando col tuo modo di dire ad intendere, che foſſero libri cattiui, & hereticali.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, e fattati la perquiſitione de' libri, e ſcritture, furno appreſſo di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, e Caluiniſti, & anco Luterani, ſtampati, con vn libro ſcritto à mano apunto ſopra la diuina Apocaliſſi, & altri fogli, e quinternetti contenenti atrociſſime hereſie, & horrendiſſime beſtemmie contro la ſanta Fede Catolica.

E ſucceſſiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimaneſti di più indiciato.

Che haueſſi detto ad alcune perſone, quali recitauano l'Officio della Beatiſſima Vergine, non ſapendo eſſe latino, che non gioua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo ſopra ciò alcuni, benche inetti, eſempi, e quella volgata autorità, *legere, & non intelligere, negligere eſt*.

Che haueſſi diſſuaſo il frequentare la Confeſſione ſacramentale, con dire, che baſtaua confeſſarſi vna volta ſola, e non peccare mai più; e che il confeſſarſi ſpeſſo, e poi tornare à peccare, era vn burlare Dio.

Che haueſſi detto, che il digiuno ſolito oſſeruarſi da i Catolici non è altrimenti comandato da Dio; ma che è coſa della Chieſa, e che Noſtro Signor Iddio non guarda, ſe ſi mangia vn poco più, ò vn poco meno.

Che ragionandoſi della diuotione de' Santi del Cielo, e dell'

dell'orationi, che si debbono loro fare, hauessi detto che, quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.

Che hauessi detto, che, se tu hauessi comprata vna certa villa, forse hauressi ordinato d'esser sepolto in detta villa, come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla sepoltura Ecclesiastica.

Che hauessi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno à Messa quelli, ch'hanno buon tempo, e che detta persona doueua hauer buon tempo.

Che hauessi detto, che la Chiesa fà delle cose assai, e che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, e fanno per guadagnare, e tirare à loro.

Che hauessi parimente biasimato l'andar co' piedi scalzi à visitar la Chiesa d'vn tal Santo del Paradiso, con dire, che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzochere; aggiungendo molte altre parole, con le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla veneratione, & inuocatione de' Santi.

Che hauessi più volte senza alcun legitimo impedimento, e con pericolo di graue scandalo, tralasciato d'andar à sentire la santa Messa ne' giorni di festa, scusandoti, con dire, che non eri vestito, come voleui.

Sopra quali cose auanti di noi più volte col tuo giuramento esaminato, hauendo già riconosciuto in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appresso di te, col libro, e fogli scritti à mano, doppo molte scuse,

 negationi,

negationi, e tergiuersationi, confessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie da te espresse in detto libro, e fogli scritti di tua mano, & altre heresie contenute ne' sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani. Et in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apocalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che in detta peruersa, e sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, e la salute eterna.

Che la Sacrosanta, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa sia la sinogoga di Satanasso, e la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominationi, e Sodoma spiritualmente, quanto alla dottrina, che tiene, & insegna.

Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell' autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio, non sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, non habbia inteso bene le parole di Christo circa l'autorità concessagli, ne ammetta dispute, ne ragioni; mà col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, e perseguiti empiamente i martiri del Signore, intendendo per martiri gli empij, e scelerati heretici, giustamente da lei fatti morire per conto di Religione, & apunto, come meretrice, spogli altrui delle sue facoltà, e riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.

Che il Sacrosanto Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer egli prohibito i libri

i libri d'autori heretici, ſia il Dragone deſcritto nella detta ſacra Apocaliſſi, che con la coda tiraua à terra la terza parte delle Stelle; e che i Padri congregati in detto Concilio per lo ſpatio di vintidue anni non habbino fatto altro, che offendere la Diuina Maeſtà, e che il detto Santo Concilio à guiſa del ſudetto Dragone habbia proferito beſtemmie contro Dio, e contro Chriſto, & ingannata la Chieſa, come il Dragone ingannò Eua nell' horto.

Che li ſudetti empij, e ſcelerati heretici ſiano ſtati inſtrumenti della Fede, à Dio grati, e profetati, e dallo Spirito ſanto honoreuolmente figurati in più luoghi della diuina Scrittura da te eſpreſſi diſtintamente nel proceſſo.

Che Iddio habbia ripudiata la Santa Chieſa Romana, come meretrice, e datala in concubina à Satanaſſo, condannando l'vno, e l'altra al fuoco eterno.

Che tutti quelli, che ſeguitano la dottrina della Chieſa Romana ſiano veramente heretici.

Che niun Chriſtiano poſſa eſſer aſtretto dalla Chieſa Romana à creder quello, che detta Chieſa Romana crede, & inſegna.

Che la Chieſa ſia corrotta, e che però l'oratione, la quale Chriſto diſſe hauer fatta per Pietro Apoſtolo, che non veniſſe meno la ſua fede, ſia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, li quali pareua à te haueſſero per mezo della loro dottrina ſuperata, e gittata à terra la Chieſa Romana.

Che ſia beſtemmia horrenda il dire, che la ſacra Scrittura prenda autorità dalla Chieſa.

Che il Papa non sia Capo della Chiesa, ma Antichristo, rettor di tenebre, e capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, e Beatissimo.

Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura.

Che i Romani Pontefici distruggano quello, che Iddio hà fatto, e voltino la gratia in seruitù, e la Christiana libertà in perditione, e leghino gli huomini non solo nel corpo, ma anco nell'anima, e sottopongano il Cielo alla terra, e facciano peggio, che il Diauolo.

Che, se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, e morte di Christo sarebbe stata più dannosa del peccato d'Adamo: e che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qualsiuoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.

Che i Catolici, e particolarmente i Papi, nel far morire gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Cain, imitatori di Giuda traditore, e di Pietro negante, Giudaici venditori del sangue giusto, e persecutori della parola di Dio.

Che il Papa sia imitatore contrario di Christo nel negotio della sacra Messa.

Che sia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.

Che i Catolici della Sacrosanta Chiesa Romana siano Antichristiani.

Che i Sacramenti della Chiesa di Christo siano solamente due, cioè, il Battesimo, e la Cena, e non contengano,

ne

ne conferiscano la gratia; ma siano solamente segni di essa.

Che nel Santissimo Sacramento dell' Eucaristia non si contenga altrimente il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo, ma che detto Sacramento sia solamente vn segno del corpo, e sangue di Christo, & vna memoria della sua passione, e morte; e che in questa forma sia stato instituito da Christo: e che ciò haueui creduto per vn tempo, e doppo, mutato proposito, haueui tenuto.

Che in detto Santissimo Sacramento, fuori dell' atto del riceuerlo, non vi sia altrimente il corpo, & il sangue di Nostro Signore, e perciò sia atto d'idolatria l'adorarlo, e portarlo in processione.

Che proferite le parole della consacratione resti anco la sostanza del pane, e la sostanza del vino con la sostanza del corpo, e del sangue di Nostro Signore.

Che la Chiesa Romana habbia errato nell' articolo della transostantiatione.

Che nell' Hostia consacrata si troui solamente il corpo senza il sangue, e nel calice consacrato solamente il sangue senza il corpo di Christo.

Che sia necessario alla salute nostra, che tutti riceuino il detto Sacramento sotto l'vna, e l'altra specie.

Che la sacra Messa non sia vero, proprio, e propitiatorio sacrificio instituito da Christo nella Chiesa, e che non gioui niente, anzi sia vn' incantesimo, & vno spirito d'abominatione, e non debba celebrarsi con vesti d'oro; e che i riti, e cerimonie, quali vsa la Chiesa nel

celebrarla

celebrarla, ſiano ſouerchie, e che non ſia ben fatto celebrarla in honor de' Santi.

Che i Santi in Cielo non veggano le coſe noſtre, & che perciò ſia coſa vana, e ſouerchia l'inuocarli.

Che il culto delle ſacre imagini ſia ſpetie d'Idolatria, & che però eſſe ſacre imagini non debbano venerarſi.

Che dopo queſta vita preſente non vi ſia Purgatorio, ma ſolamente il Paradiſo, e l'Inferno.

Che la confeſſione ſacramentale di tutti i peccati mortali auanti al Sacerdote non ſia neceſſaria.

Che rimeſſa la colpa, venga anco rimeſſa tutta la pena, e che perciò la ſodisfattione per li peccati ſia vana.

Che i penitenti vengano à ſodisfare per i ſuoi peccati ſolamente per la confidenza, che hanno nella paſſione, e morte di Chriſto.

Che le noſtre ſodisfattioni oſcurino, e diminuiſcano il merito della paſſione di Chriſto.

Che la vera penitenza ſia il non peccar più.

Che i Sacerdoti non habbiano autorità di rimettere i peccati.

Che gli ordini, & inſtituti Monaſtici ſiano cattiui, & in eſſi non ſi troui ſalute; e che li Preti, e Frati, etiandio quanto allo ſtato, che profeſſano, ſiano peggiori de' Turchi: e che s'inganni colui, che ſi fà Frate per ſaluarſi.

Che l'Officio della Santa Inquiſitioue ſia cattiuo, & inſtituito per diſtruggere il Verbo eterno.

Che tutte le traditioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre Chieſa Romana, non ſi debbano credere, ma

ſolamente

ſolamente quello, che ſi contiene eſpreſſamente nella Scrittura ſacra.

Che tutte le cerimonie, e riti, che vſa la detta Santa Chieſa Romana nell'amminiſtrare i Santi Sacramenti, & in tutte l'altre occorrenze Ecleſiaſtiche, ſiano ſciocchèrie da fanciulli.

Che l'opre buone non ſiano meritorie della vita eterna.

Che la ſola fede baſti à giuſtificarci.

Che ſia lecito à ciaſcuno il tenere, e leggere la ſacra Scrittura in lingua volgare; e ciò non ſi poſſa prohibire ſenza carico di coſcienza; e che tal prohibitione ſia contra Dio, e contra la ſua Deità.

Che l'Indulgenze nella Chieſa di Dio ſiano nulle; & in particolare, che i giubilei, le ſtationi, gli anni ſanti, le medaglie, le corone, & i grani benedetti ſiano coſe di giuoco, e vane.

Che i Veſcoui creati dal Pontefice Romano non ſiano veri, e legitimi Veſcoui, ma vna fittione humana.

Che lo ſtato congiugale ſia megliore di quello de' continenti, e vedoui.

Che tutte le cenſure Eccleſiaſtiche ſiano vane.

Che il digiuno ſolito oſſeruarſi nella Chieſa Catolica non ſia coſa comandata da Dio, ne vi ſia obligo alcuno di oſſeruarlo ne'modi, e tempi ordinati dalla ſudetta Santa Chieſa Romana.

Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perſo il libero arbitrio, e che tutta la noſtra giuſtificatione venga da Dio ſenza alcuna noſtra operatione; e qualunque opera buona, che noi facciamo, venga ſolamente da

virtù diuina, ſenza alcun concorſo del libero noſtro arbitrio: e che l'huomo pecchi neceſſariamente.

Che ſia lecito a' Religioſi, Sacerdoti, e Chierici coſtituiti negli ordini ſacri prender moglie à ſuo volere.

Che i matrimonij occulti ſiano validi, ancorche non vi ſiano i teſtimoni, ne il Paroco, come comanda il Sacro Concilio di Trento, e che in ciò baſti il giuramento delle parti.

Che ogni luogo ſia buono per ſepelirui i morti, e che non gioui niente, anzi ſia mala coſa, il ſepelirli in Chieſa, & in altro luogo ſacro, e fare l'altre cerimonie ſolite farſi da i Catolici.

Che i peregrinaggi à i luoghi ſanti, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chieſe, e degli Altari, la veneratione delle Reliquie de' Santi, l'oſſeruanza delle feſte, fuorche delle Domeniche, Natale, Paſqua, Aſcenſione, e Pentecoſte, ſiano coſe erronee, e da non farne conto.

Che i miracoli fatti da i Santi del Signore nella Chieſa Catolica, & Apoſtolica Romana ſiano inuentioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che i ſacri Dottori ſcolaſtici della ſudetta Chieſa Romana ſiano ſtati falſi Dottori, e più toſto humani, che Euangelici, & anzi filoſofi, che imitatori di Chriſto; e che in materia di Religione habbiano ſcritto per compiacere al loro capo, cioè, al Papa.

Che il recitare l'Officio della Sacratiſſima Vergine Maria Madre di Dio, e noſtra Signora, & altre orationi latinamente, ſe non s'intende quello ſi dice, non gioui.

Che

Che alla custodia di ciascun' huomo, e donna, insino dalla natiuità, non sia deputato da Dio vn' Angelo; ma che vn solo venga posto alla custodia d'vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia vn' Angelo custode, sia vn' imitar l'Idolatria degli antichi Pagani.

Oltre à ciò confessasti, che con animo, e mente hereticale haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatoti, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura, e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, e perauentura non mai più sentite calunnie contra la santa Fede Catolica. E che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi dentro vna cassetta da vna persona oltramontana, con dirti, ch'erano scritture de' suoi conti; e che venutoti voglia di vedere cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch' erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito à i loro errori: e poscia datoti à scriuere contra la detta santa Fede Catolica; e che eri perseuerato nell' heresie sino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Officio: negando d'hauer imparato da altri le sudette heresie, ne insegnatele *ex professo* ad alcuna persona, ne meno hauer in esse alcun complice nella Città, ouero luogo di N. ne altroue, e dicendo, d'esser pentito d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, & errori; e di credere al presente tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Catolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, e de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N. S. per hauer da te l'intiera verità, doppo hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito esamine, dal quale non essendo risultata alcun'altra cosa di nuouo, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. per le cose da te confessate, e contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili

delinquenti

delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto, d'esser pentito de' sudetti tuoi errori, & heresie, e di credere al presente, e voler credere sin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della Santa Croce, quale dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresie, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Catolica, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questi tuoi graui errori non restino senza il douuto castigo, e sij più cauto nell'auenire, & esempio à gli altri, che si astengano da simili eccessi.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Costitutioni Pontificie, & à douer perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel Santo Officio, doue habbi à piangere la graue offesa da te fatta al sommo Creatore Iddio, & all'vnico Redentor nostro Giesù Christo, & alla diletta sua sposa la detta Santa,

Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, madre, e maestra di tutte l'altre Chiese, fuori del cui grembo non può alcuno trouare la vera, e sempiterna salute, & al Santissimo Pontefice Romano sommo, e supremo Capo, e Sposo visibile di lei.

Ordinando, che, à maggior detestatione delle sudette tue empietà, & edificatione di tutti i Catolici, i libri, e scritti heretici da te tenuti siano abbruciati in publico.

Et accioche dal benignissimo, e clementissimo Dio Padre delle misericordie, ottenghi più facilmente la remissione, & il perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo.

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciascun mese semplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdi santo in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la settimana i sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci seguenti, & appresso la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, e l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auanti qualche sacra Imagine. E finalmente.

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi ti sarà deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando alla detta Sacra Congregatione del Santo Officio

ficio

ficio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dechiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR. PP. ac Illustribus DD. Consultoribus Sancti Officij, necnon magna nobilium, & populi multitudine; præsentibus pro testibus N. & N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Abiuratione de formali.

IO N. &c. Costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi P. Inquisitore, e Monsig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, e mi doglio d hauer grauemente errato, perche

non

non ſolamente per molto tempo hò appreſſo di me tenuti, e letti molti libri heretici di Caluino, Caluiniſti, e Luterani, & aderito alle loro hereſie, ma anco hò ſcritto empiamente, & hereticalmente ſopra la ſacra Apocaliſſi, e creduto in particolare.

Che l'empia, e diabolica ſetta Caluiniſtica ſia la vera Chieſa di Chriſto, dallo Spirito ſanto figurata &c.

E ſi porranno diſtintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medeſimo ordine apunto, con cui ſono ſtati ſpiegati nella ſentenza; e ſi proſeguirà poi così.

Oltre à ciò con animo, e mente hereticale hò aſſerito ne' ſudetti miei ſcritti la maggior parte delle ſudette hereſie, e sforzatomi, come in detti ſcritti chiaramente ſi vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della ſacra Scrittura, e ſpecialmente della diuina Apocaliſſi, con meſcolarui eſecrande beſtemmie, acerbiſſime ingiurie, & aſpriſſime, e forſe non mai più ſentite calunnie, contra la ſanta Fede Catolica, perſeuerando in detti errori, & hereſie per molti, e molti anni ſino ad alcuni pochi giorni doppo la mia carceratione nel Sãto Officio, come più ampiamente ſi contiene nel proceſſo contro di me formato.

Per tanto, conoſcendo hora il mio graue errore, ſicuro della verità della ſudetta ſanta Fede Catolica, e certo della falſità delle ſudette hereſie, con cuor ſincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e deteſto le ſudette hereſie da me tenute, e credute, & anco eſpreſſe ne i commentarij da me fatti ſopra l'Apocaliſſi, & in altri miei

miei scritti ; e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla sudetta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire fermamente fino alla morte, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica, e giuro, che non crederò, ne dirò, ne scriuerò mai più le sudette, ò altre heresie, bestemmie, e calunnie, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia ; anzi se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ò all' Ordinario del luogo, doue mi trouarò. Giuro anco, e prometto, di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Officio imposte ; e contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo à tutte le pene, e castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m' aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò pregato il Notaro di questo Santo Officio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual' hò sottoscritta di mia propria mano, e recitatala di parola in parola nella Chiesa di Santo N. di N. questo dì &c.

Io N. di mano propria.

Successiuè

Successiuè prædictus N. genuflexus &c. Et autenticherà il Notaro l'assolutione, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contro ad vn'Apostata formale dalla Santa Fede Christiana.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. fosti indiciato in questo Santo Officio di N.

Che hauessi in Turchia apostatato dalla Santa Fede Christiana al Maometismo con farti Turco, e viuere in tutto, e per tutto alla Turchesca, adorando Maometto, e facendo tutte l'altre cerimonie, che sogliono far i Turchi; e ritornato di Turchia in Christianità, hauessi nella Città, ò Terra di N. tua patria detto, e fatto molte cose contrarie alla Religione Catolica, e Christiana. Et in particolare.

Che hauessi con gran temerità vituperato l'vso di recitare la Corona, e l'Officio della Beatissima Vergine, portar l'habito di lei, cingersi il cordone di S. Francesco, e visitar le Chiese loro, e quelle d'altri Santi.

Che con somma ingiuria, e disprezzo hauessi dalla finestra della tua casa gittata via l'acqua benedetta, e lacerata empiamente la sacra imagine della Santa Croce.

Che ti fossi vantato d'hauer in Turchia pigliata vn' altra moglie, & hauutone figliuoli, & esser vissuto (com'ella viuea) turchescamente.

Che hauessi detto di voler tornare in Turchia, perche iui saressi

sarefti stato meglio, mangiando i Turchi della carne anco il Venerdì.

Che hauessi in presenza di più persone fatto alcune attioni secondo il rito de' Turchi, dicendo, che così apunto si faceua in Turchia.

Che inuitato à far oratione, hauessi non solamente sprezzato di farla, ma anco detto, che non bisogna far oratione, perche quando vno nasce, già è giudicato doue egli debba andare, ò in Paradiso, ò nell' Inferno.

Che, biasimando i riti de' Christiani, hauessi detto, che in Christianità s'adora il legno.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, doppo molte negationi, contrarietà, impertinenze, variationi, e sotterfugij confessasti.

Che à persuasione de' Turchi, e per timore d'esser da loro mal trattato, haueui esternamente rinegata la santa Fede Christiana, e detto espressamente di voler esser Turco, alzando il dito, e proferendo in honore dell' empio Maometto, e della sua profana, e sacrilega setta quelle parole, che in cotal'atto si sogliono proferire, e lasciandoti liberamente circoncidere, con ritenere per all'hora nel cuore la detta santa Fede Christiana: ma che poi iui ad vn'anno, hauendo già imparata la lingua Turchesca, e le cose di quella setta, haueui rinegato anche col cuore la detta santa Fede, e creduto tutto quello, che credono i Turchi, & in specie.

Che la setta Maomettana fosse buona, & in essa potesse l'huomo saluarsi.

Che Christo nostro Signore non fosse Iddio, ma solamente vn'huomo santo.
Che fosse lecito hauer più mogli viue in vn medesimo tempo &c.
Et andrannosi in questa forma stendendo gli altri errori, che il Reo haurà confessato d'hauer in quella setta esplicitamente creduto. Oltre à questo confessasti,
Che, nel tempo di detta tua apostasia dalla Christiana Fede eri entrato più volte nelle Moschee, e che all'vsanza de' Turchi (lasciate le scarpe fuori) haueui adorato Maometto, con inginocchiarti, e por la testa in terra, e recitare l'orationi, ch'essi recitauano, digiunato, e lauatoti secondo il loro costume, mangiato carne ogni giorno, e fatto tutto quello, ch'essi faceuano, e che in tale stato eri vissuto per sett'anni continui, fin'à tanto, che da certi Christiani ammonito del tuo errore, t'eri conuertito alla santa Fede Christiana: ma che con tutto ciò ritornato in Christianità, non haueui mai procurato d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, ne meno ti eri confessato di questo tuo errore per vergogna, che n'haueui, & in così fatto peccato ti eri communicato più volte, ingannato dal Diauolo, negando pertinacissimamente tutte l'altre cose opposteti.
E parendo à noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, essendo già stati à tua istanza ripetiti i testimoni, da i detti de' quali rimanesti ancora più grauato, & assegnatoti il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, giudicassimo
col

col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamine. Ouero così.
Et hauendo noi prima data piena informatione di questa tua causa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N. S. ti esponessimo alla rigorosa esamine, nel quale (senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate) costituito, vltimamente confessasti.
Che ritornato di Turchia alla Città, ò luogo di N. haueui detto, che Christo, e la Madonna sono persone come gli altri.
Che haueui detto, non douersi recitare la Corona, ne l'Officio di essa Beatissima Vergine, ne portar l'habito di lei, ne meno il cordone di S. Francesco, ne visitar le loro Chiese, ne quelle d'altri Santi.
Che haueui per dispregio gittata l'acqua benedetta fuori della finestra, e stracciata l'imagine della Croce, e di Christo, & anco della Madonna, e persuasa vna persona à non credere alla stessa Beatissima Madre.
Che ti eri vantato d'hauer pigliata, & in effetto haueui pigliata in Turchia vn' altra moglie, quale nominasti, & hauuto d'essa vn figliuolo.
Che con animo di farti veramente vn' altra volta Turco, haueui detto di voler tornare in Turchia.
Che haueui per disprezzo ricusato di far oratione, e detto non esser necessario il farla, perche ciascuno, quando nasce, è destinato al Paradiso, ò condannato all' Inferno.

Che haueui detto, che nella Christianità s'adora il legno, intendendo delle sacre Imagini.

Che ancor doppo il tuo ritorno di Turchia eri stato veramente Turco col cuore; e che fino al tempo, che fosti carcerato nel Santo Officio, eri perseuerato nel credere, come sopra; e che oltre à ciò haueui tenuto, e creduto esser vero tutto quello, che nella detta Città, ò luogo di N. haueui con parole, e fatti empiamente asserito, e protestato, cioè.

Che i Santi non debbano honorarsi, ne hauersi in diuotione.

Che Christo Signor nostro, e la Madonna Santissima siano come gli altri.

Che le sacre Imagini non debbano venerarsi.

Che l'acqua benedetta non debba adoprarsi.

Che non sia necessario, ne si debba far oratione, vanamente scusandoti, che niuno sin' all'hora t'haueua insegnato le cose della Fede; e dicendo, ch'eri pronto à credere tutto quello, che crede vn buon Christiano.

Quali cose da te (come di sopra) nell'esamine rigoroso confessate, ratificasti anco opportunamente in giudicio, chiedendo perdono del tuo errore, e mostrandoti pronto ad abiurare la detta apostasia dalla santa Fede Christiana all'empia setta Maomettana, e tutti gli errori, & heresie da te credute, e viuere, e morire nella santa Christiana, e Catolica Religione.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, e quanto di ragione si douea vedere

dere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero cosi.

Per tanto hauendo noi pure data piena informatione alla detta Sacra Congregatione di quanto dalla detta tua rigorosa esamina è risultato, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, Reo, indiciato, inquisito, processato, e confesso, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dechiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate, come sopra, sei stato pessimo, e pernicioso heretico, & apostata dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empia, e profana setta di Maometto, e sacrilego culto di lui; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito delle sudette apostasia, heresie, & errori, e di credere al presente, e voler credere sin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti

dalla

dalla ſcommunica maggiore, nella quale per le ſudette apoſtaſia, hereſie, & errori ſei incorſo, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chieſa; purche prima con cuor ſincero, e fede non finta, veſtito dell' habito &c. abiuri, maledichi, e deteſti publicamente auanti di noi le ſudette apoſtaſia, hereſie, errori, e ſetta Maomettana, inſieme con l'empio, e ſacrilego autor ſuo; e generalmente ogni, e qualunque altra apoſtaſia, hereſia, errore, e ſetta, che contradica &c.

Et accioche queſti tuoi graui errori &c.

Ti condanniamo à tutte le pene degli heretici, & apoſtati, contenute, & eſpreſſe ne' ſudetti ſacri Canoni, e Pontificie Coſtitutioni; & alla carcere perpetua in queſto Santo Officio, doue habbi à piangere i detti tuoi errori, e farne la condegna penitenza.

Et accioche dal benigniſſimo Dio &c.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. Coſtituito perſonalmente in giudicio &c. conoſcendo, che niuno ſi può ſaluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & inſegna la Santa, Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa, contro alla quale confeſſo, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche, eſſendo io ſchiauo de' Turchi, hò apoſtatato dalla ſanta Fede di Chriſto, & aderito col cuore all' empia ſetta Maomettana, laſciandomi liberamente circoncidere, e mangiando carne ne' giorni prohibiti dalla ſudetta Santa Madre Chieſa, con andare anco alle

Moſchee

Moschee, e quiui adorare Maometto, e far tutto quello, ch'essi faceuano; tenendo, e credendo fermamente anco doppo il mio ritorno in Christianità ciò ch'essi tengono, e credono, & in particolare:

Che la setta Maomettana fosse buona &c.

Per tanto conoscendo io hora il mio graue errore, sicuro della verità della santa Christiana, e Catolica Fede, e certo della falsità della setta Maomettana, e delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto la sudetta empia apostasia, e sacrilega setta, con tutti gli errori, & autor suò, & anco tutte, e ciascuna delle sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre fermamente per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Catolica; e giuro, e prometto, che non crederò, ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie; ne aderirò alla detta apostasia, e setta, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con apostati, ò heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia: ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all' Inquisitore, ò all' Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire &c. Io N. di N. sudetto hò abiurato &c.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma della ſentenza contro il Reo rilaſſo, ma penitente.

Noi F. N. Inquiſitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. foſti ſin dell'anno &c. legitimamente indiciato, inquiſito, proceſſato, e per tua propria confeſſione colpeuole ritrouato nel Santo Officio di N. d'hauer tenuto, e creduto l'infraſcritte hereſie, cioè.

Che nell' Hoſtia conſacrata non vi ſia il vero corpo, e ſangue di Noſtro Signore Gieſù Chriſto.

Che non ſi debba andare alla Meſſa, ſe non per aſcoltare l' Epiſtola, e l'Euangelio, e veder il Sacramento ſolo in memoria della paſſione di Chriſto, non già perche contenga il ſuo vero corpo, e ſangue.

Che la confeſſione ſacramentale de' peccati non ſi debba fare ne à Preti, ne à Frati, ma ſolo à Dio.

Che i Santi in Cielo non ſi debbano inuocare.

Che non vi ſia altro Purgatorio, che il ſangue di Chriſto.

Che i voti, che ſi fanno à i Santi del Paradiſo, non vagliano coſa alcuna.

Che i digiuni della Quadrageſima, e delle Vigilie, non debbano oſſeruarſi per comandamento della Chieſa, ma ſolo per macerar la carne.

Che ne' giorni di feſta ſi poſſa lecitamente lauorare, non oſtante in contrario il precetto di Dio, e della Santa Romana Chieſa.

Che la Fede ſola ſenza l'opre giuſtifichi.

Che

Che l'opre buone non siano altro, che frutto della Fede, ne possano meritarci accrescimento di gratia.

De' quali errori, & heresie, hauendo tu all'hora detto d'esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Officio, & abiuratele tutte secondo la forma consueta, venisti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Ma poi dell'anno &c. fosti pure grauemente indiciato, che non solamente fosti più che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che, alzando empiamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corrotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell'anime loro. Laonde non potendo, ne douendo noi tolerare vna tanta empietà, ti facessimo da i publici Ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Officio; e fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi, & hereticali di Caluino, e Caluinisti, contenenti bruttissime, & enormissime heresie, da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.

Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento più volte esaminato, assai liberamente riconoscesti in giudicio i detti libri, e confessasti, d'hauerli per molto tempo tenuti, e più, e più volte intieramente letti; & oltre à ciò confessasti, che doppo la sudetta tua abiuratione, e riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Officio, eri miseramente ricaduto non solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrascritte: cioè.

Che l'Indulgenze, e Giubilei non ſiano d'alcun valore.
Che il Sommo Pontefice non ſia Capo della Chieſa di Dio, ma Antichriſto, ne habbia autorità alcuna nelle coſe temporali, erroneamente allegando il detto di Chriſto auanti à Pilato; *Regnum meum non eſt de hoc mundo*.
Che non ſia peccato, di ſeminare trà gli huomini opinioni contrarie alla determinatione della Santa Chieſa Catolica.
Che le determinationi, che vengano dalla Santa Sede Apoſtolica, ſiano pregiudiciali all'honor di Chriſto, quaſi ch'egli ò non ſapeſſe, ò non poteſſe ordinarle quando viueua in terra.
Che i ſuffragij, che ſi fànno per li morti, ſiano inutili.
Che Iddio giuſtifichi il peccatore ſenza il concorſo della volontà di eſſo, leggendo interrogatiuamente (ma con falſità) quel detto di S. Agoſtino. *Qui fecit te ſine te, non ſaluabit te ſine te*. Anzi che l'huomo non habbia il libero arbitrio, e che l'opre buone, ch'egli fà, vengano ſolamente dalla gratia di Dio.
Che i Catolici ſiano quella Sodoma, e Gomorra, che ſi leggono nella ſacra Scrittura.
Che la Penitenza, la Creſima, l'Eſtrema Vntione, l'Ordine Sacro, & il Matrimonio, non ſiano Sacramenti.
Quali errori, & hereſie confeſſaſti, d'hauer doppo la detta tua abiuratione ancora tenute, e credute per tanti anni (pongaſi il numero degli anni) e di crederle etiamdio nel punto ſteſſo, che da noi foſti eſaminato, e d'hauerle anco inſegnate à molti altri da te nominati eſpreſſa-
mente

mente, quali per ciò ne restarono troppo notabilmente infetti.
Volendo adunque noi con debito fine terminare questa tua causa, assegnatoti prima il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti à tua discolpa, proponessimo nella Congregatione de' nostri Signori Consultori, Dottori, Theologi, e Canonisti l'vno, e l'altro processo contro di te formato; & hauendo visti, e maturamente considerati i meriti della sudetta tua causa, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, ti habbiamo legitimamente ritrouato per la tua propria confessione da noi giudicialmente riceuuta heretico impenitente, e ricaduto nelle già abiurate heresie, & in altre ancora.
E se dalla Sacra Congregatione sarà venuta la risolutione della causa, dourà dirsi così.
Et essendosi nella Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de i meriti di questa tua causa, visto, e maturamente considerato l'vno, e l'altro processo contro di te formato, e particolarmente la detta tua abiuratione, e sentenza data nel detto Santo Officio di N. è stato dalla Santità di Nostro Signore risoluto, che di ragione tu meriti, e deui esser dechiarato, e giudicato heretico impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori.
Nondimeno; perche alle molte esortationi di più persone intendenti, catoliche, e pie, per la gratia di Dio, di nuouo hai detto, che sei pentito, e ritornato al

grembo della Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, & all' vnità di quella, detestando ogni heresia, e credendo catolicamente, e protestando la Fede Catolica, siamo contenti ammetterti, come (essendo tu veramente pentito de' tuoi errori, & heresie) ti ammettiamo à poter riceuere nel foro della coscienza i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia; sicome à i rilassi, ma penitenti, e che gli domandano con humiltà, concedono le canoniche determinationi.

Ma perche la Chiesa di Dio non hà più che fare in te, ne circa di te, oltre à quello, che hà fatto, conciosia che si sia portata così misericordiosamente verso di te (sicome habbiamo detto) e tu habbi nondimeno così mal' vsato vna tanta benignità per li sudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore.

Noi sopranominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedendo pro tribunali, sicome è costume de' Giudici nell'essecutione del giudicio, e posti auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità, e giustitia, e riguardando solo à Dio, & all' irrefragabile verità, & all' estirpatione dell' heretica prauità, te N. di N. sopranominato, in questo luogo, giorno, & hora da noi eletti pèr tal giudicio, & à te già assegnati ad vdire la diffinitiua sentenza, col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori

Consultori

Consultori; ouero, conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, e mostrato, d'esser pentito di così graui tuoi errori; e come heretico trouato già impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo, e consegnamo al braccio, e Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza, di maniera; che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Dechiariamo parimente per questa nostra diffinitiua sentenza, tutti li tuoi beni mobili, & immobili, per qual si voglia via, e modo, ragione, & attione à te spettanti, & attinenti, esser confiscati à questo Santo Officio dell' Inquisitione; dal giorno, che commettesti il primo delitto d'heresia, secondo i sacri Canoni, & Apostoliche Costitutioni.

Così diciamo, pronunciamo, sententiamo, dechiariamo, giudichiamo, rilasciamo, e consegnamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. qui supra ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit supra-
scripta

ſcripta ſententia per antedictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali ſedentes in Eccleſia Sancti N. lecta verò per me Notarium infraſcriptum alta, & intelligibili voce, præſentibus pro teſtibus ad præmiſſa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. de N. & maxima, ac numeroſa populi multitudine vtriuſque ſexus. De quibus &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Potrà forſe ad alcuno parer molto ſtrano, che, ammettendoſi nella ſopraſcritta forma di ſentenza il rilaſſo à poter riceuere, come penitente, i ſanti Sacramenti della Penitenza, & Eucariſtia, ad ogni modo ſententialmente ſi dechiari, e giudichi heretico impenitente; ma è da notare, che la Chieſa (come anco ſi dirà altroue) conſiderando l'incoſtanza di eſſo Reo nel ricadere così infelicemente nelle già abiurate hereſie, non può perſuaderſi, quanto al foro eſteriore, che coſtui ſia veramente pentito; e perciò, quanto al detto foro, lo dechiara, e giudica impenitente, e come tale, lo rilaſcia, e conſegna al braccio ſecolare, acciò venga punito di pena temporale. Vero è, che, quanto al foro della coſcienza, lo ſtima penitente; e perciò gli apre in detto foro il grembo della ſua pietà, e miſericordia, e gli perdona la pena ſpirituale: onde non vi è ripugnanza, ne contrarietà alcuna.

Oltre à queſto dee ſimilmente auuertirſi, che anco tal'hora gli heretici fintamente abiurano, moſtrandoſi nell' eſterna apparenza contriti; ma in realtà ſono tuttauia heretici indurati, & impenitenti, e non confeſſano interamente tutte l'hereſie da loro tenute, e credute, ne meno

meno riuelano i complici, e libri, ò scritture heretiali; e perciò quando essi doppo l'abiuratione si scuoprono di lungo heretici, e carcerati confessano giuridicamente le sudette cose, è necessario dechiararli non solamente rilassi, & impenitenti, come nel foro esteriore veramente sono, ma anco diminuti, fintamente conuertiti, e spergiuri, e come tali rilasciarli al braccio secolare.

Forma della sentenza contro il Reo non rilasso, mà impenitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauissimamente indiciato in questo Santo Officio d'hauer più volte, in più luoghi, alla presenza di più persone, e con graue scandalo publicamente proferito, & affermato molti errori, & heresie, e d'hauerle anco per molti anni credute fermamente in danno grauissimo dell'anima tua, cioè.

Che l'huomo con l'opre sue, senza la diuina gratia per mezo di Giesù Christo nostro Redentore, possa giustificarsi.

Che l'huomo senza l'inspiratione, & aiuto preueniente dello Spirito santo, possa credere, sperare, amare, e pentirsi come bisogna, e conseguir la gratia della giustificatione.

Che l'opre, che in qualsiuoglia modo si fanno auanti la giustificatione, siano veramente peccati; e per quelle s'incorra

s' incorra nell' odio di Dio : è che quanto più alcuno si sforza di disporsi alla gratia, tanto maggiormente pecchi.

Che il timor delle pene Infernali, per cui, dolendoci de' peccati, ricorriamo à Dio, ouero ci asteniamo dal peccare, sia peccato, ouero, che i peccatori perciò diuengano peggiori.

Che l'huomo battezzato, e giustificato, sia tenuto a creder per fede, d'esser di certo nel numero de'predestinati.

Che solamente i predestinati alla vita eterna riceuano la gratia della giustificatione, ma niun' altro, ancorche chiamato, ottenga giamai la gratia, come apunto predestinato al male.

Che all' huomo, ancorche giustificato, e costituito in gratia, impossibile sia l'osseruanza de' precetti di Dio.

Che l'huomo giustificato, e quanto si voglia perfetto, non sia obligato all' osseruanza de' precetti di Dio, ma solamente al credere ; quasi che l'Euangelio sia vna nuda, & assoluta promessa della vita eterna, senza alcuna conditione, di douersi adempire i comandamenti di Dio.

Che l'huomo giustificato possa senza l'aiuto speciale di Dio, ò con quello non possa preseuerare nella riceuuta gratia.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, e d'hauerle tenute, e credute per tanti anni (si esprima il tempo) e di crederle, e tenerle tuttauia, mostrando in ciò gran pertinacia,

pertinacia, & ostinatione. Ma noi seguendo le pedate del Signore, che non vuole la morte del peccatore, ma ch'egli si conuerta, e viua, habbiamo fatto ogni opra per correggerti, e ridurti alla vera strada della salute, con esporti per noi stessi, e per mezo d'altri ancora, chiaramente la dottrina Euangelica, e la purità della santa Fede Christiana, quale intorno à i sopradetti articoli tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et ancorche ti habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alieno affatto dalla santa Fede Catolica, e d'animo così indurato, che non hai voluto mai confessare, d'esser in errore, ne detestare le sudette heresie; nondimeno da compassioneuole affetto mossi, e desiderosi oltre modo della tua salute, ti prefiggessimo certo termine già trascorso à deliberare di te stesso, e dello stato tuo, e pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tu, come figlio dell'iniquità, e delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai sentire la voce del tuo Pastore, ne far alcuna stima de' nostri paterni auuisi, ne meno de' buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della sacra, e diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi essendoti scoperto sempre più indurato, e pertinace ne i già detti errori. Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con la sudetta tua danneuole, e veramente satanica ostinatione, e pertinacia, per cui le tue colpe si rendono assai più graui; e non volendo, che tu per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, ne col tuo pestifero morbo

infetti altrui, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.
Ouero così.

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, e della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e di essa Sacra Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitente, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose, sei heretico pertinace, & impenitente, e come tale ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e da hora ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

Così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, e rilasciamo &c.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Si autentichi dal Notaro, come di sopra.

Data, data &c. fol. 208.

Forma

Forma della sentenza contro il Reo rilaßo, & impenitente.

QVando il Reo rilasso è affatto impenitente, & ostinato, ne per qualsiuoglia ammonitione, ò essortatione di persone dotte, e pie, vuole in modo alcuno conuertirsi, non si deue tralasciare di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare come gouernarsi nel punirlo. E noi perciò non resteremo di porre la forma di cotal sentenza contra vn simile rilasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già si è detto. E la forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. di N. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il contenuto della prima sentenza data contro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell anno &c. venisti indiciato in questo Santo Officio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti da te publicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai più peccare, ne perder la gratia; e che perciò colui, che cade, e pecca, non sia mai stato veramente giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiamdio veniali, senza priuilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buon'opera pecchi, almeno venial-

mente; ouero (che è cosa molto più intolerabile) mortalmente: e perciò meriti le pene eterne.
Che non vi sia alcun peccato mortale, fuorche il peccato dell' infedeltà: ouero, che per niun'altro peccato, ancorche graue, & enorme, fuorche per quello dell' infedeltà, si perda la già riceuuta gratia.
Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede; ouero, che quella fede, che resta, non sia vera fede, ancorche non sia viua: ò pure, che colui, il quale ha fede senza la carità, non sia Christiano.
Che colui, il quale doppo il Battesimo è cadato nel peccato, non possa per la gratia di Dio risorgere; ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.
Che Christo Nostro Signore, mentre auanti la passione oraua al Padre nell' horto, fù da così fiero, terribile, & horrido timore assalito, che, deposta ogni speranza, rimase affatto disperato, e dubitò di douer essere dalla morte totalmente assorto.
Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, così hauendo Iddio eternamente ordinato, statuito, e decretato.
Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de' reprobi, sia la volontà di Dio.
Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'esser ne' già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infelicemente ritornato, & al presente anco crederle; e d'hauere oltre à ciò

tenuto

tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le sopra-
scritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

E desiderando noi all'hora con tutto il cuore, sicome an-
cò adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della Santa
Madre Chiesa, e dalle viscere tue gli errori, & heresie
sudette sradicare, niuna cosa tralasciammo di fare, che
à noi paresse atta à saluteuolmente conuertirti, varij, e
conueneuoli modi in ciò adoprando: ma tu, dato già
in reprobo senso, & affatto sedotto, & indurato ne' su-
detti errori, & heresie, eleggesti più tosto d'essere, e
quì dal temporale, e doppo morte dal sempiterno fuo-
co miseramente abbruciato, che, à più sano consiglio
attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia
della Santa Madre Chiesa. Laonde non hauendo noi
più che sperare della tua persona, dopo vn lungo aspet-
tare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consul-
tori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine
espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra
Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione
Romana, à cui fù da noi data piena informatione de'
meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'
infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Hauendo auan-
ti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio
proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano
l'equità, riguardando solo à Dio, & all'vnità della santa
Fede &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fi-
scale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N.
sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso,
e conuinto

e conuinto, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, e giudichiamo, che tu N. sudetto sei veramente heretico rilasso, & impenitente, e come realmente heretico rilasso, & impenitente ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c. come di sopra.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Lata, data &c. fol. 208.

Forma della sentenza contro vn Reo, il quale conuinto d'heresia persiste nella negatiua, e professa tuttauia d'esser Catolico.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. &c. stato denuntiato in questo Santo Officio di N. che fossi veramente heretico, & hauessi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, e molte heresie, & in particolare.

Che sia cosa empia, e contraria all'Euangelio, punir col fuoco gli heretici ostinati.

Che l'Imperatore di ragion ciuile sia superiore al Papa.

Che non si debbano accender lumi auanti il Presepio di Nostro Signore, e le sacre Imagini.

Che l'Officio della Beatissima Vergine non debba recitarsi per impetrare qualche gratia.

Che debba l'huomo astenersi, non dal mangiar carne in giorni prohibiti, ma solamente dal commetter peccati.

Che

Che il corpo del Signore nel ſepolcro non ſia ſtato congiunto alla diuinità.
Che la verità Catolica ſia vna mera ſuperſtitione, e gli heretici ſiano veri, e perfetti Teologi &c.
E volendo noi certificarci, ſe quanto di te haueuamo inteſo foſſe vero, diſcendeſſimo à pigliar le debite, e neceſſarie informationi, eſaminando giuridicamente i teſtimoni, e col loro proprio giuramento più volte ſopra le denuntiate coſe interrogandoli, e tutte l'altre coſe facendo, che da noi ſecondo i ſacri Canoni, e Pontificie Conſtitutioni far ſi doueuano; e per legitime, e concludenti proue ritrouaſſimo, che tu per tanti anni (ſi eſprima il tempo) ſei ſtato heretico, per hauer più, e più volte nel ſudetto tempo, in varij luoghi, con diuerſe occaſioni, & alla preſenza di più perſone, proferito le ſudette hereſie, affermato di crederle, e douerſi dagli altri credere, e sforzatoti anco di mordacemente difenderle.
Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Officio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento eſaminato negaſti pertinaciſſimamente tutte le coſe oppoſteti, dicendo, e proteſtando, d'eſſer ſempre ſtato buon Catolico, e Chriſtiano. E deſiderando noi all'hora, come pur anco al preſente deſideriamo ardentiſſimamente, che tu, col confeſſare liberamente la verità delle coſe, delle quali reſtaui pienamente conuinto, da così infelice, e calamitoſo ſtato riſorgeſſi, e laſciando affatto l'hereſie, e riducendoti al grembo di Santa Madre Chieſa, & all'vnità della ſanta

Fede

Fede Catolica, schifasti la doppia morte dell' anima, e del corpo, vsassimo ogni possibile diligenza, tanto per noi stessi, quanto per mezo d'altri, acciò ne seguisse il desiderato effetto, benignamente per lungo spatio aspettandoti à penitenza. Ma tu dato già in reprobo senso, dispprezzasti d'appigliarti al più sano conseglio, & ostinatamente persistesti, come tuttauia persisti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. Laonde hauendoti la Chiesa per tanto tempo aspettato, acciò la tua propria colpa riconoscendo, alla santa Fede Catolica ritornassi, ne hauendo tu mai voluto, ne meno hora volendo in modo alcuno farlo, ne à lei restando più veruna strada d'vsar teco gratia, e misericordia, noi, ripetiti prima, non solo à tua istanza, ma anco per debito dell' officio nostro, i testimoni contro di te esaminati, da i detti de' quali rimanesti anco più grauato, & assegnatoti poscia il termine à fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. S. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, acciòche vn tanto errore non resti impunito, e tu sij esempio à gli altri, che si astengano da si graui eccessi, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il

Sig.

Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, negatiuo, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto sei heretico impenitente, e che deui, come tale, esser dato, ò rilasciato al braccio secolare. E noi per questa nostra diffinitiua sentenza ti discacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal foro nostro Ecclesiastico, e ti diamo, ò rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Lata, data &c. fol. 208.

Modo di spedire vn Reo contumace non conuinto &c.

QValunque volta il Reo citato in termine prefisso à rispondere de Fide, & ispurgasi delle cose opposteli, delle quali però non è conuinto, ma solamente indiciato, e perciò sospetto leggiermente d'heresia, disubidisce, ne in detto termine si cura di comparire, egli per tal contumacia si rende sospetto vehementemente, e perciò deue in ogni modo per sentenza scommunicarsi nella forma, che quì sotto si porrà; ma perche si tratta di cose molto graui, e pregiudiciali al Reo, hassi à procedere in ciò giustificatamente, e con ogni buon termine di ragione: e però è necessario, che prima, sicome altra volta è stato detto, cotal sua contu-

macia venga per il Fisco accusata: ilche può farsi in questo, ò in altro simigliante modo.

Die . . . Mensis . . . Anni

Magnificus D. N. Fisci Procurator constitutus &c. Dicit, quòd postquam N. reus in hoc Sancto Officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparendum congruis, & opportunis; non tantùm comparere negligat, & minimè curet, verùmetiam citationes, præcepta, monitiones, & comminationes contumacialiter contemnat; adeo, ne iuribus Fisci ob longiorem moram aliquod præiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per Adm. R. P. Inquisitorem declarari, dictum N. contemptorem citationum, præceptorum, monitionum, & comminationum Sancti Officij, ipso verè, realiter, effectualiter, atque irrefragabiliter contumacem, ac rebellem Sancti Officij, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis comminatas, & contentas, successiuè, & in consequentia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Canonum, Constitutionum, Extrauagantium, atque consuetudinis Curiæ Sancti Officij, & ad cautelam protestatur, per ipsum minimè stare, quin prædicta fiant, omni meliori modo &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in præsentia præfati M. R. P. Inquisitoris per dictum D. N. Fisci Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & protestantem in omnibus, prout in ea.

Qui præfatus M. R. P. Inquisitor, visa prædicta instantia facta per dictum D. N. Procuratorem Fiscalem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur, paratum se obtulit, in prædictis, & circa prædicta, opportunis temporibus, facere ea, quæ iuris sunt, sub protestatione, quòd nec per ipsum stetit, aut stabit

stabit unquam, quin iustitia suum plenum, atque integrum sortiatur effectum.

N. Sancti Officij Notarius.

Doppo questo procederà l'Inquisitore opportunamente alla sentenza dichiaratoria nel modo che segue.

Forma della sentenza dichiaratoria contro al Reo contumace non conuinto.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato. Pro tribunali sedentes, & solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa coram nobis vertente inter Dominum N. Procuratorem Fiscalem Sancti Officij inquirentem, seu promouentem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandum à nonnullis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatum ex actis dicti Sancti Officij resultantibus, sub poenis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronunciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N. ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam praedicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurrisse in excommunicationis maioris latae sententiae, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas poenas; litterasque declaratorias desuper necessarias, & opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque

executiuum de ipso, vbicumque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore. & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c. Dat. &c.
Lata, data &c. fol. 208.
E si sottoscriueranno i Giudici, & il Notaro.

Forma della citatione del Reo contumace non conuinto ad vdire la sentenza diffinitiua.

PRomulgata la sopradetta sentenza, e publicato già per cedoloni scommunicato il Reo, come nella Quinta Parte si dice, s' egli non si curerà per tutto ciò di comparire, anzi con animo indurato starà per vn' anno intiero, e continuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scommunica contro di lui fulminata, in tal caso, operando la detta sua contumacia, ch' egli debba hauersi per confesso, rendesi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia; & ancorche egli forse non sia vero heretico, deue però condannarsi come heretico impenitente: ma prima s'ha a citare canonicamente ad vdire la diffinitiua sentenza, e la forma della citatione sarà l'infrascritta.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius &c. delatus nobis fuisses de heretica prauitate, & receptis de eadem per nos debitis contra te informationibus, esses nobis suspectus leuiter, quòd fores infectus labe prædicta

dicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te, ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad sanctæ Fidei vnitatem reuerteretis, tu in reprobum sensum datus comparere omninò contempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi fine debito terminare, ne videamur tam nefanda crimina conniuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugitiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptoriè, vna pro trina monitione canonica, quatenus die Mensis Anni in Ecclesia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam tuam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt. Et vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam perueniat, nec valeas te ignorantiæ velamine tueri, præsentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sancti N. &c. In quorum fidem, ac testimonium præsentes nostras litteras manu propria firmauimus, ac impressione nostrorum sigillorum iussimus communiri. Dat. in Aedibus Sanctissimæ Inquisitionis N. S. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dourà

Dourà successiuamente la detta citatione affiggersi ne i luoghi consueti, e pigliarsi dal Messo la solita relatione &c.

Venuto poscia il giorno da i Giudici legitimamente prefisso al Reo, di douer personalmente comparire auanti di loro ad vdire la diffinitiua sentenza, se egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tale ei fosse, condannarlo; & al braccio secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui, ad effetto, che sia abbruciata, che perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, e cognome del Reo contumace: e la sentenza sarà l'infrascritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che concorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. &c. fosti per testimoni degni di fede denuntiato in questo Santo Officio dell' Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & occasioni proferito varie, e diuerse heresie, & in particolare.

Che la verginità, la continenza, e le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro, che orationi.

Che l'opere buone non facciano l'huomo buono, ne le cattiue cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero da tutte le leggi, così diuine

diuine, come canoniche, & humane.

Che per l'orationi non ſolamente non ſi plachi Iddio, ma che il giuſto, facendole, pecchi.

Che auanti il giorno del Giudicio l'anime de' dannati nell'Inferno non patiſcano, ne l'anime de' Santi in Paradiſo fruiſcano la viſione beata.

Che l'anime de' morti non poſſano apparire à quelli, che viuono.

Che per l'Ordine ſacro non ſi dia lo Spirito ſanto.

Che i peccati ſiano eguali.

Che Chriſto per noſtra cauſa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.

Che il Sacramento del Batteſimo non cancelli i peccati.

Che, s'egli s'ha à digiunare, conuenga ciò fare in giorno di Domenica.

E volendo noi per debito dell'officio noſtro certificarci, ſe le coſe contro di te denuntiate foſſero vere, diſcendeſſimo à vedere, & inquirere ſopra di eſſe. Et hauendo contro di te ritrouato molti indicij, per li quali ti rendeui ſoſpetto d'heretica prauità, per publico editto ti citaſſimo nelle Chieſe di Santo N. e di Santo N. à douere in tal termine da noi prefiſſo comparire auanti di noi per riſpondere *de Fide*; ma tu, da non ſano conſeglio indotto, ſprezzaſti contumacemente di comparire. Per il che ti ſcommunicaſſimo, e faceſſimo publicare, e denuntiare ſcommunicato, e tu nondimeno, dato già in reprobo ſenſo, e cotal ſalutifera medicina rifiutando, hai per lo ſpatio d'vn'anno, e più, ſopportata la detta ſcommunica, e tuttauia la

ſopporti con animo pertinace, & indurato; e fuggitiuo ti vai naſcondendo di quà, e di là, in guiſa, che non ſappiamo oue il maligno ſpirito t' habbia al preſente guidato. Laonde hauendoti per tanto tempo (pongaſi quanto) la Santa Madre Chieſa benignamente, e miſericordioſamente aſpettato, accioche vna volta, della tua ſalute ricordeuole, te ne volaſſi al grembo della miſericordia di lei, con laſciare affatto gli errori, e profeſſare la ſanta Fede Catolica, ne hauendo tu voluto conſentir giamai, e volendo noi pure con debito fine terminar queſta tua cauſa; ti citaſſimo à douer in queſto giorno, hora, e luogo comparire perſonalmente ad vdir la diffinitiua ſentenza; e perche ad ogni modo hai contumacemente ricuſato di comparire, e moſtri euidentemente di volere negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, ne douendo noi vna tanta diſubidienza, e contumacia tolerare, col conſeglio, e parere de' noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, ouero, d'ordine eſpreſſo della Santità di Noſtro Signore, e della Sacra Congregatione, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di queſta tua cauſa, ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.

Inuocato il ſantiſſimo nome di N. S. Gieſù Chriſto &c. Hauendo auanti di noi li ſacroſanti Euangelij &c. Nella cauſa, e cauſe vertenti trà il Sig. N. Fiſcale di queſto Santo Officio da vna parte, e te N. ſudetto, reo, indiciato, inquiſito, proceſſato, diſubidiente, e contumace (come di ſopra) dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua

nitiua ſentenza, quale ſedendo pro tribunali, proferiamo in queſti ſcritti, in queſto luogo , & hora da noi eletti, e per auanti à te aſſegnati. Diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. ſudetto, per le ſudette coſe legitimamente contro di te dedotte nel proceſſo (come di ſopra) deui eſſer tenuto, e riputato come heretico pertinace, e come tale eſſer rilaſciato al braccio ſecolare ; e noi per queſta diffinitiua ſentenza ti diſcacciamo dal foro noſtro Eccleſiaſtico, e rilaſciamo alla Corte ſecolare, quale però efficacemente preghiamo, che, ſe mai t'haurà nelle ſue forze, voglia circa la perſona tua moderare la ſua ſentenza, in guiſa, che ſia ſenza effuſione di ſangue, e ſenza pericolo di morte.

Di più, ſtante l'aſſenza, e contumacia tua, per cui non può di preſente queſta noſtra ſentenza nella tua propria perſona eſſeguirſi, rilaſciamo alla detta Corte ſecolare la tua ſtatua quì preſente, acciò ne faccia quello, che per giuſtitia ſi conuiene.

E finalmente dichiariamo, douerſi contro di te decretare, e rilaſciare, come da hora decretiamo, e rilaſciamo il mandato eſſecutiuo, che, in qualunque luogo della noſtra giuriſdittione ſarai ritrouato, di fatto per qualſiuoglia Miniſtro della giuſtitia ſij preſo, e carcerato, e detta carceratione debba à noi ſignificarſi, acciò poſſiamo eſſeguire quanto ſarà di giuſtitia, e di ragione.

E così diciamo, pronuntiamo, ſententiamo, diffiniamo, giudichiamo, dichiariamo, diſcacciamo, rilaſciamo, ordiniamo, e decretiamo in queſto, & in ogni altro

meglior modo, e forma, che di ragion potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autentic herà, come di sopra.

Lata, data &c. fol. 208.

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, ma solamente, per gli indicij, che contro di lui si hanno, sospetto d'heresia, comparirà dinanzi all' Inquisitore prima, che si reputi, ò presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & insordescenza sua nella scommunica, & esaminato negherà il delitto, hannosi à ripetere i testimoni contro di lui esaminati, perche il delitto non è prouato, ne per propria confessione, ò vera, ò presunta, ne per depositione de' testimoni, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua insordescenza, e pur ancor esaminato negherà, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si ripetano i testimoni: perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & insordescenza predetta oltra l'anno, non v'ha bisogno di ripetitione, la quale si fà solamente quando il Reo è negatiuo.

Oltre à questo hassi à notare, che, se il Reo contumace, di cui fin' hora si è trattato, comparirà, ò sarà preso, passato l'anno, & esaminato risponderà, d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tanto circa gli articoli, de' quali principalmente era indiciato, quanto

circa l'infordefcenza nella fcommunica, e ne chiederà perdono, deue riceuerfi à mifericordia, e farfi abiurare, come heretico formale, purche non fia rilaffo; ma s'egli farà pertinace nell' herefie, ch' haurà confeffate, dourà al braccio fecolare rilafciarfi. Se rifponderà catolicamente, & appreffo moftrerà efficacemente, ch' egli non hà potuto comparire, perche era grauemente infermo, e con pericolo della vita, ò carcerato altroue per la fteffa, ò altra caufa, ò fi trouaua trà nemici, ouero, perche al luogo doue era citato, non poteua ficuramente appreffarfi, fi tratterà la caufa, come s'egli foffe à fuo tempo comparfo; ma fe non potrà fcufarfi di non effer opportunamente comparfo, e perciò s' habbia per vero contumace, e dall' altro canto pure moftrerà l'innocenza fua per conto dell' herefie, delle quali è imputato, dourà per l'infordefcenza nella fcommunica abiurare, come fofpetto vehementemente d'herefia, cioè, d'hauer malamente fentito della poteftà della Chiefa nel fulminar le cenfure &c. e non prouando la fua innocenza, ne impedimento alcuno, onde non fia potuto comparire, dourà fpedirfi, come violentemente fofpetto, per l'vno, e l'altro capo, come di fopra è ftato accennato: e finalmente apportando egli efficaci documenti, di non effer potuto comparire, & infieme prouando l'innocenza fua, dourà liberamente lafciarfi andare, ouero, fe, ftante la contumacia, diminuirà folamente la forza degl' indicij, aftringerfi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, e contumace farà negli ordini facri

costituito, dourà, auanti la sentenza condannatoria, dal Vescouo pontificalmente adornato, essere, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente, e per sentenza degradato, e deposto dall' officio suo, e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratia di Dio Vescouo di N. &c.

ESsendo che tu N. ne' sacri ordini costituito (spieghisi l'ordine, & anco l'officio, come, s'egli sarà Confessore, ò Predicatore &c.) deui per tuoi graui demeriti frà poco da Noi, e dal M. R. P. Inquisitore di N. esser giudicato heretico impenitente, e come tale per sentenza rilasciato al braccio secolare. Noi per tanto, conforme al tenore de' sacri Canoni, e così ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferiamo in questi scritti, ti degradiamo, e deponiamo da ogni officio Sacerdotale, e da i sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali &c.

Noi N. Vescouo di N. &c.

E si autenticherà dal Notaro nel modo detto di sopra.

Lata, data &c. fol. 208.

Doppo la detta sentenza di degradatione, ò depositione, formeranno il Vescouo (se vorrà intrauenire) e l'Inquisitore, ò pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auuertasi, che, se il Reo contumace, e fuggitiuo, sarà *ipso iure* incorso nella scommunica, per hauer dato impedimento al Santo Officio &c. non dourà questi per

sentenza

ſentenza ſcommunicarſi, ma citarſi *in forma*, e non comparendo, potrà, paſſato l'anno, douendoſi anch' egli tener per confeſſo, à tutte le pene ad vn vero heretico impoſte condannarſi. Et oltre à ciò deue conſiderarſi, che ne l'vno, ne l'altro de' ſudetti Rei contumaci ha da giudicarſi vero heretico impenitente, ma deuono ambidue ſolamente condannarſi, come ſe eglino heretici impenitenti foſſero: e di ciò nella ſentenza deue farſi mentione eſpreſſa.

Modo di ſpedire vn Reo aſſente conuinto d'hereſia &c.

SE il Reo aſſente ſarà pienamente conuinto d'hereſia, ò per euidenza del fatto, come ſe haueſſe publicamente predicato l'hereſie, ò per propria confeſſione in giudicio, ò per idonei, e legitimi teſtimoni, che non patiſcano eccettione alcuna, hauendoſi perciò diffinitiuamente à condannare, non ſi dourà à così fatta ſentenza venire, ſe prima non ſi ſaranno fatti ordinatamente tutti gli atti giudiciali, che vi ſi richiedono. Concioſia che doppo l'ordinarie citationi (come nella Quinta Parte) fà di meſtiero (quando egli però non ſia ſtato ancora eſaminato, ouero non habbia giudicialmente confeſſato) primieramente ripetere i teſtimoni, quali (come già più volte è ſtato detto) eſaminati nel proceſſo informatiuo, non citata la parte, anzi non conteſtata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, ſe non ſi ripetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno ſolamente indicio ad inquirere contro

di

di lui, tanto più non essendo il Reo, ne veramente, ne presuntiuamente confesso. Dipoi conuiene in ogni caso legitimamente assegnargli le difese, e dargli anco le opportune dilationi. Al fine dee citarsi perentoriamente, *vna pro trina monitione canonica*, ad vdire la sua diffinitiua sentenza nel modo, che segue.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. manifestè incideris in damnatas hæreses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. prædicando, ouero, *fueris per testes legitimos plenè conuictus de hæretica prauitate*, ouero, *deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugeris, medicinam refutans salutarem; nos verò citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductus spiritu pariter, & seductus renueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te præfatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuerteris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè, cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmodi causam tuam fine debito terminare, ne videamur &c.*

E si finirà la sentenza, ò citatione nel modo già detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno contro di esso i Giudici all'infrascritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. stato denuntiato in questo Santo Officio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi,

ghi, tempi, & occasioni proferite, e pertinacemente affermate molte heresie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non si dia loro il battesimo per cancellare esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si saluino, ne anco di volontà antecedente.

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crocifissa, e morta.

Che i reprobati da Dio (facciano ciò che si vogliano) non possano mai più riceuer la gratia.

Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.

Che sicome i buoni alla vita eterna, così i cattiui, e reprobi alle pene eterne siano veramente predestinati, ò preordinati.

Che l'huomo per il peccato perda l'ordine sacro già riceuuto, e cotal' ordine non possa riceuersi da vn' huomo illiterato.

Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.

Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, ne possano da lui spiritualmente esser legati.

Che la Chiesa non habbia giurisdittione alcuna, ne possa far leggi.

Che i Sacramenti giouino solamente à i predestinati.

E volendo noi per debito dell' officio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate erano vere, e se tu caminaui nelle tenebre, ò pur nella luce, discendessimo à vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauendo noi

ritrouato

ritrouato, che molti, e molti idonei, e legitimi testimoni contesti deponeuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restaui pienamente conuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Officio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti, d'hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, e d'esser pronto à pentirtene, & ad abiurarle, e far tutto quello, che da noi ti fosse stato imposto, e comandato: ma poi per suggestione del Diauolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti le carceri, e fuggisti, con nasconderti quà, e là, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà così. Ti facessimo citare auanti di noi per legitimamente interrogarti, e proseguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu da maligno spirito persuaso, fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo oue ti ritroui. Laonde hauendoti la Santa Madre Chiesa &c. come di sopra.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, ouero, conuinto, inobediente, fuggitiuo, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser

vero

vero heretico pertinace, e come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E si autenticherà conforme al consueto.

Lata, data &c. fol. 208.

Se il Reo sudetto comparirà auanti il giorno prefisso assegnatoli ad vdir la sentenza, e chiederà humilmente perdono, con offerirsi pronto ad abiurare &c. se egli non sarà rilasso, si spedirà come heretico formale penitente, nel modo detto di sopra, ma se non vorrà abiurare, si dourà, come vero heretico impenitente presente, rilasciare al braccio secolare nella forma, che sopra è stata posta.

Forma della sentenza condannatoria contro vn' heretico già morto.

ANcorche i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangano per morte estinti, è nondimeno cosa speciale nel delitto d'heresia, come apunto delitto d'offesa maestà diuina, che contro à i morti ancora, per la grauità, & atrocità della lor colpa, si proceda nel Santo Officio, & essi possano giuridicamente esser accusati, denuntiati, & inquisiti, ad effetto (se rimarranno pienamente conuinti) di condannare, non gl'istessi morti, ma la loro empia memoria, come altroue si dirà più chiaramente, e può anche vedersi in fatto nella sentenza che segue, la quale per la simiglian-

za, che tiene con le precedenti, e per compimento dell' opera istessa, habbiamo voluto porre in questo luogo.

Noi F. N. Inquisitore &c. Et

Noi N. Vicario &c.

COstando à noi per legitime proue concludentemente, che N. di N. in tempo di sua vita è stato heretico, & anco nell' heretica prauità, per segni molto chiari, & euidenti, è morto, attesoche più volte, in varij luoghi, con varie, e diuerse occasioni, & alla presenza di molte persone, scandalosamente hà proferito, predicato, & affermato di credere l'infrascritte heresie, cioè.

Che l'huomo in questa vita possa rendersi impeccabile.

Che il Beato senza il lume di gloria possa vedere la diuina essenza.

Che i Sacramenti della Chiesa siano solamente nudi segni esterni, e non necessarij alla salute eterna.

Che non si debba far oratione con la bocca, ma solamente col cuore.

Che all' osseruanza de' diuini precetti non si richieda particolar dono di Dio.

Che il Matrimonio di sua natura possa disciorsi.

Che i Sacramenti amministrati da i cattiui Sacerdoti non siano efficaci &c.

Per tanto volendo noi con debito fine questa causa terminare, chiamati, e citati prima quelli, a' quali parea douesse, e potesse di ragione spettare, ò pur anco aggradire, di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & assegnato loro conueniente termine à fare dette difese,

difese, nel quale niuno comparue, ouero, niuna cosa rileuante fù da essi addotta à discolpa di lui; acciochè vna tanta empietà non resti impunita, & il castigo di lui passi in essempio à gli altri, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. S. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa causa, siamo venuti contro del detto N. all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e detto N. reo, indiciato, inquisito, processato, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall' altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiaramo, che N. sudetto, per le cose contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, è stato in vita, & in morte heretico pertinace, & impenitente, e perciò conforme al tenore de' sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di esso, come di formale, e consummato heretico, pertinace, & impenitente; e lo dichiariamo infame, e scommunicato, & indegno d'Ecclesiastica sepoltura: e perciò ordiniamo, che l'ossa di lui, se pure dall' ossa de' fedeli si potranno discernere, siano dissotterrate, e portate fuori del Cimiterio., & in detestatione del suo graue delitto publicamente abbruciate.

Di più rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N.

quì presente, accioche essa parimente venga (come di ragione conuiene) abbruciata.

Oltra di ciò per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. sin dal tempo, ch'egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser confiscati à questo Santo Officio, secondo i sacri Canoni, e Costitutioni Apostoliche &c.

Così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Lata, data &c. fol. 208.

PEr vso assai più facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto, è bene, che con grandissima diligenza si noti, che se il Reo inanzi che muoia resta conuinto d'heresia, ò per propria confessione, ò per euidenza del fatto, ò per legitime proue de' testimoni, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, ò negatiuo, ò impenitente, ne vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, deue costui doppo la morte esser condannato.

L'istesso ha da farsi circa vno rilasso, ancorche penitente, e conuertito: che, sicome, viuendo, dourebbe darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, ha doppo morte à condannarsi.

Nell'istessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, ò carcerato per il delitto d'heresia, haurà vcciso se stesso, percioche resta conuinto d'heresia,

ſia, e molto più di colui, che auanti s'vccida haurà confeſſato il delitto , ancorche ſe ne ſia moſtrato pentito ; e le loro ſtatue deuono parimente darſi alla Corte ſecolare, perche ſiano abbruciate : come anco di colui, che, eſſendo contumace, ſtarà per vn'anno nella ſcommunica, e poi ſe ne morirà così ſcommunicato.

Hà ſimigliantemente da condannarſi la memoria d'vno, che ſia morto apoſtata, ouero, che, viuendo, habbia inſtituiti heredi gli heretici : anzi vn Veſcouo iſteſſo, contro à cui ſi proui, ch' egli ſia morto heretico, ſoggiace à così fatta pena.

Può finalmente accadere, che qualcheduno, mentre viue, ſia heretico, ma ò non coſti della ſua hereſia, ò non ne venga egli accuſato; e poſcia doppo morte pienamente ne coſti, ò per teſtimonio altrui, ò per fatti hereticali da lui commeſſi, ò per libri, ch' egli habbia compoſto, ò per qualſiuoglia altra legitima maniera : e di coſtui parimente ſenza alcun dubbio ha da condannarſi la memoria.

Modo di ſpedire gli ſpontecomparenti nel Santo Officio.

DA ritornare e là, donde ci dipartimmo, e (douendo intorno à i morti baſtar per hora quanto s'è detto) ripigliar de' viui la pratica, e l'ordine incominciato ſeguitare. Noi adunque porremo quì la forma della ſentenza, & abiuratione contro gli heretici formali ſpontecomparenti nel Santo Tribunale, nella maniera, che ſegue.

Noi

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo, che tu A. figliuolo di B. &c. spontaneamente comparisti in questo Santo Officio, e contra te stesso giuridicamente deponesti, qualmente nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le haueui fin' all'anno prossimo passato tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

E si andranno spiegando gli articoli da lui creduti nella setta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme à quanto n' habbiamo scritto nel fine della Terza Parte. Poscia dourà soggiungersi.

Ma poi visti nella Città di N. i riti, e le cerimonie de' Catolici nel culto della Religione, e specialmente l'vnità, e concordia loro intorno à i dogmi della santa Fede, e venuto vltimamente in questa Città di N. per le buone essortationi, e documenti di persone Religiose, risoluesti di lasciare affatto l'heresie da te credute, e farti Catolico: e presentatoti perciò dinanzi à noi chiedesti humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le sudette heresie, & errori, e viuere, e morire nella detta santa Fede Catolica.

Per tanto hauendo noi vista, e maturamente considerata questa tua spontanea comparitione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, & essendo anco stati

informati

informati della tua sufficiente instruttione nelle cose della sudetta santa Fede Catolica, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, sponteconfesso (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate (come di sopra) sei stato heretico, e perciò sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche spontaneamente sei comparso in questo Santo Officio, & hai liberamente confessato i detti tuoi errori, & heresie, dimandandone misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica, nella quale per le sudette cose sei incorso, purche prima con cuor sincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e detesti i sudetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta,

che

che contradica alla detta Santa, Catolica,& Apostolica Romana Chiesa , Capo della quale al presente è N. S. Papa N. come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data .

Et accioche più facilmente ottenghi da N. S. Dio misericordia, e perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo .

Che visiti quanto prima vna volta à piedi la Chiesa di Santo N. &c.

Che per tre anni prossimi à venire digiuni il Venerdì santo in pane, & acqua.

Che per l'istesso tempo reciti vna volta la settimana (se saprà leggere) i sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci annesse (ouero, se non saprà leggere) la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria . E finalmente .

Che per detto tempo di tre anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di N. S. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità d'accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo

potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E dourà il Notaro secondo l'vsato autenticarla.

Lata, data &c. fol. 208.

Modo di attitare l'abiuratione.

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N. &c. audito tenore dictæ sententiæ, illique parere volens, genuflexus coram dictis DD. Iudicibus, sacrosancta Dei Euangelia coram se posita manibus corporaliter tangens, abiurauit hæreses, & errores Lutheranorum, seu Caluinistarum, quos tenuit, & credidit, & generaliter omnem hæresim, & errorem contradicentem Sanctæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ, & prout latiùs in infrascripta schedula suæ abiurationis, quam de verbo ad verbum recitauit tenoris vt infra, præsentibus N. N. & N. N. testibus ad præmissa vocatis habitis, atque rogatis.

Se il Reo non saprà leggere, si scriua in questa maniera.

Quam de verbo ad verbum me Notario suggerente recitauit &c.

Abiuratione.

IO N. figliuolo di N. &c. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi MM. RR. P. Inquisitore, e Sig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, e conoscendo, che niuno si può saluare

fuori di quella Fede, qual tiene, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N. S. Papa N. e contro della quale confesso, e mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Vi si porranno tutti gli articoli già nella sentenza spiegati; e dipoi si proseguirà in questo modo.

Per tanto essendo io al presente sicuro della verità della Fede Catolica, e certo della falsità della setta di Lutero, ò di Caluino, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto tutte le sopradette heresie, errori, e setta, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò, ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie, ne meno hauurò famigliarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) à lettura del Notaro di questo Santo Officio, ouero (se non saprà la lingua Italiana) ad interpretatione del R. P. N. di N. recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisi-

 tione

tione di N. questo dì &c.

E si assoluerà dalla scommunica in forma &c. rogandosi del tutto il Notaro, come di sopra.

Et in caso, che, sicome altroue è stato detto, ne il Reo, ne l'Interprete hauessero notitia della lingua Italiana, si promulgherà la sentenza in lingua latina, nella forma, che segue.

Modo di attitare l'assolutione dalla scommunica.

Finita l'abiuratione si scriuerà così.

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N. supradictus genuflexus coram prædictis DD. Iudicibus vbi supra, & ad præsentiam supradictorum testium fuit ab antedicto P. Inquisitore absolutus ab excommunicatione maiori, quam causa, & occasione præmissorum quomodolibet incurrerat, participationi fidelium; & sacrosanctæ Ecclesiæ gremio restitutus, adhibitis solitis precationibus, & cæremonijs &c.

Forma d'assoluere dalla scommunica si troua più à basso à fogli 341.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius N. &c. sponte in hoc Sancto Officio comparuisses, & aduersus temetipsum iuridicè deposuisses, quòd ex parentibus hæreticis Lutheranis, seu Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenuisti, & credidisti ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.
Purgatorium post hanc vitam non existere &c.
Stendansi gli altri articoli, come si è detto.
Postea, cum ad Ciuitatem N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus te in hoc Sancto Officio coram nobis præsentasti, petens humiliter, Sanctæ Matri Ecclesiæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ reconciliari, & in Catholicorum numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hæreses abiurare, & in Sancta Fide Catholica viuere, & mori.
Nos propterea, attenta hac tua spontanea comparitione, visis videndis, & consideratis considerandis, necnon de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicæ instructione certiores facti, ad infrascriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.
Domini nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Beati Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I. V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. de N. prædictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum ex tua confessione fuisse hæreticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas à sacris Canonibus, alijsque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verum, quia coram nobis sponte comparuisti, & prædictas

dictas tuas hæreses, & errores liberè fassus es, & de illis veniam, & misericordiam petijsti, te ab excommunicationis sententia, quam præmißorum causa, & occasione quomodolibet incurristi, absoluere, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipere, & reconciliare decreuimus; dummodo prius corde sincero, & fide non ficta abiures, maledicas, & detesteris omnes errores, & hæreses, quos, & quas tenuisti, & credidisti, ac etiam omnes, & quascumque hæreses, & errores contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. sese quomodolibet extollentes, prout tibi hac nostra diffinitiua sententia faciendum præcipimus modo, & forma à nobis tibi tradenda.

Et vt facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentijs salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimùm visites pedester Ecclesiam Sancti N. in Ciuitate, vel extra Ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurum ieiunes in die Parasceues in pane, & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & Precibus annexis, vel Coronam Beatissimæ semper Virginis Mariæ. Et tandem.

Vt, dicto triennio durante, quater in anno sacramentaliter confitearis peccata tua Sacerdoti ab Ordinario exposito, & de eius licentia Sanctißimum Eucharistiæ Sacramentum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus,

mus, ordinamus. pœnitentiamus, ac reseruamus. isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Abiuratione.

EGo N. filius &c. constitutus personaliter in iudicio, & genuflexus coram vobis Adm: RR. P. Inquisitore, & D. Vicario &c. Sacrosancta Dei Euangelia coram me posita, manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, cuius Caput ad presens est D. N. Papa N. contra quam fateor, & doleo, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, seu Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenui, & credidi ferè vsque ad presentem diem quidquid heretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria mea. Et in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sed cum ad Vrbem N. venissem; partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura, ad sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hereticorum erroribus, idem sanctæ Fidei Catholicæ manus dare decreui.

Ideò nunc de veritate Catholicę Fidei, & de Lutheranę, aut Caluinisticæ secta falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hereses, & errores, vnà cum quibuscumque alijs

heresibus

hereſibus, & erroribus contra dictam Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Eccleſiam ſeſe quomodolibet extollentibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) firmiter crediturum quidquid tenet, credit, predicat, profitetur, & docet predicta Sancta Mater Eccleſia Catholica, & Apostolica Romana. Et iuro, ac promitto, me nunquam hereſes predictas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut conuerſationem cum hereticis, vel de hereſi ſuſpectis (quoad potero) habiturum; immò, ſi aliquem talem in partibus Catholicorum cognouero, illum denunciabo Inquiſitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & ſingulas pœnitentias mihi ab hoc Sancto Officio iniunctas, ſeu iniungendas. Et ſi vnquam in poſterum aliquibus ex predictis meis promiſſionibus, & iuramentis (quod Deus auertat) contrauenero, me ſubijcio omnibus pœnis à ſacris Canonibus, & alijs Conſtitutionibus generalibus, & particularibus contra huiuſmodi delinquentes inflictis, & promulgatis. Sic me Deus adiuuet, & hæc ſacroſancta illius Euangelia, quæ proprijs manibus tango.

Ego N. filius N. ſupradictus, abiuraui, iuraui, promiſi, & me obligaui, vt ſupra. Et in fidem veritatis præſentem ſchedulam meæ abiurationis manu propria ſubſcripſi, vel ſigno Sanctæ Crucis ſubſignaui, & ad interpretationem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitaui in Aula Sancti Officij N. die &c.

N. de N. manu propria.

Ego N. Sacerdos &c. fideliter interpretatus ſum.

Si aſſoluerà poſcia il Reo dalla ſcommunica, & il Notaro ſi rogherà ſecondo l'vſato.

Lata, data &c. fol. 208.

Dalle

Dalle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauarsi le minute di quelle, ch'hauranno da farsi contro i Rei spontecomparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente d'heresia, ò d'apostasia, e noi perciò niun'altra in tal soggetto ve n'aggiungiamo, volendo tuttauia dentro à i confini della proposta mediocrità contenerci.

Forma dell'abiuratione da imporsi ad vn' Hebreo nel Santo Officio.

PErche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spettante al Santo Officio, come, d'hauer (per esempio) inuocato il Demonio,& honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione,habbiamo stimato opportuno il porre similmente la forma di tale abiuratione, & è la seguente.

Io N. &c. hauendo auanti gli occhi miei la sacrosanta legge di Dio, qual tocco con le proprie mani, giuro, ch' io credo col cuore, e professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta sacrosanta legge di Dio tiene, predica,& insegna, e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato; e conseguentemente detesto quell' errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Iddio stesso &c.

E porranuisi altri simili articoli, secondo la qualità degli errori,che contro la Fede haurà tenuto, e l'abiuratione si farà sottoscriuere dal Reo,& autenticare dal Notaro.

NONA

NONA PARTE.

Modo di formar le Patenti per gli Vfficiali, dar loro il giuramento di fedeltà, propor le cause nella Congregatione, & assol uere i Rei dalla scommunica nel Santo Officio.

IO mi dò à credere, anzi tengo per fermo, che à gl'Inquisitori non possano per niuna maniera mancar forme bellissime, per farne à i loro Vfficiali gratiosissime Patenti, per astringerli à seruar fedeltà, per raunar con dignitade i Consultori, e per assoluer conueneuolmente i Rei dalla scommunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in simiglianti propositi alcune, più per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l'opera maggiore. E sono le seguenti.

Forma di lettere Patenti per l'vfficio di Procurator Fiscale della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagitet, vt Reorum causæ à nobis quantocitiùs expediantur, & ad id muneris obeundum valde

indigeamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repleti illas diligenter promoueant, ac fine debito terminari procurent: idcirco te N. de cuius doctrina, & feruido rerum diuinarum zelo, necnon vita, ac morum integritate, ac denique in gerendis negocijs spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore presentium, nostri auctoritate Officij instituimus, facimus, & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. Dantes tibi auctoritatem promouendi ad Fisci fauorem omnes, & quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratijs, & priuilegijs, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officij sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueuerunt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sancti Officij N. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Consultori del Santo Officio.

Nos F. N Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat, præsertim Assistentibus, & Consultoribus, qui non solùm in causis expediendis, verùm etiam in consilijs præbendis, & Nos, & Vicarios nostros vbique adiuuent. Idcirco te N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abundè certiores facti sumus, tenore præsentium constituimus, creamus, eligimus, & deputamus in Assistentem,

& Con-

& Consultorem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, quatenus tam sanctum, tamquè præclarum munus, ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem &c. Dat. in Aedibus Sancti Officij N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Notarij del Sancto Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium in causis peragendis, negocijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negocia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscribat, quatenus causæ ipsæ, ac negocia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore præsentium, nostri auctoritate Officij te N. de cuius peritia, integritate, ac morum honestate abundè certiores facti sumus, instituimus, facimus, & creamus, institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officij Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, quæ huiusmodi Notarijs ritè, ac rectè institutis, factis, & creatis, ex vi sacrorum Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consueuit. Hortantes te in Domini nostri Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper vtaris, dignam laborum tuorum

mercedem in Cælis à Domino bonorum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem his sigillo Sancti Officij munitis, manu propria subscripsimus. Dat &c. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officium, ut perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumquè in huiusmodi sancto ministerio indigeamus vigilanti, ac discreto Vicario, & Commissario Generali, qui una nobiscum sedulo laboret. Ea propter te R. N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ zelo plurimùm in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium, & Commissarium nostrum Generalem in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendi, diffiniendi, ac terminandi, quæ nos ipsi facere, exequi, diffinire, ac terminare possemus, si præsentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negocia postulabunt: excepta tantùm sententia relapsorum, & impœnitentium, quam nobis omnino reseruamus.

reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles cum gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat &c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Domini N. Diuina prouidentia Papa &c. Anno &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Vicarij forani della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) expurgare, & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus insectari, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumquè in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valeamus, sed pluribus indigeamus Vicarijs, qui vnà nobiscum in huiusmodi sancto ministerio sedulo laborent. Eapropter te R. N. &c. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & fidei Catholicæ zelo plurimùm in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium nostrum in Ciuitate, vel loco N. &c. sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate

inquirendi,

inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicandi, processus formandi, carcerandi (præsertim in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper quæstionibus exponendi (nobis tamen toties quoties prius monitis) & hæc omnia faciendi, & exequendi iuxta formam sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negocia postulabunt, vsque ad sententiam diffinitiuam exclusiuè, quam nobis omnino reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles, cum gratijs, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat. &c. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor qui supra.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm in tractandis Reorum Sancti Officij causis maximè cauendum sit, ne illis ad se defendendum vllo modo intercludatur via; quinimmò iuxta canonicas sanctiones summopere curandum sit, vt pro causarum qualitate iustis defensionum modulis gaudere valeant; idque potissimùm alicuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accommodatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Excell. I. V. D. Dominum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, & charitatis zelo

zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimùm in Domino confidimus, tenore præsentium instituimus, creamus, eligimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, ac priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, vt tam pium, tamque egregium munus ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Vfficiali, ch' hanno lodeuolmente seruito al Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm virtuti nullum æquè, ac laus ipsa, honosque, præmium debeatur, neque fas vllo modo esse videatur, vt qui Sanctæ Inquisitioni, qua fidei puritas, & sacrorum dogmatum maiestas illæsa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hisce nostris Patentibus litteris omnibus testatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos &c. quibus Sanctæ Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscalis, aut Cancellarij munus exercuit, eam omnino diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exhibuisse, quanta maxima à viro probo, vereque Christiano desiderari vnquam potuerit. Quamobrem de sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino attestamur, ac notum esse volumus,

volumus, quatenus etiam alij ad fouendam, prouehendamque tanta Curia dignitatem acrius, vehementiusque inflammentur. Interim Deum Optimum Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum rerum decus, atque adeò ipsius Catholicæ Fidei splendor, & augmentum maximopere est cordi, gratiæ suæ cumulum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per li spontecomparenti nel Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

VNiuersis, & singulis præsentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. de &c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum confessione, prout latius in actis, absolutionem à censuris, & pœnis Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti humiliter petijt. Quocirca die &c. attenta sententia per nos in huiusmodi causa lata, & abiuratione omnium errorum, & hæresum Lutheri, seu Caluini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat, & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & hæresum contra Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam Romanam, sese quomodolibet extollentium, per eundem N. iudicialiter

facta,

facta, absolutus fuit à nobis in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, iniunctis eidem pœnitentijs salutaribus infrascriptis. Videlicet.

Vt quamprimùm semel pedester visitet Ecclesiam Sancti N.

Vt per tres annos proximè futuros ieiunet feria sexta in Parasceue in pane, & aqua.

Vt per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & Precibus annexis.

Vt tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & Sancti Officij sigillo munitas, propria manu subsignauimus. Dat. in Aedibus Sancti Officij N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Altra forma di lettere Patenti per gli stessi spontecomparenti.

CVnctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R. P. Mag. F. N. Inquisitore &c. iuridicè exposuit, se olim sanctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhæsisse impiæ sectæ Mahumetanæ,

ac petijt absolui, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die &c. abiuratis prius per eum iuridicè apostasia à dicta sancta Fide Christiana, & erroribus prædictæ sectæ Mahumetanæ, ac alijs quibuscumque erroribus, hæresibus, & sectis Sanctæ, Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ contrarijs, fuit à præfato M. R. P. Inquisitore absolutus in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis propterea incursa, & Sanctæ Matri Ecclesiæ reconciliatus, iniunctis ei pœnitentijs salutaribus, prout in sententia contra eum lata &c. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto Officio N. Die Mensis Anni

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

LE già due scritte forme di lettere Patenti per li Rei, che spontaneamente nel Santo Officio compariscono, saranno perauentura stimate souerchie, stando il Decreto della Sacra Congregatione, che à simili Rei, per molti graui inconuenienti, che ne seguono, per niuna conditione così fatte Patenti si concedano; ma pure habbiam voluto in questo luogo registrarle: potendo egli con tutto ciò auuenire, che à persona tale si concedano, onde non habbia di qualsiuoglia abuso, od inconueniente à temersi.

Forma del giuramento da darsi à i Vicarij, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisitione.

QVando l'Inquisitore dourà introdurre alcun' Officiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Officio

Officio, dourà anche nella publica Congregatione de' suoi Consultori darle il giuramento di fedeltà, con farlo inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogito di Notaro, à chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

Ego N. de N. &c. constitutus coram vobis Adm. R. Patre Sacræ Theologiæ Magistro F. N. de N. Inquisitore N. tactis per me sacrosanctis Dei Euangelijs coram propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere munus, & officium Vicarij, vel Consultoris Sanctæ Inquisitionis huius Ciuitatis N. & non reuelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut aliàs quouis modo de ijs, quæ concernent causas Sancti Officij, nisi cum Dominis Consultoribus, alijsque Officialibus dicti Sancti Officij, sub pœna periurij, & excommunicationis latæ sententiæ, à qua non nisi ab Eminentissimis, & Reuerendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absolui possim. Sic me Deus adiuuet, & hæc sancta illius Euangelia.

Modo di far la Congregatione nelle cause del Santo Officio.

QVando si haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui breuemente si ristringano i meriti della causa, e tutti i punti sostantiali del processo, con quella purità, candidezza, e sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non apparisca vn minimo segno, ch' ei voglia (sicome non dee volere) ò fauori-

re, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consultori, entrerà con esso loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infrascritta Oratione, composta già (come afferma vn graue Autore) dal glorioso S. Isidoro Vescouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito santo.

ORATIONE.

ADsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & ostende quid efficere debeamus; vt, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestòr, & effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, & eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuæ gratiæ dono, vt simus in te vnum, & in nullo deuiemus à vero: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, vt hic à te in nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.

FAtto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, e per meglio ageuolar la strada à i Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare, vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà fare nel modo, che à lui

à lui parerà più conueneuole: e fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accommiaterà con render gratie à Dio, e recitar pure quest' altra Oratione, che segue.

ORATIONE.

Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro vniuersis beneficijs tuis: qui viuis, & regnas per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Modo di assoluere i Rei dalla scommunica.

Perche fà pur mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scommunica, è da notare, che ciò deue farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formali, e con i loro fautori, difensori, e ricettatori, e con quelli altresì, che hanno tenuto, e letto libri heretecali, magici, e negromantici, che perciò sono *ipso iure* in detta scommunica euidentemente incorsi; ma à cautela solamente deuono dalla scommunica assoluersi quelli, che abiurano, come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia &c. E tale sarà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall' Inquisitore, e da gli astanti il Salmo *Deus misereatur nostri &c* ò il Salmo *De profundis &c.* ò pure il Salmo *Miserere &c.* come più all' Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reo. Compito il Salmo, col *Gloria Patri*, l'Inquisitore in piè leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison*

eleison. Kyrie eleison. Pater nost r. ℣. Et ne nos. ℟. Sed libera. ℣. Saluum fac seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟ Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo. Oremus.

ORATIONE.

Pretende Domine huic famulo tuo dexteram cælestis auxilij; vt te toto corde perquirat, & quæ dignè postulat assequatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen. Ouero.

ORATIONE.

Deus, cui proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. ℟ Amen.

E se sarà stato Heretico formale, ouero Apostata, vi si aggiungerà quest'altra, che segue.

ORATIONE.

Da quæsumus Domine huic famulo tuo dignum pænitentiæ fructum: vt Ecclesiæ tuæ sanctæ, à cuius fidei integritate deuiauerat delinquendo, dono tuæ gratiæ reformetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

E successiuamente l'Inquisitore, pur sedendo, e con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queste parole.

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (se sarà stato heretico

retico) *propter hæreses Lutheranorum, vel Caluinistarum, seu quorumcumque aliorum hæreticorum, hactenus abs te creditas, & modo abiuratas* (se apostata) *propter apostasiam à sancta Fide Christiana ad sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Hebræorum, aut ad Dæmonem ipsum* (se fautore, difensore &c.) *pro eo, quòd hæreticis fauisti eosque defendisti &c.* (se per hauer tenuto, e letto libri heretticali &c.) *eo, quia libros hæreticales &c. retinuisti, ac legisti &c. Et restituo te sacrosanctis Sacramentis Ecclesiæ, communioni, & vnitati fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.*

Se saranno sospetti solamente d'heresia &c. dirà l'Inquisitore così.

Auctoritate Apostolica &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam incurristi propter vehementem hæresis, vel apostasiæ suspicionem de te ob causas &c. iustè conceptam: & restituo te &c.

DECIMA

DECIMA PARTE.

Auertimenti vtili, e neceſſarij à i Giudici della Santa Inquiſitione.

OLtre ad vn ben ricco, e copioſo Arſenale, onde l'opportune, e neceſſarie prouiſioni per l'antiuedute, e manifeſte guerre à i ſuoi tempi ſi traggono, ſono anco vſati i Principi di tener in luoghi aſſai remoti altri apparecchi di finiſſime armi, di cui poſſano in qualche ſubito accidente, ò di cittadine ſeditioni, ò di nemico aſſalto, opportunamente valerſi. E noi pure (quanti, e quali ci ſiamo) à lor ſembianza, ſicome nell'altre Parti di queſta noſtra Pratica diſpoſte habbiamo l'armi (per così dire) valeuoli à manifeſta battaglia contro à i nemici, così in queſta Decima, & vltima Parte andremo (ſe ben confuſamente) alcuni auuertimenti collocando, che à gl' Inquiſitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l'occulte inſidie degli heretici, ò per rintuzzar ne' repentini aſſalti le loro diaboliche forze. Ampiſſimo campo nel vero è queſto, per lo quale noi potremmo largamente ſpatiando andare, poiche non ci è alcun famoſo autore, il quale non che vn'aringo, ma dieci non ci poteſſe aſſai leggiermente ſomminiſtrare, ſi copioſi di documenti ſi moſtrano tutti in queſta nobiliſſima

ſima materia, oltre à i viui, e ſpiranti oracoli, che dal ſacro, e ſupremo Senato della Santa, & Vniuerſale Inquiſitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di quegli auuertimenti, che infiniti ſono, à porne ſolamente alquanti nella maniera, che ſegue.

I.

IL teſtimonio, che in tortura depone del delitto commeſſo da vn'altro, fà indicio à cattura, non già à i tormenti, e condannatione; contro di lui ſenz' altra ratificatione fuor di tortura: perche, ſebene la detta depoſitione moſtra hauere dell' inuolontario, tuttauia, non trattandoſi del proprio intereſſe d'eſſo teſtimonio, non ſi crede, ch'egli habbia voluto per forza de' tormenti dir la bugia; che perciò non può ne anco *ex interuallo* riuocare il ſuo detto, e conſeguentemente di neceſſità non v'hà luogo alla ratificatione.

II.

COlui, che, teſtificando, depone alcuna coſa vera in ſe ſteſſa, ma da lui non ſaputa, ancorche non deponga il falſo, depone però falſamente, e deue punirſi di pena ſtraordinaria ad arbitrio de' Giudici.

III.

NEl delitto d'hereſia, come d'ogni altro incomparabilmente più graue, & alla cui eſtirpatione deuono con ſomma diligenza attendere i Giudici della Santa Inquiſitione, s'ammettono i complici, ſe ben perciò infami, à teſtimoniare contro del Reo, anche ſenza tortura, imperoche altrimenti per lo terrore, e ſpauen-

to d'essi tormenti si ritrarrebbono dal deporre: e così il delitto restarebbe impunito, che saria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e con la tortura, e senza essa: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosi à i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum, & ad tollendam infamiam,* secondo che si stima necessario,& opportuno.

I V.

SE vn testimonio esaminato a difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e pur lo sia, deue riputarsi testimonio falso, e merita castigo: non ammettendosi à tal'esamine, ne à prouar eccettioni contra i testimoni del Fisco, i parenti sino al quarto grado inclusiuamente.

V.

SE il delitto sarà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contestura de' testimoni, e però difficilissimo si renda à prouarsi, e con tutto ciò vi saranno molti legitimi testimoni singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres pœnitentes ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

V I.

SE vn Reo nel Santo Officio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni meglior modo à ricercarla, & inuestigarla

inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così santo Tribunale, & in cosa di tanta importanza.

V I I.

SE parte de' complici sarà carcerata, e parte contumace, deue il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la causa de' carcerati: perche altrimenti si darebbe à i contumaci maggior campo di fuggir la giustitia.

V I I I.

LE copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, ò nella Corte Episcopale, deuono mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana.

I X.

QValunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denuntiato, ò per altro modo giudiciale, secondo l'ordine di ragione, indiciato, inquisito, processato, e colpeuole ritrouato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l'habitello.

X.

QVelli, che abiurano solo come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuono però portar l'habitello.

X I.

IN tutte le sentenze, che contro à gli heretici non rilassi, e penitenti si promulgano, hauuisi à porre la clausola, che sono stati heretici, e conseguentemente sono in-

corsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

X I I.

GLi Heretici rilassi (ò penitenti, ò impenitenti che siano) douendosi dare al braccio secolare, non hanno ad abiurare.

X I I I.

I Confessori non deuono esaminarsi mai, ne à fauore, ne à disfauore de' Rei loro penitenti intorno à i delitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Officio: e se perauentura venissero da i Giudici interrogati, possono saluamente rispondere, di non saperne niente. Et è da notare, che, se il Confessore, ò per imprudenza, ò per malitia, ò per qualsiuoglia altra cagione in giudicio riuelasse la confessione, cotal riuelatione niun indicio sarebbe contro al Reo, perche tal confessione fù fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come à Dio solo.

X I V.

GL'Inquisitori non hanno ad intramettersi nelle cose appartenenti al foro della coscienza, con ascoltare i colpeuoli in confessione sacramentale: ma deuono fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apostolica loro imposto.

X V.

COlui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa à i riti de' Maomettani, ò Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d'apostasia.

I Medici,

XVI.

I Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hauranno abiurato come vehementemente sospetti, non sogliono restituirsi, ò habilitarsi a' loro primieri vffici, se non d'espresso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

XVII.

SE vi sarà nel Santo Officio qualche abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autenticare in questo modo. Si citerà il Reo, della cui abiuratione non costa giuridicamente, e se gli dirà, che contro di lui vi sono indicij, che habbia tenuto le tali, e tali heresie, ne' tali, e tali tempi &c. E s'egli si scuserà, dicendo, che già ne fù inquisito, e le abiurò, e sodisfece all' Inquisitore &c. gli si opponga, che ciò legitimamente non costa al Santo Officio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all' Inquisitore, & all' Ordinario, Notaro, e testimoni, e se ne formi scrittura autentica.

XVIII.

SE auerrà che vn Reo doppo hauer confessato gli errori, & heresie da lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoia catolicamente auanti l'abiuratione, dourà leggersi publicamẽte la sua confessione, & assoluersi dalla scommunica, promulgandosi contro di lui la sentenza, in cui gli s'impõgano solamente pene priuatiue, non positiue; e si dichiari priuato d'honori, officij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche à gli Heretici tassate; & alla fine si ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

Se

XIX.

SE alcuno sarà stato assoluto diffinitiuamente, ouero, *ab instantia iudicij*, e sopraverranno contro di lui proue più piene, potrà, e dourà condannarsi.

XX.

COlui, che non essendosi pienamente prouato il delitto d'heresia &c. vien punito di pena straordinaria, sopravenendo legitima proua d'esso delitto, potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non passa *in rem iudicatam*.

XXI.

DEuono gli Heretici, ancorche emendati, se non vi è somma certezza della loro emendatione, denuntiarsi al Santo Officio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: percioche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

XXII.

LE attioni publiche della Fede deuono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de' Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

XXIII.

AVanti si promulghino le sentenze, hannosi à citare, & à chiamare i Rei ad vdire personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronuntiarsi dal Giudice sedente, altrimenti non sarebbe valida; e deue il Notaro autenticandola porui, ch' ella è stata promulgata dal Giudice *pro tribunali sedente:* e non aggiungendouisi dette parole, è nulla, perche in sedendo

dendo egli ſerba la Giudiciaria Maeſtà, che à Dio ſteſſo, nòn à gli huomini ſi attribuiſce. Et oltre à ciò conuiene, in eſſa eſprimere articolatamente la cauſa della condannatione del Reo.

XXIV.

SE alcuna perſona non ſolamente dotta, e ſcientiata, ma anco idiota, e vile, confeſſerà d'hauer errato in Fede intorno à qualche propoſitione notiſſima, e canonizata nella Chieſa di Dio, come che Chriſto noſtro Signore non ſia vero figliuolo di Dio, ò ch'egli non ſia riſuſcitato da morte à vita, ancorche dica, di non hauer ſaputo, che la Chieſa teneſſe il contrario, non ſi reſta per tutto ciò di pronuntiare ſicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non eſſendo per niuna maniera in alcun Chriſtiano; e molto meno in ſoggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

XXV.

COlui, ch'eſſendo preſo, e carcerato per cauſa d'heresia, fugge dalle carceri, anche con rompimento d'eſſe, non perciò dee hauerſi per conuinto, ò per confeſſo: ma ben punirſi ſecondo la qualità del ſoggetto, e della fuga. E non potendoſi ripigliare, haſſi à procedere contro di lui, come contro d'vn contumace, & impenitente.

XXVI.

L'Heretico negatiuo non dee à cautela riconciliarſi, ma aſſolutamente rilaſciarſi al braccio ſecolare.

Tanta

XXVII.

TAnta è l'iniquità dell'Arte magica, che, à parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede à coloro, che la fanno, dargli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò và alla loro, ò consente à quel che fanno, ò dicono, si è come s'egli hauesse rinegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser di lungi da ogni fedel Christiano.

XXVIII.

CHi sarà stato riconciliato dall' Inquisitore, mediante l'assolutione dalle censure per causa di Fede, dourà nondimeno sacramentalmente confessare gli stessi errori al Sacerdote.

XXIX.

GLi Heretici penitenti, in caso, ò pericolo di morte possono esser assoluti da ogni semplice Sacerdote, etiamdio irregolare, degradato, scommunicato, & heretico, mentre non vi siano presenti ò gli Ordinarij, ò gl' Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, ò altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non scommunicato, non heretico &c.

XXX.

NOn possono gli Ordinarij, ne gl' Inquisitori, essendo il delitto d'heresia più di ogn'altro graue, & enorme, mutare, ò diminuire le pene tassate dalle leggi contro à gli Heretici, ne meno cangiar la sentenza da essi contro i sudetti Heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riseruarsi l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte à i Rei nelle sentenze.

I Maschi

X X X I.

I Maschi da quatordici, le Femine da dodici anni in sù possono farsi abiurare.

X X X I I.

LA pertinacia, per cui l'huomo si costituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiamdio ammonito, persiste in quell'errore, che deue lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Catolica da lui conosciuta.

X X X I I I.

QVando si tratta di conuincere nel Santo Officio vn' heretico negatiuo, ad effetto di rilasciarlo poco poi appresso alla Corte secolare, perche il negotio porta seco grandissimo pregiuditio, ancorche il Reo dechiari, d'hauer i testimoni per legitimamente esaminati, e ripetiti, deue nondimeno l'Inquisitore con somma, & esquisita diligenza ripetergli *ex officio*.

X X X I V.

AGli Heretici, specialmente rilassi, e legitimamente conuinti, ò confessi, e perciò giustissimamente condannati, sono vietate l'appellationi, & essi, appellandosi, non deuono esser ascoltati, e ragioneuolmente: conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocenza, non à difesa dell'iniquità.

X X X V.

NOn deuono, ne possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giamai ne indicij, ne persone di qualsiuoglia conditione, ò qualità.

XXXVI.

SE vn Christiano doppo il Battesimo nell'età infantile (per esempio, di due, ò tre anni) instrutto nella setta Maomettana, ò in altra contraria alla Religione Christiana, e Catolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notitia d'essere stato battezzato, e saputo quello, che importi la Fede Christiana, non haurà ratificato l'apostasia, ma perseuerato sempre nella sua ignoranza, deue questo tale, venendo à penitenza, riceuersi come apostata quanto all'abiuratione, ma però senza alcun castigo, e senza minacciargli la pena del rilasso, ò fargli fare obligatione alla detta pena di rilasso: ma se haurà scientemente ratificato il delitto dell'apostasia, dourà obligarsi alla già detta pena di rilasso.

XXXVII.

NOn può dall'Ordinario esser assoluto colui, che dall' Inquisitore è stato scommunicato.

XXXVIII.

SE vn Reo complice esaminato pianamente senza tortura, come principale quanto à se stesso, haurà confessato il delitto oppostogli, la confessione sua basta al condannarlo senz'altra ratificatione: ma se egli haurà confessato solamente in tortura, e non prima, deue ratificare la detta sua confessione fuor de' tormenti.

XXXIX.

NOn deue il Giudice hauer col Reo famigliarità, ne domestichezza: perche indi ne suol nascere non poco disprezzo dell'autorità, e persona di lui, e generarsi anco pregiudicio alla causa.

X L.

IL Giudice mentre esamina i Rei dee mostrarsi nel volto anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell' ira contro ad essi, ancorche gli stimi huomini cattiui, e scelerati: ne per qualsiuoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

X L I.

IL Denuntiatore in causa di Fede si conta frà gli altri testimoni, percioche, non come priuato, ma come vno del Popolo Christiano, & in causa publica, denuntia l'heretico, nel qual caso deue, come legitima, riceuersi la testimonianza di lui.

X L I I.

NEl carcerare i Rei bisogna vsare grandissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene à considerarsi, e la natura degl' indicij, e la qualità de' testimoni, e la conditione del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

X L I I I.

PEr quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito viua assente, non può ne l'vno, ne l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auuiso della morte quello di questa, ò questa di quello; altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del santo Sacramento del Matrimonio: e senza cotale auuiso non vengono dalla lunga assenza scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che, pretendendo nullo il primo ma-

trimonio, paſſano à contrahere il ſecondo, non vi eſſendo alcuna euidenza, ò dichiaratione della Chieſa circa la nullità del primo.

XLIV.

NEl darſi i tormenti à i Rei deue il Giudice proceder con eſſi moderatamente ſecondo la loro qualità, e conditione, & hauer ſempre l'horologgio da poluere per ſaper quanto tempo vi ſcorre, ne diſcendere à tormentare alcuno, ſe non noue, o dieci hore almeno doppo che il Reo haurà pigliato il cibo.

XLV.

NElle ſentenze, maſſimamente publiche, non deuono con parole proprie tutti i delitti, e circonſtanze d'eſſi ſpiegarſi al Popolo, sì per ſeruare il decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli aſcoltanti, e sì per hauere al luogo ſacro quella riuerenza, che gli ſi deue.

XLVI.

COlui, che ſcientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all'incontro colei, che ſi ſpoſerà col marito d'altra donna, ſoggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra.

XLVII.

NEl delitto d'hereſia deue ſtarſi più toſto al ſecondo, che al primo detto del teſtimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel ſecondo confeſſato; e queſto in fauor della Fede: purche al detto teſtimonio altro non oſti, ne altro difetto egli habbia, che quello

dello

dello ſpergiuro. E il vero, che alla depoſitione di cotal teſtimonio, per lo ſpergiuro, e variatione, ſi toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non ſi deue ammettere la già detta ſua depoſitione ſenza tortura, per vedere, in qual detto ei voglia perſiſtere.

XLVIII.

A Niun' altra coſa dee l'Inquiſitore tanto ſtudio porre, quanto in guardarſi di pattouire co' Rei denuntiati ſotto qualſiuoglia conditione.

XLIX.

DEue l'abiuratione degli heretici eſſer pura, chiara, e ſemplice, non conditionale, non ſimulata, non dubbia; & in eſſa deuono ſpiegarſi in ſpecie tutte l'hereſie, beſtemmie, & attioni heretica li, tenute, profferite, e commeſſe riſpettiuamente dal Reo: & ha à farſi ſempre doppo la ſentenza condannatoria, non mai dauanti ad eſſa; e regolarmente in lingua volgare: con la ſottoſcrittione almeno di eſſo Reo, ſe tutta non potrà egli ſcriuerla di propria mano.

L.

COloro, che celebrano la Meſſa, & aſcoltano le confeſſioni de' penitenti, non eſſendo Sacerdoti, che negano la Santiſſima Trinità, la diuinità del Noſtro Signore Giesù Chriſto, la puriſſima ſua concettione per opra dello Spirito ſanto, la morte, ch' egli patì per redimerci, e la verginità dell' immacolatiſſima Madre di Dio, non deuono (ancorche pentiti) riceuerſi à miſericordia, ma rilaſciarſi al braccio ſecolare: ſe però al ſupremo

premo Principe non piacesse (vsando della singolar sua benignità) altrimenti verso loro adoprare.

L I.

COlui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa, deue esporsi à i tormenti sopra la sudetta sua pretesa intentione: percioche non si hà da stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

L I I.

CHi nel giuoco, ò per facetia, e burla proferisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, e deue, come tale, abiurare, & esser punito.

L I I I.

QVando si teme, che il Reo, citandosi, commetta fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue personalmente esser catturato, senz'altra precedente citatione.

L I V.

QVelli, che sono dubbiosi nella Fede, cioè pertinacemente aderiscono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo, e compiacimento nel dubitare, e non sono pronti à riceuer la correttione secondo l'ordine del Superiore, sono heretici: ma se, lasciato alla fine il dubbio, abbracciano fermamente la parte Catolica, deuono riconciliarsi, abiurando prima l'errore, come heretici formali.

L V.

NEll'esaminare i Rei, massimamente heretici, conuiene, che l'Inquisitore proceda molto cautamente,

te, e con grand'intrepidezza d'animo, imperoche vsano essi tutte l'arti possibili per non confessare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamente. Hora si sforzano di ritorcere altroue l'interrogationi, che loro vengono fatte. Hora fingono di stranamente marauigliarsi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello, ch'è seguito. Tal'hora con certe loro assai ben lunghe digressioni fannosi dal proposito lontanissimi. Alle volte con superbe dicerie vogliono giustificar se stessi, e con fermo viso, e con salda voce parlano in sì fatta guisa, che sembrano essere affatto innocenti. Non mancano similmente (quando stimano, che ciò lor sia per tornar bene) di simulare certi loro sfinimenti, e languidezze di corpo, ch'ei si pare apunto, ch'habbiano di presente à spirar l'anima. Mostrano anco bene spesso, d'esser diuenuti pazzi, e sotto specie di simulata santità procurano d'ingannare il Giudice. In somma eglino sono le volpi astutissime di Sansone. E perciò vegga l'Inquisitore di non lasciarsi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

L V I.

SE alcuno sarà volontariamente passato à gli empi, e profani riti de' Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati; ò pure haurà asserito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole,

ne

ne si suole ascoltare, ma di fatto, come heretico, & apostata, si punisce.

L V I I.

COlui, che doppo la penitenza publica da lui fatta, ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice, d'essere stato ingiustamente condannato, deue, se non come impenitente, almeno come temerario esser punito.

L V I I I.

ANcorche negli altri delitti non possano i consanguinei del Reo essere sforzati à testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non hà luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzarli à render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: deue però farsi con quella circospettione, che si conuiene.

L I X.

COme che nell'altre cause, publicato il processo, non si riceuano più testimoni sopra i medesimi articoli, ò altri à quelli contrarij, suole però altrimenti farsi nelle cause di Fede, attesoche la publicatione sudetta si fà in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltra che, procedendosi per via d'inquisitione, debbono in tal caso i testimoni riceuersi anche doppo la publicatione.

L X.

HAnno veramente i testimoni ad esser ne'loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglino

s'eglino con le medesime parole affatto testimoniaranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che inanzi habbiano cospirato contro al Reo.

L X I.

SE il Reo hauesse incidentemente ne' suoi costituti confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non deue nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegl' inconuenienti, che di leggieri potrebbono nascere in odio, e dispregio grandissimo nel Tribunale.

L X I I.

A Colui, che ricetta vn' Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuenga che si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non deue però darsi fede, & à lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

L X I I I.

GLi Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno, stando essi dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che l'vnità della Chiesa Catolica possa diuidersi, e che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scommunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all' vnità della Chiesa ritornare, hanno à riceuersi benignamente, con far loro abiurare lo scisma.

LXIV.

NEll'ammonire i Rei à douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, ò fatta alcuna empietà contra la Fede Catolica, e legge Euangelica, & à guardarsi, di dire alcuna cosa falsa, ò contro à se stessi, ò contro ad altri &c. vsino gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, ò spauenteuoli, accioche i Rei per timor de' Giudici non dicano qualche bugia.

LXV.

ESsendo la facoltà che si dà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non gli si fanno sapere i nomi de' testimoni, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

LXVI.

COlui si presume rilasso, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gli heretici, e conuersa con loro.

LXVII.

L'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, deue, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato alcuni, promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gl'ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e cessa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato à gl'ingannati scoperto l'inganno.

Se

LXVIII.

SE alcuno per ignoranza caderà in heresia, auuenga che non si punisca, come heretico, deue però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

LXIX.

CHi fuori di giuditio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione estragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiamdio in tortura) interrogarsi, s'egli ha tenuto le sopradette heresie.

LXX.

ANcorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gl' indicij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi à rigorosa esamina, non si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale più chè ogn' altro, si commette di nascosto.

LXXI.

SE il Reo sarà stato leggiermente torturato, siche la tortura non agguagli altrimenti gl' indicij, ancorche niun' altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena à loro arbitrio, sicome potrebbono in tal caso ripetere contro di lui la tortura; ma s' egli basteuolmente sarà stato tormentato, dourà senz' altra pena rilasciarsi: ilche si dice anco di colui, che si sarà, conforme à i sacri Canoni, purgato.

LXXII.

EGli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti dalle cose da lui confes-

ſate, ò contro di lui prouate, abiuri nel Santo Officio, ma deue oltre à ciò giuſtamente eſſer punito, ò di pena pecuniaria, ò di rilegatione, ò di carcere, ò di galera, ſecondo la qualità del delitto, eſſendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

L X X I I I.

NOn deue ad alcuno parer marauiglia, ſe i Rei, che doppo la tortura ſi rilaſciano, ò pure canonicamente ſi purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle ſpeſe, perche ciò à lor colpa auuiene, hauendo il Fiſco hauuta giuſtiſſima cauſa di procedere contro di eſſi. E ſe gl' indicij hanno potuto fare, che contro di loro ſi veniſſe à i tormenti, & alla purgatione, perche non baſteranno à fare, che ſi condannino in quelle ſpeſe, che à publica vtilità ſi ſono con grandiſſima ragione fatte?

L X X I V.

LA confiſcatione de' beni ſeguita contro ad vn' heretico penitente, non ſi ſtende à quei beni, ch' egli haurà doppo la ſua condannatione acquiſtati.

L X X V.

SE con i beni dell'heretico vi ſaranno beni ſpettanti ad altre perſone, queſti non ſi hanno ad occupare in vigore della confiſcatione de' beni di eſſo heretico; ma deuono reſtituirſi à i loro padroni: anzi ſe vi ſaranno creditori dell' heretico inanzi, ch' ei cadeſſe negli errori, è obligato il Fiſco à ſodisfarli.

Quan-

L X X V I.

QVantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorche alla ritentione, e custodia de'Rei, non alla pena giamai, segue però altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche à gli Heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canoni con pena di morte castigare alcuno, non vi sarebbe pena alla grauità del delitto confaceuole.

L X X V I I.

SE vn' Heretico indiciato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de' testimoni, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi à gli Heretici.

L X X V I I I.

AVuenga che vn' Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseuerare nell' error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si hà à proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto à voler rimettersi à quanto giudicherà il Superiore, dourà riceuersi à misericordia, e riconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporli tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuersi à misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de' Giudici, che douranno con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, e potēdosi dubitare di simulata conuersione.

I Dog-

LXXIX.

I Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altrui l'heresie, se non compaiono spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescoui, & Inquisitori, non si mostrano di subito pronti à conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna fittione; ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò peruertito; ò tentato di peruertire i Regi, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuersi à misericordia: ma formato contro ad essi legitimo processo, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

LXXX.

NOn dee veramente, come rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagl' Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denuntiato, ne accusato, ne meno per timore di douer essere accusato, ò denuntiato, confessa d'esser ne' medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori à darne parte al Sacrosanto Tribunale dell' Inquisitione Romana.

LXXXI.

POtrebbe ad alcuno parere, che i figlioli degli heretici rilassi, ogni volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucaristia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni; ma egli non è così: perche, se bene à cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i sopradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della conscienza non si chiuda à chiunque si conuerte il pietoso grembo di lei, che perciò da santissimi

ſimi, e grauiſſimi autori ſi dice, ch'eſſi vengono riceuuti nel giudicio di Dio ſteſſo; non s'hanno però nel foro eſteriore (mercè alla loro grand'incoſtanza) ſe non per heretici rilaſſi & impenitenti (che perciò ne anco vengono con ſolenne, e giuridica aſſolutione rincorporati alla Santa Madre Chieſa) e come tali propriamente deuono darſi alla corte ſecolare, acciò ſiano caſtigati, e doppo morte abbruciati. Laonde meglio ſi dice, che nel foro del Santo Officio ſiano riceuuti à penitenza, che à miſericordia. L'iſteſſo ha à dirſi de' figliuoli degli Hereſiarchi, imperoche eglino, ſe ben conuertiti, ſi danno al braccio ſecolare, ſenz' alcuna ſolenne rincorporatione alla Chieſa.

LXXXII.

DEue colui, che in vna ſola hereſia ſarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: e perciò, s'egli poſcia caderà in vn' altra hereſia, dourà giudicarſi rilaſſo.

LXXXIII.

COlui, che non vuole abiurare, particolarmente *de formali*, ouero *de vehementi*, hauendone l'obligo per ſentenza data contro di lui, haſſi à condannare, come impenitente.

LXXXIV.

ANcorche il Reo contumace in aſſenza ſia ſtato condannato, come heretico, & abbruciataſi la ſtatua di lui, s'egli nondimeno ſarà preſo, ò comparirà ſpontaneamente nel Santo Officio, dourà quanto alla perſona ſua; e quanto à i beni aſcoltarſi, etiamdio che ſia paſſato l'anno; e ſe humilmente chiederà perdono,

ammet-

ammetterſi (purche non ſia rilaſſo) al grembo della Santa Madre Chieſa, ma con acerbiſſime pene per la ſua contumacia: men graui però, quando egli ſarà ſpontaneamente comparſo à riconoſcer il ſuo errore.

L X X X V.

SE alcuno haurà confeſſato il delitto ſolamente per timore de' ſopraſtanti tormenti dall' Inquiſitore minacciatigli, ilche ſi hà ad intendere, quando il Reo di già ſi troua legato, ò ſpogliato, ò pure nel luogo de' tormenti coſtituito, deue nientedimeno ratificare opportunamente in giudicio la ſua confeſſione. E ciò ſi dice anco di colui, ch' haurà confeſſato nella tortura datagli doppo indicij grauiſſimi prouati, e doppo d'eſſer conuinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora eſtragiudicialmente confeſſato d'hauer commeſſo il delitto, altrimenti detta confeſſione non varrebbe.

L X X X V I.

LA legge diuina ſotto pena di morte interdice, e vieta tutto ciò che ſi dice, e fà per arte magica, e ſecondo le leggi humane, ciuili, ed Eccleſiaſtiche gl' Indouini, Magi, & Incantatori ſono infami, e non debbono eſſer riceuuti à teſtimonianza, ne à communione; anzi debbono eſſere ſcommunicati: imperoche ſi fanno compagni de' Demoni, co' quali, come ſono compagni nella colpa, ſaranno compagni nell' eterna pena dell' Inferno.

L X X X V I I.

NOn reſta il delitto d'hereſia pienamente prouato per teſtimoni ſingolari, ancorche ſiano molti: come

come ne anco si ha à dire, che per tre testimoni contesti meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

LXXXVIII.

PEr qualsiuoglia, benche ampia, e generale facoltà concessa à i Confessori, di poter assoluere da tutti i peccati, censure, e casi riseruati, etiamdio nella Bolla *in Cœna Domini*, non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fà special mentione.

LXXXIX.

COlui, che asserisce, particolarmente ne' suoi scritti, alcuna cosa, ch' egli sà di certo, esser contro la Fede della Santa Chiesa Catolica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne, ma come heretico pertinace deue esser punito.

XC.

SE alcuno similmente ammonito in giudicio, che la tale, e tale propositione è heretica, persisterà nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, se non conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

XCI.

COme non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana, vietandolo apertamente le leggi; così non può, ne deue chi che sia per vn manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio à fauor di lui: essendo cosa molto più graue la

diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

X C I I.

DEue il Reo accusato, e legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamente tutte in giudicio: e negandone proteruamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassi à condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

X C I I I.

IL rilasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò, rilasciarsi al braccio secolare.

X C I V.

COlui, ch'haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito propositioni temerarie, ingiuriose, scandalose, ò simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ouero *de vehementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, e qualità, ò conditione della persona.

X C V.

L'Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre à conuertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarsi.

X C V I.

SE alcuno, doppo hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non deue à qualsiuoglia pena condannarsi.

X C V I I.

LE parole dubbiose, che possono così in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più tosto in senso catolico, che heretico ad esporsi, quando però non siano state proferite con inganno, ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

X C V I I I.

COlui, che da legitimi indicij preuenuto haurà in giudicio confessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna causa, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, dourà, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

X C I X.

OCcorrendo il caso, che alcun' Hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non deue farsi dall' Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuiene, che ambidue procedano vnitamente al castigo di esso.

C.

HEretico negatiuo deue chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimoni contesti senz' alcuna eccettione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espressamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre rispettiuamente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico &c. Nel che

però hassi à procedere molto pesatamente, e caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non così facilmente suol condannare alcuno per Reo negatiuo; ma vsa in ciò vna somma circospettione con altretanta pietà congiunta.

C I.

CONtro à gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, e confiscargli i beni, non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente conuinti, d'esser veramente stati heretici, & hassi anche in ciò qualche riguardo à i luoghi, doue così fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: e che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

C I I.

QVelli, che tengono libri prohibiti, i quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scommunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall' Inquisitore esser assoluti.

C I I I.

NOn vsa il Santo Officio di far pagar la sicurtà à quelli, che doppo il termine sono liberamente comparsi; perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

C I V.

SE alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parocchiale, riconciliandosi

dosi egli poscia, è necessario, inanzi che torni all'essercitio della cura, si faccia rinualidare il titolo per nuoua prouisione della Santa Sede Apostolica.

C V.

A Promulgar la sentenza assolutoria, non meno che la condannatoria, hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquisitore.

C V I.

NElle sentenze tanto publiche, quanto priuate si deuono tacere i nomi, e circostanze non solamente de' testimoni, ma anco d'altre persone nominate nel processo per qualsiuoglia cagione. Saluo però, se la sentenza non fosse in materia di poligamia, che all'hora non isconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

C V I I.

SE la denuntia sarà graue, il denuntiatore senza eccettione, il Reo di non intera fama, & in essa si tratti di libri, e scritti heretici, e vengano nominati i famigliari, e consanguinei del Reo, potrà l'Inquisitore, senza vsar per all'hora altre diligenze, far catturare esso Reo; e nel medesimo tempo visitare i libri, e scritture di lui, e poscia prender l'altre informationi. E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo ò se ne fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri, e scritti &c.

C V I I I.

NOn ostante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non possono, per nuoua dichiaratione della Santa Sede Apostolica, e del supremo Tribunale

della

della Santa Inquisitione Romana, ne i Vescoui, ne tampoco gl'Inquisitori assoluere gli Heretici solamente *in foro conscientia*.

C I X.

GLi Heretici, etiamdio occulti (purche l'heresia à qualche atto esteriore, sebene occulto, sia peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne possono, senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere alcun' ordine, ò ne' già riceuuti ministrare, ò ascendere à i maggiori; e ciò s'intende ancora, e molto maggiormente, degli Apostati dalla santa Fede: e si stende di più à quelli, che solamente con gli atti esterni, ò spontaneamente, ò per timore, rimossa però la forza, ò violenza precisa, hanno apostatato, & à quelli, che adorano, & inuocano i Demoni, come anco à i fautori, difensori, e ricettatori degli Heretici; ne possono gl' Inquisitori sopra tale irregolarità dispensare.

C X.

POssono i testimoni, non ostante qualsiuoglia lor priuilegio, essere sforzati dall' Inquisitore à deporre in causa d'heresia, e ricusando essi di testimoniare, deuono riputarsi sospetti d'heresia, e come fautori d'heretici punirsi: se però non ricusassero per affinità, ò consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

C X I.

IL testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui presenza haurà fallamente testificato; e così anche colui, ch'haurà subornato i testimoni à deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, e dall'Inquisitore vnitamēte.

E di

CXII.

E Di tanto momento l'inimicitia capitale d'vn testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorche deponga contro al Reo nella tortura; e nell' istesso articolo di morte.

CXIII.

A Gl'inimici riconciliati di fresco non si crede contro al Reo.

CXIV.

N Elle cause di Fede si ammette al testificare contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio à tortura, non concorrendoui altre verisimili coniettture, & amminicoli, e non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, e senz' alcuna eccettione si farebbe, ne sia basteuole à catturare il Reo, nondimeno fà indicio à poter inquirere, & à pigliar secrete informationi sopra quello, ch' haurà deposto l heretico, e, se altre cose sopraueрranno, à procedere anco più auanti.

CXV.

P Ossono i Giudei render testimonianza l'vno contra l'altro, e contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei à testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

G Li Heretici si ammettono bene à testificare in causa di Fede à fauore d'vn Catolico, ma non possono però testificare à fauore d'vn'altro Heretico.

Nella

CXVII.

NElla ſentenza contro al Reo rilaſſo deue eſprimerſi tutto il ſucceſſo del detto Reo, e porſi l'hereſie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilaſciarſi alla Corte ſecolare da punirſi delle douute pene, con confiſcarle tutti i ſuoi beni dal giorno, che commiſe il primo delitto d'hereſia, ſecondo i Sacri Canoni, e con la debita proteſta.

CXVIII.

NElla ſentenza aſſolutoria diffinitiuamente non ſi hanno à recitare gli errori, & hereſie oppoſte à colui, che deue aſſoluerſi, non eſſendo ſtate contro di eſſo prouate.

CXIX.

COlui, che ſi ſarà canonicamente purgato, deue ſtare molto auuertito, e con grandiſſima cautela caminare, percioche, s'egli cadeſſe nell' hereſie di già purgate, s'haurebbe per rilaſſo.

CXX.

NOn ſolo gli heretici formali, ma anco quelli, che ſi rendono ſoſpetti, etiamdio leggiermente, d'hereſia, deuono abiurare generalmente tutte l'hereſie.

CXXI.

NOn ſecondo la ſua propria ſcienza, ò coſcienza, come priuata perſona, ma conforme à i meriti della cauſa, *& ſecundum probata, & allegata*, deue il Giudice determinare, e ſententiare.

Al

C X X I I.

AL Reo per l'atto della tortura non si ha à dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli fosse minore di venticinque anni.

C X X I I I.

SE il Reo interrogato in causa di Fede chiederà dilatione à rispondere (douendosi in ogni modo presumere, che ciò faccia frodolentemente) non gli si deue concedere, ma instare, che di presente risponda, e sodisfaccia all'interrogationi per verità.

C X X I V.

IL compagno nel delitto hà da deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, e ricusando di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezo della tortura.

C X X V.

I Testimoni del Fisco, ò maschi, ò femine, non hanno ad esser di minor età, che d'anni quattordici.

C X X V I.

LA tortura deue incominciarsi da i più sospetti; e se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, hassi à cominciare dalla femina, come più timida, & incostante: e se tutti saranno maschi, dal minore, e più debole.

C X X V I I.

SE costerà, che colui, appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti à mano, sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore,

deue stimarsi veramente heretico: percioche con molto maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che non si proferiscono parole hereticali.

CXXVIII.

ALli Rei carcerati in causa di fede, etiamdio mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chiederanno. Ma prima deue il Confessore giurare di douer seruare il secreto; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa da riuelarsi fuori delle carceri, di ciò nol compiaccia in modo alcuno: e se fuor di confessione gli darà similmente qualche ordine, lo riueli all' Inquisitore; & essorti il Reo à dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato: e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla scommunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

CXXIX.

SE vn Reo, negandoglisi la publicatione de' nomi de' testimoni contro di lui esaminati, si appellerà da cotal negatione, non deue in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

CXXX.

IMpenitente, e pertinace heretico deue chiamarsi colui, che ostinatamente asserisce qualche heresia, la cui contraria verità catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto à credere.

Se

CXXXXI.

SE vn Reo carcerato nel Santo Officio cõfesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, ò più heresie, delle quali niente affatto costaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denuntiato, ò di douernelo essere, hà da riceuersi à misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

CXXXXII.

L'Heretico non rilasso si riceue à misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco doppo la sentenza, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

CXXXXIII.

NEl supremo Tribunale del Santo Officio di Roma non si suol procedere contro à quelli, che persistono nella scommunica per vn'anno, ò più, se non sono scommunicati per causa di Fede.

CXXXXIV.

NElle cause di Fede non si confiscano mai li beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che à qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilasso, condona i confiscati beni.

CXXXV.

QVando si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, ò se pure confessa d'esserui stato, nega però d'hauer visto &c. e perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (sicome vna leggiera febriciuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz' altro hà da supporsi alla tortura: tanto più, che i testimoni, che lo conuincono, niente contro di lui depongono, ma contro il Reo. L'istesso deue dirsi del testimonio complice, quando gli si dà la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro à se stesso: sì per le sudette ragioni, come anco perche s'interroga in vn caso, del quale può legitimamente interrogarsi.

CXXXVI.

SE vn tal complice hà da tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passi à diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiuditio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnarglisi in ogni modo le difese.

CXXXVII.

ANco gli occulti heretici hanno à denuntiarsi sotto pena di scommunica, conciosia che non si publichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato à prouar la denuntia.

Se

CXXXVIII.

SE niuno comparirà à difender la memoria del Reo conuinto d'esser morto heretico, deue l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

CXXXIX.

LA depositione del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha à far indicio, non dico à tortura, ma ad inquirere specialmente contro al nominato, deue esser ratificata al banco della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

CXL.

COmpagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch è compagno nelle cose annesse, e connesse, come se hauesse data qualche causa al delitto.

CXLI.

SE vna Strega, ò Malefica deporrà contro ad vn' altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, e dirà, d'hauer ciò veduto, all'hora non fà indicio veruno, non solamente alla tortura, posciache ne anco due potrebbono ciò con loro depositioni adoperare, ma ne pure à qualsiuoglia speciale inquisitione contro alla nominata: perche le Streghe, mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diauolo ingannate, veggono per arte diabolica, ò pure stimano di vedere molte cose finte, e false. Onde non si deue in modo alcuno di così fatta lor depositione tenere vn minimo conto: anzi

male

male, & ingiustamente farebbono i Giudici à procedere in tal caso contro alle nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo, la depositione di lei potrà pure far qualche fede in giudicio.

CXLII.

LA Chiromantia, sicome è sempre superstitiosa, e souente sospetta di commercio col Diauolo, & alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma ella si rende affatto intolerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare anco delle cose alla santa Christiana Religione appartenenti: come se eglino (per essempio) dicessero, che chi haurà tal dispositione di linee nella mano viuerà lungamente in gratia di Dio, e doppo morte se n'anderà felice al Paradiso, e simili altre impietà.

CXLIII.

QVantunque nel processo per chiarissime proue consti, che il Reo, ò presente, ò assente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordescenza per vn'anno continuo nella scommunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deuono con tutto ciò ambidue, non ostante cotal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

CXLIV.

E Obligato di vero il Giudice laico à star sempre al processo dell' Inquisitore, & ad esseguire la senten-

za di lui; ma nondimeno, se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sententialmente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto esso Giudice laico ad obedire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscatione de' beni dell' heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non sortisce però il suo effetto, se non doppo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

CXLV.

NOn sogliono regolarmente nel Santo Officio, in caso, che i Rei co' tormenti purghino gl' indicij, farsi loro sentenze assolutorie *ab instantia iudicij*, ma semplicemente si lasciano andare: e quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia da sapersi, che per la causa contro d'essi agitata non vi hà luogo à veruna condannatione, all'hora d'vn semplice decreto sopra ciò vengono compiaciuti. E noi perciò nell' Ottaua Parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di spedire i processi mediante la tortura, ne posta la forma di cotal sentenza.

CXLVI.

SE vn' Hebreo professerà la Fede Christiana, pensandosi, e tenendo fermamente, d'essere stato battezzato, ancorche stato non sia, e poi cada in qualche heresia, vien riputato heretico, e contro di lui si procede nel Santo Officio.

CXLVII.

COlui, che predica l'heresie, e le professa, ancorche dica, di non crederle, ne d'hauerle credute, ma d'hauer ciò fatto per qualche commodità temporale, ò per vanagloria, non hà perciò à tenersi per iscusato; perche altrimenti tutti gli heretici in questa guisa, iscusandosi, fuggirebbono le da essi troppo ben meritate pene.

CXLVIII.

NOn può alcuno tener libri heretici senza licenza, ancorche habbia intentione di seruirsene per confutare gli errori degl' istessi heretici, ne meno per curiosità, ò per ornamento della sua libraria.

CXLIX.

MAle, e contro il tenore delle sante leggi fà il Giudice, che carcera alcuno senza le debite, e legitime informationi: ma nondimeno, se contro al già carcerato Reo soprauenissero indicij, per li quali pur douesse esser carcerato, egli si hà da ritenere, conforme à quella tanto vulgata regola. *Male captus, benè retentus.*

CL.

QVando il Reo per propria confessione, ò per legitime proue è conuinto d'heresia, non può, ne deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo.

CLI.

QVando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondassero in grandissimo danno della Republica, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe

trebbe l'Inquisitore inquirere ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

CLII.

VN testimonio solo, purche legitimo, e senza alcuna eccettione, se depone della verità del fatto, fà indicio à tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l'indicio sia prouato per due testimoni. E poiche tante volte in quest'opra si è fatta mentione di testimoni legitimi, e senza alcuna eccettione, deue auuertirsi, che, sicome altroue in più d'vn luogo così all'asciutta è stato accennato, testimoni senza alcuna eccettione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & à i detti de' quali per niuna legitima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosia che vi siano pure di quei testimoni, à i quali, ò per la minorità degli anni, ò per la maluagità de' costumi, ò per lo difetto del sesso, ò per l'inimicitia capitale, ò per la fautoria palese, legitimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giudicio prouare contro al Reo.

CLIII.

L'Heretico assoluto nel foro della coscienza, etiamdio dall'istesso Sommo Pontefice, se poi vien'accusato nel foro esterno, non perciò schifa le pene à gli heretici douute; percioche per la pena imposta nel foro interno sodisfà à Dio, & à lui si riconcilia: ma la pena del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfattione della Republica. Cessa però sì fatto pericolo,

quando l'heretico viene dal Sommo Pontefice assoluto per via di gratia, ò di dispensa.

C L I V.

ESsendo gl'incanti, ò maleficij di natura loro cattiui, percioche intrinsecamente v'interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curiosità, ò per verificare il delitto, ò per qualsiuoglia altro, ancorche buon fine, comandano, ò permettono, che alla loro presenza gl' Incantatori, ò Malefici essercitino qualche opra d'incanti, ò maleficij.

C L V.

NOn può alcuno richiedere, ne comandare, ne vsar forza al Malefico, che in effetto sciolga il maleficio con altro maleficio, sia pur esso Malefico à far ciò quanto si voglia apparecchiato; essendo ciò intrinsecamente cosa cattiua: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico à togliere il maleficio, etiamdio con qualche segno di benedittione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, e cerimonia, di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto &c.

C L V I.

IL Giudice della Santa Inquisitione, auuenga che sappia, che colui, ch'hà à giurare in giudicio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche esso adopra in ciò la sua autorità, e per l'officio che tiene, hà legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

L'asso-

CLVII.

L'Assolutione data ad vn' heretico ò dall' Inquisitore, ò dal Vescouo, ò dall' istesso Sommo Pontefice, non è valida, quando esso heretico fintamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuore si riconosca, non perciò resta assoluto, essendosi il Giudice da falsa causa mosso ad assoluerlo; ilche in niun modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseuerare nella sua pertinacia: e perciò, se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riseruato per la sudetta censura, & è mestiero, ch' egli ricorra al Santo Tribunale.

CLVIII.

SE l'heretico veramente pentito, ad ogni modo malitiosamente tace qualche heresia, non ostante, che per sentenza venga assoluto dalla scommunica, non s' intende però assoluto dalla censura, se non per quell' heresie, che ha confessato, e circa l'altre resta il caso riseruato. Ma se ciò per dimenticanza è auuenuto, egli riceue l'assolutione dalla scommunica per tutte; e dato, che non restasse assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assolutione.

CLIX.

SE l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma à bello studio taciuto alcuni atti esterni di momento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, come (per essempio.) d'hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpestati i santi Sacramenti, ò ingiuriate le sacre Imagini, non resta assoluto dalla scommunica per detti atti,

etiamdio occulti: percioche non mostra d'esserne veramente pentito. E pertanto è necessario, che simili Rei finti, se vogliono ottener veramente nuoua assolutione, ricorrino humilmente à gl' Inquisitori, e spieghino la lor fittione, e l'heresie occulte; ouero gli atti occulti di dette heresie.

C L X.

ALl' huomo battezzato, ma nutrito appresso gl' Infedeli, ò Heretici, deuonsi proporre le cose della Fede Christiana, e Catolica sufficientemente, per indurlo à credere. Ilche fatto, se egli rifiuterà di credere catolicamente, e christianamente, s' haurà, e riputerà per Heretico, ouero Apostata.

C L X I.

I Catecumeni, quali hanno già col cuore abbracciata la santa Fede Christiana, se auanti il Battesimo si partono ò in tutto, ò in parte da quella, non però sono Heretici, ò Apostati, ma Infedeli, attesoche non sono ancora per il Battesimo incorporati alla Chiesa, ne hanno solennemente professata la Fede: e se pur ha à dirsi, che siano heretici, non sono però soggetti alle pene degli heretici, conciosia che non siano capaci di scommunica, ne soggetti alla giurisdittione della Chiesa, di cui non sono per anco fatti membri.

C L X I I.

QVando vn Mago, doppo hauer fatto egli stesso lo scritto del patto col Demonio, e lasciatogliel nelle mani, torna à penitenza, non è necessario, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa lo scritto, atteso

che ciò si fà ottimamente con la vera, e soda penitenza del commesso peccato.

CLXIII.

SE vno fintamente si sarà battezzato, non hauendo intentione di riceuere quel santo Sacramento, e poi si partirà dalla Fede, non sarà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota cotal fittione, lo punisca come heretico, atteso che, essendo il Battesimo inualido, egli non si rende capace d'heresia, ne di censure, ne di soggettione alla Chiesa.

CLXIV.

COlui, che veramente haurà voluto battezzarsi, e sarà stato battezzato, ma il Battesimo fù nullo per difetto di legitima materia, ò dell'intentione del Ministro; e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezzato, e come battezzato si diporterà nell'esterno, costui, partendosi dalla Fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito: & oltre à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato à riceuere il vero Battesimo.

CLXV.

VN'heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medesimo composti, ne' quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scommunica.

CLXVI.

QVando vn morto resta pienamente conuinto d'heresia, à gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, ne la loro appellatione deue accettarsi

accettarsi, percioche ne anco l'istesso heretico conuinto, se viuesse, dourebbe, appellandosi, esser sentito.

C L X V I I.

IL Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato, non risponde, ma ostinatamente si tace, può condannarsi, come pertinace, e conuinto.

C L X V I I I.

SE il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui, non dourà condannarsi come heretico.

C L X I X.

QVel Reo, che, hauendo da fanciullo creduto l'heresie, non si sarà nell'età più matura da quelle voluto mai dipartire, non hà perciò più benignamente à punirsi: anzi quanto più grauemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più seueramente deue esser castigato.

C L X X.

LA contumacia cagiona, che il Reo assente si hà per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che chi spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien imputato.

C L X X I.

TVtto ciò che dall'Auuocato s'allega presente il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauentura l'Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contradicesse.

Se

CLXXII.

SE alcuno ricetterà, ò in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto heretici, ancorche non denuntiati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scommunica; ne à tal'effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando catolico, ben può voler fauorire l'heresie formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scommunica legato, come heretico, e come fautore.

CLXXIII.

I Fautori, difensori, e ricettatori degli heretici non deuono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardisce di sepelirgli, soggiace alle pene di quelli, che sepeliscono gli heretici stessi.

CLXXIV.

COlui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scommunica della Bolla *in Cæna Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

CLXXV.

L'Apostasia, in quanto formalmente è vn dipartirsi da tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall' heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche cotal circostanza

circostanza notabilissimamente aggraua il delitto di heresia, deue necessariamente nell vno, e nell' altro foro confessarsi.

CLXXVI.

APostata dalla Fede si dice esser ancor colui, che sacrifica, ò comanda altrui, che sacrifichino à gl' Idoli, ouero al Demonio: e può come apostata punirsi parimente colui, che passa à i riti degli Hebrei, e de' Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battesimo.

CLXXVII.

IL conoscer le cause di bestemmie hereticali conuiene in tal guisa à gl' Inquisitori, & à gli Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: ne si ha à dire, che in ciò vi sia luogo alla preuentione.

CLXXVIII.

NOn potendosi le cose magiche, negromantiche, e superstitiose essercitare senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell' huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battesimo cotal' inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione à far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn' atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si hà da trattare il Demonio

Demonio se non come fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell' huomo.

CLXXIX.

QVando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto, dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai; ne deue farsi quello, ch' esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesoche anco le cose buone da vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuono così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro à morire douesse apparire all' altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in cotal patto interuiene.

CLXXX.

NOn è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare oue siano tesori, perche non possono ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologi à tal'effetto si seruono pure dell'opra di lui.

CLXXXI.

QVando nel Santo Officio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, e se siano legitimamente conuinti, ò se rilassi, e simili cose, deuono gl'Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' Padri Teologi conuiene assolutamente riferirsi, e secondo la lor dichiaratione regolarsi.

CLXXXII.

ANcorche i pupilli, & i minori non possano senza l'autorità de' loro Curatori, e Tutori accusare alcuno; essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupilli, & i minori, sì veramente che passino il quartodecimo anno della loro età, per testimoni legitimi s'hanno à giudicare.

CLXXXIII.

QVando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

CLXXXIV.

LA sentenza condannatoria contro all'heretico ha da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne sarebbe valida, se il Giudice prima la pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

CLXXXV.

SE contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, soprauerranno altre proue, hannosi à congiungere insieme le nuoue, e le vecchie, ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

CLXXXVI.

COlui, che poscia d'essersi cominciato à formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauuisto, ricorre, etiamdio con lagrime, al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarsi; perche non essendo

più

più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicaruisi: ma conuiene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

CLXXXVII.

NOn hanno i Sacerdoti, ne anco *in foro pœnitentiæ*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dalla scommunica incorsa per il delitto d'heresia, essendo essa riseruata al Sommo Pontefice, e dalla Santità Sua concessa tal'autorità d'assoluere solamente à i Vescoui, & Inquisitori nel foro esteriore.

CLXXXVIII.

SE il Confessore istesso nel foro esteriore affermerà, che vn penitente, e confesso, ò morto, ò viuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitala, non gli s'ha incontinente à credere; perche facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humiltà, e contritione: e perciò il Confessore della vera penitenza, e contritione di lui, che à Dio solo è nota, non può render alcuna chiara testimonianza. Non però si nega, che cotal'attestatione del Sacerdote non debba à fauor del penitente operare in modo, che assai più piaceuolmente con esso lui si camini, specialmente se la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

CLXXXIX.

NEl santo Tribunale dell' Inquisitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue stimi, l'innocenza del Reo potersi in alcun modo, etiamdio dopo la sentenza istessa, discoprire, ad vsare ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne facesse istanza.

C X C.

NOn hanno à darsi le difese all' inquisito, quando ei voglia prouare, che alcuna specie d'heresia, che veramente è heresia, non sia tale: anzi l'Auuocato, che ciò volesse torre à difendere, si mostrerebbe heretico, non volendo, che vn'heretico manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma, venga castigato.

C X C I.

NOn potendo chi viue hauer herede, non può, ne deue tampoco il Fisco chiamarsi propriamente herede dell' heretico condannato, à cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è successore vniuersale ne' beni del sopradetto heretico.

C X C I I.

QVando i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (ilche ben possono fare) come indebitamente grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la loro appellatione, che specificatamente alleghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali, e sussistenti.

C X C I I I.

DAl decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non gli si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitiua: ma se la detta appellatione è calunniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legitimi indicij alla tortura, non dee ammettergliela.

Come

CXCIV.

COme che di rado, venga il caso, che il Reo alleghi sospetto l'Inquisitore, e come tale lo ricusi, non però gli si prohibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben' è vero, che fà mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come di capitale, ò almen graue inimicitia, ò di cospiratione, ò di grauame dal Giudice recato al Reo nel far la causa; e tutto deue allegarsi nella ricusatione: & all'hora il Giudice ricusato dourà non già proseguir la causa, ma notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell' Inquisitione Romana.

CXCV.

I Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede, deuono tener lo stile, che in simili attioni adoprano gl'Inquisitori, il quale vien'espresso parte nel corpo delle leggi, e parte nella commissione data à gl' Inquisitore stessi.

CXCVI.

AVuenga che il Giudice secolare non possa inframettersi di conoscere alcuna causa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

CXCVII.

SE il Giudice secolare richiesto in cause di Fede da i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà immantinente dar il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scommunica, e se in essa anderà per vn' anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

Conciosia

CXCVIII.

COnciosiacosa, che il rilasso, ò conuinto, ò confesso, debba darsi al braccio secolare senza ascoltarlo, eccetto quando negasse d'esser rilasso, e facesse istanza d'esser sentito, non fa bisogno, che si citi alla sentenza.

CXCIX.

A Prouare il delitto d'heresia nel Santo Officio si ammettono il figlio contra il padre, & il padre contra il figlio, la moglie contra il marito, il marito contra la moglie, il seruo contra il padrone, il padrone contra il seruo.

CC.

COme che i testimoni singolari non prouino l'heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, sono però basteuoli à cagionare, che gli s'imponga qualche straordinaria pena, ò penitenza, & anco la purgatione Canonica.

CCI.

NOn deue abiurare in publico colui, il quale non più che leggiermente si rende sospetto d'heresia.

CCII.

LA scommunica, nella quale incorrono gli heretici *ipso iure*, non richiede alcuna precedente ammonitione, ma l'istessa legge, per cui s'impone, serue per ammonitione.

CCIII.

NIuna scommunica, ne ancora quella, che s'impone à gli heretici, è *de iure diuino*, ma solamente *de iure*

Ecclesiastico

Ecclesiastico. Ben' è vero, che in certi casi è *de iure diuino*, che l'heretico da tutti venga sch.fato.

C C I V.

NOn incorrono i figliuoli d heretici le pene loro statuite qualunque volta riuelano giudicialmente al Santo Tribunale l'heresia de' loro padri, e fannogli carcerare, ancorche eglino fossero nati doppo il paterno delitto.

C C V.

FIgliuoli d'heretici propriamente, e formalmente s'intendono esser quelli, i quali nascono apunto nel tempo, che i loro padri sono attualmente heretici, non prima che cadano nell'heresia: onde i figliuoli nati auanti l'heresia de' loro padri, non sono figliuoli d'heretici; se non materialmente. Contro à quelli, non contro à questi militano le leggi penali à i figliuoli d'heretici imposte.

C C V I.

MEritano gli heretici più che gli adulteri, & assassini di strada esser puniti: conciosia che molto peggiore, senza alcun paragone sia l'adulterio, e molto più infelice la morte dell' anima, che l'adulterio, e la morte del corpo. Et in tal materia bellissima e la sentenza del gran Padre S. Agostino. *Cur adulteria legibus puniantur, & sacrilegia permittantur? An fidem non seruare leuius est animam Deo, quàm fœminam viro?* E quella del glorioso S. Girolamo. *Hæreticus homicida est, qui animas hominum noxijs, & lethalibus sensibus interficit*.

Non

CCVII.

NOn può chiamarsi heretico rilasso ad effetto d'esser, come tale, punito colui, che non ha mai abiurato alcun' heresia, tutto che non vna, ma più, e più volte sia ricaduto nella detta heresia, ne deue rilasciarsi al braccio secolare, purche egli voglia pentirsi; come ne anco può dirsi tale colui, che occultamente ricade nell'heresia doppo l'abiuratione: ma è necessario, che ciò costi legitimamente, ò per propria confessione in giudicio, ò per concludenti proue de' testimoni, ò per euidenza del fatto.

CCVIII.

COlui, che doppo hauer abiurata l'heresia si rende sospetto d'esser in quella ricaduto, non dee hauersi altrimenti per rilasso formalmente, ne come tale punirsi: e ciò regolarmente si pratica dagl'Inquisitori d'Italia; ne vi è legge alcuna in contrario. Il simigliante si dice di colui, che, hauendo abiurato *de vehementi*, percioche di nuouo si rende sospetto d'heresia, di nuouo abiura pur anco *de vehementi*: essendo necessario, che chi ha come rilasso ad esser castigato, sia ricaduto nell'heresia da lui primieramente abiurata, ò come heretico formale, ò come vehementemente sospetto.

CCIX.

NOn ha da stimarsi heretico rilasso chi ha abiurata l'heresia come fautore d'heretici, e poi di nuouo gli fauorisce, non costando, ch'egli per ciò sia mai caduto in heresia formale; ne meno deue esser riputato

tale

tale chi doppo la purgatione canonica impostale per lieue sospitione d'heresia sarà caduto in heresia, ma solamente colui, che si sarà purgato come vehementemente sospetto: ilche s'intende quando egli sia ricaduto nell'istessa heresia, di cui già si è purgato, e non in altra.

C C X.

QVello, che già si è detto, che qualunque abiura *de vehementi* tutte l'heresie, se poscia cade in altra heresia, che in quelle, nelle quali egli era prima caduto, si dice tuttauia rilasso, già non auuiene di colui, che si purga come vehementemente sospetto; perche egli non si purga generalmente da tutte l'heresie, ma solamente da quelle, delle quali è stato diffamato.

C C X I.

CHi senza l'ordine del Sacerdotio vdirà la confessione sacramentale, ma non però assoluerà il penitente, non incorre la Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell'assolutione sacramentale.

C C X I I.

NOn si dà fede alcuna al detto de' testimoni esaminati senza il giuramento, il quale si ricerca à fare scienza publica nella causa, che si tratta.

C C X I I I.

PVò l'heretico esser preso anco di propria, e priuata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però molto più sicura cosa il denuntiarlo al

Superiore ad effetto, che con publica autorità sia preso, e condegnamente castigato.

CCXIV.

LA sentenza condannatoria degli heretici non deue contenere la condannatione degli articoli hereticali, sopra de' quali eglino sono stati processati, ma supporla: e così hà da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

CCXV.

COme al costituire vn' huomo fedele, e catolico si ricerca, che, hauuta egli notitia, che il tale, e tale articolo vien proposto dalla Chiesa à douersi credere, la volontà pieghi l'intelletto à consentire; così per lo contrario à formare vn' heretico si richiede, che, hauutasi l'istessa notitia, la volontà inchini l'intelletto à non consentire.

CCXVI.

NOn è necessario à costituire vn' heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all'autorità della Chiesa, ma basta opporglisi con qualsiuoglia intentione, cioè, ò per cupidigia di guadagno, ò per desiderio di gloria, ò per brama di qualunque altra cosa temporale: perche in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente à credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

CCXVII.

NOn resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch' egli sà tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendarsi, purche

purche rimanga conuinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perche in questa guisa mostra di non acquetarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile deue dirsi di colui, ch' è pronto à credere, non alla Chiesa, ma à qualche huomo dotto, per la medesima ragione.

CCXVIII.

NOn meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora diffinite dalla Chiesa s'appiglia con l'animo sì tenacemente ad vna parte, ed è sì fattamente disposto à difenderla, che niun conto, ò stima vuol fare della Chiesa in caso, ch' ella diffinisse il contrario: e tale anche è colui, che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stima esser di fede, che non è pronto à credere il contrario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

CCXIX.

DAnnasi la memoria dell' heretico morto, auuenga che, viuendo, non sia stato diffamato d'heresia.

CCXX.

QVando contro ad vn morto si agita la causa d'heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai stato indiciato di così fatto delitto, i figliuoli di lui mentedimeno incorrono nella pena della priuatione de' beni; che perciò, trattandosi di così graue lor danno, si citano nel giudicio d'essa causa.

CCXXI.

DEue il vero Catolico denuntiare gli heretici, ancorche hauesse loro promesso, data la fede, & anche giurato di non riuelargli; non essendo cotal promessa, ò giuramento di niuna forza, ouero obligatione.

CCXXII.

GLi heretici, se ben poi si pentono, percioche rimangono *ipso iure* priuati d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCXXIII.

LA confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo.

CCXXIV.

DVe semipiene proue, com'è à dire, le depositioni di due testimoni singolari senz'alcuna eccettione, non possono, ad effetto di condannare il Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena, e concludente proua.

CCXXV.

L'Heretico, il quale si mostra penitente, se ad ogni modo, quando vien riconciliato alla Chiesa, in realtà del fatto non è tale, non rimane veramente assoluto. E perciò, quando si assolue vi si pone la clausola, *dummodo ex corde redierit, & iniunctam pœnitentiam seruauerit*.

CCXXVI.

L'Heretico penitente non può, ne deue più da alcuno, se non ingiuriosamente, esser chiamato heretico.

tico: hauendo la penitenza lauata, e del tutto leuata del cuor di lui la macchia bruttissima di cotal delitto.

C C X X V I I.

NOn possono i Giudici secolari, douendo eglino esseguir la sentenza dell'Inquisitore contro ad alcuno heretico, mutar le pene impostele in detta sentenza.

C C X X V I I I.

NOn può l'Inquisitore dar la tortura al Reo per il delitto d'heresia senza il Vescouo, ne il Vescouo senza l'Inquisitore; e se altrimenti auuiene, la confessione da cotal tortura seguita è nulla *ipso iure*, etiamdio, ch'ella fosse stata dal Reo più volte ratificata; essendogli stata data senza giuriditione alcuna, e perciò indebitamente.

C C X X I X.

LA purgatione canonica hoggidì s'impone solamente à i Vescoui, Sacerdoti, & altri simili, la buona fama de' quali è molto necessaria al Popolo Christiano; ma non già à persone vili, e plebee; e molto meno à quelli, che discendono da infedeli.

C C X X X.

REndesi l'innocenza di colui, che si scolpa, ottimamente prouata quando il testimonio *in articulo mortis* confessa, che depose il falso contro à lui.

C C X X X I.

DIcesi alcuno diffamato d'heresia quando è fama, e voce publica communemente appresso tutti, ò la maggior parte della Città Vicinato, ò Villa, ch'egli habbia predicata, ò difesa l'heresia, ò in altro modo aderitole.

Non.

CCXXXII.

NOn può, ne deue chiamarsi fautore d'heretici propriamente, ne soggiace alle pene à i fautori d'heretici imposte, colui, ch'haurà fauorito, difeso, e ricettato alcun'heretico, se non costa dell'heresia di esso legitimamente.

CCXXXIII.

QVando vi è dubbio, se hauendo la moglie ricettato il marito heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio heretico, ciò habbiano fatto, non per l heresia, ò per cagione d'essa, ma per affettione, ò tenerezza del sangue, si presume, che l habbiano fatto più tosto per affettione del sangue, che per causa dell' heresia; onde vengono ad essere scusati.

CCXXXIV.

HAnno i Dottori (e nel vero con ragione) per sì atroce il delitto d'heresia, che stimano più graue essa heresia incorsa per ignoranza, che l'homicidio commesso con dolo.

CCXXXV.

COlui, che proferisce parole espressamente heretiche, se si dubita dell'intentione cattiua, deue presumersi, che più tosto con cattiua, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non proua il contrario.

CCXXXVI.

IL delitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello dell'apostasia.

CCXXXVII.

EDi sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo commette incorrre nell' infamia *iuris, & facti*; e perciò non si presume così ageuolmente, alcuno esser heretico: e chiunque dice, questi, ò quegli esser tale, conuiene, chè lo proui.

CCXXXVIII.

SE alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fù giudicato leggiermente sospetto, dourà come rilasso esser punito.

CCXXXIX.

HEretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giamai dipartirsi dall' opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede Catolica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

CCXL.

HEretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua riconciliatione quando sono atti contrarij alla sua colpa, *verbigratia*, se non vuol predicare, ò scriuere contro all'heresie, come le fù imposto.

CCXLI.

COlui, che per timore, ò per forza haurà apostatato dalla Fede, all'hora solamente viene scusato quando il timore, e la forza è graue, com' è à dire, di morte, e di tormenti: ma non già se fosse solamente d'infamia,

d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male. E s'egli nel primo caso, cessante il timore, non ritorna subito, ma tace, e non contradice, deue esser riputato heretico; e nel secondo caso ad ogni modo rimane sospetto d'heresia: & auuenga ch'ei fugga la pena ordinaria, non però le si toglie la straordinaria. E il vero, che sempre deue men rigorosamente esser punito.

C C X L I I.

QVella donna, che scientemente haurà contratto matrimonio con vn' heretico, è sospetta d'heresia.

C C X L I I I.

EGli è tanto necessario, che colui, il quale hà confessato nella tortura il delitto, s'egli hà ad esser condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel modo già detto la sua confessione, che, s'egli subito doppo la tortura fosse ricondotto al Tribunale per farlo in ogni modo perseuerare, & egli, confessando, ratificasse, saria detta ratificatione inualida; conciosia che la perseueranza, che per le leggi espressamente vi si richiede, in ciò consiste, che il Reo non solamente confessi più volte, cioè nella tortura, e dauanti al Tribunale, ma anco in diuersi tempi. Ma, mentre ch' egli confessasse subitamente doppo la tortura, non vi saria diuersità di tempi, ne più d'vna confessione per la continuità, e connessione degli atti, e del tempo istesso. Oltre che, non essendo ancora cessato il dolore sofferto per lo tormento, il qual si presume nel detto spatio d'vn giorno, e d'vna notte esser cessato, parrebbe, ch' il tutto seguisse per timore degl' istessi tormenti.

CCXLIV.

SE alcuno nella tortura da se medesimo confessasse, come si dice, *maria, & montes*, e, per essempio, di hauer in luoghi distanti guastate molte sacre Imagini, abbruciate le Chiese, demoliti gli Altari, e commessi altri somiglianti sacrilegij, de' quali non vi fosse *in actis* pure vn minimo indicio, è necessario, che il Giudice mandi à prender informatione del corpo di detti delitti; potendo essere, che il Reo per forza de' tormenti habbia confessato quelle cose, che non hebbe mai pensiero d'operare.

CCXLV.

AVanti che il Giudice venga all'atto di tortura contro à i Rei, deue auuertire di non dargliela quando per altra via possa hauer da essi la verità.

CCXLVI.

EGli non si conuiene disputar publicamente co' perfidi heretici, ma in carcere con le ammonitioni de' Giudici, e con la dottrina de' Teologi sforzarsi di conuincerli: perche, quantunque siano pertinaci, chi sà però, che *vexatio tandem non det illis intellectum?*

CCXLVII.

LA tortura richiede indicij precedenti tali, e di tanta forza, che paia non mancarui altro, che la confessione del Reo.

CCXLVIII.

DEue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo, ò all'innocenza, ò al supplicio.

CCXLIX.

IL Reo, che ſolamente condotto al luogo della tortura, ò quiui ſpogliato, ò pur anco legato, ſenza però eſſer alzato, confeſſa, dicesi hauer confeſſato ne' tormenti, e nell' eſamina rigoroſa.

CCL.

SE vn Reo nella tortura ben toſto dirà, Tormentatemi quanto volete, perche, s'io vi steſſi fin' à dieci anni, non direi niente; perche non sò niente, e ſono innocentiſſimo: non dourà però il Giudice incontinente farlo deporre, e rilaſciarlo, ma procederà innanzi, ò più, ò meno rigidamente, ſecondo la conditione del Reo, e la qualità del delitto.

CCLI.

NVoui indicij ſono quelli, che da i precedenti ſono diuerſi di ſpecie, ò di ſoſtanza; com'è à dire: I primi indicij erano della mala fama del Reo; cioè, ch'egli ſia heretico &c. Sopraviene poi vn teſtimonio, il quale depone d'hauer viſto il Reo conuerſare con heretici, ò altra coſa ſimile; queſto è veramente indicio nuouo. Ma ſe prima vi foſſe ſtato indicio di fama per lo detto di più teſtimoni, e poi veniſſero altri teſtimoni ſopra l'iſteſſa fama, queſti non ſarebbero nuoui indicij, ma proua maggiore del primo indicio.

CCLII.

COnfeſſa alcuno in tortura, & auanti la ſentenza dice, ch'egli ha errato nel confeſſare, può coſtui riuocare l'error ſuo? Certo ſì, però ſolamente quando l'errore ſia *non iuris, ſed facti*, percioche non pare colui

veramente

veramente confessare, ch' erra nel fatto; e cotal' errore non può nuocerle sino alla sentenza: anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiamdio legitimamente ratificata, può doppo la sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

C C L I I I.

SE alcuno incolpato di delitto, non però indiciato à tortura, spontaneamente s'offerisce à i tormenti, dicendo, Io non hò commesso questo delitto, e m'offero di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo à i tormenti già che il Reo così vuole? Non può in modo alcuno. Prima, perche vn' huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perche la potestà di tormentare altrui è di mero imperio, ne può il Giudice essercitarla secondo la volontà d'vn huomo priuato. Terzo, perche non può alcuno commettere ad altra persona priuata, che lo percuota: e tale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, ò vuol' operare, come sarebbe, se, non vi essendo indicij, esponesse alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

C C L I V.

LA tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; ma bèn sì quella, che si dà in pena del delitto commesso.

C C L V.

COlui, che incolpa alcuno di qualche delitto, specialmente d heresia, se, non hauendo egli vere proue,

ne indicij sofficienti alla tortura contro al preteso Reo, dirà, Signor Giudice, ponete me, &c. N. alla corda, ch' io voglio prouarle in faccia, ch' egli è colpeuole, non deue in modo alcuno esser ascoltato.

C C L V I.

ALl' arbitrio del Giudice si faccia tutto ciò, che dalla legge non è determinato.

C C L V I I.

LA nominatione del complice in tortura opera, che l'incolpato da lui, purche altronde, ancorche meno legitimamente, e sufficientemente indiciato, possa esser tormentato.

C C L V I I I.

TVtto che la solennità delle leggi nol disponga, egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima, che il Reo, hauendo confessato nel Santo Officio vna, ò più heresie, s'interroghi anco nella medesima tortura, se n'hà tenuto dell' altre.

C C L I X.

ESsendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo per mancamento d'indicij, s'egli tuttauia mosso da vano stimolo d'honore per hauer la verità ad ogni modo comandasse, che il detto Reo fosse posto in vn fondo oscuro di torre, ò stesse di mez' inuerno ignudo, ò si morisse (per così dire) di fame, e di sete, malamente adoprarebbe, e meritarebbe quel medesimo castigo, che gli si dourebbe, se hauesse al Reo data propriamente la corda.

Se

C C L X.

SE il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del luo- de' tormenti dirà al Reo, O tu confessa il delitto, ò io ti farò condurre al luogo de' tormenti, e ti darò la corda, confessando il Reo, questa sua confessione dirassi fatta per timor della corda? Nò: perche è lieue territione, e sembra più tosto vna cotal giattanza del Giudice, che altro; se però il Giudice non fosse huomo terribile nel volto, & vsato di dire sì fatte cose, e mandarle ad essecutione; perche in tal caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *metu tormentorum*.

C C L X I.

ALla tortura, che si dà al Reo, non deue esser presente l'Auuocato, ma solamente i Giudici, & i Notari, douendosi ella dare in secreto.

C C L X I I.

ANcorche l'indicio contro al Reo venga prouato da due testimoni, non però deue il Giudice indistintamente torturarlo, se non in caso, che i detti testimoni habbiano deposto cose verisimili, attesa la qualità dell' indicio, e la conditione della persona.

C C L X I I I.

QVando alla condannatione del Reo si richiede piena, e concludente proua del fatto, se il Reo prima che si formi il processo fugge per timor della Corte, perche non vorrebbe esser catturato, e poi chiamato al giudicio prestamente ritorna, e comparisce, la fuga non fà indicio contro di lui, ne gli arreca pregiudicio veruno, perche chi subito ritorna, si presume essersi

dipartito

dipartito con animo di ritornare: ma se poi chiamato non viene al giudicio, ne comparisce, all'hora la fuga fà indicio, e presuntione contro al fuggitiuo.

C C L X I V.

ESsendo il delitto d'heresia cõtrario alla commune salute di tutti, può l'heretico (sicome già è detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: percioche il Giudice intende per salute di tutti inquirere anco sopra i cõplici, ilche non può farsi, se non si sradica affatto il delitto.

C C L X V.

PVò il figlio Catolico al padre heretico in estrema necessità costituito, acciò non si muoia di fame, souuenir di cibo, purche tal souuenimento non sia in danno, e souuersione della Fede, e della Chiesa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore appresso Dio. E diciamo, non esser ciò illecito, perch'egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperarci giamai.

C C L X V I.

SOno scommunicati tutti quelli, che sepeliscono gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima con le loro proprie mani non hauranno disotterrati gli empi cadaueri de' scelerati nemici di Dio; e della sua Fede.

C C L X V I I.

FRà le pene, che doppo morte si danno a gli heretici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dou'eglino sono stati sepolti, non si ha a sepelire alcun'altro giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in riguardando à lei, si puniscono l'istesse cose inanimate.

Nelle

CCLXVIII.

NElle cose connesse, ò continue prouano i testimoni singolari; come se, per essempio, deporranno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo visto vno vscir della Sagrestia apparato, l'altro cominciar la Messa, e così degli altri atti di quel sacrosanto sacrificio.

CCLXIX.

NOn possono gli heretici far testamento *etiam ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico è nullo, ne può per la penitenza di lui riualidarsi: anzi doppo ch' egli è riconciliato, non può meno testare de' beni acquistati doppo l'abiuratione.

CCLXX.

DEuono gl' Inquisitori *ex proprio officio* interrogare i testimoni, se hanno qualche causa d'inimicitia contro al Reo; tanto è grande, e notabile l'eccettione d'essa inimicitia specialmente nel Santo Officio.

CCLXXI.

IL testimonio infame, ancorche si ammetta à testificare nel Santo Officio, non può far indicio à tortura; percioche fà mestiero, che i testimoni siano d'intera fama.

CCLXXII.

ANcorche contro al Reo vi siano nel Santo Officio indicij indubitati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venir à i tormenti per hauerne la verità, non douendosi perciò il Reo tener per conuinto, e facendo tuttauia mestiero aprir la strada al Fisco d'interrogarlo sopra l'intentione, ò credulità, ne potendosi à ciò venire, se il fatto non è prouato, ò il Reo non è confesso.

Quella

CCLXXIII.

QVella presuntione si giudica più valida, e megliore, la quale più s'accosta alla verità.

CCLXXIV.

AFfermano di commune sentenza tutti gli autori, e l'approua anche l'vso, che, quantunque il Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, quando però legitimamente ratifica la sua confessione, egli lo faccia libera, e spontaneamente, che perciò tal confessione debba come spontanea dal Giudice esser accettata.

CCLXXV.

QVell'Auuocato, il quale, conoscendo apertamente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punitione; e però non deue eleggersi in Auuocato se non persona da bene, & intendente delle leggi: & hassi à darle il giuramento, che non recherà se non giuste difese, e terrà celati i meriti della causa.

CCLXXVI.

IN detestatione del grauissimo delitto d'heresia, se bene gli heretici hanno figli catolici, nondimeno si publicano, ò confiscano, com'è già detto, i loro beni, ne si ha riguardo alcuno à i figliuoli.

CCLXXVII.

GLi heretici, se ben poi si pentono, percioche *ipso iure* rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

Può

CCLXXVIII.

PVò il padre catolico diseredare il figlio heretico: e ne ha giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

CCLXXIX.

IL figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumi al padre, e per conseguente heretico.

CCLXXX.

ALl' heretico, il quale non serba l'vnità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento alla salute, ne il Battesimo, ne l'elemosina, ne la morte istessa per Christo; conciosia che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che *non potest esse particeps diuinæ charitatis, qui hostis est Christianæ vnitatis.*

CCLXXXI.

QVando il delitto è notorio non v'ha luogo alla tortura, ma deue venirsi alla condannatione del Reo.

CCLXXXII.

PEr le proue riceuute nell' inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, ne si deue condannare esso Reo senza nuoua ripetitione de' testimoni, non essendo ciò lecito di fare ne anche contro al Reo specialmente inquisito.

CCLXXXIII.

DOuendosi imporre ad alcuno la purgatione canonica, egli è necessario, che contro al Reo non sia pienamente prouato il delitto, & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nimiche, non

 maleuole

maleuole, ma graui, da bene, honoreuoli, e costumate, massimamente se egli sarà altresì huomo da bene, e tenuto in buon' opinione, e stima; O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandalo da lui dato.

C C L X X X I V.

L'Eccettione contro a i testimoni del Fisco deuono esser tali, che del tutto ribattino il loro testificato. E quest' effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono bene diminuire alquanto la credenza à i detti de' testimoni, mà non toglierla affatto.

C C L X X X V.

SE il Reo illecitamente torturato, e confesso nella tortura sarà rilasciato, e riposto in libertà; e doppo qualche notabile interuallo di tempo chiamato dal Giudice comparirà spontaneamente, e da lui di nuouo in virtù degli antichi indicij interrogato, senza tortura, e senza timore di essa, confesserà ciò che l'altra volta confessò nella tortura, la confessione di lui si haurà per libera, e spontanea.

C C L X X X V I.

TVtte l'eccettioni, ond' altri sen' và priuilegiato di non poter in altri delitti esser esposto alla tortura, deuono cessare nel delitto d'offesa maestà, massime diuina, ch' è il delitto d'heresia, per cui si fà immediatamente ingiuria à Dio nella propria persona di lui.

Nella

CCLXXXVII.

NElla purgatione canonica deuono eleggersi in testimoni compurgatori quelli, ch'hanno la medesima dignità, e conditione del Reo.

CCLXXXVIII.

SE il Reo assente, contro al quale militano i detti di più testimoni contesti senza alcuna eccettione, fosse dal Giudice senza niuna precedente citatione condannato, haurebbe cotal condannatione luogo? Nò: perche non essendo egli ascoltato, ne anco per Procuratore, ne potendosi difendere, non si può, *inaudita parte*, cosa alcuna diffinire. Che perciò à gran ragione si doleua colui. *Cur reus infelix absens agor, & mea, cum sit optima, non vllo causa tuente perit?*

CCLXXXIX.

SE costerà euidentemẽte nel Santo Officio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia assente dal luogo, oue hà commesso il delitto, potrà nondimeno esser preso, e punito doue non haurà proferito alcun'heresia.

CCXC.

E Se l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazzo, ò furioso, ch'haurassi egli à fare? Dourannosi per causa de' beni citare gli heredi, ò assegnarsi à i detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin' à tanto, ch'egli ò si risani, ò muoia nel furore: perche, risanandosi, potria per auentura rihauersi, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma posto, ch' egli pure si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

CCXCI.

DA certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattiuo animo di colui, che le riferisce: e perciò deue con gran cautela in ciò procedere il Giudice, affinche e si punisca il Reo, e si conseruino i buoni.

CCXCII.

TRà le proue, con le quali il Santo Officio si reca à terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da i testimoni degni di fede; perche appoggiandosi così fatta proua alla notitia, ò scienza degli huomini, conuiene diligentemente considerare, di quanta autorità eglino siano. Onde i Maggi Dottori leggisti dicono, che ne' testimoni deuono riguardarsi la conditione, la dignità, le ricchezze, la pouertà, l'amicitia, l'inimicitia, la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, sicome già è stato tocco in altri luoghi.

CCXCIII.

CIò che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non deue darsi alcuna fede, non s' intende di quelle cose, le quali egli stesso ha vdito dal Reo contro alla Fede; ma di quelle, ch' egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall'istesso Reo: percioche in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezo de' testimoni, scoprendosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

Tanto

C C X C I V.

TAnto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto egli no più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; mà ben si rendono anche di maggiore, e più seuero castigo meriteuoli, quando ardiscono, testimoniando, affermar contro all'innocente lor consanguineo il falso: perdioche in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiuntione del sangue, & il legame del naturale amore.

C C X C V.

SE vn Dogmatista, ò Sedottore haurà separatamente insegnata l'heresia à gli huomini di tutto vn Popolo, potrà dal testimonio d'essi, non ostante cotal loro singolarità nel testimoniare, esser conuinto; e come sedottore castigato non meno che il ladro, il quale in varij luoghi à diuersi testimoni separati haurà mostrato il furto da lui fatto.

C C X C V I.

QVello, che alcuni Dottori di gran conto dicono, che molti testimoni singolari possono prouare, alcuno esser heretico *in genere*, deue (se io bene stimo) intendersi così, che, testificando essi, d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesse, e concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbi gratia*, diuersi articoli di Luterani, ò Caluinisti, ò Sacramentarij, od Anabatisti, prouano, costui esser d'vna delle sudette sette, cioè, ò Luterano, ò Caluinista, ò Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola

Genere

Genere per setta, che abbraccia diuerse heresie, come in genere contiene diuerse specie.

CCXCVI.

SE vn testimonio falso, *Re integra*, denuntierà se stesso, dourà esser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà à i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

CCXCVII.

COlui, che confesserà, i libri hereticali appresso di lui trouati, esser da lui medesimo fatti, e scritti, ò da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare, onde scolpi se stesso dall'heresia, sarà pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli i detti libri composti, dourà astringersi à manifestare gli autori; e nol facendo, sarà egli riputato d'essi l'autore.

CCXCIX.

LE parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che perciò ben disse quel dottissimo Giurisconsulto: *Nemo credendus est dixisse, quod non prius mente agitauerit.*

CCC.

COlui, ch'è semplice heretico, à se stesso solamente è noceuole, ma quegli, ch'è maestro dell'heresie, non pure à se, ma anco à gli altri, anzi à tutta la Republica è cagione d'altissima rouina. Adunque non solamente come heretico, ma come inimico della Republica deue con grandissimo rigore esser punito.

CON-

CONCHIVSIONE.

TVmultuoſamente, e però anche in parte confuſamente ſonoſi da noi prodotte l'armi de' ſoprapoſti auuertimenti, quali però ſtimiamo, non douer eſſere, ſe non di giouamento à chi vorrà tuttauia ſeruirſene. In tanto non pur eſſi auuertimenti, ma ogni altra coſa da noi ſcritta nella preſente operetta, vogliamo, che ſia in tutto, e per tutto ſottopoſta alla cenſura della Santa Madre Chieſa Catolica, & Apoſtolica Romana, e del ſacro Tribunale della Santa Inquiſitione; eſſendo noi pronti à dar col ſangue, e con la vita iſteſſa chiariſſimo ſegno di quella ſomma, e ſuprema diuotione, & oſſeruanza, che all'vna, & all' altro portiamo, e porte-mo ſin' alla morte.

Deo Optimo Maximo, Beatiſſimæ ſemper Virgini Mariæ, ac Diuo Petro Martyri laus, & honor in omne æuum.

CONCLVSIONE.

TVmultuosamente, e però anche in parte confusamente sono sì da noi prodotte l'armi, e' sopraposti auuertimenti, quali però habbiamo, non douer essere, se non di giouamento a chi vorrà tuttauia seruirsene. In tanto non pur essi auuertimenti, ma ogni altra cosa da noi scritta nella presente operetta, vogliamo, che sia in tutto, e per tutto sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del sacro Tribunale della Santa Inquisitione, essendo noi pronti á dar col sangue, e con la vita istessa chiarissimo segno di quella somma, e suprema diuotione, & osseruanza, che all'vna, & all'altro portiamo, e porteremo fin' alla morte.

Deo Optimo Maximo Beatissimæ semper Virgini Mariæ, ac Diuo Petro Martyri laus, & honor in omne æuum.

CONSTITVTIONE

Della ſanta mem.

DI PAPA PIO V.

Contro quelli, che offendono, e danneggiano lo ſtato, robbe, e perſone appartenenti al Santo Officio dell' Inquiſitione.

PIO PAPA V. A PERPETVA MEMORIA.

CReſcendo di giorno in giorno, e prendendo forze maggiori l'empio coſtume di quei ſcelerati, che con le loro malitioſe inuentioni procurano di rouinare totalmente, & eſtirpare il Sant' Officio dell' Inquiſitione; e cercano d'impedire i ſuoi Miniſtri dall'eſſecutione degli officij loro; ſiamo ſtati dalla neceſſità condotti à tal termine, che per reprimere lo ſcelerato ardire di queſti tali, ci è biſognato vſar la sferza di ſeuero caſtigo. E però co'l conſiglio de' noſtri Fratelli Cardinali, per queſta generale Conſtitutione ordiniamo, che ciaſcuno, ò ſia perſona priuata, ò Terra, ò Città, ò Popolo, ſia Signore, Conte, Marcheſe, Duca, ò per più degno titolo illuſtre, il quale occiderà, batterà, butterà in terra, ò ſpauenterà qualſiuoglia Inquiſitore, Auuocato, Procuratore ò Notario, ouero altro Miniſtro del predetto Sant' Officio ò de' Veſcoui, che nella ſua Dioceſi, ò Prouincia hanno carico d'eſſercitare l'officio dell' Inquiſitione; ouero ammazzarà, batterà, butterà in terra, ò ſpauenterà qualunque Accuſatore, Denun-

ciatore, ò Testimonio, in qualsiuoglia maniera prodotto, e chiamato in causa, e negotio di fede; ouero espugnerà, assalirà, arderà, rubberà, saccheggierà, spoglierà Chiese, case, ò altre robbe del Sant'Offitio, ò sieno cose publiche, ò priuate de' Ministri; ouero abbrugierà, arderà, rapirà, e con inganno, & astutia piglierà, ò riterrà Libri, Lettere, Autorità, Originali, Registri, Protocolli, Copie, Scritture, & altri strumenti, tanto publichi, quanto priuati, in qualunque luogo posti, ò presi dall'incendio, rapina, saccheggiamento, ò in qualunque altro modo li portarà via, ouero ancorche senz'arme nell'incendio, espugnatione, ò saccheggiamento sarà cagione di pigliarli, abbrugiarli, coprirli, asconderli, ò prohibirà, che si conseruino, ò difendino le robbe, ouero le persone; à chi romperà prigione, ò altro luogo deputato à custodia degl' incarcerati, così publico, come priuato, ò cauarà, ò farà vscire li prigioni, ò prohibirà, che non si piglino, ò presi, li torrà per forza; li riceuerà, occulterà, ò li darà commodità di fuggire, ò commodità, che questo si faccia. Chi farà adunanza, ò raccolta di gente, ò darà, ò presterà huomini, acciò si faccia qualunque delle sopradette cose, ò in altra maniera à posta darà aiuto, consiglio, fauore, publicamente, ouero occultamente, in qualunque delle sopradette cose, & ancorche non fossero seguiti gli effetti, e che nessuno fosse occiso, battuto, cauato, ò fatto vscire di prigione, ne ritolto alla Corte, e che niente fosse espugnato, rotto, arso, saccheggiato, ne alcun danno realmente seguito; con tutto ciò per l'autorità, e forza della presente Constitutione, ò Canone, sia legato dalla scommunica,

e reo di lesa maestà; subito, e perpetuamente priuato di dominio, dignità, honore, feudo, e di qualunque altro temporale benefitio, sia lasciato in potere del Giudice secolare, il quale le dia quelle pene, che per legitime Constitutioni, alli condennati per lo primo capo della detta legge si danno, applicati al Fisco li loro beni, e robbe, in quell'istesso modo, che per leggi Canoniche è statuito degli Eretici condennati, li figliuoli siano soggetti all'infamia del padre, e priuati in tutto di qualunque heredità, successione, donatione, legato, non solo di parenti, ma di persone straniere; Et oltre di ciò li sia chiusa perpetuamente l'entrata à qualsiuoglia dignità. Ne possa alcuno hauer luogo à purgarsi, ò proporre, ò pretendere qualunque scusa, di non hauer in disprègio, & odio del Sant'Offitio commessa vna tanta sceleraggine, se per chiare pruoue non mostra d'hauer fatto il contrario. Et il medesimo, che habbiamo ordinato delli detti di sopra, e de' loro figliuoli, vogliamo, che si esseguisca di tutti i Chierici, e Preti Secolari, e Regolari di qualsiuoglia Ordine, ancorche esenti, & ornati d'Episcopale, ò maggior dignità, & in qualsiuoglia modo priuilegiati; Talche per autorità del presente Decreto, spogliati di tutti li benefitij, & offitij Ecclesiastici, siano dal Giudice Ecclesiastico in guisa d'Eretici degradati, e consegnati al braccio secolare; e come i laici con le sopranominate pene si puniscano. Riseruando nondimeno à Noi, & alli nostri Successori le cause de' Vescoui; accioche cercato il debito, & à Noi referito, procediamo contro di loro col deporli, ò col darli altre delle sopradette pene, secōdo che richiederà l'atrocità del com-

 messo

messo peccato. E quelli, che faranno pruoua di domandar perdono, & intercedere per questi tali, sappiano d'esser subito incorsi nelle medesime pene, che sono dalli Sacri Canoni contro li fautori degli Eretici stabilite; ma se alcuno consapeuole de' sopradetti delitti, ò degl'istessi complice, ò per zelo di Religione ò pentito, riuelerà il negotio ancora occulto, sia libero dalla pena: Ma quanto à tutte l'assolutioni delli predetti eccessi, habilitationi, e restitutioni alla fama, & honori, desideriamo, che per l'auuenire si tenga questo modo, che li Successori nostri non le concedino, se non passati almeno sei mesi dopo l'assuntione di ciascuno all'altezza di questa dignità di Sommo Pontefice, e doppo essersi verificate le suppliche appresso il supremo officio dell' Inquisitione quì in Roma instituito. E tutte l'assolutioni, habilitationi, restitutioni, che senza questa verificatione di suppliche, come si è detto, saranno concesse, non vogliamo, che siano di giouamento alcuno: Anzi ordiniamo, che non si deroghi in alcuna parte, ne si stimi esser derogato alla presente Constitutione, se non s'interserisce di parola in parola tutto il suo contenuto; che la gratia sia fatta di certa scienza del Sommo Pontefice, e segnata di sua propria mano, et ogni altra derogatione in qualunque altra maniera fatta sia nulla, e di nessuna forza, e valore. Comandiamo dunque à tutti li Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati Ecclesiastici, che sono in qualsiuoglia parte del mondo, & à ciascuno di loro in particolare, che ò per se stessi, ò per mezo d'altra persona, ò persone solennemente faccia-no publicare le presenti Lettere, ò la copia loro, e per quanto

quanto possono, procurino, che fermamente si osseruino da ciascuno nelle sue Prouincie. Città, Diocesi, e Luoghi alla loro cura soggetti, raffrenando, ò forzando gl'inobedienti, e chiunque farà resistenza, con censure, e pene Ecclesiastiche, posposta ogni appellatione, e replicando, & aggrauando più volte le pene, e se sarà necessario, richiedendo l'aiuto del braccio secolare. Non ostante le constitutioni, & ordinationi Apostoliche, ne qualunque altra cosa in contrario. E vogliamo, che le presenti si stampino, e che stampate, e sottoscritte di mano di qualche Notario publico, e di qualunque Corte Ecclesiastica, ò sigillate co'l sigillo d'alcun Prelato, habbiano in ogni luogo la medesima fede, & autorità, come se si mostrasse, ò producesse l'istesso loro originale. Finalmente con ogni maggior caldezza preghiamo tutti i Prencipi del mondo, e per quella fede, che hanno promesso di difendere nel meglior modo, astringiamo, poiche per castigo de' Tristi gli è stata data la spada della potestà secolare, che vogliano interporre l'opera, e diligenza, che deuono, tanto nel dar aiuto alli sopradetti Ministri; quanto che doppo la sentenza Ecclesiastica, nel punire i delitti; accioche gl' istessi Ministri aiutati da loro, per gloria del Signor Iddio, & accrescimento della Religione, felicemente esseguischino vn tanto officio; per hauerne à riceuere l'abbondantissimo premio dell' eterna beatitudine, che è preparata à i defensori della predetta fede. Ne sia lecito ad alcuno di stracciar la carta di questa nostra ordinatione, ligatione, statuto, decreto, comandamento, priego, volontà, ne con temerario, e sfacciato ardimento contraporsele

porſele: E ſe alcuno preſumerà farnẽ pruoua, ſappia di douer incorrere nell' indignatione dell' onnipotente Iddio, e de' Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo. Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell' Incarnatione del Signore 1569. il primo giorno d'Aprile; e del noſtro Pontificato l'anno quarto.

✠ Io Pio V. Veſcouo della Chieſa Catolica.

✠ F. Card. Piſano Veſcouo d'Oſtia.
✠ Gio. Card. Morone Veſcouo di Porto.
✠ Chriſt. Madruccio V. ſc. di Peleſtrina.
✠ Otho Truchſes Veſcouo d'Albano.
✠ A. Card. Farneſe Vicecancelliere Veſcouo di Fraſcati.
✠ Gio: Battiſta Cicala Veſcouo di Sabina Card. S. Clemente.
✠ Io Giulio Cardinale d'Vrbino.
✠ Io Fuluio Cardinale di Perugia.
✠ Io Gio: Riccio Card. di Montepulciano.
✠ Io Scipione Cardinale di Piſa.
✠ Io Giacomo Cardinale Sauello.
✠ Io Luigi Cardinale Cornaro.
✠ Io Filippo Cardinale Bordiſera.
✠ Io Antonio Cardinale Granuela.
✠ Io Franceſco Cardinale Pacecco.
✠ Io Girolamo Cardinale d Correggio.
✠ Io Gio: Franceſco Cardinale Gambara.
✠ Io Nicolò Cardinale Sermoneta.
✠ Io Innico d'Aualos Cardinale d'Aragona.
✠ Io Tolomeo Cardinale di Como.
✠ Io P. Cardinale Santacroce.
✠ Io Z. Cardinale Delfino.
✠ Io Girolamo Cardinale di S. Siſto.
✠ Io Aleſſandro Cardinale Criuello.
✠ Io Giulio Cardinale Vercelli.
✠ Io Guglielmo Cardinale Sirleto.
✠ Io F. Michele Bonello Cardinale Aleſſandrino Camerlengo.
✠ Io Girolamo Cardinale di Chiaraualle.
✠ Io Lodouico Cardinale Madruccio.
✠ Io Innocentio Cardinale de' Monti.
✠ Io Girolamo Cardinale Simoncello.
✠ Io Ferdinando Cardinale de' Medici.
✠ Io F. Cardinale Alciato.
✠ Io Gio: Paolo Cardinale de Ieſi.
✠ A. Cardinale Carafa.

AD

AD LECTOREM.

EN tibi, Lector, Viri sapientis librum Sanctissimæ Inquisitionis referentem praxim, Christianam veritatem tuenti apprimè vtilem, ac necessariam; Cui venerabilem Sacri Canones, Summorumquè Pontificum Constitutiones, vnde fideliter fuit excerpta, tribuunt auctoritatem, & non leue grauissimorum Doctorum sententiæ pondus adijciunt, inter quos antesignanum agnosces Eymericum *in Directorio Inquisitorum, &* Franciscum Pegnam *in Commentarijs, quibus antequàm in Sacro Rotæ Romanæ Auditorio, in qua Decanus decessit, adsciscceretur, idem illustrauit Directorium, & præter Pontificias Bullas in eodem Directorio impressas, alias habes apud Antoninum Dianam Resolut. moral. par. 4. in fin.*

Si alia ad hanc materiam postmodum exarata desideras, adeas

Prosperum Farinaccium *in tract. de Hæresi.*

Antonium Sanctarellum *in tract. de Hæresi, Scismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento Pœnitentiæ, & de potestate Romani Pontificis in his delictis puniendis.*

P. Antoninum Dianam *Resol. moral. par. 4. tract. 8. pag. 229. & seqq. vbi agit de officio, ac potestate Inquisitorum, & plures proponit, soluitquè quæstiones.*

Cæsarem Carenam *in tract. de Officio Sanctissimæ Inquisitionis, & modo procedendi in causis fidei, non modicè aucto in impressione facta Cremonæ anno MDCXLI.*

Io: Baptistam Larream *post decisiones Senatus Granatensis p. 2. pag. 240. & seqq. vbi de reuelationibus, An veræ, vel falsæ, decisiuam Sanctæ Inquisitionis consultationem apponit, &*

Philippum

Philippum Paschalem *in tract. de virib. patr. potest. par. 4. cap. 5. num. 45. & seqq. vbi de confiscatione bonorum Haretici, & Filiorum eiusdem, necnon alia ad materiam habentur.*

TAVOLA

TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI
NEL SACRO ARSENALE.

A

ABimelech Inquisitore contro alla Città di Sichem, e Baal. Parte prima. car. 5.
Abiuratione degli Heretici qual deue essere. p. 10. Auuertimento 49. 357.
Abiuratione de leui in che modo. p. 8. 226.
Abiuratione de vehementi per detti, e fatti heretica li in che modo. p. 8. 235.
Abiuratione de vehementi per cose magiche, e negromantiche. p. 8. 244.
Abiuratione de violenti. p. 8. 254.
Abiuratione de formali. p. 8. 269. & 278.
Abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta si deue reiterare, e come. p. 10. A. 17. 349.
Abiuratione non basta à colui, ch'è dichiarato sospetto d'heresia, ma deue anco darglisi pena al suo delitto conueneuole. p. 10. A. 72. 363.
Accidenti, quali occorrono al Reo nell'esaminarsi, si deuono scriuere con diligenza. p. 2. 50.
Allegatione dell'Auuocato alla presenza del Reo è come proferita dal medesimo Reo, se non contradice. p. 10. A. 171. 390.
Ammonito più volte ad ispurgarsi, se non cura di farlo, mostra di confessar la colpa di cui è imputato. p. 10. A. 170. 390.
Anima d'vn defonto non entra nel corpo di vn'altra persona. p. 10. A. 179. 393.
Apostasia al Demonio, & il ritrouarsi à i balli diabolici, non si può prouare se non per la confessione delle Streghe. p. 7. 204.
Apostasia dalla Fede Christiana, in che modo non è differente dall'heresia. p. 10. A. 175. 392.
Apostasia per la notabile circostanza, quale aggiunge all'heresia, si distingue anco da quella. ibid.
Apostata quale. p. 10. A. 176. 392.
Apostata diuiene ogni Mago, e Negromante, e come. p. 10. A. 178. 392.
Apostata dalla Santa Fede è irregolare. p. 10. A. 109. 374.
Apostata morto si deue condannare, & abbruciare in statua. p. 8. 317.
Apostata non è colui, che per timore della morte, ò per mali trattamenti, rimossa la credulità, passa à i riti de' Turchi, ò Saraceni, ma sospetto d'apostasia. p. 10. A. 15. 348.
Apostata dalla Fede per timore chi, e quando. p. 10. A. 241. 407.
Appellatione è instituita in rimedio dell'innocenza, non in difesa dell'iniquità. p. 10. A. 34. 353.
Appellatione fatta dal Reo per essergli negati i nomi de' testimoni non si deue ammettere. p. 10. A. 129. 378.
Appellatione calunniosa del Reo dal decreto di tortura non deue ammettersi, massime quando è legitimamente indiciato alla tortura. p. 10. A. 193. 396.
Appellatione dell'Heretico relasso legitimamente condannato non si deue ammettere, e perche. p. 10. A. 34. 353.
Appellatione del difensore dell'Heretico morto, nō si deue ammettere. p. 10. A. 166. 389.
Arte magica pessima. p. 10. A. 27. 352.
Articoli del Fisco contro al Reo deuono contenere tutti li capi delle cose principali opposte ad esso Reo. p. 4. 110.
Articoli del Fisco contro al Reo in qual modo si formano. ibid.
Articoli del Fisco si deuono dare all'Auuocato del Reo, presente esso Reo. p. 4. 113.
Articoli del Fisco contro al Reo non deuono contener cosa, onde si scuopra chi sia il denuntiatore, ò i testimoni nella causa. ibid.
Articoli à fauor del Reo per le difese quali. p. 4. 125.
Articoli à fauor del Reo deuono approuarsi prima dall'Inquisitore. p. 4. 127.
Asa Inquisitore à fracassar le statue degl'Idolatri. p. 1. 6.

Assolutione

Assolutione dalla scommunica à quali si dà nel Santo Officio. p. 9. 341.
Assolutione data anco dal Sommo Pontefice, ad vn' Heretico, che fintamente confessi le sue heresie, è inualida. p. 10. A 157. 387.
Astrologi sanno il luogo del tesoro dal Demonio. p. 10. A. 180. 393.
Attestatione del Confessore, che vn Reo, ò viuo, ò morto, habbia adempita la penitenza con contritione, come si deue riceuere nel Santo Officio p. 10. A. 188. 395.
Atti giudiciali da farsi auanti la sentenza del Reo assente conuinto d'heresia quali. p. 8. 309.
Attioni, e parole hereticali, & apostatiche inducono in chi che sia rispettiuamente sospitione d'heresia, & apostasia. p 8 221.
Attioni publiche della Fede si deuono celebrare in giorni festiui nella Chiesa. p. 10. A. 22. 350.
Autorità dell' Inquisitore riguardeuole per il fine. p. 1. 7.
Autorità dell' Inquisitore riguardeuole per l'ampiezza de' priuilegi concessili da Sommi Pontefici. p. 1. 8.
Autorità dell' Inquisitore riguardeuole per la potestà del Tribunale. ibid.
Autorità dell' Inquisitore riguardeuole per li Personaggi, i quali l'essercitarono. p. 1. 5.
Auuiso importante à i Padri Inquisitori. 2.
Auuocato del Reo nel Santo Officio non può mostrare la copia del processo à niuno. p. 4. 123.
Auuocato, ò Procuratore del Reo è obligato, conoscendolo colpeuole, consigliarlo à confessare il delitto, e domandarne perdono. ibid.
Auuocato, che piglia à difendere, non esser heresia quella, che veramente è heresia, deue essere stimato heretico. p. 10. A. 190. 390.
Auuocato, che scientemente difende l'heretico, è infame. p. 10. A. 275. 416.

B.

BAttezato, & in età infantile instrutto nell' heresie, ratificandole poscia in età matura, deue come Relapso esser punito, non già se non le ratifica: ha però ad abiurare. p. 10. A. 36. 354.
Battezato, & in età infantile instrutto nell' heresie, se nell'età matura ricusa di credere quei santi Dogmi, onde viene ammaestrato, si deue hauere come Heretico, & Apostata. p. 10. A. 160. 388.
Battezato fintamente, se poi si parte dalla Fede, non è propriamente Heretico. p. 10. A. 163. 389.
Battezato fintamente, per inualidità di Battesimo, è incapace d'heresie, e di pene per esse. ibid.
Battezato inualidamente per difetto di materia, ò d'intentione del Ministro, tenendo d'esser ben battezato, se si parte dalla Fede è Heretico. p. 10. A. 164. 389.
Benedittione del Malefico è vna formula, qual' egli vsa secondo il patto fatto col Diauolo. p. 10. A. 155. 386.
Beni d' Heretici rimangono al Fisco del Santo Officio. p. 10. A. 191. 396.
Beni altrui mescolati trà quelli, i quali sono confiscati nel Santo Officio, si deuono rendere al Padrone. p. 10. A. 75. 364.
Beni confiscati degli heretici nõ si ricuperano per la loro penitenza. p. 10. A. 222. 404.
Beni dell'heretico si publicano senza hauer riguardo à i figli Catolici. p. 10. A. 276. 416.
Bestemmie hereticali quali sono. p. 1. 20.
Bestemmie hereticali soggette solo al giudicio dell' Inquisitore, e dell' Ordinario, co' quali non combatte preuentione alcuna di Giudice secolare. p. 10. A. 177. 392.
Bestemmiatori hereticali castigati nel Santo Officio. p. 1. 20.
Burlare, ò giocare nõ toglie il sospetto d'heresia, e l'abiura à quello, che per facetia, ò in gioco proferisce parole, e fà attioni hereticali. p. 10. A. 52. 358.

C

CAnoni castigano gli Heretici col carcere perpetuo in luogo di morte. p. 10. A. 76. 365.
Canonisti deuono informare, se li Rei sono conuinti, e se Relapsi. p. 10. A. 181. 393.
Capi, onde si rendono i Rei sospetti de vehementi per bestemmie, detti, e fatti hereticali. p. 8. 228.
Capi, onde i Rei sono giudicati sospetti de vehementi per cose magiche, e negromantiche. p. 8. 238.
Capi, onde si scuoprono i Rei sospetti de violenta. p. 8. 246.

Capo

Capo principale nelle difese de' Rei è il negare il delitto costantemente, essendone essi innocenti. p. 4. 123.
Carceratione sola per il delitto d'heresia, apporta infamia notabile al carcerato. p.10. A. 42. 355.
Carcerato nel Santo Officio, che da se confesserà esser ricaduto nell'heresie, delle quali niente affatto costa nel processo, si deue riceuere à misericordia, & in che modo. p.10. A. 131. 379.
Carcere nel Santo Officio si deue dare con molta circospettione. p.10. A. 42. 355.
Carcere perpetuo si dà nel foro Ecclesiastico per pena d'heresia. p.10. A. 76. 365.
Carcere perpetuo si può perdonare à quello, ch' hau à confessato l heresia auanti che gli siano stati fatti sapere i detti de i testimoni. p.10. A. 77. 365.
Carico dell'Inquisitore diuino, e celeste. p. 1. 8.
Casi da darsi alli Consultori per la Congregatione deuono contenere tutti li capi sostantiali del processo con candidezza. p. 9. 339.
Catecumeni non battezati, ma nel cuore fedeli, se poi fuggono, o non sono Apostati, è se sono tali, non deuono come tali punirsi. p.10. A.161. 388.
Catecumeni, per non esser ancor battezati, non sono incorporati alla Chiesa. ibid.
Catecumeni, perche non sono soggetti alla Chiesa, sono incapaci di scommunica. ibid.
Catolico come si costituisca. p.10. A.215. 402.
Cedolone per dichiarare scõmunicato il fuggitiuo dal Santo Officio. p. 5. 144.
Celebrante la Messa non ordinato Sacerdote, si dà al braccio secolare. p.10. A. 50. 357.
Chiesa santa nel foro interiore ammette alli Sacramenti il Relasso penitente, e nell'esteriore, come impenitente, lo lascia al braccio secolare, & in che modo. p. 8. & p. 10. A. 81. 286. & 366.
Chiromantia sospetta di commercio col Diauolo. p.10. A. 142. 382.
Chiromantia prohibita da Santa Madre Chiesa. ibid.
Chiromantia intolerabile affatto quãdo. ibid.
Christo supremo Inquisitore della legge Euangelica. p. 1. 6.
Ciro Rè de' Persi Inquisitore. ibid.
Citatione de' testimoni in che modo. p. 5. 134.
Citatione prima, seconda, e terza del Reo, che non vbidisce. p. 5. 141. & 142.
Citatione del Reo, che fugge. p. 5. 145.
Citatione del Reo non conuinto, e contumace, che si deue sententiare come heretico. p. 8. 300.
Citatione deue registrarsi nel processo con il giorno, e termine. p. 2. 31.
Citatione deue hauere termine competente. p. 5. 135.
Citatione de' Rei in che è differente da quella de' testimoni. p. 5. 136.
Citatione de' Rei contumaci, quali hanno à sententiarsi, deue affiggersi ne' luoghi soliti, con la relatione del Messo in atti. p. 8. 302.
Citatione perentoria del Reo assente, e conuinto d'heresia, ad vdir la sentenza quale. p. 8. 310.
Clausola nella sentenza dell'heretico riconciliato, dummodo ex corde redierit &c. perche vi si pone. p.10. A. 225. 404.
Compagno nel delitto deue deporre il complice col giuramento. p.10. A. 124. 377.
Comparsa del Fisco contro al Reo contumace. p. 8. 298.
Complice, e compagno del delitto quale. p.10. A. 140. 381.
Complice, che ha confessato il delitto tanto contro à se, quanto contro al Reo, si può confrontare anco in tortura col detto Reo negatiuo, e come p. 6. 170.
Complice da confrontarsi col Reo complice in tortura, si deue prima essaminare sopra la mala intentione da lui negata, poi formato il Decreto di tortura in caput proprium confrontarsi col Reo. ibid.
Complici fuggitiui si deuono ricercare prima che si proseguisca la causa contro a gli altri carcerati. p. 10. A. 7. 347.
Complici, se bene infami, anco senza tortura si ammettono nel Santo Officio a testimoniare contro del Reo. p.10. A 3. 345.
Condannare heretici morti è cosa da farsi con molta consideratione. p.10. A. 101. 372.
Condannare vn heretico negatiuo non suole la Santa Inquisitione Romana, se non con somma circospettione, e pietà. p. 10. A. 100. 371.
Confessione delle Streghe contro a se stesse alle volte falsa, e per quai cause. p. 7. 204.
Confessione sacramentale chi ascolta, non essendo ordinato Sacerdote, deue esser dato

al braccio secolare. p.10. A.50. 357.
Confessione sacramentale chi ascolta, come sopra, se non assolue il penitente, non incorre nella Bolla. p.10. A.211. 401.
Confessione presunta risultante dalla contumacia, & insordescenza nella scommunica oltre l'anno toglie la ripetitione de' testimoni. p.8. 306.
Confessione del Reo in tormenti non ratificata, non lascia luogo al Giudice di poter condannarlo. p.6. 170.
Confessione del Reo per timore de' soprastanti tormenti, se non è ratificata in giudicio, non è valida. p.10. A.85. 368.
Confessione per timore de' tormenti quale. p.10 A.260. 413.
Confessione in tortura indicia a nuoua tortura il Reo, quando ricusa di ratificarla. p.6. 177.
Confessione in tortura del Reo complice contro a se stesso si deue ratificare prima che si venga alla sentenza. p.10.A.38. 354.
Confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo. p. 10. A.223. 404.
Confesso estragiudicialmente, d'hauer tenuto heresie, se di cotal sua confessione è conuinto, deue interrogarsi anco in tortura, se egli veramente ha tenuto le dette heresie. p.10. A. 69. 363.
Confessore, Medico, e Maestro di scuola, i quali hanno abiurato de vehementi, solo dal Sommo Pontefice sogliono restituirsi a i loro carichi. p.10. A.16. 349.
Cõfessore c'hà amato a cõfessare vn Reo in causa di fede, che deue fare. p.10. A.128. 378.
Confessore, che ha facoltà amplissima d'assoluere, non può però assoluere dall'heresia, se questa non si mentoua espressamente. p.10. A. 83. 369.
Confessore ordinario può assoluere dalla scommunica vn' Heretico, che per iscordanza lasciò di confessare alcun' heresia. p. 10. A.158. 387.
Confessore non può esser esaminato, ne contro, ne a fauore del suo Penitente sopra il delitto hauuto in confessione. p. 10. A. 13. 348.
Confessore ricercato sopra cose hauute in cõfessione, deue negare liberamente. ibid.
Confessore indiciato da più testimoni di buone qualità, d'hauer abusato il santo Sacramento della Penitenza, se ben nega anche in tortura, può castigarsi. p.10. A.5. 346.
Cõfiscatione de' beni degli Heretici è imposta ipso iure. p.10.A.144 & 222. 383.& 404.
Confiscatione de' beni degli Heretici non sortisce l'effetto, se non doppo la sentenza. p.10. A.144. 383.
Confiscatione de' beni in causa di Fede si fà per l'heresia formale, non mai per la contumacia. p.10. A.134. 379.
Confiscatione de' beni s'intende di quelli, i quali sono dell'Heretico auanti la condannatione. p.10. A.74. 364.
Confiscatione de' beni degli Heretici non comprende i beni altrui mischiati trà quelli. p.10. A 75. 364.
Confrontare i testimoni col Reo deue osseruarsi con cautela. p.2. 76.
Confronto de' testimoni col Reo è necessario in causa d'heresia, e quando. ibid.
Confronto de' testimoni col Reo con quali conditioni, e qualità deue farsi. p 2. 62.
Consanguineo del Reo può sforzarsi a testificare nelle cose d'heresia. p.10.A.58. 360.
Conseglio de' Periti è necessario nel ripetere la tortura de' Rei, che ricusano di ratificar la confessione da essi fatta nella prima, e seconda tortura. p.6. 179.
Consegna delle citationi a i Messi quale. p.5. 135.
Consegna del Reo preso al Custode delle carceri. p.5. 137.
Contro a quali persone procede il Santo Officio. p.1. 13.
Contro al testimonio citato si può procedere non comparendo egli nel tempo stabilito. p.2. 31.
Contumacia del Reo si deue accusare dal Fisco. p.8. 198.
Contumacia del Reo per gli annessi deue esser considerata bene. ibid.
Contumacia cagiona, che il Reo assente può condannarsi come presente. p. 10. A. 170. 390.
Copia del processo si dà all'Auuocato in presenza del Reo. p.4. 123.
Copia delle sentenze, & abiure si deue mandare a Roma. p.10. A.8. 347.
Cose buone prescritte dal Demonio sono la nostra ruina. p.10. A.179. 393.

Dauid

D

DAuid Rè di Giudea Inquisitore ad ardere i falsi Dei de' Filistini. p. 1. 6.
Debiti del Reo fatti auanti l'errore deuono pagarsi dal Fisco, a cui vègono incorporati i beni dell' Heretico. p.10. A.75. 364.
Decreto della visita del corpo del delitto, quando il delinquente è stato nominato. p. 2. 40.
Decreto di douer essaminare i testimoni sopra il corpo del delitto. p. 2. 41.
Decreto della visita del corpo del delitto, quando non si sà nulla del delinquente. p. 2. 42.
Decreto di carcere in che modo. p. 5. 137.
Decreto, ò sentenza di purgatione canonica de leui, & de vehementi. p. 8. 210 & 211.
Decreto di ritrattatione, o riuocatione. p. 8. 218.
Decreto di tortura contra il testimonio vario, e contrario affatto ne i suoi detti. p. 6. 183.
Decreto di tortura cõtra il testimonio vario in gran parte nelle sue depositioni. p. 6. 184.
Decreto di tortura contra il testimonio vario, e vacillante. ibid.
Decreto di tortura contra il testimonio, che nega in giudicio il delitto confessato estragiudicialmente. ibid.
Decreto di tortura contra il testimonio, che si presume informato, e nega. p. 6. 185.
Decreto di tortura contra il testimonio, che si pretende subornato. ibid.
Decreto di tortura contra il testimonio conuinto d'essere stato presente al delitto, che nega. p. 6. 186.
Delitto, che chiamano facti permanentis, quale nel Santo Officio. p. 2. 39.
Delitto d'heresia d'ogn' altro più graue, & enorme. p. 10. A. 30. 352.
Delitto d'heresia puramente Ecclesiastico. p. 10. A. 196. 397.
Delitto d'heresia non è prouato pienamente col detto di testimoni singolari, se ben molti. p. 10. A. 87. 368.
Delitto d'heresia non è pienamente prouato col detto di tre testimoni contesti meno idonei. p. 10. ibid.
Delitto d'heresia incorso per ignoranza più atroce dell'homicidio commesso con dolo. p. 10. A. 234. 406.
Delitto d'heresia, e d'apostasia non si prescriue mai. p. 10. A. 236. ibid.
Delitto notorio si punisce senza tortura. p. 10. A. 281. 417.
Delitto, che non ammette contestura de' testimoni, & è perciò difficilissimo a prouarsi, quando può, e deue esser punito con pena straordinaria; sebene il Reo lo nega anco in tortura. p. 10. A. 5. 346.
Delitto ordinariamente rimane per morte estinto quanto alle pene. p. 8. 313.
Delitto d'heresia anco doppo morte del Reo è punibile, e perche. ibid.
Denuntiare al Santo Officio cause à lui spettanti è tenuto ogn'vno, e sotto quali pene. p. 1. 10.
Denuntiatore nel Santo Officio non si può, ne deue chiamare spia. ibid.
Denuntiatore in causa di Fede si conta per testimonio. p. 10. A. 41. 355.
Denuntie nel Santo Officio si fanno senza che preceda la correttione fraterna. p. 1. 9.
Deponente il falso nel Santo Officio pecca mortalmente, e non può esser assoluto, se non doppo hauer riuocato il suo detto. p. 2. 25.
Deponente il falso nel Santo Officio è soggetto a molte pene temporali. ibid.
Depositione si deue rileggere al deponente, s'egli vuole. p. 2. 27.
Depositione si può legger in presenza di testimoni secreti, e timorati, se è espediente. ibid.
Detto de' testimoni deue esser sempre indiuisibile. p. 2. 39.
Detto del Confessore in giudicio di cose vdite in confessione sacramentale, nõ fà alcun indicio contro al Reo. p. 10. A. 13. 348.
Detto d'vn complice contro all'altro in tortura, perche faccia indicio ad inquirendum, si deue ratificare ad bancum iuris. p. 10. A. 139. 381.
Difese nel Santo Officio si danno a i Rei anche conuinti, e confessi. p. 4. 133.
Difese si deuono particolarmente dare a i Rei conuinti, e non confessi. ibid.
Difese si deuono negare al testimonio conuinto, che nega. p. 10. A. 135. 380.
Difese si deuono negare al complice, che non vuol riuelare i compagni del delitto da lui contestato; e perciò deue torturarsi. p. 10. A. 135. 380.
Difese si deuono dare al complice, che ha da

tormentarsi ad effetto d'aggrauar il delitto, ò per saperne alcuna qualità. p. 10. A. 136. 380.
Difese non si deuono concedere al Reo, che vuol prouare, non esser heresia q. ella, che veramente è tale. p. 10. A. 190. 396.
Difese non si concedono al Reo, che deue tormentarsi, perche ò non risponde, ò dubbiamente risponde. p. 6. 181.
Diffamato d'heresia quale. p. 10. A. 231. 405.
Disputare con gl'heretici publicamente non conuiene, e ciò che deue farsi per conuertirli. p. 10. A. 246. 409.
Dogmatisti, e seduttori, quando non si deuono riceuere a misericordia. p. 10. A 79. 366.
Domenicani, e Francescani Inquisitori. p. 1. 7.
Domenico Santo Padre de' Predicatori inquisitore contro gli Albigesi, & altri heretici del suo tempo. ibid.
Donna, che scientemēte si marita ad vn'heretico, è sospetta d heresia. p. 10. A. 242. 408.
Donne nobili si possono essaminare in casa. p. 2. 32.
Dubbij nelle cose di Fede, quando siano heretici, e come tali debbano punirsi. p. 10. A. 54. 358.
Dubbio nella Fede, quando, e come si deue riconciliare. ibid.

E

ECcettioni contro al Fisco quali. p. 10. A. 284. 418.
Editti generali del Santo Officio deuono promulgarsi senza mutar la forma prescritta dal Supremo Tribunale. p. 1. 9.
Elia Inquisitore contro li Profeti del Diauolo. p. 1. 6.
Esdra Inquisitore a render a gli Hebrei il culto del vero Dio loro vietato. p. 1. ibid.
Essamine del testimonio quando è compito. p. 2. 38.
Essamine solenne de' testimoni non si fa nel Santo Officio. p. 4. 107.
Essaminare testimoni negotio importantissimo. p. 2. 39.
Essaminare testimoni si deue fare senza niuna ruggine d'animo. ibid.
Essibitione degl' interrogatorij per parte del Reo, e registro d'essi nel processo. p. 4. 117.
Essorcisti come deuono regolarsi nell' essorcizare gli ossessi quanto alla materia de maleficij. p. 7. 198.

F

FAutori degli heretici quali. p. 1. 17.
Fautori, difensori, e ricettatori d'heretici non deuono hauer sepoltura Ecclesiastica. p. 10. A. 173. 391.
Fautori d'heretici non sono quelli, che fauoriscono vno, di cui non costa legitimamente l'heresia. p. 10. A. 232. 406.
Fautori d'heretici non sono quelli, che fauoriscono l'heretico per affettion del sangue. p. 10. A. 233. ibid.
Fedele, che confessa, od è conuinto, d'hauer errato in qualche propositione canonizata in Santa Chiesa, si deue sententiare come heretico. p. 10. A. 24. 351.
Fedele niuno scusato di non sapere le propositioni tenute publicamente in Santa Chiesa. ibid.
Femine possono farsi abiurare da dodici anni in sù. p. 10. A. 31. 353.
Figli d heretici, se riuelano giudicialmente il paterno delitto, non incorrono le pene loro statuite p. 10. A. 204. 399.
Figlio alleuato in casa del Padre heretico si presume heretico. p. 10. A. 279. 417.
Figli d'heretici quali formalmente siano. p. 10. A. 205. 399.
Figlio catolico quando possa souuenir di cibo al padre heretico costituito in estrema necessità. p. 10. A. 265. 414.
Figlio contro al Padre buon testimonio nelle cause di Fede p. 10. A 199. 398.
Figliuoli d'heretici quali si deuono soggiacere alla priuatione de' paterni beni. p. 10. A. 81. 366.
Fisco del Santo Officio non è herede dell'heretico, ma successore vniuersale ne' beni di lui, e perche. p. 10. A. 191. 396.
Forma di riceuer latinamente la spontanea comparitione di vn' heretico formale. p. 3. 103.
Forma della visita del corpo del delitto. p. 2. 40.
Forma dell' essamine da farsi a i testimoni per verificare il corpo del delitto. p. 2. 41.
Forma dell' attestatione del Notaro per la sopravuenza della prima moglie assente dal luogo, oue si fa la causa di Poligamia. p. 7. 193.
Forma d'essaminare i testimoni, che furono presenti a i matrimoni d'huomo, e di donna poligami. p. 7. 190.

Forma di essaminare il Reo poligamo. p. 7. 193

G

GIacob Patriarca Inquisitore. p. 1. 5.
Giocatore, che giocando proferisce bestēmie heretecali, si rende sospetto d'heresia, e deue abiurare. p. 10. A. 52. 358.
Gionata Inquisitore contro il tempio del falso Dio Dagone. p. 1. 6.
Giosafat Inquisitore contro li boschi a i Demonij consacrati. ibid.
Giouanni Battista Inquisitore contro Herode. 7.
Giouanni Euangelista Inquisitore a difesa della diuinità di Christo. p. 1. 7.
Giuda Macabeo Inquisitore contro li nemici del suo Dio. p. 1. 6.
Giudice laico deue sempre vbbidire alla sentenza, e processo dell'Inquisitore nella causa del Reo dato al foro suo. p. 10. A. 144. 382.
Giudice laico può non vbidire all'Inquisitore, se questo gli rilascia il Reo auanti la sentenza. ibid.
Giudice laico può carcerar l'heretico ad effetto di rimetterlo più presto, che può, al Santo Officio. p. 10. A. 196. 397.
Giudice laico, che non vuol dare il braccio a i Vesconi, & Inquisitori in cause di Fede, è ipso iure scommunicato. p. 10. A. 197. 397.
Giudice laico scommunicato per hauer negato il braccio in causa di Fede, se persiste nella scommunica per vn'anno, si deue come heretico condannare. ibid.
Giudice non deue hauer famigliarità col Reo. p. 10. A. 39. 355.
Giudice nel Santo Tribunale è obligato ex officio in ogni tēpo ricercare oue può trouare l'innocēza del Reo. p. 10. A. 189. 395.
Giudice è obligato a ritrouare etiam in parti lontane, quello, che il Reo dice a suo fauore nelle difese. p. 10. A. 6. 346.
Giudice pecca mortalmente, se in qualsiuoglia modo permette, si faccino alla sua presenza incanti. p. 10. A. 154. 386.
Giudice malamente opera, comandando al Malefico, che con vn maleficio ne sciolga vn'altro. p. 10. A. 155. 386.
Giudice non deue carcerare vn denuntiato senza le debite informationi. p. 10. A. 149. 384.
Giudice essaminando non deue entrare in ira, ma bene hauer il volto più tosto rigido, che gratioso. p. 10. A. 40. 355.
Giudice deue far giurare in causa di Fede il testimonio, che sà, non voler dir il vero. p. 10 A. 156. 386.
Giudice nell'essaminare in tortura il Reo pro vlteriori veritate, & super intentione, che deue fare. p. 8. 153.
Giudice nel tormentar li Rei deue hauere l'horologio da poluere, e perche. p. 10. A. 44. 356.
Giudice, quando può indurre con la tortura il compagno del delitto a deporre il complice col giuramento. p. 10. A. 134. 377.
Giudice non può procedere contro ad vna Strega per il detto d'vn'altra Strega, intorno a cosa occorsa nel tempo, che quella attualmente si trouaua al ballo del Demonio, e perche. p. 7. 204. & p. 10. A. 141. 381.
Giudice hà in arbitrio di sentire in tortura, ò fuori, il complice, etiamdio infame, testificante contro al Reo. p. 10. A. 3. 345.
Giudice, che hà citato canonicamente il Reo contumace, e comparue in termine, lo deue sentētiare, se bene non è cōparso. p. 8. 305.
Giudice deue sententiare secundum allegata, & probata. p. 10 A. 121. 376.
Giudice nel riceuere a misericordia vn'heretico sententiato, e dato al braccio secolare, deue vsar molta cautela. p. 10. A 78. 365.
Giudice quale nel torturare vn Reo, che non vuol rispondere. p. 6. 181.
Giudice non deue far fondamento sopra le cose trouate da i famigliari del preteso maleficiato ne' materassi, & altre masseritie di lui, ò pur così per sembiante vomitate dalli spiritati, e perche. p. 7. 197.
Giudice non deue fare alcuna stima delle parole del Demonio proferite per bocca del maleficiato intorno al maleficio. p. 7. 198.
Giudice, perche alcuno sia spiritato, non deue immantenente far giudicio, che ciò venga da maleficio, e perche. ibid.
Giudice non deue permettere, che alcuno persuada alle Streghe carcerate quello, ch'hanno a confessare; ne meno promettere loro impunità del delitto, se confesseranno. p. 7. 200.
Giudice non deue parlare con le Streghe carcerate de' meriti della causa, se non in giudicialmente essaminandole. ibid.

Giudice

Giudice non deue suggerire cosa alcuna alla Strega, che essaminata, ò de plano, ò in tortura comincia a confessare la verità. p.7. 204.
Giudice nell'essamine rigorosa non deue interrogar la Strega del delitto in specie, ma solamente che dica la verità delle cose, delle quali è indiciata. p.7. 203.
Giudice non deue esser facile a ripeter la tortura alle Streghe, se la causa non è grauissima, ne conuiene in tal caso ciò fare senza l'ordine di Roma. ibid.
Giudice non deue ageuolmente credere alle madri, ò nodrici pouere, che i lor bambini siano stati guasti dalle Streghe, e perche. p.7. 204.
Giudice, riceuuta contro ad alcuno la denuntia, deue prima d'ogn'altra cosa auuertire, e considerar bene la qualità, e conditione del denuntiatore, e perche. p.2. 29.
Giudice non deue mai riceuere per scrittura testimonianza alcuna di persona assente, ma essaminar di presenza i testimoni. p.2. 32.
Giudice non deue tormétare alcuno con l'inedia, fame, ò sete, e perche p.6 182.
Giudice secolare non può mutar le pene imposte all'heretico. p.10. A.227. 405.
Giudice può arbitrare doue la legge non determina. p.10. A.256. 412.
Giudice, che non può legitimamente dar la corda al Reo, non può ne anche per farlo confessare darle qualsiuoglia altro tormento. p.10. A.259. 412.
Giudice, come ha a procedere con colui, che in riferendo l'altrui heresie mostra cattiuo animo. p.10. A.291. 420.
Giuramento si deue dare dall'Inquisitore al comparente per denuntiare, che dica il vero. p.2. 25.
Giuramento del Reo nella purgatione canonica. p.8. 215.
Giurandosi nel Santo Officio deuono toccarsi con le mani li santi Euangeli. p.2. 25.

H

Hebrei idonei testimoni contro alli Christiani in cause di Fede. p.10. A.115. 375.
Hebrei possono render testimonianza contro ad vn'altro Hebreo, e contro a quei Christiani, che passano alla lor setta. ibid.
Hebrei, & Infedeli in che modo soggetti al Santo Officio. p.1. 22.
Hebrei deuono alle volte abiurare, quando, e come. p.8. 228.
Heresia più d'ogn'altro delitto si commette di nascosto. p.10. A.70. 363.
Heresie disseminate con pericolo di danno alla Republica, si possono inquirere, se ben l'autore è occulto. p.10. A.151. 384.
Heretici quali sono. p.1. 14.
Heretici sono volpi di Sansone nell'essaminarsi. p.10. A.55. 359.
Heretici hanno mille arti a non confessare il vero. ibid.
Heretici etiamdio occulti si deuono denuntiare sotto pena di scommunica. p.10. A.137. 380.
Heretici etiamdio occulti quando incorrono nell'irregolarità. p.10. A.109. 374.
Heretici si fingono bene spesso emendati per ingannare i Catolici. p.10. A.21. 350.
Heretici emendati, se certissimamente non si sà, esser veri Catolici, si deuono denuntiare al Santo Officio. ibid.
Heretici penitenti in caso di morte possono esser assoluti da ogni Sacerdote anco heretico, doue non è persona idonea. p.10. A.29. 352.
Heretici, quali non riuelano auanti l'abiuratione tutte l'heresie, libri, complici, & altro, se poi scoperti di lungo heretici le riuelano in giudicio, come deuono spedirsi. p.8. 386.
Heretici taluolta fintamente abiurano. ibid.
Heretici, e sospetti d'heresia deuono abiurare generalmente tutte l'heresie. p.10. A.120. 376.
Heretici Relassi (penitenti, ò impenitenti che siano) douendosi dare al braccio secolare, non hanno ad abiurare. p.10. A.12. 348.
Heretici Relassi confessi, e conuinti, e giustamente condannati, non si deuono ascoltare, se si appellano. p.10. A34. 353.
Heretici Relassi riceuonsi più tosto a penitenza, che a gratia nel Santo Officio. p.10. A.81. 367.
Heretici più che gli adulteri, & homicidi meritano d'esser castigati, e perche. p.10. A.206. 399.
Heretici non rl'Irin quanti casi. p.10. A.207. A.208 A.209. & A.210. 400.
Heretici pertinaci quali. p.10. A.117. & A.118. c.306. Item A.239. 407.
Heretico, Maometano, Giudeo, ò Pagano volon-

volontariamente fattosi, non deue trouar credenza, se dice, hauer hauuto buona intentione. p.10 A.56. 359.
Heretico diuenuto per ignoranza deue riuocare l'error suo. p.10. A.68. 363.
Heretico, che per dimenticanza ha lasciato di deporre qualche heresia, è assoluto dalla scommunica per tutte. p.10. A.158. 387.
Heretico manifesto non può esser fauorito da chi si sia. p.10. A.91. 369.
Heretico attuale, che tiene, ò legge libri heretici da lui composti, incorre anco per questo capo nella scō nun cap.10.A.465. 389.
Heretico finalmente conuertito, e sententiato è necessario, che ricorra di nuouo al Santo Officio per l'assolutione dalle censure. p.10 A.157. 387.
Heretico ricettatore d'heretici incorre perciò in altra scommunica. p.10. A.172. 391.
Heretico impenitente, e pertinace quale. p.10. A 130. 378.
Heretico, che sempre fù ostinato, se nel punto istesso, che si ha da proferire contra di lui la sentenza, dice di voler vbbidire, si deue riceuere a misericordia. p.10. A.78. 365.
Heretico negatiuo non si deue riconciliare. p.10. A 26. 351.
Heretico negatiuo quale. p.8. 294.
& p.10. A.100. 371.
Heretico caduto in vn'heresia, se poi cade in vn'altra, è Rilasso. p.10. A.82. 367.
Heretico non Rilasso quando si riceue, a misericordia. p.10. A 132. 379.
Heretico, che già rilassato al braccio secolare si pente, può il Giudice, se vuole, riceuerlo a misericordia. p.10. A.78. 365.
Heretico conuinto si deue dichiarar tale per sentenza. p.10. A.143. 382.
Heretico, che nega d'hauer parlato, e creduto contra la Santa Fede, si deue interrogare, se ha creduto quello era scritto ne' suoi libri, e scritture hereticali. p.3. 85.
Heretico, che nel confessar l'heresie ne lascia con malitia vna, ò più, deue esser condannato come negatiuo. p.10. A 92. 370.
Heretico, che nel confessar l'heresie tace gli atti hereticali anche occulti, non è assoluto dalla scommunica per quelli, e deue tornare al Santo Officio. p.10. A.159. 387.
Heretico non confesso intieramente, & assoluto, non è però assoluto, se non dalla scommunica per l'heresie confessate. p.10. A.158. 387.
Heretico formale si deue costringere a riconoscere ogni scrittura di sua mano, etiādio non sospetta, per farne poscia, bisognando, il paragone. p.3. 79.
Heretico formale, non spontaneo comparente, ma però pentito, deue abiurare in publico con l'habitello. p.10. A.9. 347.
Heretico formale non mai conuertito si deue abbruciar viuo p.10 A.95. 370.
Heretico, che si scuopre doppo morte, si deue sententiare, & abbruciar in statua. p.8. 317.
Heretico, che ha ingannato alcuni, assoluto in articulo mortis, che deue fare. p. 10. A. 67. 362.
Heretico assoluto nel foro della coscienza anco dal Sommo Pontefice, accusato poi nel foro esteriore si deue punire come heretico. p.10. A.153. 385.
Heretico assoluto dal Sommo Pontefice per via di gratia, e di dispensa, non è più soggetto al foro esteriore. ibid.
Heretico si ammette a testimoniare in fauore d'vn Catolico, non già d'vn'altro Heretico. p.10. A.116. 375.
Heretico può esser preso d'autorità propria, e quando. p.10. A.213. 401.
Heretico più sicuramente con publica autorità si prende, che con priuata. ibid.
Heretico come si formi, ò costituisca. p.10. A.215. & A.216. 401.
Heretico morto, ancorche in vita non indiciato, ne diffamato, si condanna. p.10. A.219. & A.220. 403.
Heretico non veramente pentito non resta assoluto. p.10. A.225. 404.
Heretico penitente perche non deue più esser chiamato heretico. p.10 A 226. 404.
Heretico incorre l'infamia di legge, e di fatto. p.10. A 237. 407.
Heretico non si presume niuno, se non si proua. ibid.
Heretico rilasso quale. p.10. A. 240. 407.
Heretico per la commun salute può, e deue interrogarsi sopra i complici in genere. p.10. A.264. 414.
Heretico per la penitenza non ricupera i beni confiscatili. p.1 . A.277. 416.
Heretico non prende alcun giouamento alla salute eterna da qualsiuoglia opera buona. p.10. A 280. 417.
Heretico, il qual diuien pazzo, ò furioso, come si ha

si ha da trattare. p. 10. A. 190. 419.
Heretico maestro dell' heresie come deue trattarsi. p. 10. A. 300. 428.
Heretico non può testare ne anco de' beni acquistati doppo la riconciliatione. p. 10. A. 269. 415.
Heretico non può rinualidare il testamento da lui fatto per la penitenza. ibid.
Hircano Inquisitore contro al tépio del Monte Garizin. p. 1. 6.
Homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, incidentemente confessato dal Reo nel Santo Officio, non si deue porre nella sentenza, e perche. p. 10. A 61. 361.

I.

IDdio primo, e marauiglioso Inquisitore. p. 1. 5.
Iddio solo Giudice, e riguardatore dell' animo. p. 2. 55.
Iehu Inquisitore contro l'apostata Ioacham. p. 1. 6.
Incantatori quali sono. p. 1. 18.
Incanti, e maleficij sono di lor natura cattiui per l'inuocatione del Demonio, che intrinsecamente v'interuiene. p. 10. A. 154. 386.
Indicij, che si hanno nel processo contro alle Streghe, deuono loro di nuouo opporsi giudicialmente prima che si venga contro ad esse al decreto di tortura. p. 7. 203.
Indicij, che si possono hauere contro ad vno, che habbia mal trattato qualche sacra Imagine; tutto che non sia stato denuntiato del fatto. p. 2. 43.
Indicij nuoui nelle cause quali siano. p. 10. A. 251. 410.
Indicio del fatto è necessario sia prouato per due testimoni. p. 10. A. 152. 385.
Indulgenza plenaria a gl' Inquisitori per ogni atto perfetto da essi fatto in causa di fede. p. 1. 11.
Indulgenza plenaria a gl' Inquisitori, morendo essi nel loro carico. ibid.
Indulgenza plenaria a gl' Inquisitori è commune a i Vicarij, Consultori, & altri Officiali. p. 1. 12.
Indulgenza di tre anni commune a i denunciatori, testimoni, fautori, & aiutori in causa di Fede. ibid.
Indulgenza di tre anni per ogni, e qualsiuoglia atto nel Santo Officio. ibid.
Inimici nominati dal Reo nel primo costituto come si deuono trattare. p. 2. 41.
Inimicitia capitale del testimonio opera, che ne anco in tortura, ne in articulo mortis, se gli creda contro al Reo inimico. p. 10. A. 112. 375.
Inimico riconciliato di fresco non è creduto contro al Reo. p. 10 A 113 375.
Inquisitore delegato dalla Santa Sede Apostolica nelle cose di Fede, e di Religione, tiene il luogo del Sommo Pontefice, e lo rappresenta. p. 1. 5.
Inquisitore nell'atto giudiciale è a sembianza di Dio, che nel Paradiso terrestre castigò i nostri primi Progenitori. p. 1. 8.
Inquisitore alla dignità del personaggio deue accompagnare vn' Angelica purità del Paradiso. p. 1. 9.
Inquisitore può dare Indulgenza di venti, e quaranta giorni alli presenti ad attioni di Fede. p. 1. 12.
Inquisitore deue tenere maniere piaceuoli nel far confessare li Rei. p. 10. A. 64. 362.
Inquisitore procede contro i morti. p. 1. 8. & p. 8. 313.
Inquisitore a qual fine, ed effetto vibra la spada del suo potere. p. 1. 8.
Inquisitore spauentoso a i Rei, e dilettoso a i buoni. ibid.
Inquisitore confisca i beni, e priua d'honori, e dignità, & anco della vita istessa i colpeuoli d'heretica prauità. ibid.
Inquisitore se non può in propria persona andare a visitare il corpo del delitto, chi ha da mandare. p. 2. 39.
Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre, deue tener conto di ciò che fa per difesa de' Rei. p. 4. 125.
Inquisitore allegato per sospetto che deue fare. p. 10. A. 194. 397.
Inquisitore deue conseruar la giustitia in ogni sua attione. Prefat. 2.
Inquisitore deue procedere contro gli heretici et iādio emendati, se non vi è certezza della loro emendatione. p. 10. A. 21. 350.
Inquisitore, hauuta notitia del delitto, deue subito incominciar il processo. p. 2. 24.
Inquisitore deue far descriuere minutamente dal Reo il testimonio nominato per nemico di lui, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna, e perche. p. 2. 50.
Inquisitore può alle volte dar la tortura

senza l'Ordinario, a chi, e quando. p. 6. 169. 180. & 187.
Inquisitore ne' casi da lui formati per la Congregatione non deue fauorire, ne disfauorire i Rei. p. 9. 339.
Inquisitore può auanti che i Consultori diano i lor voti nella Congregatione dire quello, che gli pare intorno alla causa, di cui si tratta. p. 9. 340.
Inquisitore deue far venire auanti di se il Reo, che ha da purgarsi, con li testimoni spurgatori, & a che fare. p. 8. 214.
Inquisitore deue pigliare oracolo dal Supremo Tribunale nel sententiare vn Rilasso spontaneo comparente, e confesso senza indicij. p. 10. A. 80. 366.
Inquisitore deue deputare l'Auuocato, e Procuratore al Reo auanti le difese. p. 4. 121.
Inquisitore in caso si debba difender vno, che sia conuinto, d'esser morto heretico, deue a ciò eleggere persona idonea. p. 10. A. 138. 381.
Inquisitore deue esser tenuto più diligente nel procedere contro a i bestemmiatori, quanto più abbondano hoggidì le bestemmie p. 1. 20.
Inquisitore non deue far mouimento alcuno mentre il Reo nomina per suo nemico il denuntiatore, ò qualche altro testimonio. p. 2. 54.
Inquisitore non deue in modo alcuno parlotare co' Rei. p. 10. A. 48. 357.
Inquisitore non può punire vn' Hebreo nel Santo Officio senza l'Ordinario. p. 10. A 99. 371.
Inquisitore non deue aggrauare l'innocēte, ne lasciar impunito il colpeuole. Prefat. 2.
Inquisitore non deue sentir le cose spettanti al Santo Officio nel foro della coscienza, ma nel foro esteriore, come delegato. p. 10. A. 14. 348.
Inquisitore non deue somministrar indicij, ne persone ad altro Tribunale. p. 10. A. 35. 353.
Inquisitori possono assoluere dalla communica quelli, ch' hanno tenuto, e letto libri prohibiti, e quai libri. p. 10. A. 102. 372.
Inquisitori non possono dispensare sopra l'irregolarità con gli Heretici, ò Apostati. p. 10. A. 109. 374.
Inquisitori ex proprio officio interrogano i testimoni, se hanno causa d'inimicitia col Reo. p. 10. A. 170. 415.
Interrogar l'heretico, se ha creduto altre heresie, è di stilo del Santo Officio. p. 10. A. 158. 412.
Interrogatione si deue distender tutta auanti la risposta del testimonio, e del Reo. p. 2. 27.
Interrogationi a i Rei hanno a farsi in modo, che non si conoscano i testimonij, ne il denuntiatore. p. 2. 50.
Interrogationi da farsi ad vn'heretico formale quali. p. 3. 85.
Interrogatorij soggestiui si deuono fuggire dagl' Inquisitori p. 2. 36.
Interrogatorij soggestiui quali. ibid.
Interrogatorij da farsi per parte del Reo a' testimoni del Fisco nella ripetitione. p. 4. 113.
Interrogatorij del Reo si deuono vedere, & approuare dall' Inquisitore. p. 4. 117.
Interrogatorij del Fisco contro gli articoli del Reo nelle difese. p. 4. 127.
Interrogatorij del Fisco con gli articoli della parte per le difese si rispongono negli atti. p. 4. 131.
Interrogatorij da farsi al Reo in tortura super intentione tantùm, in che modo. p. 6. 157.
Interrogatorij del Giudice a i testimoni spurgatori. p. 8. 215.
Iosia Inquisitore contro li falsi Numi. p. 1. 6.

Lettere, quali si ritrouano appresso gli heretici, toccanti il delitto, e da loro scritte a qualsiuoglia persona, aprono la via a poter procedere contro i complici. p. 3. 82.
Lettere patenti per instituire il Procuratore Fiscale. p. 9. 329.
Lettere patenti per instituire i Consultori. p. 9. 330.
Lettere patenti per instituire il Notaro. p. 9. 331.
Lettere patenti per instituire il Vicario Generale. p. 9. 332.
Lettere patenti per instituire il Vicario foraneo. p. 9. 333.
Lettere patenti per instituire l'Auuocato de' Rei. p. 9. 334.
Lettere patenti per quelli, ch' hanno seruito lodeuolmente. p. 9. 335.
Lettere patenti a i spontanei comparenti. p. 9. 336. & 337.
Leuare il maleficio con vn' altro malefitio, è

cosa pessima. p.10. A 155. 386.
Libri heretici trouati appresso l'autore di essi fanno, ch' egli sia creduto heretico. p.10. A.127. 377.
Libri erronei con maggior deliberatione si seruono, che non si protestiscono parole heretecali. ibid.
Libri heretici non si possono senza licenza tenere sotto qualsiuoglia pretesto. p.10. A.148. 384.
Luogo doue già è stato sepolto vn' heretico, non può più seruire per sepelirui altri. p.10. A.267. 414.

M

Maghi quali sono. p.1. 28.
Maghi, fautori, ricettatori, e scolari loro, quali. p.10. A.27. 352.
Maghi, Incantatori, & Indouini sono compagni de' Demonij. p.10. A 86. 368.
Maghi, Incantatori, & Indouini si deuono scommunicare. ibid.
Maghi &c. non si deuono ammettere a testimonianza. ibid.
Maghi &c. sono dalla legge diuina con le lor opere interdetti sotto pena di morte. ibid.
Maghi &c. sono infami. ibid.
Maghi non fanno atti di magia senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio. p. 10. A.178. 392.
Maghi fanno dal Diauolo, doue sono i tesori. p.10. A.180. 393.
Mago, od altri, che patteggiò col Diauolo, di che ha bisogno per iscioghere detto patto. p.10. A.162. 388.
Mala credenza contro la Fede risiede nell'animo. p.2. 55.
Malefico non deue sciogliere vno con l'altro maleficio. p 10. A.155. 386.
Mandato di cattura. p.5. 137.
Marito, o moglie, che senza la certezza della morte, quello di questa, ò quello di quello, passa ad altre nozze, e sospetto d'heresia. p.10. A.43. 355.
Marito, che prende la moglie altrui, e moglie, che prende il marito d'altra, si puniscono come quelli, che, hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra. p.10. A.46. 356.
Maschi minori di quatordici anni non hanno ad abiurare. p.10. A.31. 353.
Mattatia Inquisitore a sostentamento della santa legge. p.1. 6.
Medici, e famigliari di casa deuono essaminarsi giuridicamente sopra l'infermità, ò morte seguita nella persona del preteso maleficiato, prima che si proceda contro alle donne accusate di malefic o. p 7. 196.
Medico, ò Chirurgo deue riconoscere l'impedimento di quello, che si ha da tormentare. p.6. 164.
Medico, ò Chirurgo, che riconosce l'impedimento di colui, che si ha da torturare, deue riceuer il giuramento di silentio. ibid.
Medico si deue chiamare quando il Reo è soprapreso da qualche accidente ne' tormenti. p 6. 167.
Memoria dell'heretico morto si deue condannare. p 8. 313.
Mezi dell'Inquisitore per estirpar l'heresie. p.1. 8.
Modi quanti può adoprare l'Inquisitore per hauer cognitione del delitto. p.2. 24.
Modo di procedere per via d accusa di raro vsato nel Santo Officio. ibid.
Modo di procedere per via d'accusa simile a quello per via di denuntia. ib.d.
Modo di procedere per via di denuntia più vsitato nel Santo Officio. p.2. 23.
Modo di riceuere la depositione, ò denuntia ordinaria. ibid.
Modo di riceuere la depositione di persona non conosciuta. p.2. 28.
Modo di formare il processo per via d'inquisitione. p.2. 30.
Modo d'essaminar il testimonio citato, ò chiamato. p.2. 33.
Modo di dare il giuramento doppo scritta la depositione. p.2. 29.
Modo di conoscere vn testimonio, che non vuol dir il vero. p 2. 37.
Modo di verificare il corpo del delitto, di cui siano rimasi vestigij. p.2. 39.
Modo d'essaminare vn Reo in materia di cose magiche, e negromantiche. p.2. 47.
Modo d'essaminare il Reo solamente citato, ma non ancora carcerato. p.2. 51.
Modo d'essaminar i Rei già carcerati. p.2. 43.
Modo di ripeter l'essame al Reo. p.2. 52.
Modo d'essaminar il Reo sopra l'intentione. p.2. 55.
Modo di confrontar due complici fuori de' tormenti. p.2. 57.
Modo di confrontare i testimoni col Reo, che nega il delitto. p.2. 62.

Modo

Modo di far giudicialmente riconoſcere vn Reo. p 2. 66.
Modo di far riconoſcere vn Reo dal teſtimonio, che deue tener ſi ſecreto p. 2. 74.
Modo d'eſſaminare gli heretici formali. p 3. 77.
Modo di paragonar le ſcritture d'vna steſſa mano. p 3. 79.
Modo di far riconoſcere ſcritti heretìcali, oue non è il paragone d'altri ſcritti di mano del Reo. p 3. 80.
Modo di far riconoſcere vna lettera dall'autore di eſſa. p. 3. 81.
Modo d'eſſaminare l'heretico intorno alla credulità delle coſe contenute ne' ſuoi ſcritti. p. 2. 85.
Modo di riceuere la depoſitione d'vno ſpontaneo comparente. p. 3. 98.
Modo di eſſibire al Reo la ripetitione de' teſtimoni. p. 4. 108.
Modo di far conoſcere al Reo, che coſa è la ripetitione de' teſtimoni. ibid.
Modo di riceuere, e regiſtrare in atti gli articoli del Fiſco contro al Reo per la ripetitione de' teſtimoni. p 4. 112.
Modo di ripetere i teſtimoni del Fiſco nel proceſſo. p. 4. 118.
Modo di ripetere i teſtimoni in preſenza del Reo. p. 4. 120.
Modo di proſeguire il proceſſo, ricuſando il Reo la ripetitione de teſtimoni. p. 4. 121.
Modo d'eſſibir le diſeſe a i Rei. p. 4. ibid.
Modo di regiſtrare gli articoli a fauor del Reo. p 4. 127.
Modo d'eſſaminare i teſtimoni a diſeſa ſopra tutti gli articoli del Reo. p. 4. 132.
Modo di viſitare i libri de Rei. p. 5. 138.
Modo di regiſtrare nel proceſſo i libri heretìcali trouati in caſa del Reo. p. 5. 139.
Modo di rilaſciar il Reo dalle carceri con ſicurtà p 5. ibid.
Modo d'eſſaminar il Reo in tortura ſopra il fatto. p. 6. 148.
Modo d'eſſaminar il Reo in tortura ſopra l'intentione qualunque volta haurà pure in tortura confeſſato il fatto. p 6. 152.
Modo d'eſſaminar il Reo in tortura pro vlteriori veritate, & ſuper intentione. p. 6. 153.
Modo d'eſſaminar il Reo in tortura ſolamente ſuper intentione. p 6. 157.
Modo d'interrogar il Reo in tortura ſopra i complici, & altre hereſie. p. 6. 158.
Modo da oſſeruarſi negli accidenti, che ſogliono auuenire nel negotio della tortura. p. 6. 164.
Modo d'eſſaminar in tortura vn Reo riconoſciuto da vn ſolo in giudicio. p 6. 168.
Modo di confrontar vn complice col Reo in tortura quando il Reo nominante per altro deue esporſi alla tortura. p. 6. 169.
Modo di confrontar nella tortura il Reo complice nominante col Reo complice nominato, quando il Reo nominante per altro non ſi deue torturare. p. 6. 173.
Modo di ripeter al Reo la tortura. p 6. 175.
Modo di riceuer dal Reo la ratificatione delle coſe da lui confeſſate in tortura. p 6. 176.
Modo di ripeter la tortura al Reo, che, hauendo prima confeſſato pur nella tortura, non vuol poſcia ratificare. p 6. 177.
Modo di dar la tortura al Reo, che ò non riſponde, ò nol fà preciſamente in giudicio. p 6. 180.
Modo di dar la tortura a i teſtimoni varij, contrarij, ſubornati, e ſimili. p. 6. 183.
Modo di proceder cõtro le Streghe. p. 7. 195.
Modo d'eſaminar de plano le Streghe. p. 7. 200.
Modo di terminar li proceſſi nel Santo Officio. p. 8. 205.
Modo di far la purgatione canonica. p 8. 209. inſino a 218.
Modo di far la ritrattatione, ò riuocatione. p 8. 218.
Modo di ſpedir vn Reo contumace non conuinto. p 8. 297. inſino a 309.
Modo di ſpedire vn Reo aſſente conuinto di hereſia. p. 8. 309. inſino a 313.
Modo di ſpedire li ſpontanei comparenti, p. 8. 317. inſino a 327.
Modo di far la Congregatione. p. 9. 339.
Modo di aſſoluere i Rei dalla ſcommunica. p. 9. 341. 342. & 343.
Modo di dar il tormento del fuoco p. 6. 160.
Modo di dar il tormento della ſtanghetta. p. 6. 162.
Modo di dar il tormẽto delle cannette. ibid.
Modo di batter i fanciulli nel luogo de' tormenti. p 6. 163.
Morti poſſono, e deuono eſſer denuntiati nel Santo Officio. p. 8. 313.
Modo di attitare l'abiuratione. p. 8. 321.
Modo di attitare l'aſſolutione dalla ſcommunica. p. 8. 313.

Nabuc-

N

Nabucdonosor Rè di Babilonia Inquisitore contro Heliachim. p.1. 6.

Negromanti hanno patto tacito, ò espresso col Demonio. p.10. A.178. 392.

Negante la Santissima Trinità, la Diuinità di Christo, la sua Concettione di Spirito santo, la morte, che patì per redimerci, e la perpetua verginità della Santissima Madre di Dio, deue rilasciarsi al braccio secolare. p.10. A.50. 357.

Negatiua pura non libera l'innocente dall' accuse de' falsi testimoni. p.4. 123.

Negatiue del denuntiatore si deuono far constare in processo, e come. p.2. 26.

Nomi de' nemici, e de' testimoni da essaminarsi a fauor del Reo, si deuono porre sotto gli articoli fatti a fauore d'esso Reo. p.4. 126.

Notaro del Santo Officio deue esser instituito dall' Inquisitore. p.2. 25.

Notaro deue scriuere tutto quello, che dice il testimonio, tanto contra, quanto a fauore del Reo. p.2. 39.

Notaro, accettate dal Reo le difese, deue fare prestissimamente la copia del processo. p.4. 122.

Notaro nel tẽpo di tortura deue scriuere ogni parola, e mouimento del Reo. p 6. 150.

Notaro deue scriuere ogni mouimento del Reo, che si vien meno in tortura. p.6. 166.

Notaro, douendosi ripetere la tortura, deue porre nel fine dell'essamine queste parole, animo tamen &c. p 6. 175.

Notaro deue registrare tutte le cose ritrouate nella visita della casa, e persona della Strega, tanto a fauor del Fisco, quanto a giouamento della Rea. p 7. 197.

Notaro deue distendere tutti gli atti de' testimoni spurgatori nella purgatione canonica. p 8. 217.

Notaro deue distendere i voti de' Consultori nella Congregatione. p.9. 341.

O

Obligo dell' Inquisitore nel carico della Santa Inquisitione. p.1. 13.

Occultatori d'heretici ad effetto d'impedir la giustitia, se ciò realmente non segue, non sono scommunicati. p.10. A.174. 391.

Officio dell' Inquisitore nell' ingresso al suo carico quale. p.1. 9.

Officio dell' Inquisitione non vsa di far pagar la sicurtà a quello, il quale compare spontaneamẽte dopo il termine. p.10. A.103. 372.

Officio dell' Inquisitione è santo, e però come tale si deue trattare. Prefat. 2.

Oppugnatori del Santo Officio quali. p.1. 21.

Oracoli del supremo Tribunale souente si riceuono dagl' Inquisitori. p.10. 345.

Oratione da recitarsi auanti la Congregatione. p.9. 340.

Oratione doppo la Congregatione. p.9. 341.

Ordinario, cioè il Vescouo, ò suo Vicario deue esser presente alla tortura. p.6. 149.

Ordinario non può assoluer colui, ch'è scommunicato dall'Inquisitore. p.10. A.37. 354.

Ordinario, & Inquisitore quali pene possono mutare nelle sentenze de' Rei da essi condannati, e quali nò. p.10. A.30. 352.

Ordinario, & Inquisitore deuono promulgar insieme le sentenze condannatorie, & assolutorie. p.10. A.105. 372.

Ordinario, & Inquisitore insieme deuono castigare i falsi testimoni nel Santo Officio, e subornatori loro. p.10. A.111. 374.

Ossa di colui, ch'è morto heretico, si deuono dissepelire, & abbruciare. p.8. 315.

P

Padre catolico giustamente priua il figlio heretico dell'heredità. p.10. A.278. 417.

Parenti fino al quarto grado inclusiuè non si ammettono nel Santo Officio alle difese de' Rei. p.10. A 4. 346.

Parole, e fatti hereticali arguiscono nella mente mala fede. p.2. 55.

Parole dubbie si deuono pigliare più tosto in senso catolico, che heretico; ma non sempre. p.10. A.97. 371.

Parole espressamente hereticali, in dubbio si presumono con mal' animo proferite. p.10. A.235. 406.

Parole malamente dette, e scritte, si presumono malamente premeditate. p.10 A.299. 422.

Patto d'apparirsi l'vno all'altro doppo morte non si deue fare. p.10. A.179. 393.

Patto ò tacito, ò espresso è tra il Mago, Negromante, Incantatore, & il Diauolo. p.10. A.178. 392.

Patto trà il Mago &c. & il Demonio, in che consista. ibid.

Pena

Pena spirituale, non temporale, si perdona ai Rilassi penitenti. p 8. 286.
Pena imposta nel foro interno sodisfà à Dio, ma la pena del foro esterno alla Republica. p. 10 A. 153. 385.
Persi sia heretica descritta. Prefat. 1. 1.
Persi sia heretica non ismorzata nel principio, quale riesce nel fine. ibid.
Pertinacia costituisce l'heretico formale consummato: p. 10. A. 32. 353.
Pertinacia che cosa sia. ibid.
Pietro Apostolo Inquisitore contro Anania. p. 1. 7.
Pietro Martire Inquisitore contro i Manichei. ibid.
Pio V. Inquisitore, e suoi fatti egregi in materia di Fede. ibid.
Poligamia qual'è, e come si deue procedere in cotal delitto. p. 7. 188. insino a 194.
Potestà del Tribunale dell'Inquisitione grandissima. p. 1. 7.
Predicatore, e professore d'heresie, se dice non hauerle credute, non si deue ascoltare, nemeno liberare dalle pene. p. 10. A. 147. 384.
Presentatione, e registro degli articoli del Fisco contro il Reo in che modo. p. 4. 112.
Presuntione tanto più valida, quanto più vicina alla verità. p. 10. A. 173. 416.
Processo offensiuo, e difensiuo si deue palesare a i Consultori auanti la tortura. p. 6. 148.
Procuratore, ò Auuocato chiamato a parlare col Reo per la ripetitione de' testimoni, deue prima prestar il giuramento di douer tacere. p. 4. 109.
Procuratore, ò Auuocato in che luogo deue parlare col Reo. p. 4. ibid.
Procuratore, ò Auuocato deue ammonire il Reo a dir la verità. p. 4. 123.
Propositioni, onde si conoscono gli heretici formali. p. 8. 255. insino 265.
Promessa, giuramento, ò data fede di non riuelare gli heretici, non obligano. p. 10. A. 221. 404.
Protesta del Giudice nell'esamine rigoroso vtile, e necessaria. p. 6. 153.
Protesta generale non iscusa quello, che scriuendo asserisce cose, le quali sà esser contrarie alla santa Fede. p. 10. A 89. 369.
Protesta di pretendere di non dir male, non iscusa dall'essere heretico colui, che ammonito in giudicio non lascia le male propositioni. p. 10. A. 90. 369.
Prouare con testimoni più in numero, e megliori di quelli del Fisco la negatiua del detto, ò fatto del Reo ha gran forza a fauor di lui. p. 4. 125.
Proue nel Santo Officio perche deuono esser chiarissime. p. 10. A. 65. 362.
Proue nell'inquisition generale non sono efficaci senza la ripetitione. p. 10. A. 282. 417.
Prouisto di Chiesa Parocchiale dopo esser incorso nell'heresia, riconciliandosi, deue habilitarsi al titolo per la Santa Sede Apostolica. p 10. A. 104. 372.
Pupilli, e minori, non già di quatordeci anni, si ammettono nel Santo Officio al denuntiare senza Tutori, e Curatori, e perche. p. 10. A. 181. 394.
Purgatione canonica nel Santo Officio quale. p. 8. 209.
Purgatione canonica a quali persone solamente s'impone. p. 10. A. 229. 405.
Purgatione canonica s'impone al Reo di parere de' Signori Consultori. p. 8. 210.
Purgatione canonica da quante cose deue esser preceduta. p. 10. A. 283. 417.
Purgatione canonica richiede testimoni compurgatori dell'istessa dignità, e conditione del Reo. p. 10. A. 287. 419.

Q

Quale deue esser l'Inquisitore nell'attioni del suo santo carico. p. 1. 8.
Quali doppo morte deuono condannarsi. p. 8. 317.
Quali testimoni si possono chiamare dagl' Inquisitori nel proseguir le cause. p. 2. 31.
Quante cose deue far costare l'Inquisitore nella depositione, che si dà nel Santo Officio. p. 2. 26.
Quelli, che senza licenza tengono libri prohibiti non contenenti heresie, sono scommunicati, ma non sospetti d'heresia. p. 10. A. 102. 372.

R

Ratificatione di tutte le cose confessate ne tormenti deue esser conforme, almeno in sostanza, alla confessione. p. 6 176.
Ratificatione delle confessate ne' tormenti quando si deue fare. ibid.

Rati-

Ratificatione della confessione in tortura perche si fà doppo vn giorno naturale. p.10. A.243. 408.
Regola, Male captus bene retentus, quando è buona. p.10. A.149. 384.
Relatione del Messo, d'hauer citato il testimonio, ò il Reo, quale. p.5. 135.
Relatione del Medico, ò Chirurgo circa l'impedimento del Reo, che deue tormentarsi, si deue distender nel processo. p.6. 166.
Religione si preferisce alla parentela. p.10. A.58 360.
Reo si deue citare ad vdir personalmente la sentenza. p.10 A.23. 350.
Reo si deue citare ad audiendam sententiam, non ad audiendam voluntatem Iudicis. p.10. A.183. 394.
Reo carcerato in causa di Fede deue ottenere il Confessore quante volte lo richiede. p.10. A.128. 378.
Reo in quanti, e quali casi deue essere scusato. p.4. 124.
Reo tenuto di mala vita, e fama, deue con tutto ciò hauer le difese. p 4. 133.
Reo, che, purgati gl'indicij in tortura, vien' assoluto ab instantia iudicij, si deue rilasciare senz' altra sentenza assolutoria. p.10 A.145. 383.
Reo come possa appellare dalla sentenza interlocutoria. p.10. A.192. 396.
Reo doppo la tortura rilasciato, ò senza essa canonicamente purgato si deue nódimeno condannare nelle spese. p.10. A.73. 364.
Reo confesso, ò conuinto del fatto si deue immediatamente esaminare sopra l'intentione. p 2. 55.
Reo in parte confesso del delitti, & in parte, conuinto, & indiciato, si deue tormentare pro vlteriori veritate, & super intentione rispettiuamente con la douuta protesta. p. 6. 153.
Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, se nella tortura pro vlteriori veritate non gli è protestato de robore iurium Fisco acquisitorum &c. & egli nega il fatto, resta assoluto. ibid.
Reo, che in tortura ha confessato il fatto, si deue anco in tortura interrogar subito super intentione, & complicibus. p.6. 155.
Reo confesso del fatto non deue tormentarsi se non sopra l'intentione. p.6. 157.
Reo confesso dell' heresia, e della credulità, deue esser tormentato sopra i complici, & altre heresie, & in che modo. p.6. 158.
Reo confesso, e pronto ad abiurare l'heresie, se muore catolicamente auanti l'abiuratione, come deue esser trattato. p. 10. A.18. 349.
Reo confesso, ò legitimamente conuinto di heresia, non può, ne deue esser rilasciato dalle carceri con sigurtà. p.10 A.150. 384.
Reo gagliardamente indiciato d'heresie, ancorche non infamato, deue però esser tormentato, e perche. p.10. A.70. 363.
Reo indiciato anco solamente in guisa, ch'egli si renda non più che leggiermente sospetto d'heresia, se citato non compare, e percio scommunicato persiste per annum nella scommunica, si rende sospetto violentemente d'heresia. p 8. 251.
Reo contumace condannato, dichiarato, & abbruciato in statua, mentre non sia Rilasso, comparendo, ò essendo pigliato, come si deue trattare. p.10. A.84. 367.
Reo contumace caduto nelle forze del Santo Officio, se giudicialmente interrogato con pertinacia tace, e non vuol rispondere, si deue condannare come pertinace, e conuinto. p.10. A.167. 390.
Reo contumace morto non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui non si può condannare come heretico. p.10. A 168. 390.
Reo assente, per la contumacia si ha per presente, e si può condánare. p.10. A.170. 390.
Reo contumace si deu scommunicare giustificatamente. p 8. 297.
Reo contumace per vn' anno dopo la scommunica fulminata contro di lui come si deue trattare, e spedire nel Santo Officio. p.8. 309.
Reo contumace, che doppo l'anno della scommunica da lui incorsa sarà preso, ò comparirà, come si deue spedire nel Santo Officio. p.8. 306.
Reo contumace, e scommunicato, se doppo l'anno muore in tale scommunica, si deue condannare, & abbruciare in statua. p.8. 310.
Reo, che fugge dalle carceri, anco rompendole, non deue perciò hauersi per conuinto, ò per confesso. p.10. A.25. 351.
Reo, che fugge, e rompe le carceri del Santo Officio, si deue punire secondo la qualità del

deldelitto. ibid.

Reo che fugge, se non si può rihauere, si deue trattare come contumace, & impenitente. ibid.

Reo, quando si teme di fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue esser senza citatione carcerato. p. 10. A. 53. 358.

Reo fuggitiuo dalle carceri del Santo Officio, se chiamato, e scommunicato dura vn'anno ne la scommunica contumace, quale dourà stimarsi nel Santo Officio. p. 8. 251.

Reo fuggitiuo, e contumace, costituito negli ordini sacri, auanti la sentẽza condãnatoria, si deue dal Vescouo degradare. p. 8. 307.

Reo fuggitiuo, e contumace incorso ipso iure nella scommunica per impedimento da lui dato al Santo Officio, non si deue per nuoua sentenza scommunicare, ma citare, e perche. p. 8. 308.

Reo complice essaminato senza tortura come principale quanto a se stesso, e confesso, non ha bisogno di ratificatione per esser condannato. p. 10. A. 38. 354.

Reo complice, e negãte in che modo si astringa a confessare. p. 2. 57.

Reo, che dice d'hauer creduto il falso, stimando di creder quello, che crede la Santa Chiesa, deue tormentarsi sopra la detta sua intentione. p. 10. A. 51. 358.

Reo confesso, ò conuinto di propositioni temerarie, ingiuriose, e scandalose, in che modo deue spedirsi nel Santo Officio. p. 10. A. 94. 370.

Reo, che fanciullo apprese l'heresie, se in matura età non vuol emendarsi, deue esser castigato. p. 10. A. 169. 390.

Reo, che ricusa d'abiurare de formali, ò de vehementi, si deue condannare come impenitente. p. 10. A. 83. 367.

Reo, che proferita l'heresia, di presente corregge se stesso, non si deue condannare. p. 10. A. 96. 370.

Reo ricaduto ne' medesimi errori, comparendo spontaneamente, e con prestezza confessandoli, non si deue castigare come Rilasso. p. 10. A 80 366.

Reo, che preuenuto da indicij, e confessato il delitto, vorrà riuocare in confessione, persistendo in detta volontà, come si deue spedire. p. 10. A. 98. 371.

Reo, che chiede dilatione a rispondere, si deue sforzare a rispondere di presente. p. 10. A. 123. 377.

Reo, che non vuol rispondere, ò dubbiamente risponde, come si deue trattare. p. 6. 180.

Reo, che, incominciato il processo, chiede anche con lagrime d'esser assoluto nel foro interiore, non deue esser sentito. p. 10. A. 186. 394.

Reo assoluto diffinitiuamente, ouero, à præsenti instantia, sopraueñẽdo proue più piene, si deue condannare. p. 10 A. 19. 350.

Reo, che dopo la penitenza publica ardisce di riuocare la confessione, ò dice, d'essere stato condannato ingiustamente, si deue punire almeno come temerario. p 10 A. 57. 360.

Reo punito straordinariamente per difetto di proue, sopraueñendo esse, deue riceuer la pena ordinaria. p 10. A. 20. 350.

Reo, data la denuntia, quando si deue catturare senza prima vsar diligenza d'essaminare i testimoni. p. 10. A. 107. 372.

Reo carcerato dal Giudice malamente, si ritiene poi con ragione, se contra di lui sopra uẽgono indicij a cattura. p. 10. A. 149. 384.

Reo canonicamente purgato, se ricade nell'heresie, delle quali fù imputato, si ha per Rilasso. p. 10. A. 119. 376.

Reo nel purgarsi canonicamente deue giurare d'esser innocente delle cose oppostegli. p 8. 212. & 215.

Reo, che vuol purgarsi, deue auanti l'Inquisitore nominare tanti testimoni spurgatori, quanti sono tassati nella sentenza. p 8. 209. & 213.

Reo può appellare dal decreto di tortura in causa d'heresia, e come. p. 10. A. 193. 396.

Reo auanti la senteza può allegare sospetto l'Inquisitore, e quando. p. 10. A. 194. 397.

Reo anco minore di 25. anni non deue essere sforzato a riceuere il giuramento per l'atto di tortura. p. 10. A. 122 377.

Reo, che in tortura dice d'hauer qualche impedimento corporale, onde nõ possa esser tormentato, si deue deporre dal tormento, e chiamar il Medico. p. 6. 165.

Reo, che vien meno nel tormento, deue esser deposto dalla corda. p. 6. 166.

Reo, che non ha pericolo alcuno doppo l'accidente venutogli nel tormento, si deue di nuouo far alzare nella corda. p. 6. 167.

Reo, che per relatione del Medico ha qualche pericolo per l'accidente venutogli nel tormẽto, deue esser ricõdotto alle carceri. ibid.

Reo, che ha confessato ne' tormenti, deue ratificare l'istessa confessione fuori de' tormenti. p.6. 176.
Reo dicendo, che conferma, e non muta cosa alcuna detta nel tormento, ha ratificato bene la sua confessione. p.6. 177.
Reo, che ricusa di ratificare, e vuol riuocare le cose da lui confessate ne' tormenti, deue di nuouo tormentarsi. ibid.
Reo, che ne' tormenti afferma la buona intentione circa gli atti, ò parole hereticali, & apostatiche, ancorche nõ debba esser chiamato heretico, od apostata formale, non si libera però dalla sospitione d'heresia, ò d'apostasia. p.8. 222.
Reo, che non solamente non è conuinto, ma proua l'innocenza sua, e la falsità de' testimoni si deue diffinitiuamente assoluere. p.8. 206.
Reo non conuinto, ma contumace, che doppo l'anno dell' incorsa scommunica ha da condannarsi, si deue citare prima ad vdire la sua sentenza. p 8. 300.
Reo confesso, ò conuinto, ancorche neghi la mala credulità, deue abiurare conforme alla sospitione contro di lui concetta. p 8. 221.
Reo citato in termine prefisso a rispondere di cose, delle quali è indiciato, ma nõ conuinto, se disubidisce, è sospetto de vehementi, e si deue scommunicare. p.8. 297.
Reo contumace, e dichiarato già per sentenza scommunicato, se, passato l'anno, non sarà comparso doppo la citatione vltima in termine prefisso, si deue condannare, come fosse heretico. p 8. 302.
Reo, come di sopra, si deue rilasciare al braccio secolare con la statua di lui. ibid.
Reo contumace, non conuinto, comparendo non ancor passato l'anno della sua contumacia, come deue trattarsi. p 8. 306.
Reo assente conuinto d'heresia non si può sententiare, se non precedono tutti gli atti giudiciali, che vi si richiedono. p.8. 309.
Reo conuinto, che non può auanti la morte spedirsi, se muore impenitente, e negatiuo, deue condannarsi doppo morte. p.8. 316.
Reo deue euacuare tutte le circostanze, quali sono nell' interrogationi. p.2. 44.
Reo, dicendo d'hauer nemici, si deue ciò ricercare estragiudicialmente. p.2. 48.
Reo indiciato da vn solo testimonio d'esser quello, ch' è deposto, se ciò nega, si deue tormentare, e quando. p.2. 70.
Reo indiciato de' complici in specie deue in tortura sopra quelli esser interrogato anco in specie. p.6. 159.
Reo torturato pro vlteriori veritate, se nella rigorosa esamine nega le cose, delle quali è già confesso, ò conuinto, si deue scriuere quanto dice, ma non come in risposta data al Giudice. p.6. 156.
Reo per difetto di corpo, ò d'età si rende incapace del tormento della corda. p.6. 160.
Reo, che non può riceuere il tormento della corda, si deue per decreto condurre ad altro tormento. p.6. 165.
Reo denuntiato nel Santo Officio, ma da i testimoni non conosciuto, se non per vista, se nega il delitto, deue essere da essi riconosciuto in giudicio. p.2. 71.
Reo riconosciuto da i testimoni può nell' atto di essa ricognitione interrogarli, & i detti loro, come anco quelli di esso Reo, si deuono scriuere. p.2. 73.
Reo, che nega la scrittura di sua mano, se non vi è il paragone d'altra scrittura pur di sua mano, si deue egli fare scriuere, & in che modo. p.3. 80.
Reo, che nega di sapere scriuere, si deue di ciò conuincere, & in che modo. p.3. 81.
Rego, che nega di sapere scriuere, e poi ne vien conuinto, resta grauato del delitto. p.3. 82.
Reo, che domanda d'informarsi circa la ripetione de' testimoni, deue ottenere il Procuratore, ò l Auuocato. p.4. 109.
Reo innocente deue costantissimamente negare, per non infamar se stesso. p.4. 123.
Reo doppo le difese, & auanti la tortura, e sentenza, può domandare, che l'Auuocato scriua in suo fauore. p.4. 132.
Reo, prima che sia posto in prigione, si deue visitare. p.5. 137.
Reo, che in tortura domanda d'esser deposto, con offerirsi pronto a voler dire la verità, s'incominci a dire nel tormento, e poi si deponga. p.6. 151.
Reo, che in tortura confessa la verità del fatto, deue pur anco in tortura interrogarsi sopra l'intentione. p.6. 152.
Reo, che deposto dalla tortura confessa il delitto, se nega l'intentione, deue esser alzato nella corda, & interrogato sopra di essa
intentione

intentione. ibid.

Reo denuntiato di delitto facti permanentis, se mentre si attende a verificare il corpo del delitto vi è pericolo, che se ne fugga, deue prima che si faccia cotal proua imprigionarsi, e con quai cautele. p. 2. 41.

Reo indiciato di bestemmie hereticali deue prima essaminarsi in genere, se ha proferita alcuna bestemmia hereticale contro à quell'articolo, che vien tocco da così fatta bestemmia. p. 2. 55.

Reo conosciuto in giudicio come ha successiuamente ad essaminarsi. p. 2. 71. & 72.

Reo citato deue comparire personalmente, non per procuratore, e perche. p. 5. 136.

Reo, che confessa in tortura senza indicij, etiamdio che costantissimamente persista nella sua confessione, non può di ragione esser condannato. p. 6. 147.

Reo, ò testimonio torturato, deue subito ch'haurà confessato esser deposto da i tormenti. p. 6. 187.

Reo leggiermente sospetto non deue abiurare in publico. p. 10. A. 201. 398.

Reo, che abiura solo come leggiermente sospetto, com'egli possa dipoi esser rilasso. p. 10. A. 238. 407.

Reo quando non indiciato confessa da se in tortura delitti graui, che deue fare il Giudice. p. 10. A. 244 409.

Reo, ancorche non alzato nella corda, quando si dice esser confesso ne i tormenti. p. 10. A. 249. 410.

Reo, che in tortura dice di non voler confessar nulla, se ben vi stesse molt'anni, come deue esser trattato. p. 10. A. 250. ibid.

Reo confesso in tortura quando può riuocar la confessione come erronea. p 10. A. 252. ibid.

Reo, che, non indiciato a tortura, spontaneamente s'ingerisce a i tormenti, non deue esser ascoltato. p 10. A 253. 411.

Reo, che per semplici minaccie del Giudice fuori del luogo de' tormenti confessa, quando, e come si dice d'hauer confessato metu tormentorum. p. 10. A. 260. 413.

Reo, contro al quale si hanno indicij prouati da due testimoni, quando deue tormentarsi. p. 10 A. 262. ibid.

Reo, che fugge per timor della Corte, se poi chiamato ritorna, non resta perciò indiciato. p. 10. A. 263. ibid.

Reo, che chiamato doppo la fuga non comparisce, rimane indiciato. ibid.

Reo confesso in tortura, se legitimamente ratifica, libera dicesi esser cotal sua confessione. p 10. A. 274. 416.

Reo confesso nella tortura indubitamente da [illegible] per ciò anco rilasciato, se poi confessa, in qual caso libera si dice la sua confessione. p. 10. A. 285. 418.

Reo in causa di fede, ancorche in altri delitti eccettuato, perche deue tormentarsi. p. 10. A. 236. ibid.

Reo assente, etiamdio conuinto, non può senza citatione condannarsi, e perche. p. 10. A. 288. 419.

Reo può esser preso, e punito fuori del luogo oue ha commesso il delitto d'heresia. p. 10. A. 289. ibid.

Reo quando per libri hereticali deue hauersi per heretico. p 10. A. 298. 432.

Reo, il quale non ha voluto ratificare la sua confessione fatta in tortura, se nella seconda tortura perseuera negando, purga la prima confessione, e deue lasciarsi andare. p. 6. 179.

Ricettatore d'heretici, ancorche non denuntiati, ma però da lui per heretici conosciuti, è scommunicato. p. 10. A. 172. 391.

Ricettatore d'heretici può anco esser Catolico. ibid.

Ricettatore d'heretici è priuo di sepoltura Ecclesiastica. p. 10. A. 173. 391.

Ricettatore d'heretico notorio deue castigarsi, e quando. p. 10 A 62. 361.

Ricognitione del Reo dal testimonio quando si fa. p. 2. 74.

Riconciliato dall' Inquisitore con l'assolutione dalle censure, deue anche sacramentalmente confessare gl'istessi al Sacerdote. p. 10. A. 28. 352.

Riconoscere il Reo, che nega d'esser quello, di cui si fa mentione nel processo, è necessario. p. 2. 66.

Rilassi deuono hauer le sue difese, e quando. p 4. 133.

Rilasso con la medesima sentenza si ammette à i Sacramenti, e si dichiara penitente. p 8. 286.
& p. 10. A. 81. 366.

Rilasso impenitente, & ostinato affatto si deue prima dalla sentenza ammonire, & essortare alla penitenza. p. 8. 291.

Rilasso, ancorche penitente, se auanti l'espe-

d'itione si muore, deue nientedimeno condannarsi doppo morte. p 8. 316.
Relasso quale. p 10. A.80. 366.
Relasso conuinto legitimamente, ò confessi in giudicio, ò nò, deue rilasciarsi al braccio secolare. p.10. A 93. 370.
Rilasso, che deue darsi al braccio secolare, non fa bisogno, che si citi alla sentenza. p 10. A 198. 398.
Rilasso, che comanda di poter prouare, non esser tale, si deue ascoltare. p.4. 133.
& p.10 A.198. 398.
Ripetere i testimoni essaminati per il Fisco è necessario nel Santo Officio, se il Reo vuole. p.4. 107.
Ripetitione de' testimoni deue farsi con gl' interrogatorij del Reo. ibid.
Ripetitione de testimoni molto difficile. ibid.
Ripetitione de' testimoni si deue fare dall' Inquisitore istesso. ibid.
Ripetitione de' testimoni si fà quando il Reo è negatiuo. ibid.
& p 8. 306.
Ripetitione de' testimoni è negata tanto al confesso di propria bocca, quanto à quello, che si presume tale per la contumacia. p.8. 306.
Ripetitione de' testimoni si deue fare, anco ex officio, quando le Streghe negano ogni cosa in giudicio, massimamente s'elleno sono pouere. p 7. 203.
Risposte de' Rei si deuono distendere interamente con le loro proprie parole. p.2. 50.
Robbe trouate a i Rei spettanti al Santo Officio si registrano minutamente. p.5. 138.
Rogito del Notaro deue porsi in tutte le citationi. p.5. 135.

S

SAcerdoti Confessori non possono assoluere, ne anco in foro pœnitentiæ, dalla scommunica per causa d'heresia. p.10. A.187. 395.
Salute dell'anime è il fine, e lo scopo principale del Tribunale della Santa Inquisitione. p 3. 98.
Sia Rè Inquisitore contro i Maghi, Incantatori, & Indouini. p.1. 6.
Scismatici soggetti al Santo Officio, & in che modo. p.10. A.63. 361.
Scismatici pertinaci nella disunione dal Sommo Pontefice, incorrono nelle pene degli heretici. ibid.
Scismatici venendo all'vnione di Santa Chiesa deuono riceuersi benignamente, ma con ciò astringersi anco ad abiurare il loro scisma. ibid.
Scommunica per causa d'heresia è tale, che da essa, non già nel foro interiore, ma nell'esteriore, possono assoluere solamente il Vescouo, e l'Inquisitore. p.10. A.187. 395.
Scommunica, che incorrono gli heretici, non richiede ammonitione. p.10 A.202. 398.
Scommunica niuna è de iure diuino, ma ecclesiastico. p.10. A 203. 398.
Scommunicati per hauer sepelliti heretici con qual conditione possono esser assoluti. p.10. A.266. 414.
Scoprire gli errori, & heresie celate nella mente altrui, importa sommamente al negotio di santa Fede. p 3. 77.
Scritti hereticali di propria mano del Reo, danno al Giudice materia, e ragione d'interrogarlo, s'egli ha creduto quello, che contengono. p.3. 85.
Scritture, che ne suoi scritti afferisce cose, le quali sà esser contrarie à Santa Chiesa, non ostante la sua protesta generale in contrario, si deue punire come heretico pertinace. p.10. A.89 369.
Secretezza nel Santo Officio è il neruo delle cause. p.1. 10.
Semiproue due non si congiungono mai à farne vna concludente. p.10. A.224. 404.
Sentenza de Rei in che modo si forma. p.8. 221.
Sentenza de vehementi per bestemmie, atti, e parole hereticali. p.8. 227.
Sentenza de vehementi in materia di cose magiche, e negromantiche. p.8. 238.
Sentenza per sospitione violenta. p 8. 246.
Sentenza per sospitione violenta hoggidi non vsata. ibid.
Sentenza di purgatione canonica. par 8. car. 210. & 211.
Sentenza contro al Reo contumace, e scōmunicato per vn'anno, e poi comparso, ò preso, e confesso nel Santo Officio. p 8. 252.
Sentenza d'heretico formale spontaneo comparente. p.8. 285. 317 & 323.
Sentenza d'heretico formale non rilasso, e Penitente. p.8. 255.
Sentenza d'apostata formale dalla santa Fede

Christiana

Chriſtiana non rilaſſo, e penitẽte. p 8. 272.
Sentenza del Reo Rilaſſo, ma penitente. p 8. 280.
Sentenza del Reo non Rilaſſo, ma impenitente. p 8 287.
Sentenza del Reo Rilaſſo, & impenitente. p 8 291.
Sentenza del Reo Rilaſſo, & impenitente deue contenere, e ſpiegare l'oſtinatione di lui in non credere a gli auuiſi datigli da perſone p e. p 8. 293.
Sentenza aſſolutoria diffinitiuamente al Reo non ſolamente non conuinto, ma ſcolpato affatto. p 8. 206.
Sentenza del Reo negatiuo, che conuinto di heresia dice d'eſſer Catolico. p.8. 294.
Sentenza dichiaratoria di ſcommunica contro al Reo contumace non conuinto. p.8. 299.
Sentenza condannatoria d'eſſo Reo contumace non conuinto, che non è mai comparſo. p 8. 301.
Sentenza di degradatione del Reo contumace coſtituito negli ordini ſacri. p.8. 308.
Sentenza condannatoria contro al Reo aſſente conuinto d'hereſia. p.8. 310.
Sentenza condannatoria contro all' heretico morto. p 8 313.
Sentenza in fauor della Fede non paſſa in giudicato. p.10 A.20. 350.
Sentenza contro al Reo Rilaſſo quante coſe deue contenere. p.10. A.117 376.
Sentenza in materia di poligamia può hauere eſpreſſi i nomi di quelle donne, con le quali ſi contraſſe il matrimonio. p. 10. A 106. 373.
Sentenza aſſolutoria diffinitiuamente non deue ſpiegare l'hereſie oppoſte al Reo, e perche. p 10. A 118. 376.
Sentenza condannatoria non deue contenere la condannatione degli articoli hereticali, ma ſupporla. p.10. A 214. 402.
Sentenze contro heretici non Rilaſſi, e penitenti deuono hauere le clauſole, che ſono ſtati heretici, e ſono incorſi nelle pene &c. p.10. A.11. 347.
Sentenze nel Santo Officio come, e quando ſi deuono pronuntiare. p.10. A 23. 351.
Sentenze publiche non deuono indifferentemente ſpiegare con parole proprie tutti i delitti, e circoſtanze loro, e perche. p.10. A.45. 356.
Sentenze publiche, e priuate non deuono hauer eſpreſſi i nomi di quelli, che ſono mentouati nel proceſſo. p.10. A. 106 373.
Sentenze condannatorie, ſe prima che venghino pronuntiate non ſono ſcritte, ſi rendono inualide. p.10 A. 184. 394.
Silentio ſi deue comandare ſotto giuramento, e pene arbitrarie, al denuntiatore. p. 2. 28.
Subornatore d'alcuno a deporre il falſo nel Sãto Officio ſi dee punire. p.10. A. 111. 374.
Sommo Pontefice ha conceſſa l'autorità d'aſſoluere dalla ſcommunica per cauſa d'hereſia ſolamente a i Veſcoui, & Inquiſitori, e ciò in foro exteriori. p.10. A.187 395.
Soprauuenza della prima moglie, ò del primo marito, come ſi deue prouare in materia di Poligamia. p 7. 191.
Soſpetti de vehementi ſi deuono aſſoluere a cautela dalla ſcommunica. p.8. 257.
& p. 9. 343.
Soſpetti vehementemente d'hereſia, & apoſtaſia abiurano alle volte in publico, ma ſenza l'habitello. p. 10. A 10. 347.
Soſpetti d'hereſia quali. p 1. 15.
Soſpitione d'hereſia, ò d'apoſtaſia vá ſempre congiunta con la natura del fatto, ò detto hereticale, ò d'apoſtatico. p 8. 221.
Soſpitione d'hereſia di quãte ſorti. p.8. 222.
Soſpitione violenta quale. p.8. 245.
Soſpitione violenta sforza il Giudice a credere, che il Reo ſia heretico. ibid.
Soſpitione violenta non differente dalla vehemente. p 8. ibid.
Spontanei comparenti non deuono riceuere lettere patenti della loro riconciliatione per decreto della Sacra Congregatione. p. 9. 338.
Spontaneo comparente quale. p.3. 98.
Spontaneo comparente come deue eſſer riceuuto dal Giudice. ibid.
Spontaneo comparente, che non ancor ammaeſtrato nelle coſe della Fede Catolica, dice ſolamente di credere, che ſia falſo quel che teneua, deue eſſer inſtrutto prima che riconciliato. p 3. 102.
Spontaneo comparente, che confeſſa d'eſſere ſtato altroue preuenuto d'indicij, ò riconciliato, ſi deue auuiſare di lui il Supremo Tribunale di Roma. p.3. 102.
Statua del Reo contumace col nome, e cognome di lui ſi deue dare al braccio ſecolare, & abbruciar publicamente. p 8. 302.

Statua

Statua del morto heretico si deue dare al braccio secolare per esser abbruciata. p.8. 316.
Stilo del santo Officio nel ripetere a i Rei la tortura. p 6. 175.
Stilo degl'Inquisitori espresso parte nelle leggi, parte nella commissione data loro. p 10. A.195. 397.
Strega, ò Malefica non fa indicio alcuno, accusando vn'altra Strega di cose vedute da lei nel tempo, che fù al ballo del Diauolo, e perche. p 7. 204.
& p 10. A.141. 381.
Strega, che depone cose vedute da lei fuori del detto tempo, e luogo, fa qualche indicio nel Santo Officio. ibid.
Strega non deue carcerarsi, ne inquirersi, ne torturarsi, se prima non è verificato il corpo del delitto, cioè il maleficio p 7. 195.
Strega non deue carcerarsi solamente per la denuntia del preteso maleficiato, e degli a tinenti di esso. p.7. 196.
Strega qual'è p.1. 18.
Strega formale chi sia. p.1. 18.
& p.7. 199.
Strega formale, se co' suoi maleficij cagioua altrui la morte, deue rilasciarsi al braccio secolare. p 7. 200.
Strega formale, che altrui cagiona co' suoi malefic j, se non la morte, almeno infermità, diuortij, & altri mali, deue esser p. perpetuamente immurata. ib d.
Streghe carcerate non deuono lasciarsi parlare l'vna con l'altra, e perche. p.7. ibid.
Supremi Inquisitori di Roma sono molto circospetti nel condannare vn' heretico negatiuo. p.10. A.100. 372.
Supremo Tribunale procede contro a quei soli scommunicati, che sono tali per causa di Fede, e sono per vn'anno perseuerati in detta scommunica. p.10. A 133. 379.
Supremo Tribunale pietoso in guisa, ch'egli benignamente condona la confiscatione de' beni a quelli, che ritornano alla Chiesa, e si pentono, purche non siano rilassi. p 10. A.134. 379.

T

TEmpo commodo si deue dare a i citati per comparire. p.2. 32.
Teologi deuono dichiarare nel Santo Officio, se gli atti, e le propositioni siano heretcali, ò nò. p.10. A.181. 393.
Termine conueniente si deue dare al Reo per far le sue difese. p 4. 111.
Testificat de' testimoni si possono taluolta leggere a i Rei, tacendosi le circostanze, ond'essi testimoni potessero esser scoperti. p.2. 53.
Testimoni si deuono citare. p.2. 31.
Testimoni quali si possono far chiamare a bocca. p.2. 32.
Testimoni di quante sorti. p.2. 38.
Testimoni senz'eccettione, se sono contesti, prouano il delitto. p.2. 53.
Testimoni qualificati, se ben singolari, grauano assai il Reo. p.2. 53.
Testimoni anche contesti nel Santo Officio, come essaminati in secreto ad informandum, non citata la parte, se non ripetuti, ò dal Reo non si hanno per tali, non prouano ad effetto di condannarlo, ma ben fanno indicio alla cattura, & al douerlo costituire. p 4. 107.
Testimoni da ripetersi deuono prima secretamente esser citati. p 4. 117.
Testimoni da ripetersi deuono prima essaminarsi sopra gl'interrogatorij della parte, poi sopra gl'articoli del Fisco. ibid.
Testimoni da ripetersi deuono costringersi a rispondere ordinatamente, e non riferirsi a i loro primi detti. p.4. 118.
Testimoni ripetiti, che variano, si deuono salla[...] con diligenza. p.4 119.
Testimoni approuatorij giouano assai, quando prouano qualche atto contrario a quello, ch'è deposto contro al Reo p 4. 124.
Testimoni del Fisco si rifiutano co prouare, che sono inimici capitali del Reo, e che hanno subornato gli altri a dir il falso contro di lui. ibid.
Testimoni riprouatorij non deuono esser parenti, ne domestici del Reo. ibid.
Testimoni riprouatorij quali. ibid.
Testimoni a difesa prima si essaminano sopra gl'interrogatorij del Fisco, e poi sopra gl'articoli della parte. p.4. 132.
Testimoni quali si deono torturare p 6. 182.
Testimoni in varij casi legitimamente conuinti di bugia, si deuono come spergiuri rispettiuamente castigare p.6. 187.
Testimoni spurgatori deuono giurare di credere, esser vero quello, che haurà giurato

reo il Reo nella purgatione canonica. p.8. 193. 212. & 216.
Testimoni necessarij all'abiurationi. p.8. 227.
Testimoni si deuono ripetere ex officio per conuincer vn' heretico negatiuo, se bene esso nol cura. p.10. A.33. 353.
Testimoni nel Santo Officio si riceuono anco doppo la publicatione del processo. p.10. A.59. 360.
Testimoni, quali concordano nelle parole medesime, si presumono hauer cospirato contro al Reo. p.10. A.60. 361.
Testimoni in causa d'heresia si possono sforzare a deporre nel Santo Officio. p. 10. A.110. 374.
Testimoni in causa d'heresia alle volte possono ricusare di deporre, e quando. ibid.
Testimoni del Fisco, tanto maschi, quanto femine, non possono esser minori di quatordeci anni. p.10. A.125. 377.
Testimoni senza alcuna eccettione quali. p.2. 53.
& p.10. A.152. 385.
Testimoni deuono esser giurati, e perche. p.10. A.212. 401.
Testimoni degni di fede fanno ottima proua. p.10. A.292. 420.
Testimoni in quante cose deuono considerarsi. ibid.
Testimoni congiunti di sangue quanto più efficaci contro al Reo, se dicono il vero, tanto più degni di castigo, se depongono il falso. p.10. A 294. 421.
Testimoni singolari di tutto vn popolo prouano contro al Dogmatista, e Seduttore, che habbia loro separatamente insegnato l'heresie. p.10 A.295. ibid.
Testimoni singolari, come s'intende, che prouino l'heresia in genere p.10.A.296. ibid.
Testimoni singolari prouano nelle cose continue, ò connesse. p.10. A.268. 415.
Testimonio di riguardo si deue mãdar a chiamare per persona particolare. p.2. 31.
Testimonio auanti l'esamine deue essortarsi a dir il vero. p.2. 33.
Testimonio, se è conuinto, ò grauemente indiciato, di non hauer detto il vero nel Santo Officio, si puo contro di lui procedere, & in che modo. p.2. 36.
Testimonio più facile a dir il vero, deue essaminarsi prima degli altri. p.2. 39.
Testimonio, che in tortura depone vn delitto commesso da vn' altro, non ha bisogno di ratificatione fuori di tortura. p.10. A.1. 345.
Testimonio, che depone il vero, che non sa, perche in ciò depone falsamẽte, si deue punire di pena straordinaria. p 10 A.2. 345.
Testimonio a difesa, negando d'esser parente del Reo, come che pur sia tale, si deue punire come falso. p.10. A.4. 346.
Testimonio inimico del Reo si deue cõsiderar bene in che modo habbia deposto. p.2. 48.
Testimonio vario in causa di Fede è accertato nel secondo detto, non nel primo, quando, e perche. p.10. A.47 356.
Testimonio, che varia ne' suoi detti, perde di credenza, e deue esser tormentato per sapere, in qual detto egli persista. ibid.
Testimonio falso deue esser punito da quel Giudice, auanti il quale dice il falso. p.10. A.111. 374.
Testimonio conuinto si deue torturato senza le difese, e perche. p.10. A.135. 380.
Testimonio complice da torturarsi per hauer i complici del delitto da lui contro a se stesso confessato, non deue hauer le difese auanti la tortura. ibid.
Testimonio heretico si ammette in causa di Fede. p.10. A.114. 375.
Testimonio heretico col suo detto, senz' altri amminicoli, fà indicio solamente ad inquirere, non a catturare, ne meno a tormentare. ibid.
Testimonio, che in articulo mortis si disdice, scolpa totalmẽte il Reo. p.10. A.230. 405.
Testimonio, che si offerisce a prouare nella tortura il delitto contro al Reo, deue esser ributtato. p. 10. A.255. 411.
Testimonio infame non fà indicio a tortura, e perche. p.10. A 271. 415.
Testimonio de auditu, a cui non si dà fede, come s'intenda. p.10. A.293. 420.
Testimonio falso quando ha benignamente a trattarsi. p.10. A.297. 422.
Tormento del fuoco pericoloso, e per ciò poco vsato. p.6. 160.
Tortura ritrouata in supplimento del difetto de' testimoni contro al Reo. p.6. 147.
Tortura non isconuiene alla pietà ecclesiastica. ibid.
Tortura fà conuertire i Rei, e gioua all'anima, e perche. ibid.
Tortura si deue ripetere a i Rei in molti casi,

& in quali. p 6. 175.
Tortura ripetita al Reo di quanto tempo d - ue essere. ibid.
Tortura che si ripete,quãdo deue essere. ibid.
Tortura a i testimoni, quali non confessano, deue esser leggiera, e perche. p 6. 187.
Tortura di rato si dà a' complici in caput aliorum p.10. A.3. 345.
Tortura non si può dare, se non noue, ò dieci hore doppo il cibo. p. 10 A 44 356.
Tortura nelle cause d heresia non ricerca necessariamente l infamia del delitto. p 10. A. 70. 363.
Tortura, che si ha da dare a molti, da chi deue incominciarsi. p.10 A.126. 377.
Tortura in caput proprium, ò alienum, quale. p 10. A.135. 380.
Tortura in caput alienum deue esser leggiera. ibid.
Tortura da darsi alle Streghe non deue regolarmente giungere ad vn'hora. p.7. 203.
Tortura si dà al Reo quando nel termine delle difese ò non ha dedotto cosa alcuna a sua discolpa, ò, fatte le difese, non ha purgato gl'indicij p.6. 147.
Tortura quali indicij richiede. ibid.
& p.10. A.247. 409.
Tortura quãdo può darsi la terza volta al Reo, che non vuol ratificare la sua confessione fatta pure in tortura. p.6 180.
Tortura non deue darsi con isquassi, ò pesi a i piedi, ò bastoni, ma semplicemente, e così tutti gli altri tormenti. p 6. 182.
Tortura data al Reo dal Vescouo senza l Inquisitore, ò dall Inquisitore senza il Vescouo, è ingiusta, e perche. p.10.A.228. 405.
Tortura quã lo, ò due darsi p.10 A.245. 409.
Tortura deue esser temperata, e perche. p.10. A 248. ibid.
Tortura data al Reo, od al testimonio, quando arreca loro infamia, e quando nò. p.10. A.254 411.
Tortura non deue darsi al Reo, presente l'Auuocato di lui, e perche. p.10.A.261. 413.
Tortura deue darsi al Reo, contro al quale sono indicij indubitati, e perche. p. 6. A.172. 415.
Torturare senza indicij è cosa iniqua, e contro a tutte le leggi. p.6 147.
Torturare negotio importantissimo. ibid.
Torturare non si deue alcuno senza il parere de' Consultori, ò espresso ordine della Sacra Congregatione. p 6 148.
Torturare non si può il Reo senza l'Ordinario. ibid.
Torturato leggiermẽte, non conforme a gl'indicij, come si deue trattare. p.10. A 71. 363.

V

Vanagloria, ò commodità temporale, da cui pretenda vn'huomo essere stato indotto a predicare, ò professare l'heresie, non lo scusa dalle douute pene. p. 10. A. 147. 384.
Vescoui, & Inquisitori non possono assoluere gli heretici in foro conscientiæ solamente. p.10 A.108. 373.
Vescoui nelle cause d'heresia deuono tenere il medesimo stilo, che tiene l'Inquisitore. p.10. A.195. 397.
Vescouo morto heretico si deue condannare. p.8. 317.
Visita delle cose del Reo si fà taluolta in faccia di lui. p.5. 139.
Visita del Reo si fà prima ch'egli si carceri. p.5. 137.
Visita de'libri del Reo in che modo. p.5. 139.
Visita della casa, e persona della Strega deue farsi senza l'interuento degli attinenti, ò famigliari del maleficiato. p.7. 157.

Z

Zanti Inquisitore contro l'infedele Baasa, del quale vccise tutta la famiglia, e parentado p.1. 6.

IL FINE.